COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

RIGUARDANTI

MASSIME DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA

CIVILE, PENALE, ECCLESIASTICA, COMMERCIALE ED AMMINISTRATIVA

RACCOLTI

DAL 1806 A TUTTO IL 1840

E PUBBLICATI

Per cura di Francesco Dias

Uffiziale nel Ministero di Stato delle Reali Finanze

VOLUME DECIMO

NAPOLI

PRESSO BOREL E BOMPARD

1846

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI,

E SOVRANE RISOLUZIONI

— 3397 —

Reale Rescritto del 3 *gennaio* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si comunica la sovrana risoluzione contenente il divieto a' tribunali di pronunziare sull' eccezione di prescrizione in opposizioni alle dimande della Chiesa.*

Il ministro segretario di stato di grazia e giustizia nel dì 2 andante mi ha partecipato un sovrano rescritto del tenor seguente.

» Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'29 dicembre scorso si è degnata ordinare, che fino a nuova sua sovrana determinazione, i tribunali si astengono di pronunziare su la eccezione di prescrizione che si opponga alle dimande della Chiesa.

Ed io mi affretto di passar ciò alla conoscenza di vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza, ed anche perchè ne dia sollecita comunicazione alle diverse corporazioni ecclesiastiche, titolari de' beneficii di cotesta diocesi, ed all' amministrazione diocesana che presiede.

— 3398 —

Disposizione del 10 *gennaio* 1839 *emessa dall' istituto generale vaccinico con la quale si stabilisce che le sole vaccinazioni riuscite dan dritto a compenso ai professori.*

Accade spessissimo che taluni vaccinatori fanno doglianza di non ricevere compenso corrispondente al numero delle vaccinazioni contenute nelle liste da essi formate, le quali indistintamente comprendone i nomi di tutti i vaccinati, qualunque fosse stata la riuscita dell' inoculazione.

Non essendo giusto che venisse pagato un lavoro incompleto l' istituto è obbligato di praticare la verifica delle liste individuali, e sottrarre dal numero delle vaccinazioni tutte quelle che non hanno avuto effetto sia per la fallenza, che per degenerazione, o per qualunque altra anomalia, che non ne assicura la riuscita. Ciò porta un improba fatica, oltre ad una estesa corrispondenza pe' reclami senza fondamenti che ad essi vengono diretti.

Ad evitare per l' avvenire siffatt' inconvenienti ella è pregata signor intendente, a volersi compiacere per mezzo del giornale dell' intendenza a far conoscere tutti i vaccinatori di cotesta provincia, ch' essi non hanno dritto a compenso se non per le sole vaccinazioni regolari.

— 3399 —

Reale Rescritto del 24 *gennaio* 1839 *partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che nelle feste de' santi protettori che hanno luogo ne' comuni il sindaco ed il corpo municipale debbono nelle chiese avere un posto separato e distinto dalle altre autorità.*

Incaricata la consulta generale del regno di discutere il dubbio promosso dal decurionato de Luce, cioè, se debbano le feste comunali, che han luogo nella ricorrenza de' santi protettori, assimilarsi, per ciò che riguarda l'ordine delle precedenze, a quelle di cui parla il real decreto de'18 maggio 1819, è stato di avviso, che nelle feste particolari de' santi protettori che si celebrano nelle chiese dei comuni, il sindaco col corpo municipale abbia un posto separato e distinto dalle altre autorità, le quali serberanno fra loro la precedenza stabilita col detto real decreto de' 18 maggio 1819.

Essendosi Sua Maestà degnata di opprovarlo, nel real nome glielo partecipo per l' uso di risulta.

— 3400 —

Reale Rescritto del 26 gennaio 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive di ripartirsi tra' soli e veri capienti i prodotti di quei controbbandi doganali, il cui valore non oltrepassi i ducati nove.

Avendo rassegnato al Re il suo rapporto de'18 corrente Sua Maestà si è degnata prolungare a tutto il venturo mese di giugno la disposizione presa nel 1836 di ripartirsi tra soli e veri capienti i prodotti di quei controbbandi doganali, esclusi quelli di consumo, il cui valore non oltrepassi i ducati nove, senza che sia detratto l'importo del dazio.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 3401 —

Circolare del 28 gennaio 1839 emessa dal ministero della polizia generale con la quale si stabilisce che gl' impiegati de' dazi indiretti, e delle varie regie sono esenti dalle guardie urbane.

Dovendo gl' impiegati de' dazi indiretti e delle varie regie esercitare una continuata ed esatta sorveglianza per prevenire e reprimere le frodi in clandestine ammessioni, specialmente pel ramo de' sali, e tabacchi; sua eccellenza il ministro segretario di stato delle finanze mi ha fatto delle premure, acciò i medesimi venissero esclusi dalla guardia urbana, onde non essere distolti dall' adempimento de' loro doveri.

Io quindi la prego a voler disporre l' occorrente per la esclusione degl' impiegati suddetti dal servizio della guardia urbana, tenendomene riscontrato.

— 3402 —

Reale Rescritto del 29 gennaio 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si accorda una proroga ai contabili che a norma del rescritto del 5 ottobre 1836 trovansi decaduti dagl' impieghi per non aver convertito la loro cauzione.

Con rapporto de' 7 di questo mese ha l' eccellenza vostra deposto che sia da Sua Maestà (D. G.) fissato il termine dopo il quale i contabili dello stato che pel sovrano rescritto dei 5 ottobre 1836 trovansi decaduti dall' impiego per non aver convertito la cauzione ne' modi, e ne' periodi stabiliti dal decreto degli 8 di agosto 1833 non siano più al caso di purgar la mora convertendo la cauzione.

E la Maestà Sua a cui ho rassegnato il suddetto rapporto si è degnata di fissare sino a settembre 1839 il termine in discorso e di ordinare che questa sovrana determinazione sia altre volte replicata nel giornale officiale.

— 3403 —

Ministeriale del 6 *febbraio* 1839 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Aversa con la quale si dettano le ragioni per sostenere di regio padronato i beneficii dei SS. Felice e Crescenzo in Giugliano., e di S. Lucia.*

Questo real ministero ha portato il suo esame snlle carte pervenute, e sul Bullario che ella rimise pe' beneficî de' SS. Felice e Crescenzo in Giugliano, e S. Lucia in Gricignano, e da tali documenti ha rilevato che essi non sono di libera collazione del vescovo, ma bensì di regio patronato.

Delle quattro bolle trasmesse, la prima si legge spedita dalla curia pontificia, o camera apostolica *ob resignationem beneficii*, e da essa niuna prova può ricavarsene perchè la concessione che vi è contenuta non annunzia la qualità e i diritti della badia, ma si dà nello stato che possedevasi dal resignante Tiberio Russo.

La seconda contiene la concessione giudicata a favore di un tale Girolamo de Cardillis provveduto pur esso dalla S. Sede in preferenza di un altro pretendente che pure resignò il beneficio.

Le altre due poi, cioè quella data de' 21 giugno 1560 spedita a favore di Giovan Battista Merenda dal vicario generale Titiusi; e la seconda de' 12 aprile 1561 colla provvista in persona di Giovanni Antonio de Grimaldo sottoscritta dal vescovo Balduinus de Balduini entrambe titolano il volnto beneficio dei SS. Felice e Crescenzo, *Diaconiam et Confrateriam*. Qual dicitura esclude di essere esso un beneficio qualificato ecclesiastico.

Le diaconie non erano beneficii certamente, ma istituzioni di carità, alle quali si facevano assistere i diaconei per mantenerne l' ordine, e regolare le somministrazioni degli alimenti e de' soccorsi. La storia di queste istituzioni leggesi esposta da tutti i canonisti, e non occorre farne qui mensione. Il du-Cange nel suo glossario, sotto la parola Diaconiae, le chiama *loca in quibus per Diaconos, pauperes, viduae, pupilli, senes, aliaeque miserabiles personae alebantur*, e se tale era lo scopo di tali stabilimenti, se si aprivano essi per lo fine di soccorrere i bisognosi, l'erezione in titolo che essi hanno, non sarà mai del carattere che la disciplina e i canoni esigono per la istituzione di una badia.

Ne' trascorsi secoli commendevol cosa fu di raccomandare queste case di beneficenza alla carità degli ecclesiastici, ma non se ne fece con ciò una erezione di beneficio.

E ne' tempi seguenti sotto altra polizia, i principi che gli han messi sotto la di loro protezione e tutela, il più delle volte ne hanno affidata anche essi l' amministrazione agli ecclesiastici, e nemmeno per questo se ne è immutata la natura.

Quindi se non si ha altra prova che il bullario testè mentovato per dimostrare che sia di libera collezione il beneficio de' SS. Felice e Crescenzo, il bollario istesso ne ha dato una che mostra una istituzione tanto da questa differente che esclude completamente qualunque pretensione. A questo si aggiunge che comunque istituzione pia o cappellania laicale si sia quella de' SS. Felice e Crescenzo in Giugliano, essa, sin dall'anno 1795 si trova annoverata tra' benefici devoluti alla real corona, e per forza di tal dichiarazione non può più dirsi di libera collazione. E non dubitandosi che il cavalier Mormile fu provveduto egualmente con regie lettere dell' altra cappellania ancora sotto il titolo di S. Lucia in Gricignano, non può ragionarsi di essa in differente modo, e riconoscerla di altra natura.

Le sia or dunque ciò di regolamento, e di riscontro a' suoi rapporti sul proposito.

Debbo poi significare a V. S. illustrissima e riverendissima che in giornata ho praticato degli uffizi onde il procuratore civile in Napoli nell' interesse del regio patronato, e senza impugnare di nullità il contratto di censuazione che ebbe luogo con D. Gennaro Sarnelli, astringa i di costui eredi al pagamento degli annui ducati trentasei, che l' enfiteuta doveva esigere dagli antichi censuisti, i patti apposti nel contratto, e rispondere di tutti i danni avvenuti per la esazione forse non fatta.

— 3404 —

Reale Rescritto del 6 *febbraio* 1839 *partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che in ogni anno deve formarsi una lista di eligibili suppletoria per le cariche comunali.*

Per la legge de' 12 dicembre 1816 viene prescritto, che le liste degli eligibili a cariche municipali debbono rinnovarsi in ogni quadriennio comprendendovisi tutti coloro, che riunissero i requesiti voluti dalla legge stessa.

Ora si è considerato che la ristrettezza del numero degli eligibili fa sperimentare spesse fiate la deficienza dei soggetti idonei a tali cariche nell' atto che nel corso del quatriennio tra per essere giunti talnni all' età di anni ventuno, e tra per essersi altri ch' erano assenti, restituiti in patria, potrebbero, senza attendere il compimento di quel periodo venire eglino iscritti nell' albo accennato. Così si eviterebbe l' inconveniente di far rimanere in oblio per alcun lungo intervallo persone fornite delle prerogative necessarie, dalla cui utile opera potrebbe trar profitto la civica amministrazione, sol perchè non figurano in quella lista formata nel momento che non avevano l' età, o non domiciliavano in patria.

La consulta generale del regno che per sovrano comando,

è stata richiesta del suo avviso, ritenendo siffatte idee, come poggiate su di valevoli ragioni, rafforzate ancora più ne' piccioli comuni dalla notabile scarsezza di soggetti adattati ad impieghi amministrativi;

Ha opinato all' unanimità potersi da Sua Maestà ordinare, che alle ordinarie liste quadrennali degli eligibili si formi annualmente col metodo prescritto dalla legge, non più tardi del mese di maggio, e per ciascun comune del regno un supplimento di tutti coloro che acquistat' i requisiti legali sieno per conseguenza entrati nel diritto di concorrere agl' impieghi amministrativi, come per l'opposto farsi delle note per gli altri soggetti i quali, o perchè abbandonato il domicilio del proprio paese, o perchè trapassati, dovrebbero essere depennati.

Il quale parere rassegnato a Sua Maestà il Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato de' 20 prossimo decorso mese, la Maestà Sua si è degnata di approvarlo e di estenderne l' applicazione a tutte le provincie de' suoi reali dominî.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per l' esatto adempimento, curandone la inserzione nel giornale di cotesta intendenza.

— 3405 —

Reale Rescritto del 6 *febbraio* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che resti libero il cabotaggio a norma della legge sul grano, farina, biscotto e pasta nei reali domini oltre il faro.*

Ho rassegnato alla Maestà del Re la domanda dell' eccellenza vostra contenuta nel suo pregiatissimo foglio dei 10 del passato mese per confermarsi le disposizioni già da lei date agl' intendenti di coteste provincie di non permettere alcuna estrazione di grano, farina, biscotto, e pasta anche pei dominî continentali del regno; e la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 1. del corrente ha dichiarato esser sua volontà che resti libero il cabotaggio a norma della legge.

Nel real nome lo partecipo all' eccellenza vostra per l' adempimento e per l' uso di risulta.

— 3406 —

Reale Rescritto del 9 *febbraio* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si dichiara che la sentenza dell' autorità giudiziaria intervenuta in causa ecclesiastica si debba avere come atto illegittimo, senza verun effetto, e senza bisogno di esser impugnato nei modi di legge.*

Nella diocesi di Aquila un tale Antonio Innocenzi, avviato un tempo per lo stato ecclesiastico, essendosi dato ad una vita dissipata, e deposto l' abito chericale, venne, per effetto di

editto di quell' ordinario, cassato dall' albo dei chierici; e poichè trovavasi investito di un beneficio di patronato particolare, ne fu privato con decreto di quella curia vescovile in seguito dei reclami avanzati dal patrono. Dopo però qualche tempo esso Innocenzi adì il regio giudice del circondario di Paganica, e ottenne da costui sentenza per esser mantenuto nel possesso del beneficio, dichiarandosi irregolare il procedimento della curia vescovile di Aquila, non preceduto dalle canoniche ammonizioni.

Sua Maestà (D. G.) cui questo real ministero rassegnò il tutto, ebbe luogo di osservare, nel consiglio ordinario di stato di 3 settembre prossimo scorso anno, che la sentenza emessa dal giudice circondariale conteneva una doppia violazione dell' art. XX del concordato: per aver giudicato di causa al tutto ecclesiastica, sia degno di esser chierico, se debba o pur no esser privato di un beneficio ecclesiastico, il che non appartiene se non all' autorità ecclesiastica superiore, onde qual sentenza di un giudice incompetente per ragion di materia doveasi avere come intrinsecamente nulla e improduttiva di effetti. Ed affinchè simili esempi non si rinnovassero a danno della giurisdizione ecclesiastica, riconosciuta e rifermata dal concordato, la Maestà Sua si degnò dichiarare, che la enunciata sentenza del giudice circordariale di Paganica si dovesse avere come un atto illegittimo, senza bisogno di essere impugnata nei modi di legge.

Io nel real nome mi affretto di darne conoscenza a cotesta amministrazione diocesana per suo regolamento in caso simile.

— 3407 —

Reale Rescritto del 9 febbraio 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si danno disposizioni a regolare il passaggio dei soldati nella forza doganale.

Nel consiglio ordinario di stato del 1.° corrente ho comunicato al Re nostro signore i due suoi graditi fogli del dì 11 e 23 scorso intorno ai soldati del real esercito, che ottengono per ordine sovrano il passaggio nella forza armata doganale; e Sua Maestà mentre ha comandato, che debba starsi strettamente ai termini della sovrana risoluzione del 7 settembre 1835 presa nel protocollo di guerra, vuole che per gli ultimi otto, o dodici soldati recentemente, e sovranamente passati alla forza armata doganale, si faccia eccezione, se si trovano in quest' uso, e si paghino loro gli averi dal giorno susseguente a quello in cui sono stati messi in cassa dai rispettivi corpi.

Nel real nome le comunico tal sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risulta, ed anche in riscontro all' altro suo foglio dell' 8 corrente, restando a cura di questo ministero di avvisarla ogni qualvolta accadano vacanze di guardie do-

gamali; e ciò per disporsi da cotesto ministero l' occorrente in adempimento della testè citata sovrana risoluzione del 7 settembre 1835.

— 3408 —

Reale Rescritto del 20 *febbraio* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si prescrive che gli arredi vescovili destinati all' esercizio di funzioni sagre ed al servizio prettamente ecclesiastico non debbano passare agli eredi di vescovi, ma rimanere nelle rispettive chiese.*

Nel 1833 allorchè cessò di vivere Monsignor Pellicano Vescovo di Gerace, fu fatto dai di lui eredi lo spoglio di quell' episcopio, e tra gli oggetti preziosi lasciati in deposito presso un proprietario di quel comune vi fu anche un bacolo di argento divisibile in pezzi, di cui il prelato defunto faceva uso nelle sante visite. Si fecero delle premure e delle insinuazioni agli eredi, onde lo avessero restituito alla chiesa; ma essi vi si ricusarono, sostenendo di essere il bacolo una suppellettile privata del defunto.

Il Re nostro signore cui si fece il tutto presente, incaricò la consulta de' domini di qua del faro dello esame di un tale affare. E dessa infatti essendosene occupata osservò, che non trattavasi già di un mobile inserviente ad usi particolari, o che formava parte di una suppellettile privata; ma bensì un pastorale, o sia baston vescovile non destinato per la natura stessa della cosa che allo esercizio di funzioni sagre e ad un servizio prettamente ecclesiastico; dippiù ch' esso non altrimenti che per questo sagro oggetto era stato acquistato dal defunto prelato; e che il farsene un mobile ereditario, non sarebbe stato che profanare quell' oggetto pontificale, e rovesciare le pie intenzioni del prelato. Quindi fu essa consulta di avviso di annunziarsi agli eredi Pellicano di essere volontà sovrana di consegnarsi alla chiesa di Gerace il bacolo d' argento in disputa, e d' imporsi silenzio alla quistione.

La Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 10 settembre 1837 degnossi approvare un tale avviso. Dopo di ciò, altra quistione è surta.

Il già vescovo di Venosa monsignor Guarino estrasse dagli antichi reliquiari di quella chiesa cattedrale due insigni reliquie, le quali vennero da lui chiuse con autentici suggelli in un ostensorio di argento, ad oggetto di esporle con maggior decenza alla pubblica venerazione de' fedeli. Ritrovandosi però tale ostensorio in casa del detto prelato alla di lui morte, l'erede adì il tribunale civile della Provincia, ed ottenne sentenza contumaciale, che condannò i capitolari a restituirgli l' ostensorio, o il valore di esso in ducati mille.

Informata Sua Maestà parimente di una tale vertenza, si

degnò commetterne lo esame alla stessa consulta, la quale, avendo il tutto ponderato maturamente, considerò che obbligo essenziale de' vescovi è il provvedere colle loro rendite al decoro del divino culto; e che questo appunto fece monsignor Guarino, avendo trovate insigni reliquie della sua cattedrale in una cattiva teca di legno, trasferendole in un ostensorio di argento che munì di suggello e di autentica, come il sacro rito prescrive; e che è scandaloso il permettere che se ne faccia una quistione nei tribunali, i quali non si debbono ingerire nelle cose sagre.

Per tali motivi opinò essa consulta di non fare più parlare di questo affare, lasciandosi l' ostensorio alla cattedrale di Venosa, per seguitare a farsene quell' uso, a cui lo destinò il defunto prelato.

Un tale avviso è stato egualmente approvato dalla Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 17 decembre prossimo scorso.

Ed io nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima tali determinazioni prese per suo regolamento in casi simili.

— 3409 —

Circolare del 26 febbraio 1839 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determinano i documenti necessari per le liquidazioni delle pensioni di giustizia.

Liquidazioni per pensioni di giustizia pervengono tuttavia in questo real ministero, stabilite sulle antiche forme costà in uso, e poichè io ebbi l' onore di trasmettere con officio de' 20 settembre 1838 taluni modelli delle liquidazioni che in questa parte de' reali domini han luogo, con preghiera di farli anche in Sicilia adottare, così mi vedo oggi nella necessità di nuovamente dirigermi all' eccellenza vostra, perchè voglia compiacersi dare nuovi, e positivi ordini, onde l' uniformità di questo interessante ramo di servizio non soffra ulteriore ritardo.

Ed in tale occasione non credo superfluo di rimetterle un notamento portante la distinta de' documenti che in appoggio alle dette liquidazioni sono richiesti.

Elenco de' documenti che si richieggono in appoggio delle liquidazioni per pensioni di giustizia.

Per le pensioni di ritiro.

1. Fede di nascita del ricorrente.
2. Certificato del primo soldo goduto di regio conto.
3. Idem dell' ultimo grado per più di due anni.
4. Stato de' servizi dimostrante la non interruzione.

Per le pensioni vedovili.

1. Fede di nascita della vedova.
2. Fede del matrimonio.
3. Fede di morte del marito.
4. Documenti dimostranti il servizio del defunto, prestato con soldo di regio conto pel decorso di anni 20 compiuti.

Per le pensioni degli orfani.

1. Fede di nascita degli orfani.
2. Fede di matrimonio de' genitori.
3. Fede di morte de' medesimi.
4. Atto di notorietà dimostrante il numero de' figli superstiti che potrebbero aver dritto alla pensione.
5. Certificato de' servizi prestati dal defunto pel corso di più di anni venti con soldo di regio conto.

N. B. Tutti gli anzidetti documenti debbono essere regolarmente legalizzati, e quelli dello stato civile vidimati dall'intendente della provincia.

— 3410 —

Ministeriale del 9 *marzo* 1839 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con la quale si provocano disposizioni onde la gran Corte civile di Trani rettifichi l' erronea intelligenza del real rescritto de'* 29 *dicembre ultimo e non si arresti il corso della giustizia.*

L' amministrazione diocesana di Gallipoli ha riferito che dal tribunale civile in Lecce furono decise a favore di quella mensa e della diocesana due cause, una delle quali contro i fratelli Bianchi, e contro i padri Domenicani di Gallipoli l'altra, e che da più tempo dalle parti si produsse l' appello avverso le sentenze emesse dal detto collegio; ma la gran Corte civile di Trani, quando erano per decidersi le cause, le ha fatte cancellare dal ruolo, allegando il reale rescritto del 29 dicembre ultimo.

Non dissimili doglianze ha fatto l' amministrazione diocesana di Otranto per essersi sospesa dalla stessa una causa contro il Barone di Sanarica e Pompicano, per l' annua prestazione dovuta all' Arcidiaconato nella chiesa di Otranto. Ed io mi dò quindi l' onore di manifestare tutto ciò a V. E. pregandola a dare delle disposizioni onde non si arresti il corso della giustizia sulla erronea intelligenza del rescritto, facendole osservare che il sistema adottato dalla gran Corte civile si riduce in ultima analisi ad una vera denegata giustizia, e ad aprire l' adito alle prese a parte.

Prego altresì l' E. V. di occuparsi prestamente di un tale oggetto, istruendomi de' provvedimenti che darà.

— 3411 —

Reale Rescritto del 12 *marzo* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce non doversi soggettare le vedove degl' impiegati defunti al peso di pagare a prò della real tesoreria il due e mezzo per cento non soddisfatto per qualche anno , sul soldo o gratificazione da essi goduta.*

Nel consiglio ordinario di stato del 4 del corrente mese ho fatto presente al Re N. S. i fatti , e le circostanze tutte, che riguardano la condizione apposta da cotesta gran Corte de' conti nella liquidazione della pensione di giustizia già da S. M. approvata nell' altro ordinario consiglio di stato del 9 maggio 1838 in annue once 40 a favore di donna Grazia Orfanello , vedova di don Biagio Gallotta , ch' era ufiziale di carico nell' ora abolito real ministero di stato in Palermo , condizione per la quale avrebbesi dovuto sulla detta pensione ritenere il due e mezzo per cento non pagato dal defunto Gallotta pel tempo in cui percepì i suoi averi a titolo di gratificazione , e non di soldo.

Ho parimenti rassegnato alla Maestà Sua lo avviso , che il parquet di questa gran corte de'conti nel senso del real rescritto degli 11 gennaio 1834 ed in conformità degli usi e delle regole , che ne' reali continentali dominî sono in osservanza , ha emesso di doversi , cioè accordare a donna Grazia Orfanello la enunciata pensione di giustizia prosciolta dal peso di pagarsi da essa alla tesoreria generale il due e mezzo per cento sulla gratificazione goduta dal defunto marito dal 14 febbraio 1820 a 17 marzo 1827.

Ed essendosi Sua Maestà degnata di approvare nel caso l'avviso del parquet di questa gran corte de' conti , io nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente , riserbandomi di trasmetterle il corrispondente decreto.

— 3412 —

Ministeriale del 13 *marzo* 1839 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze contenente alcune osservazioni sullo stato de' censi dopo la proroga alla pubblicazione de' quadri delle rendite costituite e dopo la sospensione alla prescrizione contro alla chiesa.*

Ho letto il suo pregevole foglio de'26 febbraio prossimo passato , e ciò che le ha riferito l' intendente di Capitanata per lo stato de'censi , che fu affisso nel comune di Manfredonia ; dandomi l' onore di riscontrare sull' oggetto l' E. V. io le fo riflettere che dopo la proroga da Sua Maestà (D. G.) accordata per la formazione e pubblicazione de' quadri de' debitori di rendite costituite per altri sei mesi , e dopo il real rescritto

di sospensione alla prescrizione contro alla Chiesa non ci ha bisogno di alcuna grazia, potendosi effettuare una seconda pubblicazione, senza tenersi alcun conto della precedente sì per interrompere la prescrizione, e sì per aver il titolo di possesso delle rendite, salvo a' debitori il far nuove opposizioni ne' termini legali.

— 3413 —

Circolare del 13 marzo 1839 emessa da ministro delle finanze con la quale si prescrive che interrotta la prescrizione può agirsi bonariamente coi debitori verso l' erario, od illegittimi detentori de' fondi demaniali.

Sotto questa data il ministero ha partecipato per circolare al direttore de' dazî diretti, demanio, e ramî e dritti diversi di cotesta provincia, la quì appresso trascritta risoluzione.

» Eseguiti i lavori della verificazione de' diritti, e delle azioni dello stato, onde preservarlo dalla prescrizione trentenaria, il ministero ha fondati argomenti di credere che siasi riuscito nello scopo prefisso, poichè ha veduto, che mercè l' energia dei suoi agenti e 'l concorso di tutti gli altri funzionarî, i primi gl' intendenti in ogni modo e per atti giudiziarî, gl' illegittimi detentori de' fondi, e i debitori occulti di somma di qualunque natura sono stati posti in mora.

» Ciò forma precisamente tutto l'elogio di lei, non meno che degli altri suoi colleghi, ed il ministero meritamente le ripete la sua piena soddisfazione.

» A far però, che gli effetti di tante cure si conseguiscano colla minore molestia giudiziaria per l' amministrazione, e pei particolari stessi, e col possibile risparmio nella spesa, in vece di proseguirsi i giudizî, dopo gli atti ch' erano necessarî per interrompere la prescrizione ove i detentori o debitori cercassero bonariamente questi affari co' medesimi, e quando le rispettive ragioni in opposizione di ciò che il demanio ha assunto, fossero fondate sopra titoli che potrebbero variare la posizione delle cose, esaminarsi da lui scrupolosamente i titoli, e le carte, e quindi farne all' amministrazione generale ragionati rapporti per adottarsi le convenienti provvidenze di giustizia.

» È questa una dimostrazione novella della fiducia che in lei ripone il ministero, ed è sicuro che altra occasione gli porgerà di lodarsene. Conseguito il fine di preservare il demanio pubblico dalla prescrizione che lo colpiva al cadere del trentennio, e precisamente nelle vedute benefiche del real governo di sistemare il patrimonio dello stato con minor distnrbo possibile dei particolari, quando però essi si mostrino docili ed onesti a delle giuste composizioni.

» Tali idee il ministero va a comunicare all' intendente di

cotesta provincia, affinchè il concorso di questo magistrato, pieno di zelo per gl'interessi reali le avvalori, e di concerto con lei faccia seguirle colla pratica degli effetti corrispondenti.

E mentre il ministero le manifesta ciò per sua intelligenza, la impegna, signor intendente, perchè concorra dal canto suo colla nota sua efficacia onde si ottenga l'adempimento delle disposizioni emesse all'oggetto.

— 3414 —

Reale Rescritto del 16 *marzo* 1839 *partecipato dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni a regolare la difesa dei comuni nei giudizii contro gli antichi feudatari.*

L'articolo 2 del real decreto de' 19 dicembre 1838 attribuisce ai procuratori del Re la difesa de' comuni come parte principale ne' giudizî contro gli antichi loro feudatarî. Siccome talvolta costoro sono ora rappresentanti dal regio procuratore, o della regalia, la cui difesa trovasi per le leggi anteriori affidata benanche ai procuratori del Re, è così surto il dubbio in qual modo debba procedersi quando siano in lite i comuni ed il regio patronato o la regalia.

Rassegnato tale dubbio a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato degli 11 andante, la Maestà Sua si è degnata ordinare che i procuratori del Re facciano rapporto distinto per ogni caso particolare pe' superiori provvedimenti.

Nel real nome partecipo all'eccellenza vostra tale determinazione nella intelligenza che in giornata ne ho dato comunicazione ai procuratori regi ed ai procuratori generali del Re in cotesti reali domini.

— 3415 —

Reale Rescritto del 18 *marzo* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce l'interesse sulla pignorazione delle pannine presso il banco delle due Sicilie.*

Sua Maestà il Re (N. S.) in seguito di parere della consulta di stato de' reali domini di quà del faro, si è degnata permettere che l'interesse per le pignorazioni delle pannine presso il banco delle due Sicilie, resti per ora, e sino a nuova disposizione, diminuito al quattro per cento. Nel real nome le partecipo quindi siffatta sovrana determinazione per sua intelligenza ed adempimento di risultamento. Ella avrà cura colla sua vigile sagacia, che tal benefizio ridondi a favor de' proprietarî, impedendo le speculazioni de' mezzani di tali affari per quanto sarà possibile.

— 3416 —

Reale Rescritto del 20 *marzo* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si dà la norma come debba computarsi l' anzianità di servizio degli ex-religiosi.*

In seguito del rapporto di vostra signoria illustrissima e reverendissima del dì 17 agosto dello scorso anno, sul dubbio se l' anzianità degli ex-religiosi debba computarsi dall' epoca del decreto de' 7 agosto 1809 o da quella del pagamento della prestazione solita a farsi da' preti novelli nella chiesa di Morano o finalmente dall' epoca dello indulto apostolico di secolarizzazione, la consulta di questa parte del regno ha opinato che nella specie l' anzianità del servizio de' cennati ex-religiosi debba calcolarsi dall' epoca della loro secolarizzazione canonica, ossia dall' epoca dell' indulto ponteficio che l' accordò.

Essendosi Sua Maestà degnata di uniformarsi ad un tale avviso della consulta, nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per l' uso corrispondente.

— 3417 —

Reale Rescritto del 28 *marzo* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici portante la ripristinazione de' frati minimi in Corigliano.*

Nello scopo di ripristinarsi i frati minimi nell' antico loro convento di Corigliano come Granica di quello che esiste in Paola, vari particolari individui di quel comune offersero la somma di ducati 4325, 90; e Sua Maestà giusta la comunicazione datane dal ministro segretario di stato degli affari interni, con sovrano rescritto de'7 novembre 1838 si degnò permettere che il comune stesso cedesse tutto il fabbricato del suddetto locale sito in Corigliano. E siccome pe' religiosi era indispensabile ancora la chiesa annessa al locale medesimo, la quale trovasi aperta al divin culto, così manifestò l' arcivescovo di Rossano che la parrocchia che ora l' occupa, si trasferirebbe nella vicina chiesa di S. Giacomo, coll' assentimento della confraternita cui appartiene, onde liberamente esercitarvi le funzioni parrocchiali; che rimarrebbe a cura dell'ordinario il far succedere tutte le additate variazioni nel modo che si conviene; e riguardo poi alle somme ed a' beni offerti a vantaggio della nuova casa da ripristinarsi, propose d' impiegarsi le prime secondo la mente degli oblatori, ed a patto d' invertirle in acquisto di proprietà.

Or tutto ciò essendosi da me fatto presente a Sua Maestà la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 22 di questo mese ha approvato la ripristinazione de' suddetti frati minimi in Corigliano nel modo che si è proposto.

Nel real nome lo partecipo ad essa commissione in riscontro de' diversi suoi rapporti sull' oggetto, l'ultimo de' quali sotto il dì 16 dello scorso gennaio, e perchè si serva farne l' uso conveniente nella parte che possa riguardarla.

— 3418 —

Reale Rescritto del 23 *marzo* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si determina che i direttori e gli altri agenti dei dazii indiretti hanno diritto alla comunicazione dei rapporti semaforici sulle scoverte di mare.*

Nell'ordinario consiglio di stato degli 11 corrente ho rassegnato al Re le rimostranze delle autorità doganali, e di qualche intendente. Sua Maestà si è degnata comandare che sia ripristinato il sistema di darsi direttamente e periodicamente da' posti telegrafici ai direttori, ed altri agenti de' dazî indiretti comunicazione dei rapporti semaforici sulle scoverte di mare, sistema sospeso in forza del regolamento per le segnalazioni telegrafiche del 9 agosto 1838.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per l'uso di risulta, avendola pur comunicata al ministero della guerra e marina.

— 3419 —

Ministeriale del 23 *marzo* 1839 *diretta del ministro delle finanze con la quale si fanno osservazioni sul beneficio de' quinti che si accordano per vantaggiare le rendite fiscali.*

Cotesto direttore generale dei dazî indiretti mi rappresenta che utile non solo, ma anche necessario sia l' adescamento della promessa dei quinti per agevolare e vantaggiare il meglio che si possa le gabbellazioni del dazio del macino. Ei dice che la promessa di tai quinti sia proibita, ma io rammentando la sovrana risoluzione del 9 dicembre 1838 in Palermo osservo che Sua Maestà non permette la regola fissa dei quinti, ma autorizza nei casi speciali di darsi premii per rompere il monopolio, e vantaggiare gl' interessi del fisco.

In conseguenza il consesso che ai termini della ministeriale di questo giorno esaminar dee le modifiche delle istruzioni fatte intorno al macino dal duca di Serradifalco può anche occuparsi di quest' oggetto, e cotesta luogotenenza generale può specialmente incaricarlo di esaminare e dare lo avviso su la quistione, cioè se per riuscire a facilitare gli appalti sia necessario di conservare l' antica costumanza dell'allettamento del premio de' quinti, o di doversi adottare altri espedienti per assicurare cogli appalti gl' introiti che si presumano dal dazio del macino.

— 3420 —

Ministeriale del 30 *marzo* 1839 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' amministrazione diocesana di Bari per disapprovare che ne' nuovi ruoli si riportino le rendite già segnate nei precedenti.*

Ho letto il rapporto di cotesta diocesana del dì 9 spirante, col quale dà conto del dubbio elevato dall' arciprete di Binetto cioè se possa ne' ruoli suppletorii da farsi comprendere gli articoli di rendita da esigere dagli eredi de' debitori primitivi, o da acquirenti de' beni di costoro.

Riscontrandola io sull' oggetto, le fo osservare di non essere saggio consiglio riportare ne' nuovi ruoli le rendite già segnate ed assicurate ne' ruoli precedenti renduti esecutivi, potendo esse da certi ed indisputabili divenire incerte per le opposizioni dei debitori. La circostanza di essersi cangiato le persone de' debitori non è di ostacolo al diritto reale, o personale del creditore delle rendite.

— 3421 —

Reale Rescritto del 2 *aprile* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che il sistema adottato per le sentenze o decisioni che contengono condanne di spese accredenzate fosse esteso anche pei casi nei quali non vi è stata condanna di spese a credito a favore dell' amministrazione del registro e bollo.*

Con real rescritto di 31 ottobre 1832 fu disposto che ogni qualvolta si ometta in una senteriza o decisione la condanna per lo rimborso delle spese a credito in favore dell' amministrazione generale del registro sia a carico del succombente sia a carico di chi ne ha ottenuto l' accredenzamento, l' amministrazione stessa debba formare specifica di tali spese, presentare cotesta specifica in cancelleria, e chiederne l' esecutorio a tenore di quanto è stabilito nell' articolo 630 delle leggi di procedura civile.

Or Sua Maestà si è degnata di ordinare in data dei 9 gennaro del corrente anno che le stesse norme contenute nell' anzidetto reale rescritto sieno adottate pe' casi ne' quali non vi è stata condanna di rimborso di spese a credito in favor dell'amministrazione a motivo di essere terminata la lite per convenzione fra le parte.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza una tal sovrana determinazione per l' uso coveniente.

— 3422 —

Circolare del 19 *aprile* 1839 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che non si debbono rimpiazzare da' comuni i requisiti che disertano durante la sospensione della loro marcia per l' armata.*

Sua Maestà il Re nostro signore nella provvida idea di attenuare il rigor della pena inflitta contro i requisiti, che disertavano marciando da' depositi presso i consigli di leva per la loro destinazione, e di dar loro facile adito alla condonazione, sanciva coll' articolo LXV del real decreto de' 19 marzo 1834 per tali disertori: 1° l' obbligo del doppio servizio, uniforme a quello stabilito pei refrattari; 2° la volontaria presentazione come mezzo al perdono pegli uni e pegli altri.

E per conciliare la Maestà Sua questa clemente mira colle esigenze del servizio diretto ad assicurare la difesa del trono e dello stato, e coi riguardi dovuti a' sagri dritti de' terzi, la surroga pei refrattari, ma non quella pei disertori ingiungeva ai comuni. Or nel riattivarsi non ha guari la spedizione, ch' era stata sospesa, dei requisiti al deposito generale di leva, poichè questi trovavansi completamente ammessi da' rispettivi consigli medesimi, e per tal sospensione rinviati in famiglia, surse il dubbio se refrettari o disertori riguardar si dovessero quelli, che richiamati non si presentassero o pure evadessero.

E siccome la risoluzione di tal quesito era d' interesse promiscuo tra questo real ministero e quello della guerra e marina, così io tendendo sempre a mantener saldo il principio, ch' eseguita da' consigli di ricezione l' ammissione delle reclute al servizio militare, verun altro obbligo impor si possa ai comuni, provocai l' adesione di quel direttore all' idea di doversi considerare per diserzione la non presentazione, e la evasione di tali requisiti ammessi e restituiti ai luoghi di loro dimora.

Nè mancai di fargli osservare, che queste reclute son da reputarsi soldati, che come tali furono sempre ritenuti; che la loro diserzione assimilar si potesse a quella d' un soldato in temporaneo permesso; e che la risoluzione analoga fosse consentanea alle altre contenute nelle circolari di questa real segreteria di stato degli 8 luglio e 19 agosto 1835 in virtù delle quali le reclute ammesse e rinviate in famiglia per l' indicata causa della sospensione della marcia, ove cessino di vivere, o divengano inutili, o commettano delitti, non debbono essere rimpiazzate dai comuni.

Ritenni però che la pena da infliggersi per la indicata diserzione delle reclute istesse, quella del doppio servizio esser dovesse nei sensi della lodata mira della Maestà Sua.

Essendosi il direttore medesimo pienamente uniformato agli esposti divisamenti di questo real ministero di stato, io nel co-

municarle a lei, onde siano di norma al consiglio di ricezione cui presiede, trovo necessario di disporre ancora:

1° Che la diserzione, di cui trattasi sia contestata dal sindaco con due certificati comprovanti l' uno l' intimazione fatta al requisito di dover marciare, l' altro la di lui inobbedienza.

2° Che in caso questo si trovasse assente da epoca anteriore alla riattivazione della leva, un terzo certificato del sindaco ciò contesti; affinchè sia dal consiglio di ricezione accordato a colui per presentarsi una discreta dilazione proporzionata alla distanza.

— 3423 —

Reale Rescritto degli 11 *aprile* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si rivoca la misura del doppio dazio imposto su le merci e le produzioni di origine austriaca, avendo quella nazione contromandato gli ordini di riscuotersi sopra i legni coverti di real bandiera la sopratassa del dritto di tonnellaggio.*

Sua Maestà il Re nostro signore conoscendo che l' imperiale real governo d' Austria vada o contromandare gli ordini di riscuotersi sopra i legni coverti di real bandiera la sopratassa del diritto di tonnellaggio imposta nel 1833 nei porti austriaci, si è degnata ordinarmi col sovrano rescritto a me comunicato dal ministero degli affari esteri in data di questo giorno di rivocarsi la misura del doppio dazio imposto su le merci e le produzioni di origine austriaca.

Nel real nome le comunico una tal sovrana risoluzione, e la incarico a dare le conveniente disposizioni per l' esatto adempimento.

— 3424 —

Circolare del 17 *aprile* 1839 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si vieta darsi corso a' reclami tardivi dei sindaci avverso le determinazioni dell' intendente sui conti morali.*

Riscontrando il suo rapporto de' 7 dicembre ultimo approvo come è sua opinione che all' ex sindaco del comune di S. Domenico venga sanata la tardiva presentazione del reclamo prodotto, con cui ha giustificata la somma di ducati 30 di cui erasi chiamato risponsabile per l' esercizio del 1836 e più la rendita della parte seminatoria delle coste di S. Giovanni; approvo del pari che resti assoluto della risponsabilità di ducati 12 ordinanzati per diversi pedatici a corrieri.

La provengo però che pel tratto successivo un tale atto non dovrà indursi ad esempio in casi simili, perocchè l' amministrazione comunale verrebbe a soffrire, e la buona morale degl' amministratori a malignarsi.

— 3425 —

Circolare del 20 aprile 1839 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina che le spese di scrittoio delle deputazioni di salute non sono a carico de' comuni, ma sibbene debbono cedere sui diritti sanitarj.

Risolvendo il dubbio che si è elevato dalla maggior parte delle deputazioni sanitarie residenti tanto in questa parte dei reali domini quanto in quella oltre il faro per mezzo di rispettivi soprintendenti generali, cioè tra li oggetti che li comuni debbono somministrare a' rispettivi officî giusta il prescritto degli art. 184 e 186 del regolamento organico del 20 ottobre 1819 vi debbono essere compresi quelli di scrittojo; io la prevengo per sua intelligenza e norma, che con questa data vado a far sentire a' cennati soprintendenti generali che i gasti di scrittojo, non facendosene parola negli indicati articoli, debbono cedere su i diritti sanitari, che la real tariffa accorda ai deputati durante il di loro esercizio triennale.

— 3426 —

Reale Rescritto del 20 aprile 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici perchè si verifichi l' esistenza e la costruzione regolare de' campisanti in ciascun comune, se ne solleciti il compimento, e si permetta che i vescovi e le religiose di clausura sieno seppelliti nelle chiese.

Avendo rassegnato a Sua Maestà le vive lagnanze avanzate da varî vescovi di questi reali dominî perchè dagli agenti comunali, in conseguenza delle disposizioni date dalle autorità dell' amministrazione civile, si fosse nelle rispettive diocesi data mano alla sollecita chiusura delle sepoltura nelle chiese senza provvedere nelle debite regole alla costruzione dei campisanti; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 14 del corrente mese si è degnata di ordinare, che il ministro segretario di stato degli affari interni dia gli ordini più severi pel sollecito compimento dei campisanti, ed il ministro degli affari ecclesiastici domandi a tutti gli ordinarî del regno quali comuni sieno non provveduti di campisanti, e quali di quelli costruiti non sieno in regola. Si è degnata poi la Maestà Sua di permettere solamente che i vescovi e le religiose di clausura sieno seppellite nelle chiese.

Nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima queste sovrane risoluzioni per sua intelligenza e regolamento, perchè ne dia le comunicazioni di risulta, avvertendone tutt' i monisteri di clausura di donne di cotesta diocesi; e perchè mi faccia pervenire con la possibile sollecitudine, e con la maggior precisione le notizie da Sua Maestà pre-

scritte circa la esistenza dei campisanti in ciascuno dei comuni appartenenti alla diocesi medesima, e se i campisanti già destinati sieno stati formati in regola, indicando tali notizie in due stati distinti.

— 3427 —

Circolare del 29 aprile 1839 emessa dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sull' arresto personale de' contabili de' comuni, e di pubblici stabilimenti.

Si è elevato il dubbio se avverso i contabili sn' di cui contî è caduta determinazione dello intendente, o decisione del consiglio d' intendenza passata in cosa giudicata, possa agirsi coll' arresto personale. Avendo io tenuto presente, che il dubbio proposto venne da Sua Maestà risoluto per l' affermativa pei domini continentali con real decreto dei due dicembre 1823, e che la stessa disposizione conviene adottare in Sicilia, dopochè le leggi dell' amministrazione civile sono rese conformi per tutto il regno, vengo a dichiarare uniformemente all' avviso del procuratore generale presso la gran corte dei conti, che avverso i contabili dei comuni, e dei pubblici stabilimenti è permesso lo arresto personale in forza di significatorie spedite dalle autorità competenti.

Partecipo ciò a lei per sua intelligenza, ed uso conveniente.

— 3428 —

Reale Rescritto del 29 aprile 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si risolve il quesito se nelle liquidazioni delle pensioni di giustizia per impiegati i quali essendo stati prima esonerati ed indi ristituiti ad impiego si possano alla durata dei servizi dalla riammissione in poi congiungere i servizi che precedettero la esonerazione.

Sul quesito, se, nelle liquidazioni delle pensioni di giustizia per impiegati i quali essendo stati prima esonerati, e quindi, per grazia sovrana, ristituiti ad impiego si possano alla durata de' servizî dalla riammissione in poi congiungere i servizî che precedettero la esonerazione, il Re nostro signore a cui sono stati rassegnati varî pareri, e l' avviso de' 6 agosto 1838 della consulta generale del Regno sulla proposizione di potersi annuire a far cumulare a favore de' destituiti ripristinati i due periodi dell' effettivo servizio, ha sovranamente dichiarato nel consiglio ordinario di stato de' 21 aprile corrente, trovar la proposta contraria a tutte le regole.

Nel real nome glielo partecipo per norma e governo di cotesta gran corte de' conti.

— 3429 —

Reale Rescritto del 1 maggio 1839 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale s' ingiungono alcuni adempimenti pei matrimonii tra persone che non sieno egualmente cattoliche.

Secondo le vigenti leggi civili il matrimonio nel regno per esser valido debb' esser celebrato innanzi la chiesa secondo le forme del sacro concilio di Trento: debbono pure precedere gli atti dello stato civile per la correlativa solenne promessa. Così è chiaro che la cattolicità sia requisito essenziale nei contraenti per adempire validamente a questa promessa, o che la dispensa ecclesiastica occorre per quello de' contraenti stessi che non sia cattolico. L' atto di sollenne promessa altrimenti sarebbe nullo, e quindi non produttivo di alcun effetto. È perciò che a prevenire in questa parte ogni irregolarità o abuso, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 13 del passato mese si è degnata ordinare, che gli ufiziali dello stato civile non ricevano la solenne promessa di matrimonio tra persone che non sieno egualmente cattoliche, se prima loro non sia documentato che per tale matrimonio siasi ottenuta la dispensa ecclesiastica secondo le regole e la disciplina della chiesa.

Nel real nome partecipo alle signorie lore questa sovrana determinazione, perchè la comunichino agli ufiziali dello stato civile e ne curino l' esatto adempimento.

— 3430 —

Reale Rescritto del 4 maggio 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici portante disposizioni sui gravami di rito avverso i giudicati de' collegi giudiziarii.

Ho rassegnato al Re nostro signore l' avviso unanime emesso dalla consulta di questi reali domini, e già noto a vostra eccellenza, circa i gravami di rito da prodursi indistintamente avverso le sentenze o le decisioni nelle cause d' interesse della real corona, in seguito delle osservazioni presentate dal procuratore generale presso la gran corte civile in Napoli, non che quanto l' eccellenza vostra ha su tal riguardo manifestato col suo pregevole foglio del dì 6 marzo ultimo.

La Maestà Sua trovando rogolare il parere dell'anzidetta consulta, e le osservazioni di vostra eccellenza si è degnata ordinare che nei giudizi, dei quali trattasi, l' appello debbe essere prodotto dagli agenti del pubblico ministero, analogamente a quanto si era disposto da questa reale segreteria, e che per lo caso poi del ricorso per annullamento alla corte suprema, se gli agenti stessi vi abbiano alcuna giusta difficoltà, debbono riferirne al ministero degli affari ecclesiastici con la maggior sollecitudine, secondo le norme del real decreto de' 27 ottobre

1825 dirigendosi da' procuratori del Re rapporti motivati, ed accompagnati dalla copia della decisione, e dalle narrative corrispondenti.

Nel real nome partecipo io adunque ciò a vostra eccellenza per le sue disposizioni di risulta.

— 3431 —

Ministeriale del 6 maggio 1839 emessa dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive che l'esame e giudizio delle cauzioni de' contabili dello stato, e di ogni altra persona che, per cautela de' fondi regi, è a ciò obbligato, si appartiene alla gran corte de' conti, e non al tribunale civile.

Ho letto il rapporto de' 18 marzo passato numero 209 col quale ella ha messo innanzi le ragioni tutte per le quali convenga assolutamente discaricarsi il tribunale civile di Palermo dello esame di cui è stato sovente richiesto delle cauzioni dei contabili dello stato, appartenendo questo esame esclusivamente alla gran corte de' conti.

Adottando le considerazioni da lei rassegnate nello indicato rapporto, ed in esecuzione di quanto è stato disposto nella ministeriale del signor ministro delle finanze de' 3 dicembre 1838 a lei partecipata in data de' 21 dello scorso febbraio, vengo a dichiarare, che alla gran corte dei conti esclusivamente appartiene lo esame ed il giudizio delle cauzioni da rendersi da' contabili dello stato, e da ogni altra persona, che per cautela dei fondi regî è a ciò obbligata.

— 3432 —

Circolare degli 8 maggio 1839 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive, che i sindaci non debbono ricusarsi al servizio delle sussistenze militari.

Il direttore della real segreteria di stato della guerra e marina ha manifestato che in alcuni comuni in occasione di essere mancato il servizio delle sussistenze militari, i commissarî di guerra, essendosi diretti ai sindaci degl' indicati comuni per avvalersi de' mezzi comunali, i medesimi si sono rifiutati osservando che senza l' autorizzazione de' rispettivi intendenti non poteano disporre de' fondi della cassa comunale.

Ad evitare simili inconvenienti, e per non far mancare il pane alla truppa stanziata e di passaggio pe' diversi comuni del regno, ha il cennato direttore provocate le disposizioni, che dandosi la circostanza che mancasse il servizio delle sussistenze indicate, e non potendosi procedere ad una contrattazione di urgenza, si debba ricorrere ai mezzi comunali, e quando questi fossero anche esauriti, divenirsi alla requisizione forzosa fra i cittadini, non intendendosi con ciò disporre de' fondi

comunali, ma bensì ad aver ad imprestito il genere necessario per la sussistenza de' militari e de' cavalli al servizio di Sua Maestà, facendosi subito rivalere i comuni della spesa; oppure faranno pervenire i boni corrispondenti.

Trovando giuste le osservazioni del cennato direttore, ella disporrà l'occorrente, perchè i sindaci di cotesta provincia si prestino per la somministrazione nel modo indicato, qualora si verificasse la cennata mancanza.

— 3433 —

Circolare del 18 *maggio* 1839 *emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si dispone che per supplire all'omissione su' registri dello stato civile dell'atto di nascita di un requisito di leva, si deve osservare il disposto nell' articolo* 48 *delle leggi civili, appartenendo al pubblico ministero la provocazione della relativa sentenza dal tribunale in conseguenza di avviso degl' intendenti.*

È stato dimandato del metodo a serbarsi per supplire la omissione su' registri dello stato civile di atto di nascita per individuo requisito al servizio militare. — Alcuno avea pensato che potesse all'uopo convenire un atto di notorietà. Altri aveva suggerito che potesse adottarsi l'espediente delle liste suppletorie giusta il real decreto de' 16 agosto 1815.

L'atto di notorietà non può ritenersi come legale nel caso sul quale versiamo. La sua forma è ammessa dalla legge esclusivamente ad occasione di solenne promessa di matrimonio per lo sposo, il quale fosse nella impossibilità di procurarsi il suo atto di nascita. D'altronde su' principî dell' articolo 48 delle leggi civili non può altrimenti rimanere supplito un atto di nascita che per sentenza emessa dal tribunale. Così osservava pure, che il caso della omissione di un atto dello stato civile, quanto sia permesso di riparare a questa omissione, si risolve essenzialmente in dimanda di rettificazione dell' atto istesso.

Nell' un caso, e nell' altro per verità vuolsi giustificare lo stato di alcuno, e riportare l'altro al suo vero stato. Queste idee valgono ancora ad escludere l'espediente delle liste suppletorie; giusta il decreto de' 16 agosto 1815 conviene anzi aggiugnere: che questo decreto costituisce un diritto di eccezione alla regola stabilita nell' articolo 48 leggi civili, che i provvedimenti di eccezione non possono estendersi da uno all'altro caso; che il decreto dei 16 agosto 1815 se avea stabilito forme specifiche, non l'aveva altrimenti fatto che in grazia dell'istesso numero d' interessati, il che non avviene nella proposta ipotesi.

Laonde, per me la necessità di apposita sentenza del tribunale civile, facea d'uopo determinare chi la potesse provvocare, quindi osservava: che questa dimanda conviene alle parti

interessate ; che in fatto di leva militare trovasi interessata la società intera la universalità degl' individui; che in questo caso d' interesse generale l' azione presso l' autorità giudiziaria pe' principi del vigente sistema legislativo non può appartenere che all' agente del pubblico ministero.

Per queste osservazioni io ho pensato, che non possa altrimenti supplirsi che per via di sentenza del tribunale civile l'atto di nascita del requisito al servizio militare, quando tale atto si trovi omesso nell' uffizio dello stato civile; che per la correlativa dimanda i procuratori del Re debbono agire di officio in conseguenza di avviso che loro fosse dato dagl' intendenti delle rispettive provincie.

Il ministro degli affari interni al quale ho comunicato queste idee è concorso nelle medesime, e mi ha annunziato che avrebbe dato di sua parte le corrispondenti disposizioni agl' intendenti.

Comunico tutto ciò alle signorie loro per l' uso conveniente e per la intelligenza ancora de' rispettivi collegi. Interesso le signorie loro ad accusarmi la ricezione di questa circolare.

— 3433 —

Reale Rescritto del 18 *maggio* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si danno disposizioni a regolare la pittura delle barche dell' amministrazione de' dazii indiretti e quelle della regia.*

Dal ministero della guerra e marina colla data del 13 corrente mi è stato comunicato il seguente rescritto.

» Ho rassegnato a Sua Maestà (D. G.) la domanda delle autorità dei dazi indiretti della Sicilia, onde le barche della amministrazione, e quelle della regia continuassero ad esser dipinte tutte in nero, senza la fascia bianca, come travasi sovranamente prescritto, e ciò per conservare la uniformità con quelle da pesca, a solo fine di potersi meglio sorvegliare gl' interessi dell' amministrazione stessa. E la sullodata Maestà Sua in data del 9 stante da Caserta essendosi degnata di accordarlo, nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza in riscontro al ragguardevolissimo ufficio del 23 marzo scorso, affinchè possa compiacersi di farne l' uso conveniente.

Io lo comunico a lei, signor direttore generale, per sua intelligenza, e corrispondente adempimento.

— 3434 —

Reale Rescitto del 21 *maggio* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze a tutte le amministrazioni finanziere portante disposizioni per la verifica delle casse degl' impiegati contabili delle amministrazioni medesime.*

Nell' ordinario consiglio di stato de' 15 del corrente mese, ho rassegnato al Re nostro signore i provvedimenti diversi da questa real segreteria di tempo in tempo dati per le verifiche delle casse degli impiegati contabili dell' amministrazione finanziera, e come per esse si acquista la certezza del regolare andamento della percezione, e come esercitata con frequenza, e con esattezza lascino esse gl' interessi del regio erario in piena sicurezza.

Ho inoltre rassegnato alla sovrana intelligenza, che con questo sistema, e per le insinuazioni di tempo in tempo fatte da questa real segreteria tanto al controloro generale che nella percezione della pubblica rendita i regolamenti riguardano come sostituto al ministero delle finanze, quanto al tesoriere generale che sulla esazione delle rendite dello stato è principalmente tenuto a vegliare; e pei suggerimenti infine di dover la verifica essere eseguita non superficialmente, ma a fondo, e senza discontinuazione, ottimi risultamenti si sono ottenuti a vantaggio de' reali interessi non solo, ma benanco a beneficio degli stessi contabili, i quali sottoposti a severa vigilanza, o si astengono dagli abusi, ovvero cadendovi ne sono emanati a tempo.

E il Re nostro signore rimanendo di ciò inteso con approvazione ha sovranamente dichiarato, che lo adempimento delle mentovate disposizioni senza la spinta, ed i ricordi del ministro, resta affidato al controloro generale, ed al tesoriere generale; rimanendo essi tenuti per l' avvenire a sostenere con zelo la pratica, e l' osservanza, come per altro finora hanno lodevolmente operato tanto sopra i rami di contribuzioni dirette, quanto per le contribuzioni indirette per mezzo di impiegati di loro fiducia in Napoli, e per mezzo delle rispettive autorità nelle provincie.

Nel real nome le comunico tale sovrana risoluzione per sua intelligenza e per lo adempimento.

— 3435 —

Reale Rescritto del 22 *maggio* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici con cui si stabilisce che i maestri de' seminarii sieno ad nutum de' vescovi*

Nel consiglio di stato de' 15 del andante mese ho rassegnato a Sua Maestà il Re, nostro signore le rimostranze del ve-

scovo di Caltagirone, nelle quali dolevasi che si volesse far ragione ai reclami di un maestro del suo seminario prodotti in via giuridica contenziosa, onde esser mantenuto nella cattedra che occupava in quel seminario, e dalla quale il detto prelato avea creduto doverlo rimuovere.

E la Maestà Sua, tenuto presente l' articolo 5 del concordato colla S. Sede, dove è prescritto che i seminari saranno regolati a tenore del Concilio di Trento, e restando intesa che non sia materia di quistione l'incontrastabile facoltà che hanno i vescovi di mettere e levare ad nutum i maestri de' seminari, che dal suddetto concilio sono interamente affidati alla loro cura pastorale, si è degnata ordinare che il vescovo di Caltagirone si avvalga dei suoi dritti.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza.

— 3436 —

Ministeriale del 24 maggio 1839 emessa dal ministero delle finanze con la quale si apporta una modifica al regolamento sulla cassa di sconto.

In seguito delle osservazioni e delle notizie contenute nel suo rapporto de' 23 aprile num. 452, ed in vista di quanto ha riferito il direttore generale del gran libro relativamente alle modificazioni di cui è sembrato suscettivo l'articolo 61 del regolamento testè emanato pel servizio della cassa di sconto, approvo le suggerite modificazioni per effetto delle quali il mentovato articolo 61 sarà d' oggi innanzi eseguito secondo che leggesi nel quì unito foglio da me segnato.

Modifica all' art. 61 del regolamento per la cassa di sconto.

L'agente de'cambi nello sconto dei cuponi, e della pignorazione degli estratti di rendita inscritta sul gran libro, e de'certificati di rendita delle due amministrazioni napoletane, dovrà per i primi, come praticasi per le cambiali, ed altri effetti commerciali, apporre in dorso di ciascuno di essi il suo visto: per i secondi, ossia per gli estratti di rendita, dovrà apporre parimenti il suo visto sopra i certificati a questi relativi, che all' oggetto vengono rilasciati dalla direzione del suddetto gran libro, e ne' quali sono comprese tutte le enunciative ed indicazioni contenute negli estratti medesimi, e per gli ultimi dovrà sottoscrivere il plico, ove tali certificati di rendita, unitamente alle loro matrici, e corrispondenti cuponi, vengano chiusi e suggellati, come nel modo e nelle forme spiegate nell' articolo precedente.

Ed inoltre lo stesso agente de' cambi resta tenuto, ed obbligato di apporre egualmente il suo visto a tutti quei titoli,

scritture, e documenti che possano essere necessari, ed occorrere per le operazioni in parola, e che possono per quest' oggetto dalle parti interessate presentarsi.

Per effetto della semplice apposizione di tal visto, resta il detto agente di pieno dritto responsabile e garante, e per tutti i loro effetti, della veracità e regolarità de' suddetti cuponi, di certificati rilasciati, come sopra, dalla direzione generale del gran libro, non che degli estratti, a cui essi si riferiscano, de' certificati di rendita, e delle loro matrici co' corrisponti cuponi, ed in generale di tutte le altre scritture, come di anzi si è detto, che in occasione delle operazioni di sopra mentovate, e che vi hanno rapporto, possano essere esibite e presentate.

In forza poi della di lui sola, e semplice soscrizione de' borderò riguardanti le pignorazioni, e delle corrispondenti cartelle a tallone, il medesimo agente resta del pari tenuto ed obbligato di pieno dritto della verità delle firme degli intestatari, degli estratti di rendita, e delle firme benanche di coloro che vengano a pignorare tali estratti, o i certificati di rendite, o scontare i cuponi, estendendosi siffatta sua responsabilità, senza alcuna limitazione, anche per quello che riflette la piena facoltà e capacità di tutti i sunnominati individui per poter liberamente devenire a simiglianti operazioni, sien di pegno sotto le condizioni prescritte ne' regolamenti sulla materia, sien di sconto, sien di qualsivoglia oltra specie e natura. Napoli 24 maggio 1839.

— 3437 —

Reale Rescritto del 25 maggio 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si fissa il trattamento dei bastimenti appartenenti al governo di Sardegna e di quelli del regno delle due Sicilie.

Da sua eccellenza il ministro degli affari esteri mi è stata comunicata una dichiarazione passata col governo di Sua Maestà il Re di Sardegna in ordine a' trattamenti de' bastimenti delle due nazioni che per forza maggiore o per purgare la contumacia fossero obbligati di entrare ne' porti de' rispettivi dominî.

La dichiarazione è del tenor seguente.

» Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie, e Sua Maestà il Re di Sardegna, volendo assicurare ai bastimenti di ambe le bandiere nei rispettivi loro stati la esecuzione di ogni dritto di tonnellaggio e di navigazione nei casi di approdo per forza maggiore, o per contumacia, noi sottoscritti commendatore D. Vincenzo Ramirez cavaliere gran croce decorato del gran cordone dell' ordine reale e militare de' santi Maurizio e Lazzaro, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re del regno delle due Sicilie presso la real corte di Sarde-

gna, e D. Clemente Solaro conte della Margherita cavaliere gran croce decorato del gran cordone dell' ordine reale e militare dei santi Maurizio e Lazzaro, gran croce dell' ordine reale Americano d' Isabella la Cattolica, gran cordone dell' ordine di Leopoldo del Belgio, cavaliere di quello pontificio di Cristo, primo segretario di stato degli affari esteri, notaio della corona, sovrintendente generale delle regie poste, siamo autorizzati a scambiare la seguente dichiarazione a contare dal primo del mese di giugno del corrente anno e per lo avvenire ogni bastimento mercantile appartenente allo stato di uno de' due augusti sovrani, che fosse obbligato d' entrare in uno de' porti dell' altro per fortuna di mare, o per altra circostanza imperiosa, o per purgare la contumacia sarà esente da qualunque dritto di tonnellaggio e di navigazione che si percepisce, o potrà percepirsi per conto del governo, purchè non faccia nel detto porto alcuna operazione di commercio, ben' inteso tuttavolta, che non s' intenderanno per operazioni di commercio gl' imbarchi o disbarchi di oggetti inservienti alla sussistenza dell' equipaggio, ed alla manutenzione o riparazione del legno, e perchè lo stesso non prolunghi il suo soggiorno al di là del tempo necessario secondo i motivi che avran dato luogo all' approdo.

» Dichiariamo inoltre, che colla presente nulla resta innovato quanto all' obbligo de' legni che approdano per espurgare la contumacia, di pagare i dritti che sono allo spurgo, dalle tariffe e dai regolamenti sanitari stabiliti.

» In fede di che abbiamo firmato la presente dichiarazione, o vi abbiamo apposto il sigillo delle nostre armi.

» Torino il 4 maggio 1839.

» Vincenzo Ramirez Solaro della Margarita.

Il prelodato ministro degli affari esteri nel farmene la comunicazione con rescritto del 23 stante mi ha partecipato che Sua Maestà il Re nostro signore nel degnarsi di approvare la detta dichiarazione, ha ordinato che la stessa avesse il suo effetto dal dì primo del prossimo mese di giugno. Ed io le manifesto una tal sovrana risoluzione perch' ella dia le convenienti disposizioni di risulta per lo esatto adempimento.

— 3438 —

Circolare del 28 *maggio* 1839 *emessa dal ministro delle finanze e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con la quale si danno disposizioni a regolare il servizio de' pieghi per la corrispondenza delle dette amministrazioni diocesane.*

Da ogni banda mi pervengono doglianze, perchè dalle rispettive officine di posta non si consegnano i pieghi, che contengono affari di servizio, sieno diretti ai presidenti delle amministrazioni diocesane, sieno diretti a regi procuratori, senza che gli uni, o gli altri non versino il dazio, del quale sono i pieghi segnati.

Io me ne son risentito replicate volte col direttor generale delle poste, il quale mi ha assicurato di aver richiamato or l' uno, or l' altro de' preposti alle officine, ed or tutti generalmente alla stretta osservanza del regolamento, contenuto nella mia circolare degli 8 maggio 1819, ma in fine mi ha fatto conoscere, che sovente la contravenzione non deriva dai cennati preposti, bensì dai presidenti, e dai regî procuratori, perchè essi, o nell'immettere i pieghi, o nel riceverli, non si vogliono prender cura della formazione del doppio stato, prescritto nell' articolo 2, o di formare quel doppio stato, che da detti preposti vien redatto, secondo l'articolo 3, ed anche perchè talvolta le carte, che i pieghi costituiscono, non sono involti in una fasciatura regolare.

Per metter termine alle frequenti lagnanze per parte delle amministrazioni, ed alle occasioni di frequenti giustificazioni per parte del direttore generale delle poste; ho creduto espediente di dirigere a lei, ed a tutti gli altri di lei colleghi la presente, e darne in pari tempo comunicazione al ministro degli affari ecclesiastici, ed al detto direttor generale, nella quale intendo inculcare il più preciso ed esatto adempimento del regolamento suddetto, e questo sotto la di lei particolare vigilanza, e de' di lei colleghi, dovendo esser assolutamente eliminata da oggi innanzi ogni ulteriore querela e non dovendo il ministero esser spesso spesso assordato per un oggetto, al quale trovasi con tanta accuratezza provveduto.

Accusi la ricezione della presente.

— 3439 —

Circolare del 29 maggio 1839 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che le perizie per opere di campisanti si debbono rivedere e vistare dall' ingegnere di acque e strade direttore della provincia.

Le partecipo per l' analogo uso di risulta che, d' oggi innanzi, tutte le perizie che rimetterà in questo real ministero per opere di campisanti per la debita approvazione, sieno prima rivedute e vistate dall' ingegnere di acque e strade direttore della provincia, il quale indipendentemente da ogni altra necessaria osservazione, dovrà in principal modo dare il suo avviso su i prezzi, e su la convenienza de' lavori che si propongono in rapporto alle circostanze locali.

— 3440. —

Ministeriale del 31 *maggio* 1839 *diretta dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata , con la quale si danno disposizioni a regolare le dissodazioni sulle quali anteriormente alla legge del* 1817 *una parte delle terre fu dissodata.*

Dovendo ella rapportare sulla dissodazione del quinto dimandata da D. Francescopaolo Ferrara , fa preliminarmente il quesito , se nel quinto abbia a comprendersi il dissodato anteriormente alla legge del 13 gennaio per lo quale poi fu pagato l' aumento per effetto dell' articolo 31 della legge medesima.

Per rispondere al quesito sono io andato a riscontrare ciò che si è praticato allorquando si son presentati casi nei quali si è fatta la quistione che da lei si promuove.

Nel 1834 avendo i signori Cortese dimandato di dissodare dieci carra della loro censuazione , fu consultata la commessione de' presidenti della gran corte de' conti , la quale nel restringere le sue vedute al solo quinto, pose in esame se in tal quinto comprender si dovessero carra 6 e versure 17 dissodate prima del 1817, per le quali poi avevan pagato l' aumento prescritto dalla legge del 13 gennaio di quell' anno, e la commessione fu di avviso che l' aumento pagato lasciava intatto il quinto sulla intera censuazione.

L' affare fu portato allo esame della consulta , la quale convenne nell' avviso , e così restò sovranamente determinato , come le venne partecipato in data del 23 gennaio 1835.

Nell' anno appresso i fratelli Corbo di Avigliano dimandarono egualmente dissodare il quinto , e si dubitò che non fosse loro di ostacolo il dissodato anteriormente alla legge del 1817. La stessa commessione de' presidenti considerando che per lo dissodato erasi pagato l' aumento dalla legge imposto , fu di avviso di non potersi rifiutar la dimanda , ed in conformità restò sovranamente rescritto secondo la comunicazione che a lei fu data a' 7 ottobre 1836.

Nel 1838 furono denunciati i Mirenzi di avere arbitrariamente dissodato , e nella verifica si vide un eccesso sul quinto dissodato posteriormente alla legge del 13 gennaio 1817 su di che caddero i provvedimenti con altro real rescritto del 20 ottobre a lei partecipato senza punto mettersi in contesa se nel calcolarsi l' eccesso dovesse tenersi conto del dissodato anteriormente alla detta legge per lo quale si era l' aumento pagato.

Or dopo i pareri de' due supremi consessi consultivi, dopo ripetuti reali rescritti uniformi , non più certamente potrebbe assumersi che il dissodato prima del 1817 e soggettato all'aumento, possa esser di remora ad accordare che il quinto in ragione della totalità si dissodi , e quindi non potrebbe soggettarsi ad un nuovo esame il quesito già risoluto , senza attendersene quel risultamento che ha avuto negli esami replicatamente già fatti.

— 3441 —

Ministeriale del 3 giugno 1839 diretta dal luogotenente generale in Sicilia al direttore generale de' rami e dritti diversi in Palerma con la quale si prescrive che l' esame ed il giudizio delle cauzioni da rendersi dai contabili dello stato appartiene alla gran corte de' conti.

Avverti ella per un suo rapporto dato in novembre 1838 che due inconveniente sono avvenuti nello esame delle cauzioni dei contabili della finanza che han fatto i tribunali civili, e particolarmente quelli di Palermo e di Catania; il primo si è che sullo appoggio del real rescritto dei 19 luglio 1834 si sono accettate in cauzione delle rendite sullo erario di cui non è stato riconosciuto ed ammesso il titolo dalla commessione liquidatrice a tal uopo incaricata da Sua Maestà; il secondo che si è trascurato di esaminare le affezioni ipotecarie, che possono gravitare sulle rendite sudette per la supposizione che avendole le nuove leggi dichiarate beni mobili, desse debbano riguardarsi come immuni da qualunque vincolo in quanto agli attuali godenti.

Or io per metter regola a questo affare la prego di rimettermi subito uno stato dei contabili che si trovano nella condizione di aver ottenuto sentenze, o meglio espediente volontari dai tribunali civili delle Provincie di Palermo e Catania, con una copia dell' atto fatto da detti magistrati che presso a poco deve trovarsi uniforme per tutti, ad oggetto che ne' provvedimenti da darsi si conosca pienamente la importanza degli interessi impegnati.

Perchè poi ella vede come siano rimasti compiutamente estranei i tribunali civili, alle quistioni delle cauzioni, vengo per l' uso di risulta di sua parte a rimetterle copia conforme di un sovrano rescritto emesso in data del 15 luglio 1818 e trascriverle qui appresso una ministeriale da me in data degli 8 del passato maggio diretta al procuratore generale del Re presso la gran corte de' conti.

» Signore; ho letto il rapporto dei 15 maggio passato numero 209 col quale ella ha messo innanzi le ragioni tutte per le quali convenga assolutamente discaricarsi il tribunale civili di Palermo dallo esame di cui è stato sovente richiesto delle canzioni de' contabili dello stato appartenendo questo esame alla gran corte de' conti.

» Adottando le considerazioni da lei rassegnate nello indicato rapporto, ed in esecuzione di quanto è stato disposto nella ministeriale del signor ministro delle finanze del 3 dicembre 1838 a lei partecipata in data dei 21 dello scorso febbraio vengo a dichiarare, che alla gran corte dei conti esclusivamente appartiene lo esame, ed il giudizio delle cauzioni da rendrsi da'con-

tabili dello stato, e da ogni altra persona che per cautela dei fondi regî è a ciò obbligata.

— 3442 —

Reale Rescritto del 3 giugno 1839 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia col quale si approva la rettifica delle tasse sui negozianti e cambisti per varii comuni, analogamente al voto del consiglio provinciale di Palermo e Caltanissetta.

Sull' ultima sessione de' consigli provinciali di Palermo, e Caltanissetta circa al pagamento delle tasse dei negozianti in ambe le due provincie, Sua Maestà il Re nostro signore co' reali rescritti de' 5 e 19 dello scorso gennaro ha prese le risoluzioni che seguono:

1.° Sua Maestà ha approvato il voto di dispensarsi il comune di S. Giuseppe per le partite dal pagamento della tassa pei negozianti sborsanti, e cambisti, e ripartirsi intanto tale tassa per distretti, e comuni, giusta il proposto notamento pel quale il distretto di Palermo deve ducati cinquemilaseicentodiciotto e grana cinquanta, il distretto di Termini ducati novecentosessantanove, il distretto di Corleone ducati trecentosessantatre, ed il distretto di Cefalù ducati novecentosedeci grana sedici e mezzo, totale ducati settemilaottocentosessantasei e grana sessantasei.

2.° Sua Maestà approva le seguenti distribuzioni tra i comuni della Provincia di Caltanissetta per la tassa de' negozianti, sborsanti, e cambisti:

Caltanissetta ducati trecentonovanta.
Campofranca ducati trenta.
Sutera ducati trenta.
Villalba ducati trenta.
S. Cataldo ducati centosessantacinque.
Mussumela ducati centosessantacinque.
S. Caterina ducati novanta.
Serradifalco ducati sessantasei.
Sommatino ducati sessanta.
Vallelunga ducati quarantotto.
Delia ducati quarantacinque.
Montedoro ducati quindeci.
Resùttano ducati quindeci.
Piazza ducati trecentosessanta.
Castrogivanni ducati duecentosessantaquattro.
Pietrapersia ducati centocinquanta.
Valguarnera ducati centosessantotto.
Barrafranca ducati novanta.
Calascibetta ducati sessanta.
Villarogo ducati quarantacinque.

Aidone ducati cinquantaquattro.
Terranova ducati trecentosettantadue.
Niscemi ducati dugentoquarantadue e grana novantaquattro.
Mazzarino ducati dugentoquaranta.
Riesi ducati centonovantadue.
Buterce ducati sessantasei.

Or io nel real nome lo partecipo a lei per l'uso di risulta e di riscontro al suo rapporto del 25 aprile ultimo con cui me ne avea domandata la comunicazione.

In quanto poi al dubbio da lei collo stesso rapporto elevato, se trovandosi già date in obbliganza dagli agenti della tesoreria le somme della tassa suddetta come per lo passato debba la ordinata rettificazione avere esecuzione dal 1840 in poi, io retenuto il parere del procuratore generale del Re presso la gran corte de' conti per lo caso simile della provincia di Girgenti, ho considerato che il continuare la stessa norma per l'anno 1839 importerebbe il dover continuare ad esser gravati eccessivamente quelli che non lo meritano, e di rimanersi sottoposti per somma tenue coloro che dovrebbero essere fortemente gravati, e ciò contro le disposizioni di Sua Maestà date a tempo opportuno per evitare le ingiustizie di siffatta ripartizione, ed all'incontro eseguendosi da oggi innanzi i rescritti sopra cennati mentre si eviterebbero le ingiustizie sopraenunciate, non altro inconveniente s' incontrerebbe che quello di regolare in un articolo il meno significante le obbliganze degli agenti della tesoreria, locchè non si riduce che a semplice operazione di scrittura.

Così essendo, io uniformandomi alla proposizione del ridetto procurator generale mi sono determinato a dichiarare che non debba continuare l' attuale norma di esazione che si deve per ogni verso riputare ingiusta ed irregolare e che è stata da Sua Maestà abolita.

Lo partecipo quindi a lei per l' uso corrispondente di sua parte.

— 3443 —

Reale Rescritto del 3 *giugno* 1839 *partecipato dal luogotenente generale in Sicilia col quale si approva la rettifica della tassa sui negozianti sborsanti e cambisti per varii comuni analogamente al voto del consiglio provinciale di Girgenti.*

Sua Maestà il Re nostro signore su i voti del consiglio provinciale di Girgenti si è degnata approvare la rettifica della tassa su i negozianti sborsanti, e cambisti pei seguenti comuni.

Girgenti ducati sessantacinque, grani quarantanove, ed un terzo.

Favara ducati trentuno, grana trentacinque ed un terzo.

Realmonte ducati trentuno, e grana quarantadue.

Siculiana ducati ventuno, grana quarantanove ed un dodicesimo.
Casteltermini ducati ventitre, grana due, ed un quarto.
Cianciana ducati quattordici grani nove, ed un quarto.
Palma ducati cinque, e grani otto.
Or io secondando la di lei dimanda contenuta nel suo rapporto degl' 11 febbraio ultimo, vengo nel real nome a fargliene la comunicazione per l' uso di risultamento di sua parte.
Circa al dubbio poi da lei mosso se l' ordinata rettificazione debba aver luogo dal 1840 in poi, a riguardo che per l'anno corrente trovansi di già formati i ruoli nella maggior parte delli sopra cennati comuni, e dati in obbliganza agli agenti della tesoreria, io per le osservazioni elevate in proposito dal procurator generale del Re presso la gran corte de' conti, ho considerato, che il continuare le stesse norme per l' anno 1839 importerebbe il dover continuare ad esser gravati eccessivamente quelli, che non lo meritano, e di rimanervi sottoposti per somme tenue coloro, che dovrebbero essere più fortemente gravati, e ciò contro le disposizioni di Sua Maestà date a tempo opportuno per evitare l'ingiustizie di siffatta ripartizione, ed all' incontro eseguendosi da oggi innanzi il rescritto sopracennato, mentre si eviterebbero le ingiustizie, delle quali si è sopra fatto motto, non altro inconveniente s' incontrerebbe, che quello di regolare in un' articolo il meno significante le obbliganze degli agenti della tesoreria, locchè non si riduce, che a semplice operazione di scrittura.
In questo stato di cose io uniformandomi al parere del ripetuto procurator generale mi son determinato a dichiarare, che non debba continuare l' attuale norma di esazione, che si deve per ogni verso riputare ingiusta, ed irregolare, e ch' è stata da Sua Maestà abolita.
Lo partecipo quindi a lei per l'uso corrispondente di sua parte.

— 3144 —

Reale Rescritto del 4 giugno 1839 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che alle donzelle orfane degl' impiegati qualora per legge competa il dritto della pensione si appartiene pur l' altro dell' annata di pensione andando a marito.

Sua Maestà (D. G.) uniformemente allo avviso emesso dalla consulta generale del regno, si è degnata determinare che alle donzelle orfane degl'impiegati, qualora per legge competa il dritto della pensione, si appartenga pur l' altro dell'annata di pensione andando a marito, giusta l'articolo 8 del real decreto del 3 maggio 1816, comunque non ne abbiano ottenuto ancora la materiale inscrizione.
Trattandosi di una sovrana determinazione di massima per

le orfane degl' impiegati tutti dello stato, e riguardando perciò quelle anche degl' impiegati in cotesta parte de' reali domini, alle quali riferiscesi l' articolo 10 del real decreto del 23 gennaio 1823 portante le regole per le pensioni di giustizia a carico di cotesta tesoreria generale; io nel real nome lo partecipo a V. E. per sua intelligenza ed uso conveniente.

— 3445 —

Reale Rescritto degli 8 *giugno* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici col quale si dispone di poter valere per sagro patrimonio le cappellanie anche degli stabilimenti ecclesiastici sotto determinate condizioni.*

Con sovrana determinazione de' 20 ottobre 1830 fu sul progetto del consiglio degli ospizi di Principato Citra approvato lo avviso della commissione de' vescovi di poter valere per sagro patrimonio le cappellanie appartenenti a confraternite laicali, ed a luoghi pii di beneficenza, quantevolte sieno esse stabilite sopra cespiti certi e permanenti, con nominarsi il cappellano protempore da' governatori de' luoghi pii, o superiori di confraternite, ed intero corpo di congregazione, mediante pubblica scrittura, a godersi, vita durante dal cappellano, della cappellania, e degli altri legati di messe, che insieme formino una cappellania da potersi dare a titolo di sagro patrimonio, e coll' obbligo espresso di doversi costituire il supplimento competente, secondo la tassa del concordato.

Ora sulla domanda del vescovo di Troja, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 15 dell' or passato mese di maggio si è degnata approvare l' avviso della commessione dei vescovi di poter similmente valere per sagro patrimonio le cappellanie degli stabilimenti ecclesiastisi sotto le stesse condizioni, e nel modo prefisso per le cappellanie delle confraternite, o luoghi di beneficenza.

Nel real nome lo partecipo a lei per sua intelligenza.

— 3446 —

Reale Rescritto del 12 *giugno* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici portante disposizioni per far cessare i disordini onde si renda men facile la impetrazione delle dispense di primo grado di affinità ne' matrimonii.*

Avendo Sua Maestà il Re nostro signore sapnto che viva e dispiacevole commozione risenta il santo Padre dalla facilità con cui i vescovi de' suoi reali domini avanzano frequenti dimande ad ottener dalla S. Sede dispense di primo grado di affinità per contrazione de' matrimonii sul motivo di allontanare in tal modo il pubblico scandalo, cui dan luogo la immorale corrispondenza di tali affini: non ha potuto il pio e religioso animo della

Maestà Sua non provare le medesime impressioni di rincrescimento e di rammarico.

Quindi Sua Maestà mi ha ordinato di far sentire a tutti gli arcivescovi, vescovi, ed altri ordinarî de' suoi reali dominî, come ho eseguito nel suo real nome, con la data di questo stesso giorno, che mettano tutta la di loro cura a conformarsi alle vedute e di Sua Santità, e della Maestà Sua, astenendosi dalla facilità d' implorare dalla S. Sede dispense dell' indicato grado, le quali non ad altro tenderebbero che a promuovere e far trionfare vieppiù la sregolatezza, ed il mal costume, quando si avesse dai colpevoli la speranza di riuscire a sanare agevolmente i commessi eccessi; e che adoperino invece i suddetti ordinarî tutto il di loro zelo, e la sollecitudine pastorale a migliorare i costumi, e riportarli a quella purità e severità che richiede la nostra santa religione.

Siccome poi mi ha comandato Sua Maestà di significare agli ordinarî medesimi, che in quei casi, nei quali a loro giudizio lo credono opportuno, si dirigono alle autorità competenti, onde adoperarsi da esse i mezzi repressivi a far cessare i pubblici scandali, così mi ha ordinato pure la Maestà Sua di prevenirne nel tempo stesso lei, signor intendente, aggiugnendole nel suo real nome, come eseguo, che appena abbia notizia dalle autorità ecclesiastiche di cotesta provincia di tali disordini, usi ella dal canto suo tutto lo zelo e la fermezza, onde nei poteri legali dei quali è rivestita, non lasci qualunque espediente da reprimere, togliere e punire simili scandalosi eccessi.

— 3447 —

Circolare del 15 *giugno* 1839 *emessa dalla soprintendenza generale di pubblica salute con la quale si prescrive che i soprintendenti generali, e le deputazioni sanitarie del regno possono far uso della corrispondenza telegrafica per lo mezzo di determinate autorità.*

Da S. E. il ministro segretario di stato degli affari interni con la data degli otto stante 4.° ripartimento 1.° carico numero 3077 mi è pervenuto il seguente foglio.

» Il direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina, in seguito de' miei uffizi mi ha partecipato, che Sua Maestà si è degnata permettere che i soprintendenti generali di salute, e le deputazioni sanitarie del regno possono far uso della corrispondenza telegrafica ne' soli casi straordinarî; ma in Napoli pel mezzo del ministro di marina ed in provincia pel mezzo della primaria autorità amministrativa più vicina al luogo dell' avvenimento. Io mi affretto di comunicarle siffatta sovrana determinazione per sua intelligenza e perchè curi di darne conoscenza agl' intendenti.

— 3448 —

Circolare del 15 *giugno* 1839 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che all' omissione ne' registri dello stato dell' atto di nascita di un requisito di leva deve supplirsi con sentenza del tribunale civile da provocarsi dal procuratore del Re in seguito di avviso degl' intendenti delle rispettive provincie.*

Poichè erasi dubitato che potesse supplirsi all' omissione sui registri dello stato civile dell' atto di nascita di un requisito di leva o con un atto di notorietà, o colle liste suppletorie ammesse dal real decreto de' 16 agosto 1815, il ministro di grazia e giustizia ha dichiarato doversi stare strettamente al disposto nell' art. 48 delle leggi civili; la provocazione della relativa sentenza appartenere al pubblico ministero; dover quindi i procuratori del Re agire di officio in conseguenza di avviso lor dato dagl' intendenti.

Or io la prevengo per uso governo, che dopo di essersi quel mio collega meco messo d' accordo al riguardo ha diretto in data de' 18 caduto mese ai procuratori del Re presso i tribunali civili, e le gran corti civili un' analoga circolare, della quale potrà prender e dar conoscenza alle autorità da lei dipendenti, chiedendone una copia, e facendola inserire una colla presente, nel giornale d' intendenza.

— 3449 —

Reale Rescritto del 15 *giugno* 1839 *partecipato dal ministro della guerra e marina portante disposizioni sull' aggiusto degli averi spettanti a quegli individui del real servizio che passano nel ramo doganale.*

Sua Maestà il Re (D. G.) in data dell' 8 corrente mese si è degnata manifestare, che quando il passaggio degl' individui del real esercito alla forza doganale è disposto dalla Maestà Sua, gli averi di dogana debbono loro decorrere dal giorno che cessano di far parte dei corpi: ma laddove avvenga per loro sola volontà, allora debbono essi ricevere il congedo del servizio militare, e quando poi si presenteranno ai posti doganali, saranno da quel giorno pagati dal ramo finanziero.

— 3450 —

Reale Rescritto del 18 *giugno* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che le disposizioni del decreto de' 28 luglio 1818 riguardanti le liquidazioni delle pensioni de' militari non sono applicabili agl' impiegati civili, e quindi non possono ricongiugnersi i due interrotti periodi di servizio nella liquidazione.*

La liquidazione della pensione di ritiro del testè giubilato vice presidente D. Tommaso de Vargas Macciucca diè luogo a replicati esami della gran corte dei conti, e della consulta dei reali domini di quà del faro, poichè erasi divisato di proporre in favore del medesimo cinque sesti di soldo, adunando per lui i trentotto anni di servizio da lui prestati nella magistratura in due diversi periodi, il primo dal 1788 al 1798 e l'altro dal 1808 al 1836 comechè interrotti dal non breve intervallo trascorso dal 1799 al 1808, intervallo in cui il signor Vargas restò senza soldo, ed impiego.

Siccome a questo divisamento di ricongiungere nella liquidazione i due interrotti periodi, il ministero delle finanze di mio carico apertamente, e fortemente opponevasi, e siccome alle evidenti ragioni dal ministero stesso rilevate, io mi uniformai pienamente, tanto per la impossibilità di applicare al caso in disputa, il decreto de' 28 luglio 1818 che riguarda unicamente i militari, quanto nella ferma decisione in cui questa real segreteria è di non portare la menoma eccezione alle regole nascenti dal decreto de' 3 maggio 1816 costantemente osservate, di doversi le liquidazioni basare sopra gli anni di servizio continuato, e non interrotto per dimissione, e commissioni, così ne avvisai, che i meriti, ed i requisiti di Vargas, i suoi luoghi ed onoratissimi servizi, e quelli de' suoi illustri maggiori, potessero fargli meritare sui ruoli provvisori della real tesoreria la differensa fra la metà del soldo a cui gli dan dritto i ventott' anni di servizio dal 1808 al 1836, e i cinque sesti, che risultano dal preteso cumulo degli anni di due interrotti servizi, di maniera che le considerazioni e i riguardi, di cui sembravami egli degno punto non alterassero in fatto di liquidazione di pensione di giustizia, le regole e le massime, che conviensi rigorosamente rispettare. Laonde tali fermate, e decise intenzioni manifestate avendo al signor ministro di stato di grazia e giustizia, nel cui ministero erasi compilata la liquidazione, che avea dato luogo alle discussioni, ed alle opposizioni accennate, ed agli avvisi della consulta, e prese avendo il medesimo signor ministro segretario di stato le sovrane risoluzioni del Re nostro signore nell' ordinario consiglio di stato de' 4 del corrente mese, è piaciuto alla Maestà Sua risolvere, che la pensione di giustizia di D. Tommaso de'Vargas Macciucca, resti

approvata per la somma equivalente alla metà del soldo, e che pel dippiù fino ai pretesi cinque sesti di soldo, venga egli inserito sul ruolo provvisorio della real tesoreria generale.

Avendo di tutto ciò data notizia alla gran corte de' conti, perchè bene informata dello affare, resti avvertita, che in altri casi ulteriori di liquidazioni di pensioni invano pretenderebbesi applicare alle pensioni civili, le disposizioni del decreto dei 28 luglio 1818 dettate esclusivamente per i militari, credo opportuno di farne intesa anche lei, per la parte, che può riguardarla.

— 3451 —

Ministeriale del 22 *giugno* 1839 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Mileto portante alcune dilucidazioni per l' aggiusto di rate di un beneficio, la di cui unica rendita consiste in grano.*

Col rapporto de' 30 maggio ultimo cotesta amministrazione diocesana ha domandato delle dilucidazioni sul modo, come eseguirsi l' aggiusto di rate con gli eredi del titolare di un beneficio di cui l' unica, e sola rendita biennale consiste su 30 tomoli di grano bianco.

Di riscontro sono a dirle, che essendo il caso in parola perfettamente simile a quello di una quantità di olio, che doveva esser ripartita dall' amministrazione diocesana di Reggio, trovasi testualmente risoluto dalla sovrana determinazione comunicata con circolare de' 22 febbraio 1837, a termini della quale il ratizzo del grano deve farsi pe' 24 mesi cominciati a decorrere dal 1.° gennaio 1838, e che andranno a terminare a 31 decembre di questo anno, spettandone di dritto agli eredi la rata, che corrisponde al tempo decorso dal 1.° gennaio al 15 decembre 1838, giorno della morte del titolare, ed il dippiù all' amministrazione diocesana. Con questo mezzo vien fatta anche agli eredi anzidetti la bonifica della fondiaria, e de' pesi adempienti dal defunto beneficiato dal 1.° gennaio al 15 decembre 1838.

Ora la diocesana con la norma degli enunciati schiarimenti, redigerà il deconto, che ha dato luogo al suddetto dubbio, ed invierà il lavoro all'esame, ed approvazione di questo real ministero.

— 3452 —

Reale Rescritto del 22 *giugno* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici all' arcivescovo di Rossano che dà le norme onde lo stabilimento di S. Maria Maddalena di Rossano sia ripristinato a monastero.*

Sulle istanze di vostra signoria illustrissima e reverendissima perchè cotesto monastero di donne sotto il titolo di S. Maria Maddalena, che nell' occupazione militare venne caratterizzato

come conservatorio, si restituisca al suo pristino stato ecclesiastico d' istituto, salvo a darsi opportuno destino alle tredici donzelle di bassa condizione, non che alle due altre di ceto civile, che convivendo oggi colle antiche professe, mancano della dote necessaria per poter professare, la consulta de' reali domini di qua del faro, incaricata da Sua Maestà di discutere questo affare, recò il seguente parere:

Che lo stabilimento di S. Maria Maddalena di Rossano si ripristini a Monastero, e si riguardi come un vero monastero istituto.

Che l' arcivescovo conformandosi alle leggi, ed alla polizia del regno, e *servatis servandis* ne faccia segnire la canonica ripristinazione.

Che l' amministrazione si riporti alle regole monastiche, ed alla corrispondente dipendenza dall' ordinario.

Che il consiglio degli ospizi passi nelle mani del mentovato monastero tutti i beni appartenenti al così detto conservatorio, e non vi prenda più ingerenza.

Che ripristinato il monastero, l' arcivescovo non faccia sortirne le indicate tredici donzelle, se pria per le zelanti cure non sieno esse effettivamente provvedute, e collocate; che alcune delle medesime ove vogliano, ed ove non osti impedimento canonico, potrà addirle al detto monastero in qualità d' inservienti; che ove canonico impedimento esistesse, sarà della prudenza del prelato impetrarne le dispense pontificie.

Che per rapporto alle altre due donzelle di condizione civile, le quali vorrebbero rimanere, e professare in detto monastero, lo stesso arcivescovo con le sue pastorali cure provvegga canonicamente all' uopo, astenendosi di farle uscire per via di fatto.

Infine, che ripristinato il detto monastero, cada per se l'assunto del decurionato di Rossano, e dal consiglio degli ospizi di stabilirvisi una casa di orfane, e di projetti.

Essendosi degnata Sua Maestà uniformarsi a tale avviso della consulta, nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima, per lo corrispondente adempimento di sua parte, prevenendola che ne ho dato oggi stesso la debita comunicazione al real ministero degli affari interni.

— 3453 —

Reale Rescritto del 26 giugno 1839 partecipato dal ministero delle finanze al procuratore generale presso la gran corte de' conti col quale si prescrive che la liquidazione delle pensioni di ritiro dei musicanti nativi dei reali dominii che servono nei corpi svizzeri, dev' eseguirsi con le norme stabilite nel decreto de' 3 maggio 1816 è non quelle fissate nelle capitolazioni.

Il direttore della real segreteria e ministero di stato di guerra e marina ha comunicato con reale rescritto de' 22 del prossimo scorso mese di aver rassegnato a Sua Maestà (D. G.) il dubbio sorto se gl' individui nativi di questi reali domini che servono nei corpi svizzeri come musicanti, debbono andar considerati nelle liquidazioni delle loro pensioni di ritiro con le norme stabilite nelle capitolazioni, e con quelle del real decreto de' 3 maggio 1816, e la Maestà Sua considerando che il permesso dato ai corpi Svizzeri di ammettere i musicanti nazionali, è una eccezione alle capitolazioni da essi corpi implorata, ed una agevolazione sovranamente accordata nel loro interesse, perlocchè non vi è alcun diritto di capitolazione, si è degnata sotto la data de' due dello stesso, esternare che pei cennati individui debbano i servizi loro essere calcolati a seconda della legge de' 3 maggio 1816 appunto perchè non vi è per essi diritto di capitolazione.

Io glielo partecipo per le analoghe disposizioni di risultamento per la parte che la riguarda.

— 3454 —

Reale Rescritto del 27 giugno 1839 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che le copie degli atti contemplati nel num. 20 dell' articolo 16 della legge sul registro sieno esenti da questa formalità.

Essendosi all' articolo 16 num. 20 delle leggi del 21 giugno 1819 sul registro dichiarato che sieno esente dell' obbligo della registratura gli atti relativi alla competenza dei conciliatori purchè non si tratta di conciliazione o compromesso eccedente il valore di ducati 6, ed all' articolo 17 num. 16 e 7 della legge stessa che ottengono gratuitamente la formalità del registro le sentenze diffinitive de' conciliatori, e le deliberazioni de' tribunali civili sulle allegazioni di ricusa od incompetenza de' conciliatori, è nata contestazione tra il direttore generale dei rami, e di dritti diversi e il procuratore regio del tribunale civile di Trapani se debbasi l'uno, e l'altro favore della legge intendere limitato alle sole minute degli indicati atti, e sentenze o esteso ancora alle loro spedizioni ossia copie. Varie ragioni si sono del con-

sultore di cotesto governo allegato per conchiudere che per questa specie d'atto o sentenze diffinitive e deliberazioni relative alla competenza de' conciliatori sia stata intenzione delle leggi di estendere gli enunciati favori anche alle loro copie o spedizioni. E vostra eccellenza nel darne conto a Sua Maestà col rapporto dei 19 dello scorso marzo, ripartimento di grazia e giustizia 1.° carico num. 638 ne ha manifestato il suo parere alle osservazioni del consultore conforme.

La Maestà Sua uniformandosi all' enunciato parere si è degnata ordinare che le copie dagli atti contemplati dal num. 20 dell' articolo 16 dell' indicata legge sul registro sieno esente da questa formalità, e che vi si debbano gratuitamente assoggettare le spedizioni, e copie delle sue sentenze e deliberazioni contemplate da num. 6 e 7 dell' articolo 17 della legge stessa.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 3455 —

Reale Rescritto del 29 *giugno* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al presidente della consulta generale sulle onorificenze, privilegi e dignità concedute al correttore della real casa santa degl' incurabili.*

Con parere della consulta di questi reali domini del dì 14 settembre 1838, rimesso da V. E. con uffizio del susseguente giorno, presentavasi un decreto della S. Congregazione Concistoriale del 5 luglio del suddetto anno, facendosi rilevare, che da monsignor D. Ferdinando Corbi correttore della real casa santa degl' incurabili, aditasi la S. Sede per la decisione delle vertenze giurisdizionali tra lui, ed il cardinale arcivescovo di Napoli rispetto allo stabilimento medesimo, la prefata S. Congregazione Concistoriale decretò, che se costava in quanto alla passiva, soltanto esenzione dello spedale dalla giurisdizione dell' arcivescovo, non costasse però in tutt' altro, e quindi non competesse al correttore il titolo di ordinario, nè trono episcopale, nè diritto di concedere la facoltà di confessare a' sacerdoti non approvati alle confessioni dall' ordinario di Napoli, nè diritto di riserbare i casi, e di accordar licenza, per la contrazione de' matrimoni.

Soggiungeva la consulta, che il santo Padre, nell' atto che era venuto ad approvare, e confermare la decisione della congregazione, avesse poi per ispeciale grazia accordato, che lo stesso monsignor Corbi ed i suoi successori nell' uffizio di correttore, qualora sieno forniti della dignità vescovile, potessero innalzare trono Episcopale nella chiesa dell' ospedale di S. Maria del Popolo, nel solo giorno in cui si celebra la festa titolare della Beata Vergine, col precetto espresso, che nel seguente giorno dovesse rimuoversi. E che in fine la stessa santità sua volendo dispensare un singolar favore a monsignor Cor-

bi gli avesse conceduto, che fino a quando sarebbe egli nella carica di correttore con privilegio di esenzione meramente passiva, e colle leggi, ed eccezioni stabilite, per lo spedale, potesse ritualmente presedere al monastero, e conservatorio di S. Maria della Consolazione colla espressa dichiarazione, che sì fatto particolare privilegio accordato a monsignor Corbi non dovesse estendersi a pro de' suoi successori.

Sul quale decreto pontificio, era la consulta dell' unanime avviso, che potesse impartirsi il *Regio Exequatur*; salvi in ogni tempo i dritti della real corona, le leggi, e la polizia del regno; salvo il dritto appartenente a Sua Maestà di eleggere il correttore; e salvo in generale il suo real padronato sul reale stabilimento degl' incurabili.

Nella pendenza delle sovrane risoluzioni su tale avviso della consulta, piacque a Sua Maestà di ordinare che si facessero uffizi nel real nome alla S. Sede, come fu eseguito, perchè al correttore della real casa santa degl' incurabili fossero ancora più ampliate le concessioni di privilegii, onorificenze, e dignità, che potessero competere ad un superiore ecclesiastico di sì esteso, ed interessante stabilimento, e perchè venisse egli altresì fornito di quelle speciali facoltà spirituali, le quali potessero essere corrispondenti alla sua dignità, ed atte a provvedere alla urgenza de' casi, che frequentemente avvengono nell' enunciato pio stabilimento.

Dai riscontri quindi pervenuti dal ministero degli affari esteri, si rilevò, che il santo padre desideroso di dare anche in questa occasione un nuovo contrassegno di sua particolar deferenza ai rispettabili uffizi di Sua Maestà e desideroso ancora di vieppiù dimostrare la sua pontificia condiscendenza verso i correttori del succennato regio spedale, erasi degnato ordinare la spedizione di un novello decreto, col quale fermo rimanendo ciò che fu dalla S. Congregazione Concistoriale risoluto il 23 aprile 1838, e quanto già sin d' allora per un tratto di singolar considerazione venne accordato al correttore pro tempore, gli sia inoltre concesso lo straordinario privilegio di conferire la cresima con le debite limitazioni come altresì la facoltà di pontificare, e di alzare il trono vescovile nella festa dei SS. Apostoli Filippo e Giacomo, ed in quella di tutt' i Santi.

Fattosi da me il tutto presente a Sua Maestà, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 24 dello spirante giugno, nell' atto che è rimasta intesa delle novelle concessioni impartite al correttore degl' incurabili, uniformandosi all' anzidetto avviso della consulta, si è degnata ordinare, che si accordi il regio exequatur al decreto pontificio del 5 luglio 1838.

Nel real nome lo partecipo all' E. V. restituendole il detto pontificio decreto, perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 3456 —

Reale Rescritto del 10 *luglio* 1839 *participato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si prescrive che presentandosi qualche sacerdote greco, pria che questi sia abilitato all' esercizio del sacro ministero, le di lui carte sieno spedite alla nunziatura ond' esser esaminate dalla sagra congregazione de propaganda fide.*

Monsignor Capaccini internunzio apostolico ha fatto conoscere ch' essendosi presentati ad uno de' vescovi di questi reali dominî due sacerdoti di Rito greco per essere abilitati all' esercizio del sacro ministero, si è avuto luogo a rilevare dalle indagini prese che ambidue non erano ordinati dal delegato apostolico de' greci uniti nè approvati dal proprio ordinario, ma ordinati, per quanto sembrava, da un supposto vescovo, o per lo meno da un vescovo scismatico fra quelli dimoranti in Epiro.

Ad evitar quindi per lo avvenire simili inconvenienti, ha il suddetto monsignor internunzio provocato i sovrani ordini perchè, presentandosi qualche sacerdote greco, le di costui carte sieno spedite alla nunziatura e da questa alla sagra congregazione de propaganda fide per essere esaminate e riconosciute prima che l' indicato sacerdote sia abilitato da' vescovi diocesani allo esercizio del sacro ministero.

Essendosi Sua Maestà il Re nostro signore degnata di annuire alla proposizione dello anzidetto monsignor internunzio; nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 3457 —

Reale Rescritto del 10 *luglio* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a reprimare i contrabbandi in Caltanissetta.*

Per stringere e cautelare maggiormente la sorveglianza sui contrabbandi della provincia di Caltanissetta, quella commessione censoria ha trovato indispensabile l' aumento di due posti di guardia, uno dei quali nell' intervallo che si frappone tra la comune di Terranova ed il fiume Dirilli, e l' altro fra i due posti di Nicea e Folconara, non che accrescersi un altra guardia per ciascuno dei tre posti che di presente esistono.

Avendo rassegnato tutto ciò al Re nostro signore si è degnata la Maestà Sua approvare la proposizione della cennata commessione, ordinando di provvedersi i suddetti posti con brigadieri e guardie straordinarie, e che la spese all' uopo occorrente graviti sulla economia della prima classe.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza tale sovrana risoluzione per l' uso conveniente.

— 3458 —

Reale Rescritto del 13 luglio 1839 col quale si determina che il giudizio di azione civile in materia di strade si appartiene al contenzioso amministrativo e vieppiù se atti, o contratti della pubblica amministrazione entrino in contesa.

Ho fatto presente a Sua Maestà le carte riguardanti il conflitto elevato nella causa ad istanza del partitario per lo restauro delle strade del comune di Casoria Domenico Ferraro contro l' architetto Patturelli ed il comune istesso di Casoria interventore. Ed ho pure rassegnato alla Maestà Sua il parere della consulta de' reali domini di quà del faro sull' oggetto.

Il giudizio versava sopra domanda di Ferraro per condannarsi Patturelli a rilasciargli il certificato di lavori da lui eseguiti, del loro riconoscimento, consegna, e valutazione fattone da quest' ultimo, senza tener conto della revisione della perizia ordinata dallo intendente. Ad oggetto di astringere il comune di Casoria al pagamento delle somme dovutegli.

Sulla soggetta specie Sua Maestà ha considerato che trattasi di lavori sopra strade pubbliche, i quali per la legge del 21 marzo 1817 sono di competenza dell' autorità amministrativa.

Che l' azione promossa da Ferraro contra Patturelli interessà direttamente l' amministrazione.

Che Ferraro stesso ha riconosciuto questo interesse, allorchè ha detto chiedere il certificato dello ingegnere per astringere il comune al pagamento. E che attesa la revisione della misura eseguita d' ordine dell' intendente, conviene esaminare quale delle due valutazioni debba attendersi, e quindi trattasi dello esame di un atto amministrativo.

In vista di tali considerazioni si è la Maestà Sua degnata nel consiglio ordinario di stato de' 9 corrente, uniformemente allo avviso della consulta, dichiarare che nella contestazione sia competente l' autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per lo esatto adempimento.

— 3459 —

Reale Rescritto del 16 luglio 1839 col quale si determina che il contenzioso amministrativo è competente nell' esperimento delle azioni, che attaccano gli atti dell' autorità amminstrativa, quantunque dirette fossero contra privato.

Ho rassegnato a Sua Maestà il parere della consulta dei reali domini di qua del faro, e le carte tutte risguardanti il conflitto di attribuzioni elevato nella causa tra il cavalier D. Baldassarre Solazzi, la baronessa Compagna ed altri di Corigliano, relativamente alla distribuzione del fiume Coriglianeto.

Aveva il cavalier Solazzi convenuto nel tribunale civile di Cosenza la baronessa Compagna, ed altri individui, esponendo aver essi deviato le acque del fiume Coriglianeto; essersi per tale deviamento recato grave danno al alcuni suoi fondi, e privati alcuni altri d'irrigazione. Domandava rimettersi le acque nel loro corso naturale, e condannarsi i convenuti a' danni interessi.

Sua Maestà ha considerato che per l'articolo 278 della legge dei 12 dicembre 1816 l'autorità amministrativa è incaricata della distribuzione delle acque pubbliche per la irrigazione, che per evitare le differenze fu stabilito, che una commessione si portasse sopra luogo per distribuir le acque del Coriglianeto secondo il bisogno dei fondi adiacenti; che l'azione istituita dal cavalier Solazzi, sebbene diretta contra privati, attacca gli atti dell'autorità amministrativa, sola incaricata di regolare la distribuzione delle acque per la irrigazione; e quindi si è degnata nel consiglio ordinario di stato de' 9 corrente, uniformemente allo avviso della consulta, dichiarare, che nella causa tra il cavaliere D. Baldassarre Solazzi, la baronessa Compagna, ed altri sia competente a procedere l'autorità del cotenzioso amministrativo.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè ne curi lo esatto adempimento.

— 3460 —

Circolare del 16 *luglio* 1839 *emessa dal ministro delle finanze e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con la quale si danno disposizioni a regolare le rinnovazioni delle iscrizioni d' interesse del patrimonio regolare ed ecclesiastico.*

In ogni anno, a tener in salvo i crediti rappresentati dal patrimonio ecclesiastico secolare, e dal patrimonio ecclesiastico regolare, ho io circolarmente inculcato ai conservatori delle ipoteche, di rinnovarne a credito le inscrizioni, che sarebbero in quell'anno decadute, ed ho preso tutte le misure opportune affinchè i titolari e le amministrazioni diocesane non avesse abbandonato a' conservatori interamente questa formalità necessaria alla custodia di siffatto loro interesse, ma ne avesse le domande avanzate, ed in tal modo mentre da una parte si eccitava la vigilanza degl'interessati, da un'altra parte si provvedeva alla oscitanza di costoro.

In questo anno va a chiudersi il terzo decennio, da che il regime ipotecario si è istallato, e quindi la rinnovazione cade su quel masso, che fu inscritto in origine e su quello formato negli anni, nei quali due volte si è il decennio già chiuso, cosicchè differire i provvedimenti sino all'epoca nella quale si sono emessi negli anni precedenti, sarebbe non dar tempo ai conservatori, per la rinnovazione di tutti gli articoli che questi massi compongono.

A non cimentare dunque nella ristrettezza del tempo una parte ben considerevole del patrimonio della chiesa, conviene che si anticipi quella misura che si è in ogni anno adottata a conseguire lo scopo che si ha in emetterla.

Ciò posto nel ricevere la presente ella farà la sua requisitoria, affinchè l'amministrazione diocesana diriga una circolare a tutti i titolari di qualunque beneficio, senza distinzione della natura degli stessi, obbligando ognuno a tutto il prossimo mese di agosto di presentare alla conservazione delle ipoteche la domanda a rinnovarsi le iscrizioni, che sieno scadute, o che anderanno a scadere nell'anno che corre, enunciando quelle che più non debbano figurare, per essere stati i crediti estinti, ed officierà l'ordinario della diocesi, perchè altrettanto pratichi coi monisteri di uomini e di donne e con tutti i possessori di crediti formanti parte del patrimonio regolare, prevenendosi tutti dall'amministrazione e dall'ordinario che quando nel termine prescritto non sieno le domande avanzate, il conservatore anderà a rinnovare di officio dal primo settembre in avanti tutti gli articoli indistintamente, i quali si troveranno inscritti nel primo anno del decennio che si compie.

Ella vede bene di quanta conseguenza sia l'adempimento di siffatta misura, e l'adempimento sollecito per parte dell'amministrazione e degli ordinarî, per cui se mai incontrasse remora la emanazione delle loro rispettive circolari, me ne farà subito rapporto, onde opportunamente provvedersi.

Le prevengo, che io vado a dar comunicazione della presente al ministro degli affari ecclesiastici, pregandolo di dare gli stessi ordini per parte sua alle amministrazioni, ed agli ordinarî, e vado la stessa comunicazione a dare ai conservatori delle ipoteche, affinchè terminato agosto, imprendano di officio quelle innovazioni che non sieno state loro domandate.

Accusi la ricezione della presente.

— 3461 —

Reale Rescritto del 17 *luglio* 1839 *col quale si determina che i reclami avverso le decisioni emesse da' consigli d'intendenza nell'esame de' comuni minori che hanno una rendita al di sotto di ducati cinquemila debbono essere giudicati in linea di contenzioso amministrativo della gran corte de' conti.*

Spesso mi si diriggono dal luogotenente generale di cotesti reali domini per la sovrana approvazione avvisi pronunziati dal procurator generale della gran corte dei conti in Palermo.

1.° Su' reclami de' sindaci avverso le determinazioni prese dagl' intendenti nei rispettivi conti morali.

2.° Sulle decisioni della gran corte medesima pronunciate in risulta della discussione dei conti dei comuni maggiori, ossia di quelli, che hanno una rendita ordinaria di ducati 5000, o più

3.° Finalmente su' reclami dei cassieri dei comuni minori, ossia di quelli, che hanno una rendita ordinaria al di sotto di ducati 5000, avverso le decisioni che emettono i consigli d'intendenza su i rispettivi conti materiali.

Or a rendere uniforme questa parte di pubblico servizio con ciò, che si pratica, anche per effetto delle disposizioni della legge pei comuni dei reali domini continentali, debbo manifestarle, per quanto riguarda il primo articolo, che a norma dell'articolo 269 della legge del 12 dicembre 1816 compete al sindaco il ricorso contro la determinazione dell'intendente sul conto morale.

Il ricorso può essere presentato all' intendente tra due mesi dopo la comunicazione della determinazione, che debbe essere fatta al sindaco in decurionato.

L'intendente in tal caso, preso lo avviso del consiglio d'intendenza pel merito del ricorso, trasmette le carte a questa real segreteria, cui è riservata la risoluzione superiore, ed il ricorso del sindaco è sospensivo giusta l' articolo 1° del real decreto dei 22 maggio 1832.

Quanto poi alle decisioni, che si pronunciano dalla gran corte dei conti, ossia alle significatorie, che si spediscono in risulta della discussione definitiva dei conti dei comuni maggiori, dopo di essere stati esaminati primordialmente dal consiglio d'intendenza (articolo 274 della legge del 12 dicembre 1816) esse sono esecutive per loro stesse, senza esservi bisogno di sovrana approvazione, uniformemente a quanto è stabilito dalla legge de' 2 febbraio 1818 e dal regolamento annessovi su l'organico della gran corte dei conti.

Le decisioni però della gran corte dei conti, ossia le significatorie possono essere impugnate dal contabile con ricorso alla consulta, succeduta al supremo consiglio di cancelleria, giusta gli articoli 14, 19 e 22 della legge del 29 maggio 1817, articolo 9.° della legge dei 7 gennaio 1818, articolo 1.° e seguenti del real decreto del 13 maggio 1820, articolo 15 §. 4.° della legge organica della consulta de' 14 giugno 1824.

Finalmente pei conti dei comuni minori, i consigli d' intendenza vi pronunciano definitivamente (articolo 275 della enunciata legge dei 12 dicembre 1816) e le decisioni si eseguono senza esservi bisogno di sovrana approvazione, salvo però ai contabili il ricorso devolutivo alle autorità competenti cioè, alla gran corte dei conti, ed in tal caso l' affare diviene contenzioso amministrativo (art. 25 della legge dei 21 marzo 1817) e la gran corte non emette che uno avviso, il quale deve trasmettersi per mezzo del procuratore generale a questa real segreteria, per farsi sovranamente sanzionare, onde prender l' aspetto di decisione, e farsene la spedizione alle parti nelle forme regolari.

Su questi principi quindi dovrà da ora innanzi regolarsi, pre-

venendola di avere negli stessi sensi scritto al procuratore generale del Re presso la gran corte dei conti in Palermo, per la parte, che lo riguarda.

— 3462 —

Reale Rescritto del 17 *luglio* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno ulteriori disposizioni a regolare il passaggio de' militari nella forza doganale.*

In vista del suo gradito foglio del 15 giugno ultimo avendo di bel nuovo rassegnato al Re nostro signore tutto l' occorso in riguardo ai soldati, che ottengono per ordine Sovrano il passaggio nella forza doganale, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 9 corrente ha ordinato, che tale passaggio non abbia luogo, che mano mano; ed a tenore che il ministro di finanza, farà conoscere a cotesto ministero il bisogno di covrirsi le basse già verificate.

Nel real nome le comunico tale sovrana risoluzione per l' uso conveniente, prevenendola di averla pur partecipata al direttore generale dei dazi indiretti, perchè non manchi di annunziare sollecitamente le vacanze, che accaderanno nel servizio della forza attiva doganale.

Intanto ho manifestato a quel funzionario i nomi dei dieci veterani, notati al margine del detto suo foglio, i quali deggiono passare alla forza, giusta gli ordini della Maestà Sua.

— 3463 —

Reale Rescritto del 19 *luglio* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si fissa l' indennità da accordarsi ai sotto direttori ed ispettori in caso di viaggio e di pernottazione fuori residenza.*

Nel consiglio ordinario di stato de'9 del corrente ho rassegnato al Re nostro signore la proposizione da lei fatta sulla convenienza di fissare pel sotto direttore, per gli ispettori generali, e per gli ispettori una indennità pe' casi, ne' quali viaggiando essi per oggetto di servizio pernotteranno fuori la capitale, o in luoghi di loro ordinaria residenza. Ed il Re nostro signore, cotesta proposizione approvando, si è degnato fissare a ducati due al giorno la mentovata proposta indennità.

Nel real nome le comunico tal sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 3464 —

Reale Rescritto del 19 *luglio* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce di abolirsi il sistema d' imputare le spese per personale sui fondi della tesoreria generale addetti alle spese materiali delle strade.*

Il Re (N. S.) avendo con disposizioni diverse date nell' ordinario consiglio di stato de' 9 luglio corrente provveduto alla destinazione di parecchi ingegneri già d' opere pubbliche provinciali e di diversi ingegneri alunni della direzione generale di ponti e strade i quali essendo stati per lo innanzi adoperati in servizio delle strade regie hanno per transitorie sovrane risoluzioni percepito soldi o emolumenti da' fondi addetti a spese materiali delle strade, ha sovranamente la Maestà Sua dichiarato che resti d'ora innanzi per sempre abolito il sistema d' imputare spese per personale su' fondi della real tesoreria generale addetti alle spese materiali delle strade.

Nel real nome le comunico tale sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo adempimento nella parte che la riguarda.

— 3465 —

Circolare del 24 *luglio* 1839 *emessa dal ministro degl' affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con la quale si chieggono alcune notizie sulle chiese ricettizie e colleggiate nel riflesso della formazione ed approvazione del piano dei titoli delle sacre ordinazioni.*

Desidero di conoscere se nella sua diocesi esistano chiese ricettizie, quali esse sieno, e se finora per ciascuna delle medesime sia stato sovranamente il piano dei titoli delle sacre ordinazioni formato in virtu del breve impensa e delle generali sovrane istruzioni, o ne penda la sovrana approvazione, o non siesi fino a questo punto potuto procedere alla formazione del detto piano per qualsivoglia circostanza, che dovrà però indicarmisi.

Potendo poi stare che per qualche chiesa della stessa diocesi, non siensi credute applicabili le disposizioni del detto breve, perchè riguardata come collegiata di vera natura, senza essersi perciò dato luogo alla formazione del piano anzidetto, bramo sapere quali precisamente sieno tali chiese, quali non dubbi titoli si vantino ad essere annoverate nella classe delle vere collegiate, e quel che vostra signoria illustrissima e reverendissima nel suo savio ed imparziale giudizio ed in sua coscienza pensi sulla pretesa collegialità di ciascuna di esse chiese.

Sicuro ch' ella mi favorirà tali notizie con la conveniente chiarezza e precisione le devo aggiungere la preghiera vivissima di farmi pervenire i suoi riscontri con la maggiore sollecitudine possibile.

— 3466 —

Reale Rescritto del 14 luglio 1839 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la ritenuta del due e mezzo per cento per gl' impiegati comunali onde aver dritto alla pensione di giustizia.

Dopo la emanazione del reale decreto dei 19 novembre 1819 che rese comune alla Sicilia il precedente dei 3 maggio 1816 circa il modo di calcolare le pensioni di ritiro, e vedovili, si dispose per successivo decreto dei 27 novembre del detto anno 1819 che tutti gli impiegati civili avessero sofferto sui rispettivi soldi la ritenuta del due e mezzo per cento.

Ma così fatte disposizioni si rimasero in cotesta Isola ineseguite fino al 1823 quando il ministero di cotesta parte dei reali domini promosse il dubbio se doveano mandarsi ad effetto le determinazioni di sopra enunciate, lo che fu risoluto affermativamente nel novembre dell'anno istesso.

Rimaste così le cose in settembre 1829 lo stesso ministero rilevò che per gl'impiegati del comune di Palermo la ritenuta era cominciata non dal 1820 ma sibbene dal 1824 e che perciò era giusto nella mira di indennizzare quella cassa di soggettare i medesimi a doppia ritenuta per quattro anni.

Interrogata la consulta su tale proposta fu di avviso negativo, ma con real rescritto del 19 settembre 1836 venne dichiarato che per tutti gli impiegati comunali nei reali domini ulteriori doveano computarsi gli anni di servizio dal giorno della seguita ritenzione.

Dopo ciò cotesta gran corte elevò i seguenti dubbi:

1. Gli anni di servizio degli impiegati comunali precedenti alla ordinata ritenuta potranno riattaccarsi a quelli in cui la ritenuta medesima aveva avuto luogo, ovvero dovevasi negli stretti sensi del reale rescritto calcolare per le pensioni il solo tempo nel quale erasi rilasciato il due e mezzo per cento?

2. Se per la inosservanza delle disposizioni dei reali decreti del 1819 fino al 1824, la quale per altro non era provenuta per fatto degli impiegati, eravi luogo a supplicare Sua Maestà per la doppia ritenuta per quattro anni intermedi dal 1820 al 1824?

Sul primo però rifletteva fra le altre cose che standosi agli stretti termini del rescritto nessuno degl'impiegati avrebbe dritto a pensione e le rispettive famiglie per la morte dei loro capi rimarranno abbandonate e derelitte.

E sul secondo rilevava che non essendovi colpa degl' impiegati di non essere eseguita la ritenuta, e che perciò null' altro doveva badarsi che rinfrancare le casse comunali dello introito mancato per quattro anni, l' espediente suggerito meritava alcuna accoglienza onde equipararsi la sorte degli impiegati dello stato.

Siffatta proposta appoggiata dal luogotenente generale rimase irresoluta, ma per clamori delle vedove soprattutto vennero da quel funzionario nel 1838 sollecitate le opportune risoluzioni.

Tenutesi presenti però le prescrizioni sovrane di equipararsi in tutto e per tutto la Sicilia alle disposizioni amministrative vigenti in questa parte dei reali dominî si volle sul proposito sentire la commessione dei presidenti della gran corte dei conti di Napoli.

Questo collegio adottando, e facendo sue le considerazioni portate dalla gran corte di Palermo, e a dippiù, osservando di essere consentanee ai sovrani comandi di livellarsi la sorte degli impiegati della Sicilia ulteriore a quella degli impiegati nei dominî continentali, ha portato avviso di:

1. Dichiararsi che per gli impiegati comunali dei reali dominî al di là del faro debbano computarsi per anni di servizio anche quelli anteriori al 1820.

2. Che i medesimi non avendo sofferto ritenuta dal 1820 al 1823 vi suppliscano con doppia ritenuta pel corso di quattro anni intermedî dal 1820 al 1823.

Essendosi Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 24 giugno passato uniformata a siffatto parere; nel real nome partecipo a vostra eccellenza tali sovrane determinazioni pel convenevole uso di risulta, prevenendola che le ho rese estensive a tutti gli intendenti di cotesti reali dominî, ed alla gran corte dei conti.

— 3167 —

Circolare del 24 *luglio* 1839 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive il sollecito compimento dei campisanti, e si danno delle istruzioni al proposito.*

La costruzione dei campisanti in tutt' i comuni de' reali dominî sì di quà che di là del faro, interessando altamente il cuore paterno di Sua Maestà; la Maestà Sua sotto il 13 aprile corrente anno con sua sovrana risoluzione presa in cousiglio di stato si benignava ordinare.

Che il ministro degli affari interni dia gli ordini i più severi pel sollecito compimento dei campisanti;

Che si permetta solamente ai vescovi ed alle religiose di clausura di potersi seppellire nelle chiese.

E però per esecuzione de' soprascritti reali ordini io debbo richiamarle a memoria non solo le disposizioni precedenti comunicatele da questo real ministero intorno ad opere cosiffatte, la circolare in istampa data da Palermo il 6 dicembre 1835 per la sollecita costruzione de' campisanti in Sicilia.

Ed in quanto alla massima io le ripeterò, doversi strettamente stare così pel modo d' interramento, come per la forma

de' campisanti a quanto trovasi prescritto nella legge degli 11 marzo 1817 e regolamento annesso.

Il modo d' interramento sarà quindi per regola generale quello della inumazione, senza che venga sotto qualunque pretesto alterato. Se non che volendosi da particolari famiglie acquistare nel camposanto un pezzo di terreno per ergervi un tumulo e seppellirvi gl' individui delle stesse potrà permettersi ; chiuse però ermeticamente le sepolture a gesso tutte le volte che vi si seppellisce.

La sola eccezione potrà esser permessa a quei comuni, il di cui suolo per cagioni fisiche si neghi a questo modo d' interramento ; ma essa dovrà essere comprovata dal parere motivata degli ingegneri provinciali, provocato dall' analoga deliberazione decurionale, e dall' avviso del consiglio d' intendenza ; che saran rimessi a questo real ministero per la dovuta autorizzazione di dispensa alla regola.

Le eccezioni personali contenute nel real decreto dei 12 dicembre 1829 sono pure per sovrano volere abrogate.

L' interramento dovrà essere indistintamente per tutti, nessuna classe di persone eccettuata, nei campisanti.

Se non che vuole Sua Maestà che due sole abbiano a considerarsi esenti dalla legge generale ; cioè.

Quella de' vescovi cui è accordata la tumulazione nelle chiese delle rispettive diocesi ; e quella delle religiose claustrali con professioni di voti solenni, cui è pur dato esser tumulate nelle chiese del rispettivo chiostro.

Questa seconda eccezione dee essere eseguita ed interpretata nel senso il più stretto. E però per le monache di ritiri, conservatori, obblate, ed in generale per quelle che non professano voti solenni non si accorderà alcuna eccezione alla regola.

La forma di costruzione di questi pii stabilimenti è pur da meritare l' attenzione degli amministratori. Essa è pienamente descritta nel citato regolamento che fa seguito alla legge suddetta. Pure perchè i comuni si abbiano un modello da adattare più o meno alla topografica circostanza del sito scelto, io ho incaricato la direzione generale di ponti e strade a farlo eseguire, e sarà rimesso a ciascun intendente all' uopo, tosto che mi sarà pervenuto. Pei campisanti già costruiti in forza delle facoltà accordate col real decreto del 12 dicembre 1828 cioè per tumulazione, non verrà fatta alcuna novità. Sarebbe troppo pesante carico pei comuni il farli soggiacere ad una nuova spesa non leggera. Ma rimane imposto l' obbligo agli amministratori di non accordare ampliazione allo stabilimento se non nei termini della legge degli 11 marzo 1817 di talchè dovendosi questa eseguire, lo sarà sempre con aggiungervi delle altre sezioni per inumazione.

La chiusura provvisoria delle sepolture nelle chiese dell' abitato rimane sempre ferma. Essa ha dovuto generalmente es-

sere eseguita in tutt' i comuni ; ma dove in qualcheduno non vi si sia adempito, ella sotto sua responsabilità d'accordo col vescovo le farà subito ricolmare e chiudere a gesso colle formalità prescritte dalla legge degli 11 marzo 1817. E perchè su questo adempimento non avvenga rilasciatezza o ritardo, mi rimetterà tra un mese uno stato certificato vero da lei della stretta esecuzione data a questa disposizione.

Dove i campisanti sieno stati già costruiti e benedetti solennemente, l'interramento avrà luogo soltanto nè medesimi. Nei comuni poi nei quali non lo sieno ancora o intrapresi o compiti, ella destinerà delle chiese rurali alla debita distanza dell'abitato per lo interramento provvisorio fino al compimento. Può darsi che non esistono chiese rurali alla debita distanza: allora per non dispendiare doppiamente i comuni con campisanti provvisori e diffinitivi, ella disporrà che la inumazione abbia luogo nel sito medesimo destinato per lo camposanto stabile.

Sua prima cura sarà quindi di fare scegliere il sito per lo medesimo, e circoscriverlo di un profondo fosso, e metter mano immediatamente al muro di cinta, stabilendoci nel mezzo una croce.

Passerà pure ad edificare la cappella, e la casa del custode: nè dimenticherà per la prima de' detti edifizi, dove le circostanze il consentano, di trar profitto di qualche chiesa rurale.

A tal modo consultato senza remora all' interramento, ella farà benedire il luogo con tutt' i riti di nostra sagrosanta religione, e ne curerà la inviolabilità, facendo che sia custodito da guardie urbane e rurali dei comuni.

Io le prometteva di sopra un modello per la forma o costruzione de' campisanti, esso sarà modesto e qual si può convenire alle finanze limitate de' comuni non ricchi.

Non è però che sia con ciò vietato a quelli che ne abbiano i mezzi di costruirli sopra forme più eleganti e con maggiore suntuosità. Le ceneri de' trapassati si vogliano onorare con ogni sorta di esteriore pompa ; ed in ciò il ministero non apporterà le vedute di grettezza e di risparmio.

Alla ricezione della presente, ella farà subito prevenirmi un quadro in cui comune per comune dichiarerà lo stato del rispettivo camposanto ; se costruito, e con qual metodo ; se da costruirsi, e per questo se scelto il sito ; se disteso il progetto, se inviato per l' autorizzazione a questo ministero, se autorizzato, se fatto il corrispondente appalto. Per quelli pe'quali ancora siesi fatto, a sua risponsabilità mi rimetterà tra un mese le deliberazioni per la scelta del sito ed i progetti onde subito darsi mano all' opera.

Io chiudo queste istruzioni col raccomandarle l' esatto e stretto adempimento de' sovrani ordini. Ella dee sentirne tutta la importanza per non trascurare l'adempimento pronto di quanto le ho dichiarato di sopra.

— 3468 —

Circolare del 3 agosto 1839 emessa dal ministro degl' affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con la quale si richiama l'esatto adempimento del peso delle messe, a preferenza di ogni altro annesso a' beneficii.

L' adempimento dei pesi intrinseci annessi a beneficii sia che risultano dagli atti rispettivi di fondazione o da inveterata consuetudine in caso di vacanza dee sempre richiamare tutta la vigilanza di una ben regolata amministrazione diocesana. Fu questo mai sempre lo scopo, cui ha mirato il real ministero di mio carico, ricordandone ne' casi speciali le amministrazioni diocesane secondo le circostanze si sono presentate: e con la circolare del 17 giugno 1835 poi espressamente fu richiamata tutta l' attenzione de' vescovi a guardare con particolar cura alla soddisfazione delle messe e degli altri pesi inerenti a' benefici in amministrazione. Ma non mai abbastanza convien dire che ciò sia stato ripetuto ed insinuato, se ancora a malgrado mio mi è dato di dover sentire presso talune amministrazioni diocesane essere inadempiuti i pesi tutti, ed in ispecie ritardato ed anco omessa la celebrazione delle messe.

Sono io obbligato dunque nel mio sommo dispiacimento per una negligenza tanto marcata di ritornare sull' assunto e richiamare alla memoria delle amministrazioni diocesane il dovere che ad esse incumbe di badare attentamente che dal dì della vacanza di un beneficio, se vi sia imposto il peso di messe, venga pria questo adempimento scrupulosamente adempito, e poi soddisfatti tutti gli altri legittimi obblighi che sian gravati sulla rendita.

Nel rinnovar quindi le disposizioni sulla materia, le manifesto la maggior mia sollecitudine, perchè, senza eccezione alcuna il prescritto di sopra abbia da ora in poi il suo pieno effetto a coscienza de' vescovi e deputati delle amministrazioni, ai quali ne affido la esecuzione; come commetto ai regi procuratori di curarne in ispecial modo l' esatto adempimento.

— 3469 —

Reale Rescritto del 3 agosto 1839 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare il servizio del corpo degl' ingegneri di acque e strade.

Con sovrana risoluzione data nell'ordinario consiglio di stato dei 9 luglio il Re nostro signore si è servito ordinare, che faccian parte del corpo degli ingegneri di acque e strade dieci ingegneri alunni per le operazioni geodetiche e per aiuto degli ingegneri nella condotta materiale delle opere, loro accordando il soldo di ducati sedici al mese per uno, e la indennità di ufficio di

mensuali ducati sei quando per affari di servizio resideranno fuori la capitale. Ha inoltre la Maestà Sua ordinato che in ogni vacanza d' impieghi d' ingegneri aggiunti, le provviste non sieno altrimenti fatte che per via di esame a concorso fra gli ingegneri alunni. Ha pure ordinato il Re nostro signore che gl' impieghi d' ingegnieri alunni debbano esser provveduti in persona degli alunni della scuola di applicazione di ponti e strade in seguito di periodi di esame che, compiuto l' ordinario corso delle lezioni, deggiono aver luogo a' termini dei regolamenti dichiarano sovranamente, che di coloro che verranno riputati idonei in ciascun esame saranno ritenuti, secondo i gradi di merito, quelli che basteranno a coprire i vacanti impieghi d' ingegneri alunni, e che di tutti gli altri sebbene idonei non si dovrà tenere ulteriormente conto. E finalmente ha comandato il Re nostro signore che nella scuola di applicazione di ponti e strade vengano indistintamente ammessi a studiare i sudditi di amendue le parti dei reali dominî, e che nelle vacanze d'impieghi d' ingegneri alunni essi tutti indistintamente concorrano promiscuamente, essendo per amendue le parti de' reali dominî gli impieghi ed i servizi regî.

Nel real nome le comunico tali sovrane risoluzioni per sua intelligenza e regola, riserbandomi di trasmettere le copie del relativo real decreto.

— 3470 —

Reale Rescritto del 8 agosto 1839 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che l' inibizione di due impieghi, e due soldi deve intendersi solamente per quegl' impieghi i di cui soldi sono a peso del tesoro.

Con rapporto di cotesto real governo degli 11 marzo corrente anno, finanze 1.° carico numero 1172, che la proposizione conteneva di applicarsi in Sicilia le regole che impediscono la cumulazione di più impieghi in una sola persona, e l' avviso recava di essersi già sospesi i soldi agl' impiegati colpiti di quella massima finchè non avessero dichiarato quale de' due impieghi volessero ritenere, meno a quelli i di cui averi riuniti non oltrepassano i ducati venticinque al mese, ho rassegnato al Re, nostro signore, non che le disposizioni date da questo real ministero di stato delle finanze in data del 4 maggio ultimo, di farsi cioè continuare il pagamento degli averi di cui erano in possesso gli attuali esercenti di più impieghi, fino a che non avrebbe Sua Maestà risoluto per punto di massima il quesito in esame, ma benanche l' avviso che di ordine sovrano ha dato sull' oggetto la consulta de' reali dominî al di là del faro.

1.° Di non farsi novità sullo stato degl' impiegati tutti di Sicilia nelle varie officine continuandosi agli stessi il pagamento

de' soldi ed averi a qualsisia titolo come pel passato, almeno finchè si dia intera esecuzione al sovrano rescritto de' 10 dicembre 1836.

2.° Che possa riconfermarsi la dichiarazione che la inibizione de' due impieghi, e de' due soldi debba intendersi solamente per quegl' impieghi di cui i soldi sono a peso del tesoro, non dovendo comprendervisi gl' impiegati delle intendenze, dei comuni, e di ogni altro stabilimento di beneficenza o di pubblica amministrazione, e quelli che godono degli averi non a titolo di soldo.

3.° Che pel caso speciale del regio lotto possa dichiararsi non aver luogo la inibizione de' due impieghi continuandosi lo stesso sistema che pel passato.

4.° Che finalmente attese le considerazioni del consultore del governo sia della munificenza e clemenza dalla Maestà Sua allorchè crederebbe di emettere pure altri sovrani provvedimenti, portare, se pur le piacesse, eccezione al divieto generale della cumulazione di due impieghi nelle amministrazioni dello stato, ove i soldi accumulati a peso del tesoro arrivino alla somma di once dieci al mese.

Il quale avviso essendo stato dal Re nostro signore benignamente approvato nel consiglio ordinario di stato del 30 dello scorso luglio; io nel real nome lo partecipo all' E. V. pel corrispondente adempimento.

— 3471 —

Reale Rescritto del 6 agosto 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si fissano gli averi a favore degl' impiegati addetti all' uffizio di garentia de' lavori di oro e di argento in Trapani.

Ad oggetto di fissarsi i soldi a favore degl' impiegati dell' officina di garenzia dei lavori di oro e di argento in Trapani, V. E. con rapporto del 31 gennaro corrente anno, ripartimento degli affari interni, 1.° carico num. 233, manifestava le proposizioni all' uopo fatte dallo intendente di quella provincia, e dal direttore generale dei rami e dritti diversi, il primo dei quali esternava potersi assegnare annue once 180 in tutto, ed il 2.° sole once 120 con le seguenti proporzioni cioè:

Once 40 all' amministratore
— » 18. 20 al ricevitore
— » 10. 20 al subalterno
— » 16. » al controloro
— » 10. 20 al subalterno

— » 24 al saggiatore

— » 120 annue come sopra.

E trovando ben ragionata e regolare la proposta del direttore generale dei rami e dritti diversi conchiudeva l' E. V. esser suo parere doversi questa approvare a preferenza di quella dell' intendente.

Essendosi ciò rassegnato al Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato del 30 luglio ora scorso, con l' avvertenza che per le altre provincie non soldi ma bensì indennità furono accordate in forza del sovrano rescritto del 31 dicembre 1834, Sua Maestà si è degnata approvare il parere di vostra eccellenza ma per indennità non soldo.

Quindi nel real nome io le partecipo siffatta sovrana determinazione per l' uso conveniente.

— 3472 —

Reale Rescritto degli 8 *agosto* 1839 *partecipato dal luogotenente generale in Sicilia portante la sovrana risoluzione sui voti del consiglio provinciale di Catania per la distribuzione detta tassa mercantile imposta sui negozianti, sborsanti e cambisti.*

La sovrana risoluzione presa il 20 dicembre dell' anno scorso su' voti del consiglio provinciale di Catania per la distribuzione della tassa mercantile imposta in quelle provincie è concepita ne' seguenti sensi.

» Per esecuzione del sovrano rescritto del 28 gennaro 1835 il consiglio provinciale ha presentato la seguente distribuzione della somma di ducati seimilacentocinquantotto, grana settantuno, ed un sesto finora imposta alla provincia per la tassa detta mercantile sui negozianti sborzanti, e cambisti che si paga ne' comuni maggiore di tremila abitanti ed è la seguente.

Catania duc. duemila e quaranta dico. . . .	Duc.	2040
Aci S. Antonio duc. trentasei	»	36
Aci S. Filippo Catene duc. trentasei.	»	36
Aci Reale duc. quattrocentottanta.	»	480
Adernò duc. centocinquanta.	»	150
Bronte duc. centotrentacinque	»	135
Castiglione duc. ventiquattro.	»	24
Giurre duc. seicento.	»	600
Linguagliossa duc. trentasei.	»	36
Mascali duc. trentasei.	»	36
Mascalucia duc. trentasei.	»	36
Paternò duc. centocinquanta.	»	150
Piedimonte duc. trenta.	»	30
Rendazzo duc. sessanta.	»	60
Caltagirone duc. seicento.	»	600
San Michele duc. centocinquanta.	»	150
Licodia duc. quarantotto.	»	48

Militello duc. centotrentacinque	» 135
Mineo duc. centonovanta	» 190
Mirabella duc. trenta.	» 30
Palagonia duc. trenta.	» 30
Vizzini duc. centosessantadue	» 162
Nicosia duc. trecento.	» 300
Centorbi duc. sessanta.	» 60
Cerami duc. trenta	» 30
Biancavilla duc. centocinquanta.	» 150
S. Filippo d'Aggira duc. centoventi.	» 120
Gagliano duc. dieciotto	» 18
Belpasso duc. trentasei	» 36
Leonforte duc. centoventi	» 120
Ragalbuto duc. novantadue gr. 71 e 1/2.	» 92
Traina duc. centodue	» 102
Totale duc.	6158

Sua Maestà si è degnata approvare la deliberazione del consiglio.

Il che partecipo a lei di riscontro al suo rapporto del 27 giugno ultimo.

— 3473 —

Circolare del 14 agosto 1839 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che gl' individui che vogliono esimersi dal servizio delle guardie d' onore debbono presentare sei cavalli di determinate qualità, colla facoltà di farli introdurre dall' estero.

Dal real ministero della guerra e marina mi si è diretto il seguente rescritto.

» Essendosi Sua Maestà il Re (N. S.) degnata di permettere per punto di massima, a quelli individui che vogliono esimersi dal servizio delle guardie d' onore, mercè la prestazione di sei cavalli alla giunta di rimonta, a' quali riesca difficile di presentarli con le qualità prescritte, cioè di manto morello, dell' età non minore di anni quattro, nè maggiore di anni sette, e dell' altezza non minore di 5 a 9, sia lecito introdurli dall' estero.

» Mentre le partecipo tale sovrana determinazione per l' adempimento corrispondente, la incarico di manifestarmi, volta per volta, i nomi di coloro che vorranno profittarne, onde darsi da questo real ministero le opportune disposizioni per la introduzione de' cavalli dall' estero.

— 3474 —

Circolare del 14 agosto 1839 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si chiama in osservanza il regolamento sugli stipendi dovuti ai medici condottati.

Sono venuto a conoscere che in qualche provincia non siasi serbata la gradazione degli onorarî de'professori condottati superiormente stabilita. Quindi perchè nella redazione degli stati di variazioni del venturo esercizio 1840 non si ripeta lo stesso equivoco, trovo opportuno di rammentarle che il trattamento del medico e del cerusico non potrà eccedere nei comuni di prima classe annui ducati 90, in quelli di seconda classe ducati 80, e in quelli di terza classe ducati 50.

— 3475 —

Reale Rescritto del 17 agosto 1839 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che gl' impiegati dell' orfanotrofio militare possono prendere il soldo anticipato dalla cassa di sconto.

Essendosi rassegnato al Re nostro signore la dimanda fatta dagl' impiegati dello orfanotrofio militare, e le raccomandazioni in loro favore dirette a questa reale segreteria di stato dal direttore del real ministero di stato di guerra e marina, affin di concedersi ai medesimi l' abilitazione stessa che godono tutti gl' impiegati delle regie amministrazioni, di prendere cioè il soldo anticipato dalla cassa di sconto, ed essendosi dato conto alla Maestà Sua delle dichiarazioni di responsabilità che in ciò prenda il real ministero di guerra e marina, e della condizione che l' agevolazione che invocasi sarebbe limitata ad un mese solo di soldo, il Re nostro signore accordando per grazia speciale dispensa al regolamento degli otto febbraio 1834 da non addursi in esempio per altre corporazioni, si è servita permettere che sieno ammessi nella cassa di sconto all' anticipazione del soldo per un solo mese gl' impiegati dell' orfanotrofio militare i quali rilasciano a beneficio della real tesoreria il due e mezzo per cento pel monte delle vedove e ritirati.

Nel real nome glielo partecipo per sua intelligenza e per lo adempimento.

— 3476 —

Real Rescritto del 20 *agosto* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si determina che i pagamenti agli appaltatori delle opere pubbliche debbono esser fatti direttamente dalla tesoreria alle parti e non già per mezzo degl' intendenti come prima praticavasi.*

Essendosi rassegnato al Re nostro signore quanto il direttor generale de' ponti e strade ha messo in veduta relativamente al sistema che è in uso pe' pagamenti risguardanti lavori ed opere per servizio di strade regie, e come più semplice e spedite per la contabilità della real tesoreria, e più sicuro per la cautela de' reali interessi riuscirebbe di far tali esiti direttamente eseguire dalla real tesoreria generale, evitandosi l' ingerenza che in essi prendano le officine delle intendenze, ed esonerandosi gl'intendenti dall' obbligo di rendere per essi appositi conti di annata; il Re nostro signore nell' ordinario consiglio di stato de' 9 luglio si è degnato approvare che la tesoreria generale, in veduta de' progetti che vengono superiormente approvati, e de' contratti di appalto, qualunque sia il metodo di esecuzione di lavori, paghi direttamente agli appaltatori in Napoli, o in qualunque luogo del regno le somme a cui han diritto.

Nel real nome ne la prevengo per l' uso conveniente.

— 3477 —

Reale Rescritto del 20 *agosto* 1839 *diretto dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata col quale si dichiara conservato il sistema di presciegliersi i pastori abruzzesi tra' comuni di Aquila, Solmona e Castel di Sangro.*

Nel consiglio ordinario di stato de' 13 del corrente mese, ho io rassegnato al Re la quistione promossa, e quanto per l' una parte, e per l' altra si è sostenuto, se cioè per la legge del 25 febbraio 1820 colla quale fu disposto, che de' pesatori delle lane non meno di due fossero pugliesi, e dieci esser dovessero abruzzesi, avesse, o pur no, apportato novità all' antico sistema, di sciegliersi gli abbruzzesi esclusivamente per metà nei comuni di Solmona, e Castel di Sangro.

Ho rassegnato parimenti l' altra secondaria quistione, cioè se non essendo il sistema alterato, dovesse il pesatore mancato, il quale per uno straordinario provvedimento avea aumentato il numero degli Aquilani in pregiudizio de' due altri comuni, essere rimpiazzato con un aquilano, ovvero con uno de' naturali di Solmona, o di Castel di Sangro.

Ho posto in veduta la varietà de' pareri sviluppati nella varietà degli esami, e tra essi quello emesso dalla consulta dei dominî al di quà del faro, cioè che non debba il sistema intendersi alterato dalla citata legge, e che essendo rimasto nel suo antico vigore il detto sistema, la straordinaria provvista, che aumentò a sei il numero degli aquilani, non può escludere il dritto dei due comuni di Solmona, e di Castel di Sangro, di esser tra i loro naturali prescelto il nuovo pesatore, da rimpiazzare colui, la di cui mancanza ha renduto al numero di cinque gli aquilani, quanti ha dritto di darne quel comune, il che importa, secondo la stessa consulta, di doversi un sulmonese prescegliere.

Ho posto pure in veduta quanto si è osservato a sostenere, dopo questo avviso della consulta, che invece di essere il nuovo pesatore prescelto tra solmonesi, esser lo dovesse tra quelli di Castel di Sangro.

Sua Maestà però accogliendo l'avviso della consulta, così in quanto alla quistione principale, che in quanto alla secondaria, come pure in quanto al comune, donde rimpiazzarsi il pesatore mancato, ha sovranamente dichiarato, che per nulla debba intendensi alterato l' antico privilegio di fatto de'tre mentovati comuni, e che perciò restando i due comuni di Solmana, e di Castel di Sangro nel dritto di presentare altrettanti pesatori, quanti il comune di Aquila ne presenta, sia prescelto D. Giuseppe Mastropietro di Solmona, figurato in secondo luogo nella terna formata dai deputati generali.

Nel real nome le ne do parte, affinchè disponga quanto conviene all'adempimento.

— 3478 —

Reale Rescritto del 20 *agosto* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che la ritenuta da imporsi agli appaltatori di opere pubbliche pei lavori che debbon fare gl' ingegneri de' ponti e strade resti stabilita al tre per cento.*

Essendosi dato conto al Re (N. S.) de' pagamenti che gli appaltatori delle strade regie sono talvolta obbligati a fare agli ingegneri della direzione generale de' ponti e strade per copie di carte, liquidazioni, certificati, ed altro, è stato pure alla Maestà Sua rassegnato quanto ha il direttore generale de' ponti e strade manifestato circa la convenienza di fissare a beneficio degl' ingegneri de' ponti e strade, secondo la natura e la importanza delle opere, e le circostanze di località che a maggiori o minori spese li obbligano, un dritto che possono essi legalmente e manifestamente riscuotere dagli appaltatori pe'viaggi che eseguono per le visite de' lavori, per la spedizione dei certificati di pagamento, per ispese di commessi, copie e tutt' altro dritto, lo stabilimento del quale fra vantaggi diversi

produce pure quello che viene per esso a cessare ogni pagamento a carico della real tesoreria generale per indennità di viaggi degl' ingegneri de' ponti e strade.

E finalmente è stato rassegnato alla Maestà Sua che tal dritto, da calcolarsi ne' progetti e negli stati stimativi delle opere, e da convenirsi ne' relativi appalti, sarebbe dagli appaltatori direttamente pagato agli ingegneri al momento che essi rilasciano certificati, scandagli, o misure. Ed il Re nostro signore con risoluzione data nel consiglio ordinario di stato dei 9 luglio si è degnata annuire a tali proposizioni, dichiarando bensì che il dritto di cui e parola non debba eccedere il tre per cento.

Nel real nome le comunico tal sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso conveniente.

— 3479 —

Reale Rescritto del 20 *agosto* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni a regolare il servizio pei lavori delle opere pubbliche affidate agl' ingegneri ed alle deputazioni provinciali.*

In diversi rapporti che il direttore generale de' ponti e strade ha di tempo in tempo inviati a questa real segretaria, ha egli messo in veduta come nell' andamento de' lavori che si eseguono per le strade regie non sia sempre ed in tutt' i luoghi utile l' intervento delle deputazioni provinciali delle opere pubbliche; e come le formalità, che le deputazioni provinciali delle opere pubbliche sogliono richiedere, allo spedito e facile andamento delle opere talvolta si oppongano, con diminuire eziandio la responsabilità a cui per la riuscita de' lavori, e per la contabilità relativa esser deggiono gl' ingegneri sottoposti.

Ed ha pure il detto direttore generale mostrato che siccome l' articolo 20 delle istruzioni approvate col real decreto de' 25 febbraio 1826 dichiara strettamente responsabili gl' indenti ed i sottointendenti del buono andamento de' lavori, e della buona tenuta delle strade regie, così la vigilanza sulle strade regie possano i detti funzionari, meglio che per via di deputazione provinciali locali, esercitar per mezzo dei sindaci, i quali, essendo prossimi ai lavori che ne' territori de' rispettivi comuni si eseguono, han l' agio di osservar continuatamente lo stato e il progresso, e di renderne giornalmente conto agl'intendenti, e sottointendenti per la responsabilità a cui per la buona tenuta delle strade sono i detti funzionari da Sua Maestà sottoposti.

E finalmente ha il mentovato direttore generale mostrato come, sceverata la contabilità da tante superflue formole, ed evitata alla real tesoreria generale la enorme spesa delle indennità di viaggi de' deputati provinciali di opere pubbliche, la

guarentia delle opere che per conto della real tesoreria generale si eseguono riposerebbe tutta nel corpo degl' ingegneri di ponti e strade, senza che ne'lavori che si eseguono per le strade regie, e nel mantenimento delle strade stesse prendano ulteriormente parte le deputazioni provinciali delle opere pubbliche.

Ed il Re nostro signore a cui nell'ordinario consiglio di stato de' 9 luglio sono state rassegnate le considerazioni, e le proposizioni mentovate si è degnata di approvarle.

Nel real nome ne la prevengo per sua intelligenza ed uso conveniente.

— 3480 —

Reale Rescritto del 24 agosto 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici e diretto alla connessione esecutrice del concordato con cui si approva lo stabilimento dell' ospizio dei minori conventuali in una parte del convento di Barra, nella dipendenza però del convento di S. Lorenzo Maggiore di Napoli.

Dopo i rapporti di cotesta commessione esecutrice del concordato, l' ultimo de' quali in data de' 16 febbraio del corrente anno, e con cui conveniva esso nella utilità di destinarsi per ospizio dipendente dalla comunità religiosa de' minori conventuali di S. Lorenzo Maggiore di Napoli la picciola parte di locale, che insieme colla chiesa che vi è adiacente è rimasta sin dall' epoca della soppressione occupata dai frati del detto ordine nella parte settentrionale dell' antico loro convento di Barra, erogando la comunità medesima la spesa bisognevole per la separazione, fece conoscere il ministro segretario di stato degli affari interni, essersi Sua Maestà degnata uniformemente all' avviso della consulta di questi reali domini di autorizzarne la esecuzione; colla legge però che l' ospizio in parola si rimanga sempre nel padronato del comune di Barra, senza soggettarsi questo a versar spesa di mantenimento, o altro, onde potere soltanto nel caso di novella soppressione, destinarne ad uso diverso il fabbricato.

Essendosi quindi da me fatto il tutto presente a Sna Maestà, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 19 dell'andante mese si è degnata di approvare lo stabilimento dell' ospizio de' minori conventuali nel locale di cui si tratta, dipendente dal convento di S. Lorenzo Maggiore di Napoli, giusta la proposizione di cotesta commessione.

Nel real nome lo partecipo ad essa commessione in riscontro degli enunciati suoi rapporti, e perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 3481 —

Reale Rescritto del 24 agosto 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari interni sullo stesso oggetto.

Sono già noti a vostra eccellenza i voti del comune di Barra, avvalorati dal consiglio d'intendenza della provincia di Napoli, e le adesioni della commessione esecutrice del concordato, perchè il picciolo locale, che sin dall'epoca della soppressione si è occupato da'frati conventuali in quell'antico loro convento, continuasse a rimanere insieme colla chiesa che vi è adiacente a lor beneficio, in qualità di ospizio dipendente dalle comunità religiose di detto ordine di S. Lorenzo Maggiore di Napoli, provvedendo questa alle spese di separazione, onde fu, che in data dei 28 maggio ultimo si servì comunicarmi l'eccellenza vostra essersi Sua Maestà degnata di autorizzare che l'ospizio in parola rimanesse sempre nel padronato del comune di Barra, senza però soggettarsi il medesimo a veruna spesa di mantenimento, o altro, onde poter soltanto nel caso di novella soppressione destinare ad uso diverso il fabbricato.

Ora essendosi da me fatto il tutto presente a Sua Maestà; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 19 dell'andante mese si è degnata di approvare lo stabilimento dell'ospizio de' minori conventuali nel locale di cui si tratta, dipendente dal convento di S. Lorenzo Maggiore di Napoli, giusta la proposizione della commessione esecutrice del concordato.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 3482 —

Ministeriale del 28 agosto 1839 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'intendente di Lecce con cui si dimostra che il locale del soppresso monistero delle Benedettine di Ugento, non riunendo le due circostanze richieste per riconoscersi addetto agli usi pubblici, si abbia a reputare come proprietà ritornata alla chiesa.

La commessione esecutrice del concordato avendo esaminate le istanze del vescovo di Ugento, per la cessione definitiva del locale del soppresso monistero delle benedettine ad uso di quel seminario, ha fatto sul proposito le seguenti gravissime osservazioni.

In una ministeriale delle finanze de' 4 febbraio 1815 fu dichiarato di essersi deciso nel consiglio de' 2 dello stesso mese, che i locali si concedevano alle comuni, per non dar lor corpi di rendita, ma per servirsene agli usi diversi, cui si erano creduti necessari. E quando col real decreto de'6 novembre 1816

si confermarono le precedenti concessioni specificate nel notamento annesso al decreto medesimo, l'amministrazione dell'antico demanio con circolare dei 7 dicembre detto anno, nel darne comunicazione inculcò ai direttori, ed ai ricevitori di verificare se fra i locali conceduti, ve ne fossero di quelli non più creduti necessarî agli usi, pei quali eransi domandati; ed in tal caso che si facessero rientrare al demanio.

Oltre a ciò nel paragrafo terzo dell'articolo decimoquarto del concordato si eccettuarono dalla restituzione alla chiesa, i locali interamente addetti ad usi pubblici. Ed a verificare questa eccezione si è sempre sostenuto di dover concorrere due circostanze, una di diritto l'altra di fatto, la prima cioè di un decreto di concessione, la seconda che in conseguenza di tal decreto si trovassero i locali già addetti agli usi, pei quali eransi conceduti. Onde la risoluzione fu emessa per massima comunicata dal ministero degli affari ecclesiastici agli altri ministeri, colla quale fu detto, che i locali dei monisteri soppressi dipendenti dal ministero delle finanze, dall'altro degli affari interni, e dal supremo comando di guerra, i quali nell'atto della pubblicazione del concordato avvenuta nel dì 22 marzo 1818, non si trovavano alienati, nè addetti a verun uso pubblico, rimanessero intatti, e nello stato in cui erano.

Or nella specie presentata dal vescovo di Ugento, avendosi, che il locale di quelle soppresse benedettine trovavasi conceduto al comune, ma non addetto agli usi pubblici, pei quali erasi chiesto, anzi abbandonato e mal ridotto, dee ritenersi che il locale medesimo sia stato colpito dall'enunciate disposizioni del concordato, e dalla suddetta risoluzione di massima, ed abbiasi a reputare proprietà ritornata alla chiesa.

Nel comunicare a lei siffatti rilievi, in continuazione delle ministeriali de' 15 maggio e 20 luglio del corrente anno, voglio augurarmi che mercè le di lei disposizioni si desista da parte del comune di Ugento da qualunque pretensione sul ridetto locale; in ogni modo mi attendo suo sollecito riscontro, onde provocarsi occorrendo le sovrane risoluzioni di Sua Maestà.

— 3483 —

Reale Rescritto del 28 *agosto* 1839 *partecipato dal ministro dell'interno col quale si determina che il corpo degl'ingegneri vien diviso in due sezioni; l'una per le opere a carico del tesoro, l'altra per le opere provinciali.*

Con la data del 18 andante mese Sua Maestà il Re nostro signore ha emessa una sovrana risoluzione concepita ne' seguenti termini.

1.° Sua Maestà vuole che il corpo degl'ingegneri sia uno il di cui capo è il direttor generale di ponti e strade. Il medesimo sarà distinto in due sezioni una addetta alle opere a carico della

tesoreria sotto l'intera dipendenza del ministro delle finanze, e l'altra addetta alle opere provinciali colla dipendenza esclusiva del ministro degli affari interni.

2.° Che in ciascun delle due sezioni siavi l'istessa precisa distinzione di gradi, incominciando dal posto d'ispettor generale, a quello dell'ultima classe degl'ingegneri alunni.

3.° Che il consiglio sia formato da quattro ispettori generali, due cioè della sezione del tesoro, e due della sezione provinciale sotto la presidenza del direttore generale.

4.° Che l'ispezione delle opere del tesoro come delle provincie sia eseguita da altrettanti ispettori provinciali e del tesoro.

5.° Che si presenti dal ministro dell'interno a Sua Maestà il piano del personale, per le piazze però d'ispettori, e d'ispettori generali. La scelta deve cadere sugli attuali ispettori generali, ed ispettori.

6.° In fine, che per la scuola d'applicazione, e per le promozioni Sua Maestà comanda che si mettano d'accordo i due ministri per proporre alla Maestà Sua l'occorrente.

Nel real nome le partecipo tali sovrane determinazioni per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 3484 —

Reale Rescritto del 31 *agosto* 1839 *col quale si determina che l'esperimento e giudizio delle azioni civili derivanti dalla legge de'* 25 *febbraio* 1820 *sul tavoliere di Puglia, si appartiene al contenzioso amministrativo.*

Ho rassegnato a Sua Maestà le deliberazioni di competenza, ed il parere della consulta de' reali domini continentali, concernenti il conflitto di attribuzione elevato dall'intendente di Capitanata nella causa tra D. Pietro Antonio Sipari conduttore e compratore di pascolo nella contrada posta da piedi nel tavoliere di Puglia, e D. Modestino Alessi censuario di quel territorio.

Nella specie domandava il locatore Alessi il ristoro de'danni interessi dal conduttore Sipari, per non avere lasciati espurgati nel termine del contratto i fossati del fondo stesso, siccome erasi convenuto.

Sua Maestà ha considerato, che per l'art. 3.° della legge de' 25 febbraio 1820 è attribuito all'autorità del contenzioso amministrativo pronunziare sulle controversie relative a' contratti per compra vendita di pascoli nel tavoliere, senza distinguere se le controversie sorgano per contratti già consumati, o per contratti in corso di esecuzione, non che le quistioni che possono interessare la osservanza de' regolamenti per la economia delle terre del tavoliere, cui riflette la buona tenuta de' fossati.

E per tali considerazioni la Maestà Sua si è degnata dichiarare nel consiglio ordinario di stato del 26 dello spirante me-

se, che nella causa indicata sieno competenti le autorità del contenzioso amministrativo.

— 3485 —

Reale Rescritto del 7 settembre 1839 *col quale si determina che statuita l' azione civile innanzi al potere giudiziario, appena sorga contesa di validità, o d' interpetrazione di atto dell' amministrazione, la causa passa di diritto al contenzioso amministrativo.*

Ho rassegnato a Sua Maestà nell' ordinario consiglio di stato de' 2 andante le carte da vostra eccellenza trasmessemi con uffizio de' 25 febbraio di questo anno, le quali risguardano il conflitto di attribuzioni elevato fra cotesto tribunal civile ed il consiglio d' intendenza nel giudizio instituito presso il detto tribunale da D. Luigi Musso contro ai deputati della grotta di S. Rosalia in Monte Pellegrino, per essere soddisfatto di arretrati a ragione di un assegnamento vitalizio fatto da' deputati istessi nello accordargli il riposo della carica di cassiere ed agente di detta opera.

Riguardava il tribunale civile quella di cui trattasi, e considerava che ove occorresse esame sulla legittimità, validità, o interpretazione del titolo, potesse questo rimettersi al contenzioso amministrativo, senza alterare la competenza dell' azione principale.

Il consiglio d' intendenza allegava trattarsi di credito nascente da atti amministrativi, esservi necessità d' interpetrazione degli stessi, esistere dubbio nella validità della concessione per difetto ne' deputati.

Ho rassegnato altresì a Sua Maestà lo avviso della consulta de' reali domini oltre il faro.

E Sua Maestà sulla considerazione che si mette in dubbio se i deputati anzidetti avessero facoltà di rilasciare il titolo di credito da cui nasce l' azione di che si fa materia di lite, ha dichiarato che nella specie sieno competenti a procedere le autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome lo partecipo a lei perchè ne curi da sua parte l' esecuzione.

— 3486 —

Reale Rescritto del 7 settembre 1839 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che il soldato congedato, che dopo l' ottenuto congedo passa alla forza doganale, non abbia dritto alla comulazione di servizio.*

Sua Maestà dichiara, che il soldato congedato che dopo l' ottenuto congedo passa alla forza doganale, non ha dritto alla cumulazione di servizio. Vuole quindi che accordandosi congedi, non si metta la clausola per passare alla forza doganale.

Ladove però gl' individui che han compiuto gli anni 12 di servizio, bramassero di passare alla forza doganale, e viste le piazze vacanti ch' esistono, otterranno invece del congedo il foglio di passaggio, previa sovrana autorizzazione, allora avran dritto alla cumulazione del servizio, con che dovranno presentarsi alla forza doganale per prendere il nuovo servizio nel termine stabilito dai regolamenti.
Le partecipo ciò per l'uso di risulta.

— 3487 —

Reale Rescritto del 10 *settembre* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarii del regno col quale si promulgano le sovrane disposizioni relative alla degradazione degli ecclesiastici condannati e ad alcune altre discipline.*

Nel dì 16 aprile 1834 ebbe luogo in Roma una convenzione amichevole fra Sua Santità il sommo ponteficio Gregorio XVI e Sua Maestà il Re nostro signore circa la degradazione degli ecclesiastici condannati all' ultimo supplizio, e intorno ad alcune altre discipline da osservarsi riguardo agli ecclesiastici. La detta convenzione firmata sotto l' indicata epoca de' 16 aprile 1834 dai ministri incaricati rispettivamente dalle due alte parti sullodate, cioè dall' eminentissimo signor cardinale Tommaso Bernetti allora segretario di stato per la parte di Sua Santità, e per quella di Sua Maestà dall' eccellentissimo signor D. Giuseppe Costantino Conte di Lodolf suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la santa Sede, contiene i seguenti cinque articoli, dei quali trascrivo a vostra signoria illustrissima e reverendissima letteralmente il tenore, ch'è il seguente.

Art. 1. In avvenire gli ecclesiastici o i religiosi non saranno più condotti sia in una casa di arresto, sia in una prigione che in tempo di notte, o in legno, e coperti di mantello per nascondere agli occhi del pubblico il loro abito ecclesiastico.

2. Gli ecclesiastici saranno detenuti in prigioni particolari per quanto lo permetteranno le località, ed i condannati saranno chiusi in un ergastolo destinato a riceverli.

3. Non si faranno mai arresti nelle chiese durante il servizio divino, nè senza prevenirne il curato, il priore, in una parola il superiore della chiesa, nella quale si fosse rifugita la persona colpevole.

4. Ogni vescovo potrà avere nel suo episcopio una prigione o camera di correzione per gli ecclesiastici che crederà di dover fare arrestare e punire.

5. Il governo non domanderà ai vescovi la degrazione di un ecclesiastico condannato a morte senza prima comunicar loro la sentenza di condanna, in cui devono esser riferiti tutti i do-

cumenti del processo che comprovano il reato. Non trovando i vescovi osservazione a fare su tali elementi verranno, senza ritardare inutilmente il corso della giustizia, all' atto di degradazione, invocando in favore del paziente la commiserazione del sovrano, giusta i dettami del loro istituto. Quantevolte poi ritrovassero nel processo gravi motivi in favore del condannato, li rassegneranno a Sua Maestà. I rilievi fatti dal vescovo unitamente ai documenti che ha avuti presenti, saranno d' ordine di Sua Maestà rimessi alla discussione di una commessione composta di tre vescovi con facoltà apostolica approvati da Sua Santità sulla proposta del Re del doppio del numero bisognevole, e di due assessori laici con voto consultivo, la quale deciderà inappellabilmente su i rilievi suddetti. Se la commessione troverà mal fondate le ragioni addotte dal vescovo, ne avvertirà subito il medesimo perchè proceda senz' altra replica ed esitazione all' atto della degradazione, e ne farà nel tempo medesimo prevenzione al governo per sua intelligenza. Qualora poi la commessione troverà fondati i rilievi fatti dal vescovo, ne rassegnerà motivato rapporto a Sua Maestà raccomandando il condannato alla clemenza sovrana.

Per la effettuazione di quel che erasi conchiuso e statuito coll' articolo 5 della convenzione di sopra trascritta circa la degradazione degli ecclesiastici, pervenne posteriormente il breve pontificio *Cum in tuenda* della data de' 27 maggio dello stesso anno 1834 e relativo all' oggetto contenuto nel citato articolo 5; ma siccome s' incontrarono delle difficoltà su di alcune espressioni corse nel detto breve, così rimase sospesa la pubblicazione ed il corso degl' indicati due atti.

A dileguar le difficoltà insorte intanto con una nota officiale del dì 29 agosto del corrente anno l' internunzio monsignor Capaccini inviato straordinario e plenipotenziario di Sua Santità, autorizzato dalla Santità Sua ha dato de' schiarimenti, e dichiarato l' intelligenza che dee darsi al detto breve e ch'è quella appunto di doversi l'articolo 5 della detta convenzione eseguire costantemente giusta i suoi precisi termini e tenore.

E Sua Maestà in veduta di una tale solenne dichiarazione, permettendo perciò che il breve medesimo abbia corso ed effetto nel suo regno nel senso della convenzione e dichiarazione suddetta, si è nel consiglio ordinario di stato del dì 2 del corrente mese degnata ordinare che vi s' impartisse il regno *exequatur*, con trascriversi in un tale atto letteralmente l' articolo 5 della convenzione del 16 aprile 1834, e coll' espressa clausola *servata tamen forma conventionis*, *et juxta sui seriem*, *continentiam*, *et tenorem*, *nec aliter*, *nec alio modo*.

Quindi all' enunciato sovrano comando avendo il delegato dei regi *exequatur* dato già pieno ed esatto adempimento dal canto suo; io eseguendo gli ordini di Sua Maestà comunicatimi nello stesso consiglio ordinario di stato del dì 2 dell' andante

mese, nel porre vostra signoria illustrissima e reverendissima nella piena conoscenza di quanto trovasi nella convenzione del 16 aprile stabilito con i cinque articoli che la compongono, e che le ho di sopra trascritti letteralmente; e dopo di averla resa consapevole di tutto quello che in prosieguo categoricamente è occorso; le rimetto nel real nome copia dell' enunciato breve pontificio del 27 maggio 1834, e del regio *exequatur* impartitovi nei termini della sovrana risoluzione di sopra espressa, e ch' ella troverà trascritto in continuazione dello stesso breve, perchè le serva il tutto d' intelligenza e regolamento, e perchè dalla sua parte vi si conformi esattamente, e vi dia pieno e puntuale adempimento, tenendomi avvisato del ricevo.

Bolla pontificia all' oggetto.

Non solo nel difendere le leggi canoniche i romani pontefici non debbono risparmiare fatica alcuna particolarmente in quelle cose, che riguardano il decoro di coloro, i quali sono stati chiamati nella sorte del signore, e dei quali si trova scritto « *non toccate i miei unti* », ma ancora gli stessi non debbono punto astenersi, atteso il pastorale loro officio, dal moderare talvolta le stesse leggi, in modo che con tutte le regole, e speditamente si possano punire quei gravissimi delitti, i quali miseramente in quest' infelicissimi tempi si conoscono commettere dai cherici per la generale corruzione dei costumi. E quindi è accaduto, che, sebbene i nostri predecessori abbiano avuto moltissimo a cuore badare al decoro dei cherici, tuttavia hanno delle volte dovuto rilasciare l' ecclesiastica disciplina su di ciò, ed adattare nelle luttuose vicende delle cose e dei tempi la forma dei giudizî contra un cherico, costituito anche nei sacri ordini del presbiterato, alla di lui condanna, non che alla verbale deposizione, o attuale e solenne degradazione: badando sì bene, che non sembrasse impedita, e troppo ritardata dai sacri canoni l' amministrazione della giustizia, che la necessità richiedeva pronta, e facile: per la qual cosa lo stesso concilio tridentino nella sessione XIII capitolo quarto sulla riforma introdusse una nuova forma di giudizio più spedito su questo affare, acciocchè non si differisse la dovuta esecuzione della giustizia. Or poi noi sappiamo, che nei reali dominî del nostro figliuol carissimo in Cristo Ferdinando II illustre Re delle due Sicilie, che taluno fra il ceto dei cherici insignito anche nell' ordine sacro del presbiterato, immemore della divina vocazione, e della sua dignità, mischiandosi sceleratissimamente tra gli uomini in una nefanda società, con audacia, e scelleraggine pervenga a tal segno, che si macchi di quei misfatti, contro dei quali è stata stabilita dai sacri canoni la pena dell' attuale, e solenne degradazione, cioè, che gli stessi consegnati poscia ad un giudice secolare vengano puniti se-

condo il prescritto delle leggi civili. Noi perciò con sommo rammarico compiangendo sì gran disdoro, che invade, e macchia il santuario di Dio in terra, conosciamo esser nostro dovere, e pienamente consentiamo, per quanto è in noi, badare, che si abbia una piucchè facile, e spedita esecuzione della giustizia nei misfatti di simil natura, e col dovuto vigore della giustizia s' imbrigli la disordinata licenza, e si rimuovano dalla casa d' Istraele i mali, per togliere più gravi scandali, che apportano disonore alla chiesa, e rovina ai fedeli. Giacchè poi la dovuta esecuzione della giustizia contro dei cherici, i quali si sono macchiati con più gravi misfatti, potrebbe forse impedire, che, se coloro, ai quali appartiene, come conosciamo esser delle volte accaduto, per un certo impulso di compassione, o per qualche altra causa indugino, o ancora ricusino di fare il giudizio dell' attuale, e solenne degradazione, e profferire la sentenza; noi perciò, ai quali la divina legge comanda di giustamente giudicare, abbiamo preso questa risoluzione, o di diminuire, o di toglier di mezzo tutte le difficoltà, che potranno aver origine da questo indugio, e rifiuto a danno della giustizia. Per la qual cosa opportunamente essendoci accordati su di un tal fatto col prelodato figlio nostro carissimo in Cristo Ferdinando II, annuendo alla domanda, ch' esso ci ha offerta su di ciò, esaminata la gravità della cosa, ed ascoltato ancora il parere dei venerabili nostri fratelli cardinali della santa Romana chiesa, destinati ad amministrare i più importanti affari ecclesiastici, di certa scienza, di moto proprio, e secondo la pienezza della potestà apostolica stabiliamo, e decretiamo nella città di Napoli a beneplacito nostro, e della sede apostolica una commessione ecclesiastica composta di tre vescovi da eleggersi da noi, e dai nostri successori *pro tempore* a forma della convenzione non ha guari fatta, comandando, che questa ecclesiastica commessione stabilita da noi, a nome nostro, e secondo l' autorità nostra apostolica giudichi delle cause, e di tutti gli argomenti, in forza dei quali l' ordinario di ciascuna diocesi avrà ricusato di decretare, ed eseguire l' attuale, e solenne degradazione contro del reo, il quale in tal modo da lui degradato, la consegnasse di poi alla potestà laicale per esser punito secondo i decreti delle leggi civili: così che se conosciuta, ed esaminata maturamente la cosa, si saprà, che quelle cause, ed argomenti adottati dall'ordinario, che disapprova, si poggiano nelle ragioni canoniche, e nei principî del dritto, il di lui giudizio, e la di lui sentenza sieno confermati dalla medesima commessione, e questa di vantaggio ed ogni modo proccuri, che l' istesso ordinario tenga degli atti quel conto, che si conviene a favore di colui, il quale è accusato del misfatto; ma se poi sembrerà, che la di lui maniera di oprare sia contraria alla giustizia, e nel tempo stesso si conoscerà certo, e sicuro il delitto dell' accusato, il qua-

le per tal ragione in forza dei decreti dei sacri canoni debbasi gastigare colla pena della degradazione, appartenga alla stessa commessione, fatto prima regolarmente il giudizio della causa, dare una definitiva sentenza in forza dell' apostolica autorità a lei delegata, e rigettato qualunque appello, decretare la pena della degradazione, e commetterne all' ordinario la esecuzione: così che questi punto non differisca di gastigare colla pena della degradazione il reo; a condizione che lo stesso ordinario implori la clemenza del giudice secolare a pro del degradato da lui, da consegnarsi per esser punito dalle leggi civili, giusta la norma proposta dal dritto canonico nel cap. *nuvimus* XVII. *de verborum significatione*, e dal pontificale Romano. Affinchè poi la riferita commessione ecclesiastica stabilita dall' autorità nostra apostolica fin da ora si metta in piedi, deputiamo, eleggiamo, e stabiliamo per giudici apostolici in quella i venerabili fratelli Arcangelo arcivescovo salernitano, Francesco vescovo di Castel a Mare, e Taddeo vescovo di S. Agata dei Goti e di Acerra, ai quali, per l' effetto che abbiamo dinanzi detto, diamo, e concediamo ogni e qualunque necessaria, ed opportuna facoltà. Queste cose vogliamo, stabiliamo, e comandiamo, decretando, che questi presenti lettere sieno, e saranno ferme, valide, ed efficaci, e sortiscano, ed ottengano i loro pieni, ed interi effetti, e sieno inviolabilmente osservate da tutti quelli, ai quali spetta, e spetterà per l' avvenire a così nelle premesse per qualunque giudice ordinario, e delegato, anche uditore delle cause del palazzo apostolico, nunzio della Sede apostolica, e cardinale della santa romana chiesa anche legato *a latere*, e tolta loro, ed a ciascuno di essi qualunque facoltà di giudicare, e d' interpetrare diversamente, e che si debba giudicare, e definire irrito, e vano, se diversamente accadrà, che scientemente; ed ignorantemente si attenti su di ciò da chicchesia di qualunque autorità munito. Non ostante la nostra regola e della cancelleria apostolica *de jure quaesito non tollendo*, e le costituzioni sopra le div. mat. del nostro predecessore di felice ricordanza Benedetto XIV ed altre apostoliche constituzioni e sanzioni pubblicate in concili generali, provinciali e sinodali in generale e in particolare, come pure gli statuti, le consuetudini, e i privilegi della legge di fondazione delle medesime abbazie in qualunque modo concessi e roborati con giuramento, con apostolica conferma o con qualunque altra assicurazione, ed altresì lettere apostoliche spedite prima, confirmate e innovate; alle quali cose tutte e singoli di esse pienamente e sufficientemente espresse in questo tenore e inserite parola a parola tenendoci; e le altre che rimaner dovranno nel loro vigore, deroghiamo specialmente ed espressamente per questa volta sola per la esecuzione delle cose premesse; e alle altre cose ancora degne di particolare, individuale ed espressa menzione e derogazione, per qualunque cosa

possa esser contraria. — Fatta in Roma presso S. Pietro il dì 27 maggio dell' anno 1834, anno quarto del nostro ponteficato.

Impartizione del regio exequatur sulla bolla precedente.

Il commendatore consultore Canofari delegato per la impartizione dei regî *exequatur* de' reali domini di qua del faro.

Veduta la convenzione amichevole, che nel dì 16 aprile 1834 ebbe luogo in Roma tra sua Santità il sommo pontefice Gregorio XVI, e Sua Maestà il Re nostro signore relativamente alla degradazione degli ecclesiastici condannati all' ultimo supplizio, e ad altre discipline da osservarsi riguardo agli ecclesiastici;

Veduto il breve pontificio *cum in tuenda*, spedito in Roma sotto la data de' 27 maggio dello stesso anno 1834, il quale breve è relativo a quel che si era conchiuso, e stabilito col l' art. 6 della suddetta amichevole convenzione in ordine all'oggetto della degradazione degli ecclesiastici;

Veduto precisamente l' art. 5 della cennata convenzione conceputo ne' seguenti termini. » Il governo non domanderà ai ve- » scovi la degradazione di un ecclesiastico condannato a mor- » te, senza prima comunicar loro la sentenza di condanna, « in cui devono esser riferiti tutt' i documenti del processo, » che comprovano il reato. Non trovando i vescovi osservazio- » ne a fare su tali elementi, verranno, senza ritardare inu- » tilmente il corso della giustizia, all' atto di degradazione, » invocando in favore del paziente la commiserazione del so- » vrano, giusta i dettami del loro istituto. Quante volte poi » ritrovassero nel processo gravi motivi in favore del condan- » nato, li rassegneranno a Sua Maestà. I rilievi fatti dai ve- » scovi unitamente ai documenti, che ha avuto presenti, sa- » ranno d' ordine di Sua Maestà rimessi alla discussione di una » commissione composta di tre vescovi con facoltà apostolica ap- » provati da sua Santità sulla proposta del Re del doppio del » numero bisognevole, e di due assessori laici con voto con- » sultivo, la quale deciderà inappellabilmente su i rilievi sud- » detti. Se la commissione troverà mal fondate le ragioni ad- » dotte dal vescovo, ne avvertirà subito il medesimo, perchè » proceda senza altra replica ed esitazione all' atto della degra- » dazione, e ne farà nel tempo medesimo prevenzione al go- » verno per sua intelligenza. Qualora poi la commissione tro- » verà fondati i rilievi fatti dal vescovo, ne rassegnerà moti- » vato rapporto a Sua Maestà, raccomandando il condannato » alla clemenza sovrana. »

Veduto il sovrano rescritto de' 5 del corrente settembre, rimesso dal ministero di stato degli affari ecclesiastici, con cui la Maestà Sua manifestando la dichiarazione che l' internunzio monsignor Capaccini, inviato straordinario e plenipotenziario di Sua

Santità, autorizzato dalla Santità Sua, ha fatto colla data dei 29 del prossimo passato agosto circa la intelligenza da darsi al detto breve pontificio; e permettendo perciò la Maestà Sua che il breve medesimo nel senso della detta convenzione, e dichiarazione abbia corso ed effetto nel suo regno, si è nel consiglio ordinario di stato del dì 2 corrente mese degnata ordinare di rimettersi a questo delegato lo enunciato breve, e di farle sentire esser sua sovrana volontà, che la delegazione medesima v' impartisca il regio *exequatur*, trascrivendo in tale atto letteralmente l' articolo 5 della detta convenzione, e coll'espressa clausola « *Servata tamen forma conventionis*, *et juxta sui seriem*, *continentiam*, *et tenorem*, *nec aliter*, *nec alio modo.*

Si esegua il breve pontificio, di cui è parola, in conformità, ed ai termini della prefata sovrana risoluzione, e colla clausola in detta risoluzione espressa, cioè serbata però la forma della convenzione, e giusta la sua serie, continenza, e tenore, e non altrimenti, nè in altro modo. Napoli il dì 6 settembre 1839.

Convenzione amichevole fra sua Santità il Papa Gregorio XVI e Sua Maestà Ferdinando II Re del regno delle due Sicilie sulla degradazione degli ecclesiastici.

In nome della Santissima Trinità.

Sua Santità di Papa Gregorio XVI, e Sua Maestà Ferdinando II Re del regno delle due Sicilie avendo amichevolmente convenuto fra loro sopra alcune discipline da osservarsi nel regno delle due Sicilie relativamente alla immunità personale, hanno consentito ne' seguenti articoli, cioè :

Art. 1. In avvenire gli ecclesiastici o i religiosi non saranno più condotti sia in una prigione, che in tempo di notte, o in legno, e coperti di mantello per nascondere agli occhi del pubblico il loro abito ecclesiastico.

2. Gli ecclesiastici saranno detenuti in prigioni particolari per quanto lo permetteranno le località, ed i condannati saranno chiusi in un ergastolo destinato a riceverli.

3. Non si faranno mai arresti nelle chiese durante il servizio divino, nè senza prevenirne il curato, il priore, in una parola il superiore della chiesa, nella quale si fosse rifuggiata la persona colpevole.

4. Ogni vescovo potrà avere nel suo episcopo una prigione o camera di correzione per gli ecclesiastici che crederà di dover fare arrestare e punire.

5. Il governo non domanderà ai vescovi la degradazione di un ecclesiastico condannato a morte senza prima comunicar loro la sentenza di condanna, in cui devono esser riferiti tutt' i documenti del processo che comprovano il reato. Non trovando

i vescovi osservazione a fare su tali elementi, verranno, senza ritardare inutilmente il corso della giustizia, all' atto di degradazione, invocando in favore del paziente la commiserazione del sovrano, giusta i dèttami del loro istituto. Quante volte poi ritrovassero nel processo gravi motivi in favore del condannato, li rassegneranno a Sua Maestà. I rilievi fatti dal vescovo unitamente ai docnmenti che ha avuto presenti, saranno di ordine di Sua Maestà rimessi alla discussione di una commissione composta di tre vescovi con facoltà apostolica approvati da Sua Santità sulla proposta del Re del doppio del numero bisognevole, e di due assessori laici con voto consultivo, la quale deciderà inappellabilmente sui rilievi suddetti. Se la commissione troverà mal fondate le ragioni addotte dal vescovo, ne avvertirà subito il medesimo perchè proceda senz' altra replica ed esitazione all' atto della degradazione, e ne farà nel tempo medesimo prevenzione al governo per sua intelligenza. Qualora poi la commessione troverà fondati i rilievi fatti dal vescovo, ne rassegnerà motivato rapporto a Sua Maestà raccomandando il condannato alla clemenza sovrana.

Ed affinchè costi in ogni futuro tempo di questa loro volontà, e delle obbligazioni che contraggono tanto per se, quanto per loro successori, di fedelmente osservare e fare osservare gli articoli sopra espressi; hanno rispettivamente incaricato i loro ministri, cioè:

Sua Santità l' eminentissimo signor cardinale Tommaso Bernetti, diacono di S. Cesareo, suo segretario di stato, e Sua Maestà l' eccellentissimo signor D. Giuseppe Costantino Conte di Lndolf cavaliere del real militare ordine costantiniano, di quello di prima classe di S. Anna di Russia, maggiordomo di settimana, e sno inviato straordinario, e ministro plenipotenziario presso la santa sede a sottoscrivere ne' loro augusti nomi la presente convenzione, la quale comechè fatta direttamente fra loro, hanno già per valida, ferma, rata, e ratificata.

In fede di che noi sottoscritti cardinale Tommaso Bernetti, e Giuseppe Costantino Conte di Ludolf abbiamo firmato la presente convenzione in doppio originale, apponendovi i nostri nomi, ed i sigilli delle uostre armi.

Fatto in Roma il dì 16 aprile 1834.

Legge del 20 settembre 1839.

È stata conchiusa tra sua Santità il regnante sommo pontefice Gregorio XVI e noi per mezzo de' rispettivi plenipotenziarî autorizzati e muniti delle necessarie facoltà la seguente convenzione risguardante la degradazione degli ecclesiastici condannati all' ultimo supplizio, e varie altre discipline da osservarsi in riguardo a' medesimi.

In nome della Santissima Trinità.

» Sua Santità Papa Gregorio XVI, e Sua Maestà Ferdinando II Re del regno delle due Sicilie, avendo amichevolmente convenuto fra loro sopra alcune discipline da osservarsi nel regno delle due Sicilie relativamente alla immunità personale, hanno consentito i seguenti articoli, cioè:

» Art. 1. In avvenire gli ecclesiastici ed i religiosi non saranno più condotti sia in una casa di arresto, sia in una prigione, che in tempo di notte, o in legno, e coperti di mantello per nascondere agli occhi del pubblico il loro abito ecclesiastico.

» 2. Gli ecclesiastici saranno detenuti in prigioni particolari per quanto lo permetteranno le località; ed i condannati saranno chiusi in un ergastolo destinato a riceverli.

» 3. Non si faranno mai arresti nelle chiese durante il servizio divino, nè senza prevenirne il curato, il priore, in una parola il superiore della chiesa nella quale si fosse rifuggiata la persona colpevole.

» 4. Ogni vescovo potrà avere nel suo episcopio una prigione o camera di correzione per gli ecclesiastici che crederà di dover fare arrestare e punire.

» 5. Il governo non domanderà a' vescovi la degradazione di un ecclesiastico condannato a morte senza prima comunicar loro la sentenza di condanna, in cui debbono essere riferiti tutti i documenti del processo che comprovano il reato. Non trovando i vescovi osservazione a fare su tali elementi, verranno, senza ritardare inutilmente il corso alla giustizia, all'atto della degradazione, invocando in favore del paziente la commiserazione del sovrano, giusta i dettami del loro istituto. Quante volte poi ritrovassero nel processo gravi motivi in favore del condannato, li rassegneranno a Sua Maestà. I rilievi fatti dal vescovo unitamente a' documenti che ha avuti presenti, saranno d'ordine di Sua Maestà rimessi alla discussione di una commessione composta di tre vescovi con facoltà apostolica approvata da Sua Santità sulla proposta del Re del doppio del numero bisognevole, e di due assessori laici con voto consultivo, la quale deciderà inappellabilmente su' rilievi suddetti. Se la commessione troverà mal fondate le ragioni addotte dal vescovo, ne avvertirà subito il medesimo perchè proceda senz' altra replica ed esitazione all' atto della degradazione; e ne farà nel tempo medesimo prevenzione al governo per sua intelligenza. Qualora poi la commessione troverà fondati i rilievi fatti dal vescovo, ne rassegnerà motivato rapporto a Sua Maestà raccomandando il condannato alla clemenza sovrana.

» Ed affinchè consti in ogni futuro tempo di questa loro volontà, e delle obbligazioni che contraggono tanto per se, quan-

to pe' loro successori, di fedelmente osservare e far osservare gli articoli sopra espressi, hanno rispettivamente incaricato i loro ministri, cioè:

» Sua Santità, l'eminentissimo signor cardinale Tommaso Bernetti, diacono di San Cesareo, suo segretario di stato; e Sua Maestà, l' eccellentissimo signor D. Giuseppe Costantino conte di Ludolf, cavaliere del real militare ordine Costantiniano, di quello di prima classe di Sant' Anna di Russia, maggiordomo di settimana, e suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso la Santa Sede, a sottoscrivere ne'loro augusti nomi la presente convenzione, la quale, comechè fatta direttamente fra loro, hanno già per valida, ferma, rata e ratificata.

» In fede di che noi sottoscritti cardinale Tommaso Bernetti, e Giuseppe Gostantino conte di Ludolf abbiamo firmato la presente convenzione in doppio originale, apponendovi i nostri nomi, ed i sigilli delle nostre armi.

» Fatto in Roma il giorno 16 di aprile 1834.

E perchè tutti gli articoli contenuti nella trascritta convenzione abbiano la più esatta ed inviolabile osservanza, vogliamo che la medesima tenga nei nostri domini forza di legge.

E quindi sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari esteri;

Udito il nostro consiglio di stato ordinario;

L' abbiamo sanzionata, o sanzioniamo nelle debite forme.

Vogliamo pertanto e comandiamo che questa nostra legge da noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio de' ministri, e registrata e depositata nel ministero e real segreteria di stato della presidenza del consiglio de' ministri, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutti i nostri reali domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne lo adempimento.

Il nostro consigliere ministro di stato presidente del consiglio dei ministri è specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

— 3488 —

Ministeriale del 14 settembre 1839 diretta dal ministro delle finanze con la quale si partecipano le norme che si osservano ne' reali dominii continentali nei casi di fallimento, o di vuoti di cassa de' contabili dello stato per lo indennizzo a favore del tesoro dell' equivalente somma sulla cauzione.

Con foglio del 15 agosto di quest' anno mi ha ella manifestato le premure di sapere la pratica che si osserva in questa parte dei reali domini per la vendita della rendita iscritta sul

gran libro immobilizzata per cauzioni ne' casi, che i contabili falliscano.

In risposta ho l' onore di significarle che in questa parte dei reali domini vi è per effetto delle leggi, e dei regolamenti in vigore, il sistema ne' casi di fallimento de'contabili, o de' vuoti di cassa di procedersi, previa l'autorizzazione del ministro delle finanze, alla vendita di tante parti d' iscrizioni, o di rendita compresa nei certificati della tesoreria per quanto corrisponde allo ammontare del debito.

Volendo da ciò ella prender argomento di ciò che praticar dovrebbesi in simili casi nella Sicilia, sembra che anche per cotesti contabili possa seguirsi l' istessa norma, e che l'articolo 1948 leggi civili non incontra nel caso la sua applicazione, tra perchè non trattasi di pegno convenuto tra particolari, e tra perchè la stima de' periti, o la vendita agl' incanti dall'articolo medesimo ordinata non potrebbero aver luogo per la rendita iscritta, se non che, non potendo in cotesta parte dei reali domini eseguirsi come in questa la vendita al corso di borsa, non rimane se non farsene l' analoga contrapposizione intestandosi fino alla concorrente quantità a favore della tesoreria, giusta la proposta dell' amministrator generale dei lotti.

— 3489 —

Reale Rescritto del 14 *settembre* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane ed agl' intendenti, col quale si dichiara che il termine di sei mesi accordato a' monasteri de'religiosi di ambo i sessi fu di rigore per la formazione ed invio de' quadri de' debitori di rendite costituite, e non già per la pubblicazione di essi.*

Con rescritto sovrano de' 3 dicembre 1838 benignossi il Re nostro signore ammettere i monisteri tutti de' religiosi claustrali di ambo i sessi al beneficio de' ruoli esecutivi per le loro rendite costituite, permettendo che tra 'l termine de' sei mesi si facesse l' invio de' quadri alle rispettive amministrazioni diocesane, per passarsi poi dalle medesime agl' intendenti delle provincie per la pubblicazione. Una proroga di sei mesi fu poi accordata alle chiese ed a' beneficiati che erano in possesso di un tal privilegio.

Intanto si è ora elevato il dubbio da qualche intendente, se il termine de' sei mesi sia di rigore per la compilazione ed invio dei quadri all' intendenza, ovvero anche per la pubblicazione da farsene per renderli esecutivi.

E Sua Maestà, cui ho fatto tutto ciò presente, ha dichiarato, che i sei mesi accordati col testè mentovato suo rescritto furono di rigore per la formazione ed invio de' quadri dei debitori di rendite costituite agl' intendenti, e non già per la pubblicazione di essi.

Nel real nome or dunque le partecipo ciò per sua intelligenza e governo.

— 3490 —

Circolare del 18 *febbraio* 1839 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che le famiglie i di cui figli trovansi al servizio dell' armata come ingaggiati goder debbono della disobbligazione dal fornire delle reclute ne' sensi del disposto nell' art.* 27 *numero* 24 *del decreto organico per la leva.*

Erasi dubitato se competesse o no la disobbligazione dal fornir reclute a quelle famiglie, i di cui figli trovansi al servizio dell' armata come ingaggiati.

Ed è stato da me tal dubbio risoluto per l' affermativa e perchè non è fatta nell' art. XXVII num. 21 e 6 del decreto organico veruna distinzione tra ingaggiati e non ingaggiati e perchè il tenue premio d'ingaggio riguardar non si può se non come parte di quei dritti che ricevendosi dai soldati qual loro mercede non tolgano alle famiglie i vantaggi per la sola qualità di costoro ad esse dovuti; e che non debbono alle medesime esser negati se non quando i loro figli abbiano per altrui conto servito nell' armata.

Onde sia ciò di norma al consiglio di recezione da lei preseduto, io le dirigo la presente circolare, prevenendola che della giustizia di tal risoluzione ha convenuto il ministero della guerra.

— 3491 —

Ministeriale del 18 *settembre* 1839 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici alla commessione esecutrice del concordato con cui si partecipano le disposizioni date onde terminare per via di compromesso le quistioni pendenti tra il ramo di guerra ed il patrimonio regolare sulla proprietà de' locali de' soppressi monisteri.*

Con sua nota del dì 24 dello scorso luglio, il commissario pontificio per la esecuzione del concordato rivenendo sul compromesso approvato dal S. Padre, e da Sua Maestà nel fine di ultimarsi collo scioglimento dell' amministrazione del patrimonio regolare, le vertenze non per anco deffinite tra 'l real governo, ed il patrimonio stesso; e rilevando che fra le cennate vertenze alcune riflettessero ancora interessi di dipendenze del ramo della guerra, specialmente per locali di monisteri soppressi, ed occupati senza legittimo titolo di concessione da vari rami dal medesimo dipendenti, m' interessò a darne prevenzione al direttore del ministero della guerra e marina e per la parte che in ordine alle additate vertenze potesse riguardarlo, onde allontanare qualsiasi difficoltà che nel trattarsene la ultimazione potesse insorgere.

Analogamente alle premure del lodato commessario pontificio io dunque ne scrissi al suddetto direttore della guerra e marina, ed egli mi fa ora conoscere, che umiliatasi a Sua Maestà l'idea di farsi terminare per via di compromesso anche le quistioni tuttora pendenti, fra il ramo di guerra, ed il patrimonio regolare sulla proprietà de' locali de' soppressi monisteri di cui si tratta; la Maestà Sua si è degnata di aderirvi, ed ha prescelto all'uopo per arbitro del detto ramo di guerra, il cavalier D. Pietro d'Urso procurator generale della gran corte de' conti, ed agente del contenzioso della tesoreria generale.

Mi affretto a darne ragguaglio a cotesta commissione esecutrice del concordato per opportuna sua intelligenza, e perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 3492 —

Reale Rescritto del 21 *settembre* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici all'intendente della provincia di principato citeriore col quale si danno alcune spiegazioni intorno ai quadri de' debitori di decime sagramentali.*

Sul dubbio ch'ella elevò col rapporto de' 6 luglio ultimo, cioè se debbonsi rendere esecutivi i quadri formati e pubblicati de' debitori di decime sacramentali, al pari che si è praticato pei quadri de' debitori di rendite costituite, la consulta de' domini di qua del faro essendosi d'ordine sovrano occupata dello esame di un tale affare, ha opinato, che i detti quadri pubblicati per le decime sagramentali dovessero valere soltanto per ora per lo interrompimento della prescrizione, secondo trovasi prescritto dalla circolare de' 3 dicembre 1838. Il Re nostro signore, avendo dichiarato, che rimane inteso dell'avviso della consulta, io nel real nome glielo partecipo per suo regolamento.

— 3493 —

Reale Rescritto de' 24 *settembre* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si ordina la più esatta osservanza degli art.* 20 *e* 22 *del concordato relativi alle facoltà de' vescovi nell'esercizio del loro pastorale ministero.*

Sua Maestà il Re nostro signore, nella viva premura e nel caldo interesse, da cui è costantemente animato il suo religioso cuore per lo retto andamento nel suo regno di tutti gli affari che riflettono la chiesa, onde veder sempreppiù prosperare la nostra santa religione al bene spirituale de' popoli de' suoi reali domini, si è nel consiglio ordinario di stato del dì 2 del corrente mese degnata di ordinare che la più esatta osservanza sia portata alle prescrizioni del concordato di Terracina contenuto nella legge de' 21 marzo 1818, e specialmente degli ar-

ticoli 20 e 22 del concordato medesimo scritti ne' seguenti termini.

Art. 20. « Gli arcivescovi ed i vescovi saranno liberi nell'esercizio del loro pastorale ministero, secondo i sacri canoni.

» Riconosceranno nel loro foro le cause ecclesiastiche, e principalmente le cause matrimoniali, che giusta il canone 12 sess. 24 del sacro concilio tridentino spettano a' giudici ecclesiastici, e porteranno su di esse sentenza. Non sono comprese in questa disposizione le cause civili de' cherici, come per esempio, quelle di contratti, debiti, eredità, le quali saranno conosciute e definite da' giudici laici.

» Castigheranno colle pene stabilite dal sacro concilio di trento, o altre che giudicheranno opportune, i cherici degni di riprensione, o che non portino l' abito chericale conveniente alla loro dignità, e al loro ordine, salvo il ricorso canonico, e li rinchiuderanno ne' seminari, e nelle case dei regolari. Procederanno eziandio colle censure contro qualunque tra' fedeli, che sia trasgressore delle leggi ecclesiastiche, e de' sacri canoni.

» Non saranno impediti dal fare le sacre visite delle rispettive loro diocesi, e *ad limina apostolorum*, e del convocare i sinodi diocesani.

» A' medesimi arcivescovi e vescovi sarà libero di comunicare col clero, e col popolo diocesano per dovere dell' officio pastorale; pubblicare liberamente le loro istruzioni sulle cose ecclesiastiche; ordinare ed intimare le preghiere pubbliche, ed altre pie pratiche, quando lo richiederà il bene della chiesa, o dello stato, o del popolo.

» Le cause maggiori spetteranno al sommo pontefice.

Art. 22. « Sarà libero di appellare alla santa sede. »

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 3494 —

Reale Rescritto del 24 settembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cui si danno le convenienti disposizioni sul beneplacito apostolico in taluni casi di locazioni ed alienazioni di beni ecclesiastici.

Dopo i due reali decreti del dì 1. dicembre 1833 riguardanti le formalità da osservarsi nei casi delle locazioni ed alienazioni de' beni appartenenti a titolari o corporazioni ecclesiastiche, alcuno de' vescovi de' reali domini con rimostranze a questo ministero si è creduto nel dovere di far osservare l' obbligo che incumbe agli ecclesiastici, per effetto delle prescrizioni canoniche, di ottenere il beneplacito apostolico in taluni de' suddetti casi; ed ha pertanto implorato i sovrani oracoli circa la

norma da tenersi, onde conciliare, a tranquillità delle coscienze, l' osservanza delle dette canoniche prescrizioni coll' esatto e puntuale adempimento delle disposizioni contenute ne'suddetti reali decreti.

Avendo io rassegnato a Sua Maestà il Re nostro signore tali rimostranze; la Maestà Sua nella sua saggezza e nel suo deciso impegno per la prosperità delle cose di religione si è nel consiglio ordinario di stato del dì 2 del corrente mese degnata dichiarare che nel rendere i decreti del 1.° dicembre 1833 per le alienazioni e per le locazioni de' beni ecclesiastici, la di cui proprietà dev' esser sacra ed inviolabile, non ha fatto che per mezzo di forme e procedure civili tutelare semprepiù la salvezza e la integrità di tali beni, confermando tutte le preesistenti disposizioni sovrane all' oggetto, e che erano state da antichissimo tempo costantemente osservate per l' addietro, e procurare ancora novelli favori, e nuove cautele alla proprietà ecclesiastica.

Che per costante sistema confermato con reale rescritto circolare de' 27 giugno 1834, e di cui Sua Maestà ordina ed inculca la esatta osservanza, non procedendosi a locazioni ed alienazioni ad istanza de' laici e secolari sopra beni ecclesiastici, ma solamente a petizione e nell' esclusivo interesse dei possessori ecclesiastici, non ha la Maestà Sua dubitato che questi non si fossero posti in regola nelle prescrizioni canoniche nei casi in cui è richiesto il beneplacito apostolico, e tanto meno che i vescovi, ai quali incumbe, consultati sull' affare, potessero dar parere affermativo, laddove le parti ecclesiastiche non avessero preventivamente adempito a tale dovere prescritto dai sacri canoni: dovere che anche Sua Maestà vuole e comanda che sia da esse esattamente osservato.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per intelligenza sua e di chiunque altri convenga, e per lo corrispondente adempimento; prevenendola nel tempo stesso che ad evitare il ritardo e spese occorrenti per l' osservanza delle formalità prescritte ne' citati reali decreti, Sua Maestà nella sua esimia pietà e religione mi ha autorizzato a dare gli avvisi e gli ordini, come vado ad eseguire nel suo real nome con questa medesima data, perchè gli affari di questa specie sieno spediti come urgenti di officio.

— 3495 —

Circolare del 25 settembre 1839 emessa dal ministro degli affari interni portante una dichiarazione pe' consigli d' intendenza nella discussione e revisione de' conti materiali.

Da qualche intendente si è elevato il dubbio, se dal consiglio d' intendenza si possono chiamare a discarico i sindaci nella discussione e rivisione dei conti materiali per partite ammesse,

e non ben giustificate nei conti morali precedentemente discussi, prendendo per norma le diverse deliberazioni della gran corte dei conti, che si emettono in proposito. Avendone interrogato la commessione dei presidenti presso la detta gran corte questa ha opinata che i consigli d' intendenza non possono chiamare a discarico i sindaci nella discussione, e rivisione dei conti materiali per le partite ammesse, e non giustificate nei conti morali già ultimati, e che i provvedimenti profferiti su' detti loro conti morali, non formano ostacolo per le ragioni intentate contro dei sindaci, in seguito dei regressi accordati ai contabili nella discussione dei conti materiali.

Ed essendomi uniformato al detto avviso glielo comunico per l'uso di risulta.

— 3496 —

Circolare del 20 *settembre* 1839 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che quando negli avvisi telegrafici non si comanda di servirsi di staffette, devesi far uso della posta, o della corrispondenza ordinaria di gendarmeria.*

Il real ministero della guerra e marina ha avuto luogo di rilevare di essersi spedite staffette senza motivi impellenti, e senza che ciò fosse stato prescritto negli avvisi telegrafici.

Ha sollecitato quindi le mie disposizioni per prescriversi tanto a lei quanto ai sottintendenti che quando negli avvisi telegrafici non si comanda espressamente di far uso di staffetta, devesi far uso di posta, o della corrispondenza ordinaria di gendarmeria.

— 3497 —

Reale Rescritto del 28 *settembre* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cui opportunamente si provvede al seppellimento dei cadaveri in què comuni che tuttora mancano di campisanti.*

Interrogati di sovrano comando gli ordinari tutti del regno con reale rescritto de' 20 aprile ultimo per far conoscere quali comuni non eran provveduti di campisanti, e quali di quelli costruiti non erano in regola, avean di già nella maggior parte apprestato le notizie all' uopo opportune, quando molti fra essi per ispeciali pressanti rapporti a gravi inconvenienti accennavano, e pronti provvedimenti in riparazione domandavano.

Enunciavasi in tali rapporti che gli agenti dell'amministrazione civile incessantemente per non permettersi più oltre il seppellimento dei cadaveri nelle antiche sepolture, avean fissato il termine di un mese per esser queste affatto chiuse e colmàte: ed osservandosi che nel maggior numero dei comuni mancavasi non che di campisanti regolari, ma di campisanti

di cappelle rurali, veniasi rilevando, che, chiuse le antiche sepolture, i cadaveri andavano ad esser per dir così gittati nelle aperte campagne, ed ivi esposti alla profanazione, e ad esser pasto degli animali. Aggiungeasi esser ciò per talun comune già avvenuto con iscandalo della popolazione che ne avea levato altissime mormorazioni; e mostrandosi come lo spirito di religione ne soffriva, e come generale sarebbe divenuto lo scandalo delle popolazioni se dapertutto adottata si fosse la chiusura delle antiche sepolture, senza esser prima provveduto allo apprestamente di locali opportuni e regolari per raccogliere i cadaveri, conchiudeasi domandando che sino alla costruzione dei campisanti fosser le antiche sepulture nei rispettivi comuni conservate.

Avendo io pertanto rassegnato a Sua Maestà i rapporti dei quali ho testè fatto cenno, la Maestà Sua letti i medesimi, e visto quello da me umiliatole, in cui eran tra le altre cose riportati i risultamenti delle notizie dagli ordinari apprestate circa lo stato dei campisanti nei comuni delle rispettive diocesi, considerando che più di milleseicentoquarantuno comuni mancano assolutamente di campisanti, e che duecentodue non sono per anco completi, ha nel consiglio ordinario di stato dei 21 andante ordinato che si curi sollecita costruzione o completazione degli stessi; che nei comuni che ne son già provveduti si tenga strettamente alla osservanza di quanto trovasi disposto per la chiusura delle sepolture, ma che nei comuni che ne mancano tuttora il ministro segretario di stato per gli affari interni disponga che qualche chiesa o alla debita distanza dall' abitato, o in mancanza la più eccentrica dello stesso possa continuare a raccogliere i cadaveri sino a che il comune non sia provveduto del proprio camposanto, alzato il muro di cinta e la croce, e benedetto il luogo secondo il rito della santa chiesa.

Ha comandato inoltre Sua Maestà che dal prelodato ministro per gli affari interni, e da me per la parte che rispettivamente ci riguarda, si curasse che l' ultimazione dei campisanti non fosse ulteriormente ritardata, che non fosse permessa la tumulazione nelle chiese in tutti quei comuni che sono provveduti del proprio camposanto, e che non abbian luogo gl' inconvenienti riferiti dagli ordinari per quelli che ne sono tuttora privi.

Nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima queste sovrane determinazioni della Maestà Sua per lo corrispondente adempimento nella parte che riguarda la diocesi di sua dipendenza, prevenendola di averne simultaneamente dato comunicazione al signor ministro segretario di stato per gli affari interni e agl' intendenti.

— 3498 —

Circolare del 28 *settembre* 1839 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si provvede al sistema da osservarsi da' sindaci nelle spese di urgenza.*

Essendo surto il dubbio se il sindaco qual ordinatore delle rendite comunali, possa spedire al cassiere un mandato per provvedere ad urgente bisogno, e se questi non debba rifiutarsi ad estinguerlo comunque sfornito di superiore approvazione, la consulta de' reali domini di quà dal faro incaricata per sovrano comando ad emettervi il suo avviso, ha rilevato che esaurito il fondo delle spese imprevedute fissato per le occorrenze straordinarie debba in ogni circostanza starsi strettamente a quanto prescrive l' art. 248 della legge de' 12 dicembre 1816.

E perciò all' unanimità è stata di parere:

Che nella circostanza di doversi erogare una spesa non preveduta nello stato discusso e di variazione che sia di sua natura urgente, e dalla quale non si possa far fronte col fondo delle spese imprevedute, in tal caso si abbia a munire il sindaco dell' approvazione del sottintendente, o dell' intendente, ed accompagnare il suo mandato al cassiere con la copia di tale approvazione, nella quale sarà specificato il fondo da cui abbiasi a prendere il denaro bisognevole, o se abbia ad essere anticipato dal cassiere, giusta il prescritto dall' art. 62 della legge de' 12 dicembre 1816, salvo a renderne conto come conviene.

Essendosi Sua Maestà nel consiglio di stato dei 21 corrente degnata di approvare siffatto parere; nel real nome glielo partecipo per opportuna intelligenza e governo.

— 3499 —

Circolare del 28 *settembre* 1839 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con cui si rimette il real decreto contenente le norme per le opere di bonificazione delle terre paludose.*

Mi affretto a rimetterle copia conforme del real decreto de' 13 agosto prossimo scorso, con che si dà la norma per le opere di bonificazione delle terre plaudose.

Le inculco di curarne lo esatto adempimento nella parte che le risguarda.

Decreto del 13 agosto 1839 sulle bonificazioni.

La salubrità dell' aere e l' ingremento dell' agricoltura richiamando le nostre paterne sollecitudini su la bonificazione delle terre plaudose;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia;

Udito il consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Fintanto che non sarà sanzionata un' apposita legge che ci riserbiamo di emanare, su la bonificazione delle terre paludose, dopo che la esperienza ci avrà messo in grado di provvedere compiutamente su tale materia, i regolamenti ed i metodi che sono stati in osservanza in questa parte dei nostri reali domini sul modo di valutare i fondi, che per la costruzione delle strade regie, o per altre opere di pubblica utilità vengono occupati o danneggiati, saranno interamente applicati alle opere di bonificazione delle terre plaudose, qualunque sia la pertinenza di tali terre.

2. Su le basi de' piani che saranno di nostro ordine formati, o verranno presentati da particolari intraprenditori alla nostra approvazione e delle condizioni da noi stimate conducenti all' uopo ci riserbiamo di far eseguire o di concedere le imprese di bonificazione.

3. I proprietari de' terreni circostanti a' fondi di bonificazione, ed i corpi morali, ed i pubblici stabilimenti, i comuni, e le provincie contribuiranno secondo i casi alla spesa, in proporzione de' vantaggi che li riguardano, o della salubrità dell' aere che acquistano.

4. Tutti i nostri ministri segretari di stato, ed il nostro luogotenente generale in Sicilia sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

— 3500 —

Ministeriale del 2 *ottobre* 1839 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Taranto portante alcuni chiarimenti relativamente alla restituzione de' capitali a' luoghi pii.*

Dando riscontro al suo rapporto del 1 settembre prossimo scorso, col quale ha elevato de' dubbi circa la restituzione dei capitali da farsi ai luoghi pii, le manifesto:

1. I debitori dei monasteri di donne son compresi nelle disposizioni del real decreto del 1 decembre 1833.

2. Col versamento che si fa in una cassa pubblica dal debitore di un capitale, rimane il medesimo liberato, salvo il dritto, che potesse avere il creditore di rifiutare il pagamento.

3. Dopo il versamento, il debitore è nell' obbligo di darne scienza legale al creditore.

— 3501 —

Reale Rescritto del 5 *ottobre* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante la riduzione della tassa del patrimonio sacro.*

Fra i concerti presi dagli alti commessari esecutori del concordato nel dì 29 agosto del corrente anno, ed approvati dalle alte parti sovrane committenti, uno ve n'è, il di cui tenore è il seguente.

» La tassa del patrimonio sacro stabilita coll' art. XXI del
» concordato sarà ridotta a ducati ventiquattro o venticinque
» per le diocesi povere, e scarse di ecclesiastici.

» La durata di questa minorazione è fissata per anni quin-
» dici. Nel caso poi di bisogno di una ulteriore proroga i ve-
» scovi potranno rivolgersi al nunzio apostolico *pro tempore* ed
» al ministro degli affari ecclesiastici. Le domande per ottene-
» re presentemente la detta diminuzione di tassa per anni quin-
» dici saranno dai vescovi di quelle diocesi, nelle quali se ne
» sperimenti il bisogno, dirette agli alti esecutori del concor-
» dato, al giudizio de' quali tali affari sono riservati per vo-
» lontà di ambidue i sovrani commettenti »

Ne rendo consapevole vostra signoria illustrissima e reverendissima d'ordine di Sua Maestà comunicatomi nel consiglio ordinario di stato del dì 2 del prossimo passato settembre, per sua intelligenza, norma, ed uso di risulta.

— 3502 —

Reale Rescritto del 5 *ottobre* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno con cui si partecipa il concerto preso dagli alti commissarii esecutori del concordato relativamente alla classificazione delle collegiate.*

Fra i concerti presi dagli alti commissari esecutori del concordato nel dì 29 agosto del corrente anno, ed approvati dalle alte parti sovrane committenti, ve n'è uno che riguarda la pendenza della classificazione delle collegiate, alle quali dovessero essere applicate le disposizioni dell' art. X del detto concordato. Il medesimo è del tenor seguente.

» Oltre le chiese già riconoscinte come vere collegiate in
» forza del titolo originario di fondazione ed erezione, saran-
» no d'ora innanzi riconosciute come tali anche quelle che
» mancando del detto titolo per la diuturnità del tempo, per
» disastri, o altre vicende, possono far costare la loro colle-
» gialità con prove suppletorie, delle quali anche una sola si
» riguarderà come sufficiente, purchè sia certamente conclu-
» dente a favore della collegialità ecclesiastica.

» Non sono comprese in qnesta disposizione tutte quelle chie-

» se, per le quali su i rapporti de' vescovi diocesani la com-
» missione de' vescovi preseduta dal nunzio Apostolico ha già
» applicato le disposizioni del previe impensa.

» Le dichiarazioni di collegialità per via delle prove supple-
» torie saranno fatte dagli alti esecutori del concordato, ai qua-
» li saranno dirette le domande dalle parti interessate, e com-
» messo rimane l'esame previe le rispettive informazioni. »

D'ordine di Sua Maestà, comunicatomi nel consiglio ordinario di stato del dì 2 del prossimo passato settembre, lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima, per intelligenza, norma, ed uso di risulta.

— 3503 —

Reale Rescritto del 9 ottobre 1839 col quale si determina che al potere giudiziario si appartiene il giudizio di nunciazione di nuova opera tendente ad inibire le nuove fabbriche, ed a far demolire quelle fatte dopo la inibizione, e che proceder poi deve il contenzioso amministrativo nella verifica della pertinenza delle fabbriche, e se le medesime servono di sostegno alla pubblica piazza e di comodo alla popolazione.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte risguardanti il conflitto di attribuzioni elevato dall' intendente del secondo Abruzzo ultra nella causa tra gli amministratori del comune di Casteldieri, e Giovan Gaetano de Angelis.

Ed ho rassegnato pure alla Maestà Sua il parere emesso sull' oggetto dalla consulta dei reali dominî di quà del faro.

Avea il primo eletto di Casteldieri convenuto Giovan Gaetano de Angelis innanzi al giudice del circondario di Castelvecchio, per sentirsi condannare a desistere dalle fabbriche intraprese su d'un antico muro comunale che serve di sostegno alla pubblica piazza, e di comodo a quella popolazione.

Sua Maestà ha considerato, che il motivo dedotto dal rappresentante il comune è che de Angelis veniva ad occupare il muro comunale che serve di sostegno alla pubblica piazza, e di comodo alla popolazione, il che fa ricadere la controversia nelle disposizioni dell'art. 7 della legge dei 21 marzo 1817, e propriamente in quella parte che dichiara di competenza del contenzioso amministrativo tutto ciò ch'è una dipendenza delle strade, o di altra proprietà pubblica.

Che interessa la pubblica amministrazione che non si faccia alcun attentato ad un muro che sostiene la pubblica piazza.

E quindi uniformemente all' avviso della consulta, si è la Maestà Sua degnata nel consiglio ordinario di stato del 30 prossimo passato settembre dichiarare, che nel giudizio di nunciazione di nuova opera tendente ad inibire le nuove fabbriche, ed a far demolire quelle fatte dopo la inibizione, proceder debba l' autorità giudizaria.

Per ciò poi che concerne il verificare a chi appartenga la proprietà del muro, se al comune, o a de Angelis, e se il medesimo serva di sostegno alla pubblica piazza, e di comodo alla popolazione, debba procedere l' autorità amministrativa.

Benvero, venendosi in chiaro che il muro non appartenga al comune, debba sospendere le sue procedure, e rimettere la causa all' autorità giudiziaria.

Nel real nome lo partecipo a lei per l' uso di risultamento.

— 3504 —

Real Rescritto del 12 *ottobre* 1839 *col quale si determina che l' esame di quistione di condominio privato su di un macello comunale si appartiene al contenzioso amministrativo, affin di definirsi preliminarmente se l' amministrazione aveva diritto, o no, per traslocare altrove il macello.*

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte concernenti il conflitto di attribuzione elevato nel giudizio istituito nel tribunale civile di Palermo dal duca d' Archirafi D. Francesco Vanni, e da altri aventi causa, da D. Paolo la Pettoruta, e D. Giovanni de Chento con atto degli 11 marzo 1836, contro l' amministrazione municipale della città di Palermo, non che il parere della consulta.

Col cennato atto gli attori deducevano di avere i loro autori per antica convenzione dei 21 aprile 1839 assunto di fornire essi in esclusione di qualunque altro al comune il macello per gli animali occorrenti al consumo con obbligo di costruirlo, e variarlo in qualunque contrada fosse piaciuto all' amministrazione municipale di stabilirlo, e ciò col peso d'una prestazione annua di ducati 18. Aggiungevano d' avere il comune contravvenuto a tale stipulato costruendo altro macello, e vietato agli attori l' uso del loro stabilimento nello agosto 1836. E quindi conchiudevano chiedendo di essere conservati nel dritto emergente dall' atto del 1839 od altrimenti condannato il comune al ristoro dei danni interessi e spese a ragion dello inadempimento del convenuto.

E la Maestà Sua su tale azione considerato appartenere all' amministrazione pubblica il determinare quando convenga costruire altro macello, o trasportarlo in altro sito, nel consiglio ordinario di stato de' 12 settembre ultimo si è degnata dichiarare essere della competenza delle autorità del contenzioso amministrativo la dichiarazione di esservi luogo ad usare di quella facoltà nello interesse del comune di Palermo, e allorchè diffinita questa controversia rimanga a trattarsi di danni, ed interessi tra le parti, la liquidazione di queste quantità apparterrà al potere giudiziario.

Nel real nome le fo noto questa sovrana risoluzione per lo esatto adempimento.

— 3505 —

Circolare del 12 ottobre 1839 emessa dal ministro degli affari interni portante le indicazioni de' documenti da prasentarsi per la liquidazione delle pensioni a favore degl' impiegati comunali.

Non ostante le premure che le feci con official circolare del 7 aprile dello scorso anno, perchè le proposte di pensione in favore degl' impiegati comunali, e degl' individui a loro superstiti fossero accompagnati da documenti atti a pruovare gli estremi voluti dalla legge de' 3 marzo 1816, pure in prosieguo ho avuto occasione di rilevare che gl' incartamenti relativi non mi vengono completamente spediti.

Ad evitare gl' inconvenienti che porta seco una omessione siffatta, la quale ridonda a danno della classe più infelice, io le raccomando vivamente di unire ai rapporti relativi le rispettive deliberazioni decurionali con gli avvisi del consiglio d'intendenza, e con tutt' i documenti pe' quali le une, e le altre sono state impartite.

E perchè potesse allontanarsi qualunque dubbiezza intorno a' suddetti documenti io loro rammento.

1. Che per le pensioni di ritiro agl' impiegati è necessario la nomina all' impiego col primo soldo, o un documeto che lo dimostri chiaramente, un certificato del servizio non interrotto del rilascio del due e mezzo per cento e del soldo goduto negli ultimi due anni. Un attestato che assicura d' essere l' impiegato nell' esercizio del suo impiego, e di non poterlo menare avanti per età, o per salute.

2. Che per le pensioni alle vedove sono necessari : gli estratti dell' atto dello stato civile relativi al loro matrimonio ed alla morte del marito, ovvero le fedi del parroco per tutto ciò che ha rapporto all' epoca anteriore al primo gennaio 1809:

Il certificato per assicurare la nomina, e il primo soldo goduto, la non interruzione del servizio, il rilascio del due e mezzo per cento, e lo ammontare del soldo degli ultimi due anni.

3. Che per le pensioni degli orfani bisognano : gli estratti di atti di morte de' loro genitori, non che l' atto del matrimonio solennizzato fra questi ultimi, comprovato per mezzo del parroco, se ha avuto luogo prima del 1809 o degli atti dello stato civile per l' epoca posteriore ; un certificato dell' epoca precisa del primo soldo goduto dal rilascio del due e mezzo per cento, e del soldo goduto negli ultimi due anni ; un atto di notorietà per dimostrare il numero de' figli lasciati superstiti dal defunto impiegato ; il loro sesso, e lo stato nubile delle femine; gli atti di nascita de' figli maschi, e gli estratti di matrimonio delle femine, qualora fossero passate a marito.

— 3506 —

Reale Rescritto del 16 *ottobre* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al cardinale arcivescovo di Capua con cui, nel rimettergli il real decreto relativo allo stabilimento della collegiata in S. Maria delle Monache, al passaggio nella medesima chiesa della parrocchia de' SS. Filippo e Giacomo, ed al permesso delle insegne pe' canonici e mansionarii, si dispone di rassegnarsi alla sovrana intelligenza i corrispondenti statuti pel capitolo.*

Nel consiglio ordinario di stato del dì 30 dello scorso settembre, si è Sua Maestà degnata di accordare il suo reale assenso e beneplacito allo stabilimento della nuova collegiata da vostra eccellenza reverendissima con dotazione de'suoi propri fondi istituita nella chiesa di S. Maria delle Monache di cotesto comune, non che al passaggio nella stessa chiesa della parrocchia de' SS. Filippo e Giacomo.

Ha in pari tempo approvato la Maestà Sua che il capitolo della collegiata medesima sia riguardato come legittimamente esistente, e capace a conseguire gli effetti canonici e civili, a tenore delle leggi in vigore, e permesso insieme che tanto i canonici, che i mansionari della suddetta collegiata, facciano uso delle insegne ad essi rispettivamente concedute con bolla Apostolica del dì 5 luglio del corrente anno, munita del regio *exequatur*, a condizione, che debbano prima spedirsene la real cedola per mezzo del ministero degli affari ecclesiastici, per la quale per altro si è Sua Maestà degnata di esentare il cennato nascente collegio dal pagamento de' dritti.

Ha ordinato inoltre la Maestà Sua che da lei si rassegnino alla sovrana intelligenza gli statuti pel capitolo di cui si tratta, dopo che li avrà formati.

Mi affretto nel real nome a dar di tutto ciò partecipazione all'eccellenza vostra reverendissima per intelligenza sua, e di chi altri convenga, e perchè si serva farne l'uso conveniente, acchiudendole copia conforme del real decreto, relativo allo stabilimento della collegiata, ed al passaggio della parrocchia, non che al permesso delle insegne; ben inteso che in quanto alla esenzione de' dritti della real cedola, vado a comunicarne il corrispondente avviso al ministero di stato delle finanze.

Decreto del 30 settembre 1839.

Veduta la nostra sovrana risoluzione del dì 20 gennaio del corrente anno, con cui accordammo al cardinale D. Francesco Serra de' Duchi di Cassano arcivescovo di Capoa il permesso di dar corso al di lui progetto, di fondare coi propri fondi una collegiata nella chiesa del soppresso monistero di S. Maria delle Monache del comune di Capoa, e di trasferire nella chiesa medesima una delle parrocchie dello stesso comune;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze, incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

Art. 1. Accordiamo il nostro real assenso e beneplacito allo stabilimento della nuova collegiata composta di due dignità, sedici canonici, e dodici mansionarî, che il cardinale arcivescovo di Capoa con dotazione de' suoi proprî fondi da lui all' oggetto donati, ha istituito nella chiesa di S. Maria delle Monache di quel comune, ed al passaggio nella stessa chiesa della parrocchia de' SS. Filippo e Giacomo del comune medesimo, che finora è stata unita a quella di S. Marcellino. Il cennato capitolo collegiale sarà riguardato come corpo legittimamente esistente, e capace a conseguirne gli effetti canonici, e civili a tenore delle leggi in vigore.

2. Permettiamo, che tanto i canonici, che i mansionarî della suddetta nuova collegiata facciano uso delle insegne ad essi rispettivamente concedute con bolla apostolica del dì 5 luglio del corrente anno, munita del regio *exequatur*, a condizione che debbano prima spedirsene il real diploma, per mezzo del ministero e real segreteria degli affari ecclesiastici.

3. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze, incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

— 3507 —

Ministeriale del 23 *ottobre* 1839 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' amministrazione diocesana di Cittaducale sulle iscrizioni ipotecarie da prendersi o da rinnovarsi.*

Ho letto il rapporto di cotesta amministrazione del dì 5 settembre prossimo scorso, col quale ha elevato dei dubbi circa le iscrizioni ipotecarie da prendersi, o rinnovarsi. E riscontrandola sull' oggetto, le significo, che qualora la qualità enfiteutica del dritto risulta dal titolo primordiale o da giudicati, non si ha bisogno d' iscrizioni.

Pe' censi compresi nei ruoli esecutivi conviene iscrivere alla conservazione l' estratto del ruolo: per le altre prestazioni poi non comprese nei ruoli, e la cui natura è controvertita, si debbono spingere innanzi i giudizî, laddove i reddenti non cedessero bonariamente a rilasciarne dei titoli.

— 3508 —

Reale Rescritto del 25 *ottobre* 1839 *partecipato dal ministro dell' interno col quale si stabilisce che le misure, e valutazioni de' lavori provinciali si debbono eseguire coll' intervento di tutti i deputati delle opere pubbliche.*

Il consiglio provinciale di Basilicata riunito nel 1838 espose di essere giunto a sua notizia, che gl' ingegneri della provincia allorchè debbono recarsi sopra luogo per misurare, e valutare i lavori, vadano per lo più soli od accompagnati da quegli fra i deputati che loro più torni a grado, così osservava il consiglio, operazioni essenzialissime si eseguono senza gl' interessi della provincia.

E però chiese che per l' avvenire si eseguissero con l' intervento dell' intera deputazione, e se qualcheduno de' suoi componenti non potesse intervenirvi, la scusa che produce debba essere documentata con pezzo d' appoggio in iscritto.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 15 aprile ultimo si è degnata ordinarmi di chiamare la direzione generale di ponti e strade, gl' intendenti, e le deputazioni delle opere pubbliche allo esatto adempimento de' regolamenti in vigore, i quali non permettono che le misure e valutazioni di lavori si facciano con l' intervento di un solo deputato; eccetto il solo caso preveduto nell' art. 12 del regolamento de' 20 settembre 1816; che è quello di distribuirsi fra i deputati i tratti delle strade per la sola vigilanza de' lavori.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

— 3509 —

Reale Rescritto del 26 *ottobre* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarii del regno con cui si dispone che nella causa di una parrocchia di padronato laicale debba procedere la curia vescovile, sentendo gl' interessati, e dando luogo a'legittimi gravami presso le competenti autorità ecclesiastiche.*

Il vescovo di Castellammare riferì a questa real segreteria, che il tribunale civile in Napoli avea dato fuori sentenza, con la quale ha dichiarato semplice cappellania la parrocchia di S. Lucia delle Franche in quella diocesi per mancanza di erezione in titolo, ed ha dichiarato di niuno effetto la nomina del parroco fatta da quella curia, condannando costui al rilascio dei fondi tutti appartenenti alla parrocchia, ed alla restituzione dei frutti. Il prelato col suo rapporto fece riflettere quanto sia strano il considerare come semplice cappellania laicale un beneficio qualificato e riconosciuto per curato ab antico, do-

lendosi altamente della usurpazione fatta dal tribunale sul potere ecclesiastico coll'aver annullata la investitura da lui data al parroco sulla presentazione fattane dai legittimi compadroni. Quindi chiese che il Re nostro signore nella pienezza del suo potere sovrano annullasse una sentenza tanto irregolare.

D'ordine sovrano la consulta di questa parte del regno essendosi occupata dello esame di un tale affare, ha considerato che:

Il parroco ha intrinsecamente bisogno di facoltà giurisdizionali, di facoltà spirituali, di facoltà che non sono e non possono essere attaccate ad un beneficiato meramente laicale;

La parrocchia titolare è per sua natura, per lo suo intrinseco, per la sua essenza un beneficio ecclesiastico;

La parrocchia titolare o non esiste, o esistendo, dee, sino a che esiste, riputarsi per assoluta necessità beneficio ecclesiastico.

Vero è, riflette la stessa consulta, che la fondazione ed erezione, generalmente e regolarmente parlando, è il requisito a costituire un beneficio ecclesiastico, ma quando trattasi di parrocchia titolare, quando trattasi di esercizio spirituale, e di giurisdizione *ex potestate clavium*; quando lo stato possessoriale ed attuale è di parrocchia, quando vi sieno (come nel caso) de' decreti profferiti dalla curia ecclesiastica, e quando vi sieno delle bolle istituzionali, colle quali si riconosce espressamente la parrocchia, e si attribuisce al dato sacerdote il ministero parrocchiale, non può la parrocchia nella sua attualità non riputarsi un benefizio ecclesiastico.

Donde segue che la dichiarazione fatta nella specie presente dal tribunale civile di essere laicale il beneficio parrocchiale, di che trattasi, è anti-canonica, è abusiva, ed è contraria all'ordine, alla natura, ed ai confini della giurisdizione spirituale e laicale.

Non deve fare impressione, continua la consulta, che nel soggetto caso esiste un patronato. È principio riconosciuto, che il dritto di padronato su di una parrocchia può ben essere ed è spessissimo laicale, ma il benefizio parrocchiale non può, senza cadere in una manifesta contraddizione, e senza operarne la sua distruzione, non può non riputarsi benefizio ecclesiastico.

Ha inoltre la consulta osservato le seguenti cose:

La curia vescovile ha con formale sentenza conferito la parrocchia, di che è cenno: ha spedito a pro del sacerdote nominato le corrispondenti bolle istituzionali. Quando la provvista fosse contro le veglianti leggi, contra il dritto pubblico del regno, quando la provvista fosse lesiva del dritto dei padroni, sia attivo, sia passivo, colui che avea interesse, potea secondo le circostanze seguire due vie; l'una del formale appello al metropolitano, l'altra del ricorso a Sua Maestà *tamquam ab*

abusu. In conseguenza lo avere il tribunale civile dichiarato di niun effetto la provvista fatta della parrocchia dalla curia vescovile è un atto d'incompetenza assoluta, è un atto di abuso, è un atto invasivo della giurisdizione ecclesiastica.

Il tribunale civile, legittimamente requisito, quando credeva che la curia ecclesiastica avesse profferito una decisione abusiva, poteva pure elevare nelle convenienti maniere un conflitto di giurisdizione, trattenere ogni procedura, ed attendere che l'autorità sovrana nella pienezza de' suoi poteri la dirimesse.

Ma inoltrarsi a dichiarare invalida la provvista pronunziata dalla curia, è un eccedere i limiti della giurisdizione, è un invadere i poteri ecclesiastici, è un rendersi conoscitore e rivocatore delle sentenze ecclesiastiche.

Ha considerato anche, che il tribunale civile, mentre ha dichiarato di niun effetto la provvista ecclesiastica fatta dalla curia, ha dichiarato valida la nomina fatta dai compadroni. Nel caso presente è anche questo un abuso. Subitochè trattasi di parrocchia titolare, subitochè trattasi di benefizio ecclesiastico, le quistioni di padronato sono, per virtù di reali disposizioni, della competenza della curia ecclesiastica. In conseguenza le parti, che si sentivano interessate e lese ne' loro dritti di padronato, dovevano adire la corrispondente autorità ecclesiastica, le di cui pronunziazioni erano ben soggette a gravami.

Per tutte queste considerazioni essa consulta ha opinato che l'enunciata sentenza del tribunale civile, come anti-canonica, lesiva dell'ordine, della essenza, e dei confini della giurisdizione, e come manifestamente abusiva, deve non riconoscersi, e quindi sovranamente dichiararsi come inesistente:

Che il parroco nominato per effetto della provvista episcopale e delle bolle episcopali, spedite in sua persona, continui nello esercizio del suo ministero parrocchiale, ed ove vi sia chi lo turbi, per via di fatto, l'intendente della provincia, richiesto officialmente dal vescovo, appresti il suo braccio:

Che qualora i padroni abbiano delle ragioni a dedurre contro la sentenza, e contro le bolle episcopali, e qualora credano lesi i loro dritti e le loro voci riguardanti il padronato attivo e passivo, adissero l'autorità ecclesiastica, la quale procederà nelle forme, e come di dritto, e darà luogo a' legittimi gravami, senza che intanto possa il parroco essere per alcuna via di fatto turbato dal possesso.

Ho fatto io il tutto presente a Sua Maestà, e la Maestà Sua, avendo maturatamente esaminato l'affare nel consiglio ordinario di stato de' 14 andante mese, dopo aver anche sentito il consiglio dei ministri, si è degnata ordinare, che allo stato e nella specie continui a procedere la curia di Castellammare, sentendo i legittimi interessati, e dando luogo a' legittimi gravami presso le competenti autorità ecclesiastiche.

Ed io nel real nome partecipo ciò a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento in casi simili.

— 3510 —

Circolare del 5 *novembre* 1839 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che gl' impiegati che ottengono la libertà provvisoria debbono godere la metà del soldo durante il biennio di esperimento.*

È surto il dubbio se gl'impiegati che ottengono la libertà provvisoria debbano o no godere la rata di soldo durante il biennio di esperimento.

Avendo inteso all' uopo la commessione dei presidenti presso la gran corte de' conti, la medesima è stata di avviso, che gl' impiegati che ottengono la libertà provvisoria debbano godere la metà del soldo durante il tempo dello sperimento.

Essendomi io uniformato a tal divisamento, mi dò l' onore di parteciparlo a vostra eccellenza perchè si serva darne comunicazione per l' uso di risulta tanto alle officine della real tesoreria, quanto a tutte le amministrazioni finanziere di cotesta parte de' reali domini.

— 3511 —

Bolla pontificia del 5 *novembre* 1839 *portante la ripristinazione dell' ordine di Malta nel Regno delle due Sicilie.*

Gregorio Papa XVI. A perpetua ricordanza della cosa.

L' inclito ordine militare Gerosolimitano essendosi a tutt' uomo impegnato nel difendere con somma cura, premura, e sforzo la religione cristiana, e nell'abbattere i formidabilissimi nemici del popolo cristiano, e nel custodire i paesi de' fedeli dalle incursioni di costoro, in quel tempo i romani pontefici furono soliti di amare con ispeciale amore lo stesso ordine benemerito al sommo della chiesa, di questa Sede apostolica, per tante egregie azioni, e di adornarlo pe' privilegi i più ampii. Noi per questo egualmente stabiliti nella sublime cattedra del principe degli apostoli non abbiamo punto esitato di dare attestati della nostra propensa volontà verso quell' ordine, e di favorire ai vantaggi di lui. Pertanto noi fummo ricolmati da una massima allegrezza nell' ascoltare, che il carissimo nostro figlio in Cristo Ferdinando II, illustre Re delle due Sicilie, sia di parere, che di nuovo fiorisca, e si ponga in piedi in tutto il suo regno l' ordine gerosolimitano; e che perciò per regio comandamento dello stesso siansi presi i consigli per effettuare tale cosa tra il diletto figlio Giuseppe Costantino Ludolf ministro di lui colle libere facoltà presso noi, e questa Sede apostolica, e tra il diletto figlio Carlo Candida luogotenente del magistero

dello stesso ordine. Ed al certo il medesimo sovrano non solo concede, che lo stesso ordine abbia di nuovo la sede ed il domicilio nel suo regno, ma ancora stabilisce doversi rendere all' ordine medesimo tutte le commende, le quali presentemente si tengono da titolati, e sono già state descritte nel notamento dallo stesso Carlo Candida, e accorda il permesso a tutti i suoi sudditi d' instituire nuove commende di quell' ordine, e promette di assegnare un luogo alla casa ospitale per il medesimo ordine. Pertanto lo stesso serenissimo Re prima di farsi la ristaurazione dell' accennato ordine gerosolimitano ebbe cura di doversi a noi esporre, che era suo desiderio, che tutte le commende, le quali al presente dal nome si ottengono per ragion di titolo, e quelle le quali già sono state unite coi beni regi fossero disciolte da ogni vincolo ecclesiastico, e da qualunque siasi autorità del medesimo ordine, e che interamente si togliessero ciascuni pesi, ai quali le commende stesse son soggette o per ragion delle cose sacre, o di qualche opera pia, tranne i pesi delle messe, i quali è desiderio del Re ridursi alla metà. E lo stesso sovrano desidera, che tutte le commende, le quali da lui si rendono all' ordine gerosolimitano, e quelle che saranno instituite in avvenire dai sudditi del regno delle due Sicilie possono tenersi solamente dai sudditi medesimi. Adunque supplichevolmente ci fece premura di concedergli tutte queste cose in forza della nostra apostolica autorità. Noi poi lodando a cielo l'impegno del Re nel mettere un' altra volta in piede nel suo dominio l' ordine gerosolimitano, e desiderando di dare grande provvedimento al vantaggio e al bene dello stesso ordine, stimammo dover acconsentire ai desideri del medesimo Re. Laonde noi colle presenti lettere di movimento proprio, di certa scienza, ed avvalorati dalla pienezza della nostra apostolica autorità togliamo interamente tutte le commende, le quali ora non si tengono dai titolati, e quelle che finora sono state congiunte e come dicono incorporate coi beni regii, le togliamo perfettamente da qualunque ecclesiastica giurisdizione, e da qualunque siasi potestà dell' ordine surriferito, in modo, che la proprietà delle medesime, le rendite, i dritti ad esse inerenti rimangono immutabili in potere del Re, e successori di lui. Noi ancora togliamo di mezzo, e per sempre aboliamo tutti i pesi di ciascun genere, ed imposti per qualunque cagione alle medesime commende, salvo i pesi delle messe, i quali per sempre riduciamo alla metà, come lo stesso Re domanda. Inoltre noi colla medesima nostra autorità apostolica comandiamo, ed ordiniamo, che tutte le commende, le quali lo stesso Re decretò doversi rendere all' ordine gerosolimitano, e quelle che i sudditi del regno delle due Sicilie istituiranno nell' avvenire, non possono mai ottenersi da alcuno, se non dagli stessi sudditi del regno delle due Sicilie. Queste cose noi concediamo, stabiliamo, ordiniamo, comandiamo, decretan-

do, che le presenti lettere abbiano per sempre ed avranno fermezza, validità, ed efficacia, e che sortiscano, ed ottengano i loro plenari, ed intieri effetti, e che siano abbracciati con somma pienezza in tutto e per tutto, e che così siano giudicate e definite da qualunque siasi giudici ordinarî, e delegati anche uditori delle cause del palazzo apostolico, ed dai cardinali della santa romana chiesa, tolta ad essi e a ciascun di essi qualunque potestà di giudicare, e d'interpetrare diversamente, e che si tenga per nullo, e per inutile qualunque cosa potrà attentarsi o per iscienza o per ignoranza sopra queste cose da chiunque per qualunqne autorità. Che quante volte il bisogno il richiegga non osti le nostra regola e della cancelleria apostolica *de jure quaesito non tollendo*, e di Benedetto XIV di felice rimembranza sopra le div. mat. come pure altre costituzioni, e sanzioni apostoliche, e della legge di fondazione delle medesime commende, e dell'ordine gerosolimitano, anche corroborate con giuramento, ed apostolica confirmazione, o con qualsiasi altra validità, con statuti, e consuetudini, privilegî, indulti, lettere apostoliche in contrario concesse, confirmate ed innovate, alle quali cose tutte e singule, i tenori delle quali avendo nelle presenti come pienamente e sufficientemente espressi, e inseriti a parola a parola, rimanendo quelle nel loro vigore, specialmente ed espressamente deroghiamo, e alle altre cose ancora degne di speciale e individua menzione, e derogazione essendo qualunque sieno contrarie.—Fatto in Roma appo S. Pietto, sotto l'anello del Pescatore il dì 5 novembre 1839, il nono anno del nostro pontificato.

Real decreto del 7 decembre 1839 portante la ripristinazione dell' ordine di Malta.

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato delle finanze incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue;

Art. 1. L'ordine religioso de' cavalieri di S. Giovanni di Gerusalemme, detto di Malta, è riconosciuto e ripristinato in tutta la estensione de' nostri dominî secondo le sue regole e statuti, e sarà perciò ammessa a godere di tutti gli effetti civili e canonici come ogni altra corporazione religiosa a tenore delle leggi in vigore.

2. Sono concedute al suddetto ordine gerosolimitano, e riconoscinte di pertinenza piena e perpetua del ripristinato ordine medesimo, le sole infrascritte otto commende dello stesso ordine, che dopo il 1815 per sovrane disposizioni furono date agli antichi titolari, i quali trovansi tuttora viventi, cioè:

Saracena Buonanno, posseduta dal commendatore fra Francesco Porco.

Scheltino, ed Aliggiano, di cui è titolare fra Giovanni Battista Balsamo commendatore.
Colli di Palermo, che si gode dal commendatore fra Giovanni lo Faso.
Vizzini, della quale è in possesso il commendatore fra Ignazio Penna.
S. Giovanni di Taormina posseduta dal commendatore fra Emmanuele Filangieri di Montaperto.
S. Silvestro di Bagnara, che si possiede dal commendatore fra Francesco Affaitati.
Benevento per la porzione di rendita ch' è ne' reali domini, e che si gode dal commendatore fra Francesco Maria Spinelli.
Aquila di cui è titolare il commendatore fra Alessandro Borgia.
3. Permettiamo a chiunque de' nostri sudditi di fondare secondo le regole di detto ordine di Malta nuove commende dell' ordine medesimo in tutt' i nostri domini, ben inteso che tanto le commende da noi restituite all' ordine suddetto ed indicate nell' articolo secondo del presente decreto, quanto le nuove che permettiamo d' istituirsi, non possono essere provvedute che in persone di soli regnicoli nostri sudditi.
4. Sarà conceduto da noi in questa capitale un locale da addirsi al pio uso di ospedale, che verrà servito da' cavalieri dell' ordine gerosolimitano secondo il loro istituto.
5. Il nostro ministro segretario di stato delle finanze incaricato del portafoglio degli affari ecclesiastici, ed il nostro luogotenente generale ne' nostri domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

— 3512 —

Bolla pontificia del 5 *novembre* 1839 *sui benefizii semplici di libera collazione.*
Gregorio PP. XVI. A perpetua ricordanza della cosa.
Mentre con consigli precisi opportunamente col nostro carissimo figlio in Cristo Ferdinando secondo illustre sovrano delle due Sicilie ponevamo cura alle mense episcopali, parrocchie, seminarî, e capitoli nello stabilire una congrua e durevole dotazione in quel regno, altre cose anche d' importantissimo rilievo nel tempo stesso si presentarono alla nostra pastorale sollecitudine, alle quali perchè dessimo un prontissimo ed ottimo provvedimento sembrava all' intutto richiederlo il bene della religione, e l' incolumità del dritto chiesastico. Tra queste cose poi noi rinvenimmo, che in varie diocesi dello stesso regno vi sono più benefici di libera collazione, che diconsi semplici, o non soggetti al peso della residenza, i quali però totalmente son privi dell' autentico documento della primitiva fondazione ed erezione atteso i torbidi de' tempi, ed altre sfavorevoli vi-

cende. Laonde non presentandosi altro metodo di provvedimento, sembrò essere di tutto bisogno, che gli opportuni soccorsi si fornissero da' frutti, e dalle rendite de' beneficî di simil fatta; colle quali cose primamente si sarebbe provveduto alla multiplice necessità delle chiese e del clero. Ci siamo poi più volentieri indotti a fare ciò, perchè ce ne fece premurati il testè encomiato serenissimo Re, a secondare i desideri del quale noi continuamente c' impegniamo per quanto possiamo nel Signore. Sicchè consideratosi il tutto con matura deliberazione noi di certa scienza, di movimento proprio, e fondati su la pienezza della nostra apostolica potestà sopprimiamo, ed aboliamo interamente i titoli inerenti a ciascuni beneficî poco fa enumerati, e li sciogliamo per sempre coi loro proprî fondi, e li liberiamo da qualunque vincolo ecclesiastico, dai quali finora erano affetti, con questa legge e condizione però, che (siccome ci propose la stessa domanda regia) i frutti e le rendite de' beneficî, dei quali si tratta, rimanente per altro ferma presso ciascuna commissione diocesana l'amministrazione di essi, e toltisi i pesi delle messe ed altri se ve ne sono, s' impieghino per sempre secondo il giusto giudizio, e piacere del prelodato serenissimo sovrano in usi pii dallo stesso già a noi designati, cioè in sussidio degli ecclesiastici poveri, e insieme benemeriti della chiesa per i sacri officî ad essa prestati, o in patrimonî sacri da costituirsi ai clerici, i quali per la loro indigenza siano privi del titolo dell' ordinazione, e siano addetti alle chiese, ed ai luoghi che scarseggino di sacerdoti, o nelle spese necessarie alla riattazione dei tempî, o nell' acquisto di arredi sacri, o finalmente in soccorso de' poveri dell' uno e dell' altro sesso, ai quali la dote o il censo manca altronde per abbracciare gl' istituti claustrali; nel fare al certo le quali erogazioni l' opinione da gran tempo innanzi concepita su la pia volontà del serenissimo Re in niun modo ci permette di mettere in dubbio, che esso avrà un amorevole riguardo alle richieste e alle raccomandazioni de' vescovi preposti alle diocesi del surriferito regno. Queste cose noi vogliamo, stabiliamo, e comandiamo decretando, che le presenti lettere siano e saranno ferme, valide, ed efficaci, e che sortiscano ed ottengano i loro interi e plenarî effetti, e che sieno pienissimamente in tutto e per tutto abbracciate, e che così debbano giudicarsi e definirsi da tutti i giudici ordinarî, e delegati anche uditori delle cause del palazzo apostolico, e da quelli ancora che esercitano ed eserciteranno qualunque preminenza e potestà, tolta ad essi ed a ciascun di essi qualunque facoltà di giudicare e d'interpetrare diversamente, e che sia tenuto per nullo, ed invane se altrimenti accadrà attentarsi sopra queste cose per iscienza o per ignoranza da qualcuno per qualunque siasi autorità. Non ostante la nostra regola e della cancelleria apostolica *de jure quaesito non tollendo*, e le costituzioni ed ordinazioni sopra le Div.

Mat. del nostro predecessore di felice ricordazione Benedetto XIV, ed altre apostoliche constituzioni e sanzioni pubblicate in concilî generali, provinciali e sinodali in generale e in particolare; come pure gli statuti, le consuetudini, i privilegî della legge di fondazione de' medesimi benefizî in qualunque modo concessi, e roborati con giuramento, con apostolica conferma o con qualunque altra assicurazione; ed altresì lettere apostoliche spedite prima, confermate e innovate; alle quali cose tutte e singole di esse pienamente e sufficientemente espresse in questo tenore, e inserite parola a parola tenendoci; e le altre, che rimaner dovranno nel loro vigore, deroghiamo specialmente ed espressamente per questa volta sola per la esecuzione delle cose premesse; e alle altre cose ancora degne di particolare, individuale ed espressa menzione e derogazione, per qualunque cosa possa esser contraria. — Fatto in Roma presso S. Maria Maggiore, sotto l'anello del Pescatore, il dì 5 novembre dell'anno 1839, nono anno del nostro pontificato.

Impartizione del regio ex-equatur.

Il commendatore consiglier Canofari delegato per la impartizione de' regî *exequatur* de' reali domini di qua del faro.

Veduto il real rescritto del dì 11 del corrente mese rimesso a questa delegazione dal real ministero di stato degli affari ecclesiastici del tenore che segue:

« Fra i concerti che furon presi dai due commessari pleni-
» potenziarî per la esecuzione del concordato con un foglio dai
» medesimi firmato nel dì 29 agosto del corrente anno, e che
» vennero approvati dalle alte parti sovrane, vi è un articolo
» del tenor che segue.

» Dichiara inoltre il commessario pontificio che tutti quei be-
» neficî semplici di libera collazione, i quali per disastri, o al-
» tre vicende mancano dell'atto originario di fondazione, ed e-
» rezione, saranno da Sua Santità disciolti da qualunque vin-
» colo ecclesiastico, dal quale fossero affetti, sotto la condi-
» zione offerta dalla stessa Maestà Sua al Santo Padre, cioè
» che le rendite di essi dedotti i pesi di messe, ed altri se ve
» ne sono, dovranno impiegarsi ad usi pii a giudizio della
» Maestà Sua, cioè sia per sussidi ad ecclesiastici poveri, o
» benemeriti della chiesa pei servizî ecclesiastici, sia per pa-
» trimonî sacri a chierici poveri, ed appartenenti a chiesa,
» ed a luoghi che scarseggiano di preti, sia in sussidî per riat-
» tazioni di chiese, sia per acquisto di arredi sacri, sia final-
» mente in sussidi, o vitalizî di professioni monastiche a per-
» sone povere dell'uno e dell'altro sesso.

» Avendomi ora il nunzio apostolico rimesso una lettera in
» forma di breve, che gli è stata inviata dall'eminentissimo
» cardinal segretario di stato, e con la quale viene dalla S.

» Sede dato corso per la parte sua a quanto fu stabilito col
» trascritto articolo della convenzione de' 29 agosto circa i be-
» nefici semplici di libera collazione ; ne ho dato conto a Sua
» Maestà il Re nostro signore , e la Maestà Sua nel consiglio
» ordinario di stato del dì 7 del corrente mese si è degnata or-
» dinarmi di trasmettere a lei , come adempio , nel suo real
» nome , il breve suddetto , perchè ella nella conoscenza di
» quel che trovasi stabilito con la convenzione di sopra cen-
» nata relativamente ai benefici semplici anzidetti , v' imparti-
» sca il regio *exequatur* coll' espressa clausola , *servata tamen*
» *forma conventionis , et juxta sui seriem , et continentiam et*
» *tenorem ; nec aliter nec alio modo* , ch' ella tradurrà in ita-
» liano ; con respingere indi il breve suddetto col corrispon-
» dente regio *exequatur* in questo ministero di mio carico ».

Veduto altresì il breve pontificio spedito in Roma nel dì 5 novembre prossimo passato relativo all' oggetto di cui si fa parola nel prelodato sovrano rescritto.

Si esegua lo enunziato breve pontificio colla espressa clausola , *servata tamen forma conventionis , et juxta sui seriem continentiam , et tenorem , nec aliter , nec alio modo* , ossia serbata la forma della convenzione , e giusta la sua serie , contenenza , e tenore, e non altrimenti, nè in altro modo.—Napoli 16 decembre 1839.

— 3513 —

Bolla pontificia del 5 *novembre* 1839 *contenente alcuni provvedimenti per le nomine alle abadie concistoriali.*

Gregorio PP. XVI. A perpetua ricordanza della cosa.

Il decoro della religione , ed il vantaggio sì spirituale , che temporale del popolo cristiano sopra ogni altra cosa richiede , che nella dotazione delle mense episcopali , parrocchie , seminarii , e capitoli si ponga ogni possibile diligenza da coloro, ai quali ne incumbe l' officio. È chiaro quindi come la paterna cura di Pio VII di felice ricordanza nostro antecessore , e la non mai abbastanza lodata pietà di Ferdinando I ottimo sovrano abbiano avuto la mira a ben formare una dotazione di simil fatta nel regno delle due Sicilie, aggiuntisi parecchi articoli su tale soggetto nel concordato sancito reciprocamente nell' anno MDCCCXVIII. Pur tuttavia compitasi già l' applicazione dei fondi , che erano stati per tale oggetto in quel tempo designati , si dovette fare avvertenza, che vi erano ancora alcune mense episcopali , le quali non ricevettero la dotazione a norma del concordato , ed oltracciò eranvi alcune parrocchie , seminari , e capitoli , ai quali generalmente parlando non venne mai attribuita la completa dotazione. Essendosi al certo proposto a noi , non che al nostro figlio carissimo in Cristo Ferdinando II Re delle due Sicilie, il quale sempre fu impegnatissimo emu-

latore della religione degli avi suoi, di apporre un rimedio efficace a questa inconvenienza, e nel tempo stesso di ben badare all' affare importantissimo, di cui trattasi, e perciò noi nulla lasciando intentato per i necessarî provvedimenti giudichiamo opportuno di non essere punto alieno dall' intenzione de' sacri canoni, che per la causa cennata servatasi la debita forma s' impieghino i beni, che riguardano i beneficî ecclesiastici, e le badie che non richiedono la residenza; tanto più che questa cosa è stata confirmata dall' esempio dei romani pontefici nostri predecessori, i quali presero simile metodo di provvedimento nelle bisogne urgenti. Pertanto presosi su tale soggetto un ponderato maturo esame, noi di certa scienzá, di propria volontà, e in forza della plenipetenza apostolica sopprimiamo, ed aboliamo all' intutto per sempre tutti quanti i titoli, dei quali sono state finora insignite le abbadie concistoriali, o tuttora controverse erette nelle diocesi del regno delle due Sicilie, le quali sono minori della rendita netta di 500 ducati annui di moneta napolitana. Previa la quale soppressione e perpetuo abolimento noi stabiliamo, ed ordiniamo quanto siegue.

1. I fondi finora addetti alle medesime abbadie cedono per sempre, e si aggiudicano in dotazione, o in supplimento della dotazione delle parrocchie, seminarî, e mense episcopali non ancora completamente dotate secondo gli statuti del concordato, e parimente cedono per sempre, e si aggiudicano a quei capitoli che abbisognano di conveniente dotazione.

2. Le abbadie del suddetto tenore, le quali hanno nna rendita maggiore di ducati 500 annui netti d' imposizione, debbono in seguito contribuire per l'uso predetto un' annuale pensione non maggiore della quarta parte delle stesse rendite.

3. I due esecutori del riferito concordato a fine di effettuare tali cose hanno la facoltà di esaminare l' annuale somma alla dotazione accennata, o sopraddotazione, e poscia secondo la bisogna aggravare le abbadie dell' annua pensione, la quale corrisponda al quarto, al quinto, al sesto, ed anche al meno delle rendite secondo la quantità necessaria alla medesima dotazione, non maggiore però del quarto. Si esponga poi nelle bolle delle contribuzioni di ciascuna badia, di cui trattasi, qnella parte da essi determinata per contribuire l' annuo pensionabile.

4. Le abbadie concistoriali, o controverse, che posseggono maggiore o minore rendita di 500 ducati affrancati di spese, presentemente avendo il loro rettore, si comprendono di non essere in conto alcuno soggette alle prescrizioni assegnate, tranne il caso che queste badie fossero per la prima volta vacanti.— Giacchè poi noi siamo presi da tali sentimenti di benevolenza verso il religiosissimo Re delle due Sicilie, che siamo pronti a compiacerlo in qualunque cosa che possiamo, per aver noi specialmente ammirato l' ossequio da lui prestato con massima divozione alla nostra volontà sopra gli altri interessi della chiesa,

i quali chiedevano la sollecitudine del nostro ministero apostolico nel regno delle due Sicilie; quindi or che ci si è porta favorevole occasione abbiam stimato doversi aggiungere argomenti della nostra propensissima benignità a quelle cose, che sopra stabilimmo. Imperciocchè da un' altra parte siamo persuasi, che lo stesso piissimo sovrano sempre più infervorato di amore per la cattolica chiesa non trasanderà cosa alcuna dal canto suo, perchè risalti il decoro, e il vantaggio della chiesa, e resti illibata l' indennità, e la libertà dei sacri dritti a lui concessi dalla provvidenza divina. Mossi dunque da questa propensione, ed allettati parimenti da questa fiducia concediamo per sempre al prelodato Re delle due Sicilie, e ai successori di lui l' indulto, ossia il privilegio di nomina a tutte ed a qualunque badie concistoriali o controverse, rinunziando noi totalmente a tutti i dritti, che finora per la stessa nomina sono stati propri della sede apostolica. Salvo però, ed eccettuate quelle abbadie, le quali non hanno la rendita netta annuale di 500 ducati, i fondi delle quali sono stati sopra da noi decretati all' impiego di altro uso, e salvo ancora quella porzione, la quale bisognerà sfalcarsi dalle rendite delle altre abbadie maggiori della annua somma di 500 ducati per cagione della pensione da contribuirsi all' uso medesimo. Siamo oltrecciò condiscendenti, che lo stesso serenissimo sovrano, e i successori di lui possano nominare alle testè cennate abbadie oltre gli individui forniti delle qualità volute dai sacri canoni anco le corporazioni religiose di pura e stretta chiesastica istituzione, e come tali canonicamente riconosciute, le quali sono addette alla carica della pubblica istruzione della gioventù, o al ministero apostolico delle missioni in modo, che sempre restino escluse le corporazioni sì laicali, che miste. Vogliamo poi, e comandiamo, che circa le riferite abbadie, eccettuatene solamente quelle, le quali conosconsi appartenere al regio patronato dall' elenco fatto concordemente fra il venerabile frate Alessandro arcivescovo di Petra ora cardinale Giustiniani, e tra il fu marchese Tommasi, comechè quelle in forza di lettere passino in avvenire alla nomina regia, pur tuttavia ad ottenere la canonica istituzione debbano impetrarsi le lettere *sub plumbo* dalla datarìa apostolica, come per lo passato sempre furono riserbate a questa sede apostolica. Vogliamo similmente in riguardo ancora a quelle abbadie, le quali piacesse al serenissimo Re, e ai successori di lui di unirsi, e di applicarsi alle corporazioni religiose di pura e stretta ecclesiastica istituzione, come tali riconosciute canonicamente, ed addette alla pubblica istruzione, o al ministero delle missioni, noi vogliamo similmente, che gli atti consueti si facciano per la cancelleria, o datarìa apostolica, e che le lettere parimente debbano ottenersi *sub plumbo*, e che l' enunciata unione o applicazione, temporanea o perpetua, debbasi con tutta regola effettuare. Queste cose noi vogliamo, sta-

biliamo, concediamo, e comandiamo decretando, che le presenti lettere abbiano e siano per avere la loro fermezza, validità, ed efficacia, e che sortiscano, ed ottengano i loro plenari ed interi effetti, e che siano abbracciate in tutto e pertutto, e che così debbano essere giudicate e definite da qualunque siensi giudici ordinari, e delegati, e nunzi apostolici, e legati *a latere* anche uditori delle cause del palazzo apostolico, e dai cardinali della S. R. C., e tolta ad essi, ed a ciascuno di essi qualunque facoltà ed autorità di giudicare e d'interpetrare diversamente, e che sia nulla ed inutile qualunque cosa accadrà per iscienza, o per ignoranza attentarsi diversamente sopra queste cose da chiunque per qualunque autorità. Non ostante la nostra regola e della cancelleria apostolica *de jure quaesito non tollendo*, e le costituzioni sopra le Div. Mat. del nostro predecessore di felice ricordazione, Benedetto XIV, ed altre apostoliche constituzioni e sanzioni pubblicate in concili generali, provinciali e sinodali in generale e in particolare; come pure gli statuti, le consuetudini, i privilegi della legge di fondazione delle medesime abbazie in qualunque modo concessi; e roborati con giuramento, con apostolica conferma, o con qualunque altra assicurazione; ed altresì lettere apostoliche spedite prima, confirmate e innovate; alle quali cose tutte e singole di esse pienamente e sufficientemente espresse in questo tenore, e inserite parola a parola tenendoci; e le altre, che rimaner dovranno nel loro vigore, deroghiamo specialmente ed espressamente per questa volta sola per la esecuzione delle cose premesse; e alle altre cose ancora degne di particolare, individuale ed espressa menzione e derogazione, per qualunque cosa possa esser contraria. — Fatto in Roma presso S. Pietro, sotto l' anello del Pescatore il dì 5 di novembre dell' anno 1839, nono anno del nostro ponteficato.

Impartizione del regio ex-equatur.

Il commendatore consultore Canofari delegato de' regi exequatur.

Veduto il real rescritto del dì 11 del corrente mese rimesso a questa delegazione dal real ministero di stato degli affari ecclesiastici del tenor che segue.

Fra i concerti che furono presi dai due commessari plenipotenziari per la esecuzione del concordato con un foglio dai medesimi firmato nel dì 29 agosto del corrente anno, e che vennero approvati dalle alte parti sovrane, vi è un articolo, il di cui tenore è il seguente.

« Le abbadie concistoriali, o tuttora controverse, le quali » sieno minori della rendita netta di duc. 500 annui, saranno » destinate alla dotazione, o supplemento di dotazione delle par- » rocchie, seminari, mense, non ancora completamente do-

» tate a norma del concordato e capitoli che ne abbiano bi-
» sogno. Le altre abbadie del tenor suddette maggiori della ren-
» dita di duc. 500 annui saranno gravate di una pensione an-
» nua non maggiore del quarto. I due esecutori del concorda-
» to prenderanno cognizione dell' annua somma necessaria alla
» detta dotazione, o sopradotazione, e secondo il bisogno gra-
» veranno le suddette abbadie del pensionabile pel quarto, quin-
» to, sesto, ed anche per meno, non mai però più del quar-
» to, esprimendosi nelle bolle di collazione il pensionabile da
» essi determinato. Non sono comprese nella surriferita dispo-
» sizione le abbadie concistoriali, o controverse come sopra,
» già provvedute, ma vi andranno soggette in caso di vacan-
» za ». Il commessario pontificio dichiara che Sua Santità si degnerà accordare a Sua Maestà la nomina alle suddette abbadie concistoriali, o controverse, rinunciando a tutt' i dritti che avessero potuto, o potessero competere alla S. Sede circa la nomina alle suddette abbadie, salvo però sempre le abbadie minori della rendita netta di duc. 500, delle quali si è di sopra determinato l' uso, ed il pensionabile da imporsi e quelle maggiori di duc. 500 per l' uso medesimo. Dichiara altresì il commessario pontificio che il S. Padre aderendo ai desideri della Maestà Sua le accorderà ancora che possa nominare alle abbadie delle quali si parla di sopra, oltre gl' individui forniti dei requisiti voluti da' sacri canoni, anche le corporazioni religiose di pura, e stretta ecclesiastica istituzione canonicamente riconosciute, ed addette alla istruzione pubblica, ed al ministero apostolico delle missioni, restandone affatto escluse le corporazioni, ed istituzioni laicali, o miste. Il santo Padre intende, che le abbadie suddette per lo passato sempre affette, e riservate alla S. Sede per la spedizione delle bolle, sebbene d' ora in poi siano di nomina regia, pure per le medesime (ecluse però quelle di regio padronato giusta l' elenco di tali badiè fatto di scambievole accordo fra monsignore ora cardinale Giustiniani, ed il fu marchese Tommasi) debba continuarsi la spedizione delle bolle apostoliche per la istituzione canonica; ed anche per quelle che Sua Maestà bramasse che fossero unite a corporazioni religiose di mera, e stretta ecclesiastica istitnzione canonicamente riconosciute, ed addette alla istruzione pubblica, ed al ministero apostolico delle missioni abbiano a pratticarsi gli atti di uso per l' applicazione di esse temporanea, o perpetua con bolla apostolica. Avendomi ora il Nunzio apostolico inviato una lettera in forma di breve che gli è stata diretta dall' eminentissimo cardinale segretario di stato, e con la quale viene dalla S. Sede dato corso per la parte sua a quanto fu stabilito col trascritto articolo della convenzione de' 29 agosto circa le abbadie, ne ho dato conto a Sua Maestà il Re nostro signore, e la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 7 del corrente mese si è degnata ordinarmi di rimettere a lei, come

adempio nel suo real nome, il breve suddetto, perchè ella nella conoscenza di quel che trovasi stabilito con la convenzione di sopra cennata relativamente alle abbadie v' impartisca il *regio exequatur* coll' espressa clausola *servata tamen forma conventionis*, *et juxta sui seriem*, *continentiam*, *et tenorem*, *nec aliter modo*, ch' ella tradurrà in italiano, con respingere indi il breve suddetto col corrispondente *regio exequatur* in questo ministero di mio carico.

Veduto altresì il breve pontificio spedito in Roma nel 5 novembre prossimo scorso relativo all' oggetto di cui si fa parola nel sovrano rescritto.

Si esegua lo enunciato breve pontificio colla espressa clausola, *servata tamen forma conventionis*, *et juxta sui seriem*, *continentiam*, *et tenorem*, ossia serbata la forma della convenzione, giusta la sua serie, contenenza, e tenore, e non altrimenti nè in altro modo. Napoli 16 dicembre 1839.

— 3514 —

Reale Rescritto del 6 *novembre* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Otranto che ha relazione alla provvista fatta dal vescovo di una parrocchia su di cui un comune possiede il dritto di nomina.*

Dopo la provvista fatta da vostra signoria illustrissima e reverendissima della parrocchia del comune di Martano in persona di D. Michele Vitti, il secondo eletto introdusse giudizio presso quel regio giudice per la turbativa del pacifico possesso del comune medesimo nel dritto di nomina, e questo magistrato emise la seguente sentenza.

« Segniamo la contumacia del convenuto ordinario di Otran-
» to, e sentenziando deffinitivamente dichiariamo avvenuta la
» turbativa di possesso in quanto agli effetti civili sul dritto
» di patronato per la nomina del parroco della chiesa di Mar-
» tano sotto il titolo dell' Assunta, che spetta al comune me-
» diante l' affissione dell' editto pel concorso emanato dall' or-
» dinario suddetto, per la istallazione del parroco suddetto.
» In conseguenza di che dichiariamo parimenti nullo, e di
» niun vigore l' enunciato dritto, non che gli atti successivi,
» che abbiano potuto aver causa dallo stesso; sulla pretesa li-
» bera collazione del beneficio, in quanto ai divisati effetti ci-
» vili, e perciò il mentovato comune continuerà ad esercita-
» re il corrispondente dritto sinora goduto; relativamente al
» patronato in parola senza che l' ordinario lo turbi di van-
» taggio, e sinchè non sarà deffinitivamente espletato il giu-
» dizio in quanto al dritto anzidetto, rimane il comune facol-
» tato di far sottoporre a sequestro gli assegni al parroco a ti-
» tolo di congrua in annui duc. 80 che ha prelevato dalla mas-
» sa capitolare finora, e che dovrebbe prelevare per l' avve-

» nire dalle rendite dello stesso sino all' esito del definitivo giu-
» dizio ».

Scorso altro tempo vostra signoria illustrissima e reverendissima implorò da Sua Maestà di mettersi termine ad una tale controversia. In seguito di che fu sovranamente incaricata la consulta di questa parte del regno di dare il suo avviso in proposito, e la stessa osservò: che il comune non si è efficacemente prestato allo stabilimento della congrua parrocchiale; che l' ordinario si è prudentemente condotto provvedendola nelle forme canoniche; che il giudizio introdotto dal decurionato innanzi al regio giudice, relativamente al parroco, alla parrocchia, ed al padronato, non è affatto legale; che la succennata sentenza, lungi dal poter meritare il nome di sentenza giudiziaria non può riguardarsi, che come un atto privato ed illegale, e quindi opinò:

Che sulle pretensioni suscitate contro la provvista dell' attual parroco s' imponga perpetuo silenzio; ch' egli continui nel tranquillo e lodevole esercizio della parrocchia canonicamente, e precedente concorso conferitogli dall' ordinario; che niun conto si tenga del giudizio in tal materia profferito dal giudice locale, con una incompetenza manifesta. Che se il decurionato si determinasse in appresso a stabilire in maniere efficaci, spedite, e senza inviluppo di equivoci, la congrua pe' parrochi successori, ed assumesse previa regolare conclusione decurionale di voler per l' avvenire valersi dei dritti di patronato nascenti dallo stabilimento effettivo della congrua, l' ordinario *pro tempore*, assicurandosi prima legalmente dello stabilimento della congrua, provvederà convenevolmente secondo i canoni, secondo le leggi e la polizia del regno, e secondo ch' esigerà il bene spirituale di quegli abitanti.

In pari tempo la consulta emise il suo avviso sull' altra quistione per l' amministrazione di quelle cappelle del SS. Sacramento, e dell' Assunta reclamata dal parroco.

Avendo io rassegnato l' affare a Sua Maestà nel consiglio di stato del dì 16 settembre ultimo, la Maestà Sua si degnò ordinare, che si fosse prima esaminato nel consiglio de' ministri e quindi riproposto.

Mi pervenne intanto un foglio del ministro degli affari interni, col quale faceva premure, onde l' affare medesimo si riesaminasse dalla consulta: propostosi l' affare al consiglio dei ministri lo stesso è stato di avviso di approvarsi il parere della consulta, per quanto riguarda la istituzione dell' attual parroco, restando salvi i dritti al comune in conformità del parere della stessa consulta nelle successive vacanze. Per tutto altro contenuto nell' avviso della consulta stessa, che l' affare si esamini, e si discuta nella consulta generale.

Essendosi Sua Maestà degnata nel consiglio di stato del dì 27 dello scorso ottobre di uniformarsi ad un tale avviso del

consiglio de' ministri, nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per l'uso corrispondente.

— 3515 —

Reale Rescritto del 6 *novembre* 1839 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari diocesani diretto ad ottenere che i detenuti non mancassero nelle prigioni delle cure religiose de' cleri, e degli esercizii spirituali.*

Sua Maestà il Re nostro augusto signore, costante nel pio proponimento di promuovere, e fervido mantenere nel suo regno lo spirito di religione, e di render per esso sempre più saldi i principi di retta morale, di buon costume, e d'ordine pubblico, mentre incessantemente a tale scopo intende, e mezzi ovunque appresta, onde i popoli, dalla divina provvidenza alle sue cure bene avventurosamente affidati, potessero nei precetti della nostra sacrosanta religione istruirsi, e tutte adempier potessero le pratiche religiose; non ha nella sua preveggenza obbliato, che i detenuti nelle prigioni, segregati dalla massa generale degli altri suoi sudditi, non possono all'uopo giovarsi dei mezzi per questa preparati, e debba per essi a mezzi speciali ricorrersi.

E sulla considerazione di non potersi tai mezzi meglio rinvenire, che nella cristiana pietà dei cleri delle rispettive diocesi, sebbene Sua Maestà non dubitasse, che penetrati come sono i medesimi dei doveri del loro sacro ministero, ed opportunamente eccitati dalla voce degli ordinari, zelanti l'opera loro prestassero in pro dei carcerati, che traviati una volta provan maggiore il bisogno del conforto della religione; pure nel vivo desiderio di conformarli sempre più nello esercizio delle loro religiose cure, ha la Maestà Sua comandato, che gli ordinari tutti riferissero quali occupazioni abbiano propriamente i cleri rispettivi nelle carceri, ed ha dichiarato esser suo sovrano volere d'inculcarsi agli ordinari medesimi di far dare ai carcerati catechismi, istruzioni, prediche, esercizi spirituali, e di far dir loro la messa quando si potrà.

Nel real nome partecipo tutto ciò a vostra signoria illustrissima e reverendissima per curarne nella diocesi di sua dipendenza lo esatto adempimento, compiacendosi per ora di avvisarmi la ricezione di questo reale rescritto.

— 3516 —

Circolare del 6 novembre 1839 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici diretta a promuovere lo stabilimento de' seminarii ove non esistessero, ed a far prosperare negli esistenti la condizione sotto il doppio aspetto della morale e delle scienze.

Fra gli altri gravi oggetti, ai quali nel riordinamento delle cose della chiesa nel 1818 in questo regno accennossi, vi hanno i seminari, che presso ciascuna sede arcivescovile o vescovile esister dovrebbero. Ed in vero oggetto gravissimo esso è cotesto dei seminari, nei quali per istituto s' intende alla istruzione, alla educazione di coloro, che ascesi un giorno al sacerdozio debbono, coi loro scritti, colla loro voce, e coll' opera loro diffondere presso i popoli la nostra sacrosanta religione: e somma esser dee quindi la cura, perchè cotali stabilimenti, a sì importante fine destinati, fossero tenuti in istato di crescente migliorazione nel doppio aspetto della morale e delle scienze.

Conscio come io sono dello spirito da cui sono animati gli ordinari, e dello zelo che li distingue, non so mica dubitare che tutto dal canto loro abbian fatto secondo le ordinazioni del santo concilio di Trento, affinchè nei seminari già esistenti fosse un tale scopo pienamente conseguito, e per quei pochi delle diocesi dei quali tuttavia se ne manca o per difetto di dotazione, o per altri ostacoli qualunque; nè anche posso io dubitare che tutto siasi dalla loro banda messo in opera per sopperire all' una e per rimuover gli altri. Ciò non ostante sospinto dal vivo desiderio di vedere affrettata da pertutto la istallazione dei seminari, e di osservare prospero lo andamento, non so per la mia parte dispensarmi dal richiamare su i medesimi l' attenzione speciale degli ordinari tutti del regno, impegnandoli efficacemente a sollecitare la istallazione di tali stabilimenti là dove ancora non è seguita, ed a prender cura che prospera ne fosse la condizione in quei già esistenti sotto il doppio aspetto, come si disse, della morale e delle scienze. E nella premura di avere per questi ultimi degli elementi non dubbi sul di loro costante progredimento, aggiungo per gli ordinari delle rispettive diocesi la preghiera di manifestarmi gli studî che vi si danno, e di farmi conoscere in ogni anno i risultamenti di qualche esperimento letterario, onde possa tenerne informata Sua Maestà, e richiamare la sovrana compiacenza sulle cure episcopali. Ciò sarà pure mano mano praticato per tutte le altre diocesi a misura che vi saranno i seminari istallati, e vostra signoria illustrissima e reverendissima si compiacerà per ora di avvisare la ricezione della presente, salvo ad apprestarmi a suo tempo le notizie per essa richieste.

— 3517 —

Reale Rescritto del 6 novembre 1839 partecipato dal ministro delle finanze portante varie disposizioni sulla spedizione dei generi depositati nelle dogane di Napoli e Palermo.

Ho rassegnato a Sua Maestà il Re nostro signore la proposizione di riformare l' art. 204 della legge doganale in maniera di spedirsi i generi che trovansi nei depositi delle dogane di Napoli e di Palermo col dazio in vigore nel giorno dell'uscita, e non con quello che lo era nel giorno dell' immissione in deposito; proposizione la quale era stata provocata in occasione della diminuzione del dazio sul pepe. Sua Maestà nell' ordinario consiglio di stato del 2 del corrente mese di novembre uniformandosi all' avviso della consulta generale ha risoluto :

1. Che non debba farsi alcuna modificazione all' articolo 204 della legge doganale.

2. Che in veduta della parvità della cosa , senza alterare la massima pel caso speciale le liquidazioni del dazio dovuto sul pepe esistente ne' due depositi delle dogane di Napoli, e di Palermo prima della pubblicazione del real decreto del 20 dicembre 1838 si eseguano su la base della tariffa diminuita in quel decreto , riducendosi il debito apposto alle due regie nel conto dei due depositi per tali quantità alla somma del dazio risultante dal calcolo eseguito colla prescritta diminuzione. La Maestà Sua si è benignata di accordare una tale agevolazione coll' espressa dichiarazione di non potersi in verun caso addurre in esempio.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per l'uso conveniente nella parte che la riguarda.

— 3518 —

Circolare del 9 novembre 1839 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii de' reali dominii al di qua del faro che dà le norme sulle formalità del bollo e registro negli atti di concorso per prevviste ecclesiastiche.

L' arcivescovo di Taranto propose i seguenti dubbi: 1. se in caso di appello avverso una provvista si domandasse dalla santa Sede la copia autentica degli atti , debbano questi essere adempiti della formalità del registro , e la copia richiesta debba essere in carta da bollo e registrata ; 2. se gli atti tutti relativi a concorso per provvista di parrocchie , o collegiate , debbano essere redatti in carta da bollo ; 3. qualora si fosse tenuto il concorso , e tra gli atti vi fossero degli scritti in carta semplice , se questi debbano essere vistati per bollo e registrati, dovendosene redigere copia autentica da inviarsi alla santa sede.

Ed il ministro delle finanze interrogato in proposito, ha ma-

nifestato esser d' avviso: 1. che nel caso di appello alla S. Sede, debbono assoggettarsi al bollo ed al registro non solamente gli atti che han preceduto la impugnata provvista, ma bensì la copia autentica che in tali casi si richiede; 2. che gli atti di un concorso formando altrettanti titoli pe' concorrenti debbono essere in carta da bollo; 3. che se lo scritto originale non è soggetto a bollo ed a registro, non dee bollarsi e registrarsi, quando se ne dee mandar copia in Roma, ma in tal caso cotesta copia solamente dee essere bollata e registrata. Avvertendosi che gli scritti de' concorrenti nel rispondere agli articoli dello esame sono esenti dal bollo e dal registro, ma di tali scritti le sole copie da mandarsi alla S. Sede debbono essere in carta bollata e registrati.

Non incontrando per la parte mia difficoltà alle idee manifestate dal lodato signor ministro, lo partecipo a lei, perchè lo sia d' intelligenza e regolamento.

— 3519 —

Circolare del 9 *novembre* 1839 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che il sostituito non può conseguire l' esenzione dal servizio militare sulla considerazione di essere stato rimpiazzato da unico assoluto.*

Segue ad insistere in questo ministero il nominato Michele Piccolo del comune di Tramutola per far conseguire al di lui figlio Domenico l' esenzione dal servizio militare sulla considerazione di essere stato questo sostituito da un unico assolnto.

A far cessare tali insistenze io quindi desidero, che ella faccia avvertire al reclamante di non aver luogo la di lui dimanda, poichè, nel reale rescritto de' 30 settembre 1837 non si ebbe in mira di stabilir la massima di dover gli unici sostituenti rinunciare al dritto di esenzione; che ciò è ivi detto sol per narrativa; che il solo fatto della marcia costituisce la loro rinuncia alla esenzione, e li assimila agli altri sorteggiati; che alle condizioni fissate per le sostituzioni star si debba perciò, o che il sostituente sia unico, o che nol sia; e che quando per l' eccezionabilità del medesimo la surroga del sostituito non avesse luogo nell' essere quegli chiamato a marciare per proprio conto assumerebbe la qualità di cambio non data dalla legge sul reclutamento che a soli soldati congedabili, e darebbe la sostituzione di numero quella esenzione definitiva, che non si ottiene se non dando un cambio militare.

Gli farà inoltre soggiungere, che del tutto consentaneo a tali idee è stato un parere non ha guari emesso dalla consulta generale del regno tanto nello interesse di coloro, che eransi fatti sostituire da unici assoluti, quanto per massima.

— 3520 —

Circolare del 20 *novembre* 1839 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce il dritto da corrispondersi da' cancellieri titolari a' sostituti che lavorano negli uffizii di conciliazione.*

Dietro corrispondenza tenuta col real ministero di grazia e giustizia è stato di accordo convenuto, che dai proventi delle cancellerie comunali negli uffizi di conciliazione si distribuiscono due terzi al cancelliere sostituto, semprecchè non si accontenti costui di ricevere dal cancelliere in vece della rata eventuale un assegnamento fisso che potessero insieme convenire, e che pur deve essere proporzionato al lavoro.

Con una retribuzione siffatta l' amministrazione potrà esigere dai sostituti l' esatto adempimento de' propri doveri; ed il cancelliere che conserva sempre la direzione dell' uffizio, e del suo buon andamento, può dirsi abbastanza compensata con la ritenuta rispettivamente o di un terzo de' proventi, o della totalità di essi per la vigilanza e responsabilità che rimane a suo carico pel buon andamento della cancelleria comunale, e dell' uffizio della conciliazione.

In tali conformità ella darà le opportune disposizioni per l'esatto adempimento.

— 3521 —

Circolare del 29 *novembre* 1830 *emessa dal ministro degli affari interni portante la risoluzione di dubbii elevati sulla costruzione de' campisanti.*

Il ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici avendo ricevuto da' rispettivi ordinarî delle notizie poco esatte sullo stato de' lavori de' campisanti nè' comuni di ciascuna provincia, ed essendosi data la premura di rassegnarle a Sua Maestà, la Maestà Sua degnavasi di ordinare che l'interramento de'cadaveri abbia luogo negli stessi quando questi pii stabilimenti trovansi circondati di mura, e provveduti di cappelle. È questo il senso del real rescritto de' 28 settembre ultimo. Io mi sono occupato di umiliare alla Maestà Sua le notizie genuine dello stato in che trovinsi siffatte opere, desunto da'quadri inviatimi da ciascun intendente certificato da' medesimi; sicchè ho dimostrato le cifre che si davano per parte degli ordinarî medesimi essere poco esatte; e la Maestà Sua trovasi di aver pure ordinato che il ministro suddetto degli affari ecclesiastici si metta meco di accordo per rettificarle. Come non pertanto mi giungono da qualcheduno degl' intendenti delle rimostranze e de' dubbî sulla intelligenza ed esecuzione da darsi al sunddetto real rescritto de' 28 settembre comunicato per l' organo di quel ministero.

Io credo utile prevenirla:

1.° Che con esso non vengano menomamente rivocati gli ordini precedentemente dati da Sua Maestà di non permettersi più il seppellimento nelle sepolture dell'abitato. Siffatti ordini saranno perciò strettamente eseguiti, ed ella sotto la sua responsabilità ne curerà la più scrupolosa esecuzione, non permettendo che alcuna tomba già chiusa a gesso si disserri sotto qualunque pretesto, e per qualunque causa;

2.° Le sole eccezioni che comportano la tumulazione nelle proprie chiese sono pei vescovi, che vengono sepolti nella propria diocesi, per le claustrali di stretta clausura con voti solenni. Per queste sole due classi permetterà la tumulazione nell' abitato, e ciò nel senso il più stretto e tassativamente.

3.° Dove i campisanti sieno di mura già elevate, ella destinerà una o più cappelle laicali per la tumulazione provvisoria, e mi accerterà in questo caso comune per comune di avervi fatto adempire, indicandomi le cappelle nelle quali ciò si esegue.

Sarà sua cura di far sempre intraprendere l' opera de' muri di cinta, e degli altri. Ella li affretterà con tutta l' energia, e con tutti i mezzi e farà in modo che al più presto il voto di Sua Maestà venga adempito. Come un camposanto avrà queste due condizioni farà subito benedirlo con tutti i riti della nostra sacrosanta religione cattolica romana e lo metterà in uso, potendosi fare le altre opere contemporaneamente allo interramento.

6.° Ella si atterrà strettamente a quanto le ho dichiarato nella presente; nè permetterà che vi si apporti la menoma alterazione sotto la sua responsabilità

— 3522 —

Reale Rescritto del 26 novembre 1839 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determinano le formalità alle quali van soggetti le trascrizioni delle sentenze portanti costituzioni di patrimoni sacri.

Con pregevole foglio del 21 ottobre, finanze 2.° carico, num. 5169, vostra eccellenza mi manifesta il dubbio promosso, se renduto comune a questi, ed a cotesti domini il decreto del 1824 in ordine alla trascrizione delle sentenze, le quali dichiarano la libertà, o la capienza dei fondi, che a patrimoni sacri si addicono, debbono valere per cotesti domini tutte le disposizioni posteriormente adottate su tal proposito.

Non può esservi dubbio per l' applicabilità di siffatte disposizioni, anche in cotesta parte del regno, poichè le medesime non contengono che modificazioni o spiegazioni del decreto, e perchè di esse l' eccellenza vostra ne sia pienamente a giorno, io credo opportuno di tutte enunciarle.

Pubblicato il cennato decreto del 14 luglio 1824, fu determinato di non esigersi alcun dritto fiscale per la trascrizione

su' registri delle ipoteche delle sentenze de' tribunali civili, le quali dichiarino la libertà, o la capienza dei fondi che al patrimonio si addicono, ma di doversi pagare il solo salario al conservatore.

Pubblicato questo decreto molti dubbî si promossero, se la esenzione del pagamento si estendesse anche al dritto di bollo de' registri del conservatore? Se oltre la sentenza, che contenga la dichiarazione suddetta si volesse trascrivere anche l'atto esecutivo del patrimonio, o prima, o dopo la pronunciazione di quella, o contemporaneamente dovesse la esenzione aver luogo; anche per la trascrizione di quest' atto? Se esenzione goder si dovesse anche nel caso che il patrimonio sia costituito sopra beni proprî di colui che al sacerdozio è incamminato?

Nel consiglio ordinario di stato del 30 novembre dell' anno stesso fu risoluto di non doversi pagare alcun dritto fiscale, o che si trascriva la sentenza dichiarativa, o che si trascriva l'atto costitutivo, o che il patrimonio sia costituito sopra beni proprî, o sopra beni di estraneo, che lo costituisca, o di doversi solamente il salario, e non già il dritto di bollo.

Si volle però che i tribunali nell' emettere le sentenze dichiarative avvertissero, se i titoli costituenti il patrimonio contenessero atti di donazioni, o altri simili estranei alla costituzione di quello, ed ove effettivamente il contenessero li rifiutassero, onde non restassero pregiudicati gl' interessi fiscali.

Si credette quindi necessaria una modifica nella parte a riguardo della quale si era fatta una ingiunzione ai tribunali, e nel tempo stesso di risolvere altro dubbio promosso, se cioè la esenzione de' dritti fiscali, e del bollo dovesse aver vigore anche quando il sacro patrimonio fosse costituito di un valore oltre quello richiesto dal concordato.

Quindi con altra sovrana risoluzione presa nel consiglio di stato del 21 febbraro 1825 fu disposto, che ove gli atti costituenti il patrimonio, contenessero atti estranei, come di donazioni, o altro, la esenzione non dovesse estendersi anche a questi, ma si dovesse esigere nella trascrizione il dritto in ragione del valore degli immobili relativi a tali atti estranei. E fu disposto ben anche, che qualunque fosse il valore del patrimonio sacro costituito nella trascrizione, non mai i dritti fiscali pretender si dovessero.

Può dunque vostra eccellenza servirsi disporre, che tutte le cennate spiegazioni e modifiche sieno in cotesti dominî adottate, tutte le volte nelle quali dubbî si suscitassero come qui si erano promossi.

— 3523 —

Reale Rescritto del 26 *novembre* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce che nella provvista di piazze di uscieri, barandieri, carcerieri e servienti comunali sieno preferiti gl' individui del reggimento dei reali veterani.*

Il Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato del dì 17 novembre andante si è degnata ordinare, che tutti gli uscieri, barendieri, carcerieri, servienti comunali ec. ec. di qualunque ramo, saranno prescelti, fra gl' individui nel reggimento reali veterani, e ciò per dare uno sfogo e tutte le facilitazioni che si possono accordare ai vecchi e buoni soldati, che dopo aver servito attivamente ne' reali eserciti, meritano proseguire una vecchiaia più agiata.

Nel real nome le comunico siffatta sovrana risoluzione per lo adempimento da sua parte.

— 3524 —

Ministeriale del 27 *novembre* 1839 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' amministrazione diocesana di Nardò che dichiara nullo il contratto di locazione per una durata maggiore di quattro anni.*

Riscontrando il rapporto di cotesta amministrazione del 19 ottobre prossimo passato, le fo osservare di non esservi affatto dubbio, che la diocesana, durante la vacanza di un beneficio, possa far valere la nullità del contratto di locazione, conchiuso dall' ultimo titolare per una durata maggiore di quattro anni a' termini dell' articolo 3.° del real decreto del primo dicembre 1833.

— 3525 —

Circolare del 27 *novembre* 1839 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce essere di esclusiva attribuzione delle autorità comunali l' assegnare l' alloggio a' militari nelle case degli abitanti.*

Il direttore della real segreteria di stato della guerra in data dei 31 settembre ultimo mi comunica un reale rescritto del tenore seguente.

» Umiliato a Sua Maestà il Re (D.G.) il dubbio elevato dal sottintendente di Barletta come si scorge dal foglio di vostra eccellenza dei 31 agosto ultimo, la Maestà Sua si è degnata dichiarare che i militari dovendo essere alloggiati nelle case degli abitanti come prescrive la reale ordinanza di piazza al numero 1030 è di esclusiva attribuzione delle autorità comunali l' assegnare loro alloggio presso tale o tale altro individuo secondo giudicheranno conveniente.

» Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per suo governo ed in replica al sopracitato foglio, salvo sempre rimanendo l' esatto adempimento dei dettami della stessa ordinanza in questa materia e sopra tutto dei numeri 1051 e 1052.

Glielo partecipo per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 3526 —

Reale Rescritto del 27 *novembre* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce che i marinari della flottiglia Trapanese disarmata che hanno gli anni di servizio per la pensione di ritiro, ne riceveranno l' equivalenza sul ruolo provvisorio senza forma di liquidazione , ed a titolo di pensione di grazia , coloro poi che non avranno compiuto il primo periodo per li anni di servizio saranno arrollati , se il vogliono , tra li* 700 *marinari di nuova leva per compiere gli anni di servizio , onde aver diritto alla pensione.*

Ho umiliato a Sua Maestà il Re (D. G.) ch' essendo stati congedati i marinari appartenenti a' legni della flottiglia Trapanese disarmati , hanno essi implorato de' provvedimenti , onde non restar privi dei mezzi di sussistenza.

Le ho altresì rassegnato, che gli averi corrisposti a' detti individui , essendo stati loro assegnati dall' inclito avo della Maestà Sua con real dispaccio del 9 dicembre 1810 epoca anteriore alla legge delle pensioni , non andarono soggetti alla ritenuta del due e mezzo per 100, di tal che , a quelli tra essi , i quali per gli anni di servizio avrebbero dritto alla pensione di ritiro, non può essere applicabile la legge anzidetta, e che d'altronde sono degni della sovrana munificenza per le loro circostanze.

E Sua Maestà con risoluzione del 22 corrente si è benignata ordinare , che coloro tra gl' individui già spediti dalla flottiglia menzionata , i quali hanno gli anni di servizio per la pensione di ritiro , ne ricevano la equivalenza nel ruolo provvisorio senza forma di liquidazione , ed a titolo di pensione di grazia ; che gli altri , non ancora giunti al primo periodo fissato per la pensione , vengano arrollati , qualora il vogliono , tra i 700 marinari di nuova leva fissa , o , avendone i requisiti , nel real corpo de' cannonieri marinari , con riunire i primi servizi a quelli che renderanno in seguito per la liquidazione delle pensioni di ritiro, e che le stesse considerazioni abbiano gli altri Trapanesi , che trovansi tuttavia servendo su i reali legni , i quali dovranno da ora essere dispediti per togliersi siffatte anomalie di pianta e di averi , equipaggiandosi i legni istessi quante volte converrà tenerli in armamento , con uomini presi dai quadri organici , o con quelli fra gli anzidetti Trapanesi , che vogliono o possano entrarvi.

Nel real nome glielo partecipo per l' uso convenevole.

— 3527 —

Reale Rescritto del 27 novembre 1839 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si risolve il dubbio se la multa inflitta contro i capitani regnicoli reduci da Malta senza il certificato di quel console sia applicabile al caso che i detti certificati non trovansi corrispondenti alle quantità verificate.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza del 25 aprile di questo anno, che proponeva il dubbio, se i sovrani rescritti del 7 giugno e 18 novembre 1834, che comminavano l' ammenda di ducati 150 ai capitani regnicoli reduci da Malta per cotesti porti, senza il certificato di quel console, siano ancora applicabili nei casi che i detti certificati non trovansi corrispondenti alle qualità verificate.

La Maestà Sua dopo avere inteso lo avviso della consulta, nell' ordinario consiglio di stato del 17 andante ha ordinato.

1. Che la multa la quale si commina coi mentovati sovrani rescritti de' ducati 150 sia ridotta a ducati 50.

2. Che la detta multa de' ducati 50 sia applicabile, non solo nel caso della assoluta mancanza dei certificati, ma anche nel caso che questi non corrispondono per eccesso, o per difetto alla quantità effettiva delle merci imbarcate.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per l' uso conveniente, e la prego di far affiggere i corrispondenti avvisi in istampa in tutte le dogane, ed in altri luoghi di riunione di negozianti per intelligenza del commercio, e perchè tutti abbiano piena scienza delle disposizioni cui deggiono uniformarsi.

— 3528 —

Reale Rescritto del 7 dicembre 1839 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si dispone che per la conservazione de' libri parrocchiali non si faccia alcuna novità all' attuale stato.

La consulta generale del regno per sovrano comando interrogata sulla proposizione fatta dal consiglio provinciale di Capitanata, di depositarsi negli archivi comunali o in originale, o almeno in copia i libri parrocchiali, a contar da cinquant' anni prima della promulgazione della legge istitutrice degli atti dello stato civile, ha tra le altre cose precipuamente considerato sul proposito, che i libri in discorso sono formati dalla mano parrocchiale, sono l' effetto dell' istituto parrocchiale, e sono l' opera del di loro sacro ministero, di tal che ne sono i parrochi i proprî conservatori, ed il privarneli sarebbe nel fondo un attentare alla di loro proprietà, ed ai loro legittimi diritti;

Che tali libri sono indispensabili ai parrochi per lo esercizio del di loro sacro ministero;

Che pel proposto trasferimento verrebbe ad esser divisa la unità, e la correzione dei medesimi;

Che il farne delle copie in fine sarebbe dispendioso e pericoloso insieme per gli errori che vi correrebbero e per ignoranza, e per negligenza, e forse ancora per mala fede.

Dopo queste ed altre considerazioni la consulta generale ha conchiuso con dire, che portava l' unanime parere negativo tanto per lo trasferimento de' libri originali, quanto per quello delle copie, con rassegnare specialmente:

Che i libri parrocchiali non debbano mai tenersi dai parrochi nella propria casa, nè mai farsi passare in casa privata, ed in ispecie in quella dei congiunti e degli eredi del parroco;

Che i libri medesimi debbano tenersi diligentemente ed esclusivamente custoditi nell' archivio parrocchiale;

Che ciascun vescovo infine tra i principali doveri della sua visita noveri quello di sorvegliare efficacemente alla esatta custodia dei libri stessi.

Avendo io pertanto umiliato a Sua Maestà questo parere unanime della consulta generale, la Maestà Sua uniformandosi al parere suddetto ha ordinato che non si faccia novità alcuna allo stato presente delle cose.

Nel real nome quindi io lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per intelligenza sua e di chi altri convenga, e perchè ne curi l' adempimento nella sua diocesi, con accusarmi intanto la ricezione di questo real rescritto.

— 3529 —

Reale Rescritto degli 11 *dicembre* 1839 *col quale si determina che tutta la causa, in azione civile, passa al contenzioso amministrativo non già la parte sola di essa che riguarda validità, legittimità*, o *interpretrazione.*

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte tutte relative al conflitto di attribuzioni elevato nel giudizio instituito dalla Compagnia di Gesù innanzi al tribunale civile di Catania contra quel comune per riconoscimento di credito, e per pagamento di arretrato di annualità per soggiogazione.

Ho pure rassegnato alla Maestà Sua il parere emesso dalla consulta pe' domini oltre il faro.

E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 7 andante si è degnata ordinare, che nella enunciata specie di contesa secondo la forma attuale, sieno competenti a procedere le autorità giudiziarie. E che si trasporti poi tutta la causa alle autorità del contenzioso amministrativo, semprecchè nella istruzione dello affare occorra dubbio od esame di atti amministrativi su quale sorge quistione d' intelligenza, di validità, o di legalità di atti amministrativi.

Nel real nome partecipo tutto ciò a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 3530 —

Reale Rescritto degli 11 *dicembre* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si concede il beneficio del venti per cento a quei carichi provvenienti con legni reduci dal Baltico.*

Essendo spirato il termine del beneficio accordato alla real bandiera per la navigazione del Baltico, varî negozianti hanno umiliato le loro suppliche a Sua Maestà, implorando che fino a quando non piaccia alla Maestà Sua d'impartire le sue risoluzioni su la proroga del beneficio anzidetto, si degni concedere il godimento delle usate diminuzioni daziarie sui carichi de' legni, i quali partirono nella scorsa primavera con carichi di generi indigeni pel Baltico, e che di già trovansi di ritorno, o che si attendono di ritorno da quel mare.

Io avendo rassegnato al Re tali suppliche, e Sua Maestà nell'ordinario consiglio di stato si è degnata di accoglierle benignamente, ed ha ordinato, di concedersi il beneficio del venti per cento sui carichi dei legni partiti, e che trovansi di ritorno, o da ritornare nel modo anzidetto.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 3531 —

Reale Rescritto del 12 *dicembre* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce non farsi novità alle disposizioni esistenti per la navigazioni sul Baltico e nelle Indie orientali.*

Sua Maestà il Re nostro sovrano nell'ordinario consiglio di stato del 7 di questo mese avendo tenuto presente le istanze del commercio dell'una e dell'altra parte de' suoi reali domini, che gli avvisi del consiglio di amministrazione de' dazi indiretti, della commissione consultiva di commercio e dell'instituto d'incoraggiamento, non che i pareri della consulta generale del regno, si è degnata di permettere, che i benefici accordati alla real bandiera col sovrano rescritto del 15 aprile 1837 per le navigazioni nel Baltico e nei mari delle Indie orientali ed occidentali sieno prorogati senza limitazione di tempo, salvo a rivocarli quando piaccia a Sua Maestà previo avviso da darsene al commercio sei mesi prima pel Baltico, ed un anno prima per le Indie orientali ed occidentali.

Nel real nome le partecipo tal sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 3532 —

Ministeriale del 14 *dicembre* 1839 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Gallipoli per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in alcuni stadii del giudizio di espropriazione, ed anche su' fondi alienati e posseduti da' terzi.*

Ho letto il suo rapporto de' 26 novembre prossimo scorso, risguardante la rinnovazione ipotecaria da farsi pe' capitali di cotesta mensa, e di riscontro le significo, che quante volte il giudizio di espropriazione non è ancor giunto alla chiusura definitiva del processo verbale di graduazione, le iscrizioni ipotecarie debbono esser rinnovate.

Che anche le iscrizioni su' fondi alienati, e posseduti da terze persone debbono esser rinnovate, essendo sospesa, per la sovrana risoluzione del 29 decembre 1838, ogni prescrizione contro la chiesa.

Intanto con particolari atti legali questa prescrizione dovrà essere interrotta, il che raccomando al suo noto zelo.

Rimango poi inteso di quanto ha proposto pe' capitali, dei quali non si conoscono i rispettivi debitori, e vado in giornata a praticare gli analoghi uffizi al ministro delle finanze.

— 3533 —

Circolare del 14 *dicembre* 1839 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici diretta a conoscere il numero degli alunni esistenti in ciascun seminario.*

I ragguagli sinora pervenutimi sulla condizione attuale dei seminari vescovili, in risposta alla mia circolare lettera del 6 del caduto novembre, han già in gran parte confermata la mia aspettazione.

Conscio come io era dello zelo da cui animati sono gli ordinari, non dubitava, e lo accennai, che questo importante oggetto avesse incessantemente richiamato le loro speciali cure, dalle quali non poteano non ritrarsene quegli utili risultamenti che han renduto invero soddisfacenti i ragguagli pel maggior numero dei seminari esistenti apprestatimi.

Però non solo del maggior numero, ma di tutti quanti essi sono cotali stabilimenti debb' esser prosperato lo stato, e per quelli non ancora istallati nulla debbe omettersi, onde presto e con buoni auspici lo fossero.

Mi è d' uopo adunque di nuovo rivolgermi circolarmente agli ordinari colla preghiera agli uni d' insistere nelle loro laudevoli cure, ad altri di spingerle vieppiù per ottenere risultamenti uguali ai primi, e ad altri infine di far ogni opera a vincere qualsiasi ostacolo che alla istallazione del rispettivo seminario siasi opposto.

E mentre mi attendo ulteriori e generali soddisfacenti ragguagli da rispondere pienamente alle premure di Sua Maestà per un oggetto di cotanta importanza, e mentre mi preparo a darne alla Maestà Sua contezza per richiamare la sua sovrana compiacenza sulle cure episcopali, prego altresì gli ordinari di farmi conoscere il numero degli alunni di presente esistenti nel rispettivo seminario, circostanza che reputo necessaria nei ragguagli da sottoporre a Sua Maestà, e che da pochi soltanto nei rapporti sinora pervenuti è stata ricordata. Attendo quindi da vostra signoria illustrissima e reverendissima prontamente tal notizia.

— 3534 —

Ministeriale del 14 *decembre* 1839 *diretta dal ministro delle finanze al direttore generale della cassa di ammortizzazione con la quale si approva il regolamento per la perlustrazione della brigata forestale di Banzi sulle proprietà del tavoliere di Puglia in Monteserico.*

In veduta de' ragguagli da lei dati, col rapporto del 19 ottobre del cadente anno num. 671 in proposito di un regolamento per la brigata forestale di Banzi che va ad essere incaricata della sorveglianza, per via di perlustrazioni, delle proprietà del Tavoliere di Puglia in Monteserico, ritenendo il ministero, che nella compilazione di tale regolamento sien concorsi il direttore delle foreste, e i due intendenti di Basilicata e di Capitanata, ha quindi il regolamento medesimo approvato, sotto questa stessa data, e le ne trasmette a lei una copia conforme, perchè ne disponga l'osservanza, provvedendo insieme al completamento del personale della brigata anzidetta.

E le previene inoltre, che uguali copie conformi del regolamento istesso ha inviato ai funzionari di sopra nominati, per la corrispondente intelligenza e concorso di loro parte.

Regolamento per la sorveglianza e le perlustrazioni della brigata forestale di Banzi sulle proprietà del tavaliere di Puglia in Monteserico.

Disposizioni generali.

1.° Il direttore de' rami riuniti in Basilicata, il guardia generale del circondario di Tolve, e la brigata di Banzi avranno una vigilanza su i beni del tavoliere in Monteserico, e vi porteranno le possibili investigazioni per rilevare e riscrivere tutti i guasti e degradazioni che potessero seguire in opposizione ai contratti di censuazione, onde possa agirsi uniformemente al decreto de' 13 gennaio 1817 ed altre disposizioni sul tavoliere di Puglia, e ciò per particolare incarico per quest'unico ramo di servizio, giusta quello che verrà in seguito espresso.

2.° Il direttore del tavoliere passerà sollecitamente al direttore de' rami riuniti in Basilicata copia conforme de' contratti delle attuali censuazioni de' beni in Monteserico, onde farlo istruire di ciò che trovasi convenuto per passarlo a conoscenza del guardia generale e della brigata di Banzi, a fine di potersi riconoscere quello che potrà commettersi in opposizione ai contratti, e farsi rispettare l' osservanza de' medesimi tanto per la parte boscosa di detti beni, che per la parte addetta a pascolo o coltura.

3. Verrà redatto verbale dal guardia generale del circondario di Tolve e dal controloro del distretto coll' intervento della brigata di Banzi, previo invito a' censuarii ad assistervi, col quale si farà una esatta descrizione dello stato de' suddetti beni in Monteserico al momento in cui l' ingerenza della brigata avrà cominciamento, affin di distinguere i danni preesistenti da quelli, che potranno verificarsi in prosieguo, e darsi un giusto valore al momento della sorveglianza e delle perlustrazioni che saranno praticate.

Attribuzioni del direttore.

4.° Indipendentemente dal dovere che assiste agl' impiegati del tavoliere su detti beni, saranno questi sotto la cura immediata del direttore de' rami riuniti di Basilicata. Egli baderà che il dominio diretto del tavoliere venga rispettato, e gl' interessi de' censuarii lo siano egualmente, concorrendo tutti alla conservazione de' fondi senza eccedere punto i limiti delle contrattazioni.

5.° Metterà egli in opera tutt' i mezzi, onde reprimere le trasgressioni, ed ogni menomo abuso, e provocherà nelle occorrenze le misure di rigore contro il personale della brigata della direzione generale della cassa di ammortizzazione, e del demanio pubblico. Provocherà dall' intendente della provincia il richiamo delle patenti delle guardie particolari de' censuarii che infedeli ai loro doveri tenessero mano agli abusi.

6.° Farà mensilmente rapporto alla direzione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico dell' andamento del servizio, ed in generale di quanto al regime delle proprietà censite si appartiene perciò che riguarda sorveglianza alla buona custodia delle stesse.

7.° In caso di verifica de' guasti o contravvenzioni ne' contratti di censuazione ne istruirà subito, o con dettaglio tanto il direttore del tavoliere, quanto la direzione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico, onde possano darsi le disposizioni pe' regolari giudizi, giusta la legge in vigore.

8. Corrisponderà col direttore del tavoliere per conoscere quelle disposizioni che indipendentemente da contratti potessero essere superiormente emesse a favore de' censuarii.

9.º Egli messosi di accordo coll' ispettor forestale proporrà al suo direttor generale gl' individui della brigata dopo aver prese le necessarie informazioni sulla idoneità e vigore di salute, ed aver inteso l' intendente, rimettendo le necessarie fedi di perquisizioni, ed un attestato del medico locale che la complessione e stato di salute permettono il servizio a cavallo al quale aspirano, onde giusta il regolamento possa provocare dall' amministrazione forestale la spedizione delle patenti.

10. Il direttore concertandosi coll' ispettor forestale potrà sospendere gl' individui della brigata per 15 giorni in caso di mancanza, facendone rapporto al direttor generale al quale è riserbata la sospensione di un tempo più lungo, o la distituzione.

Attribuzioni e doveri del guardia generale.

11. Dagli ordini del guardia generale dipenderà la brigata di Banzi per la conservazione de' beni del tavoliere in Monteserico il quale indicherà le contrade da percorrersi in ogni perlustrazione. Prenderà egli le misure opportune onde il servizio della perlustrazione in Monteserico non produca verun inconveniente alla più rigida custodia dell' ex badia di Banzi.

12. Sorveglierà sul personale della brigata, proporrà al direttore le misure di rigore secondo la gravezza della colpa a carico di ciascun individuo.

13. Verificandosi danno o abuso qualunque, sia che venga commesso da' censuari, sia per circostanza de' loro guardiani sia opera solamente de' contravventori ne istruirà sollecitamente il direttore rimettendogli la corrispondente circostanziata relazione su ciò che sopra luogo avrà fatto la brigata, onde agirsi giusta la legge.

14. Per tutti gli affari che riguardano la proprietà del tavoliere in Monteserico il guardia generale avrà corrispondenza col direttore de' rami riuniti in Potenza.

15. Nel certificare lo stato mensile di servizio della brigata forestale di Banzi per l'obbligo della medesima alla custodia di quel bosco farà pure menzione della condotta spiegata rispetto alla vigilanza de' beni del tavoliere in Monteserico.

16. Quante volte gli venisse riferito o in altro modo fosse a sua conoscenza che i guardiani de' censuari abusino de' fondi loro affidati per illecito profitto, ne informerà il direttore onde costui possa avvertire i censuari di toglierli dal loro servizio, e provvedere il rimpiazzo, o possa richiamare dall' intendente le patenti, salvo i provvedimenti per gli abusi in danno del tavoliere.

Doveri ed attribuzioni della brigata di Banzi

17. La brigata forestale di Banzi composta di otto individni a cavallo senza mancare alla necessaria vigilanza giornaliera di quella speciosa proprietà perlustrerà una volta al mese i beni censiti dal tavoliere in Monteserico con tre individui per volta compreso il brigadiere, o il caporale per turno, aumenterà queste perlustrazioni se la circostanza lo esigerà, a giudizio del guardia generale, come per gli obblighi che direttamente lo assistono nella custodia del bosco di Banzi, e per mezzo del brigadiere riceverà le istruzioni dello stesso guardia generale non che del direttore per la piena osservanza de' novelli doveri.

18. Qualunque indnviduo della brigata che si rendesse disubidiente alle disposizioni del brigadiere sarà punito giusta i regolamenti.

19. Il brigadiere terrà corrispondenza col guardia generale. Nel caso straordinario in cui un premuroso avviso potesse essere utile rimetterà un duplicato del suo rapporto direttamente al direttore de' rami riuniti.

20. Qualora la brigata ne' suoi giri periodici, o in qualunque altra occasione verificasse contravvenzioni o scorgesse abusi nocivi alle proprietà da parte de' censuari, e de' loro guardiani ne distenderà un circostanziato rapporto, che per mezzo del brigadiere farà subito pervenire al guardia generale, onde prendersi le determinazioni sull' azione da spingersi a norma delle leggi.

21. In fine di ogni anno prese in considerazione i servizi prestati dalla brigata, e de' risultamenti de' giudizi introdotti, sarà dal direttor generale proposto a sua eccellenza il ministro delle finanze una competente gratificazione per quegli individni che se ne renderanno meritevoli, non escluso la guardia generale.

Obblighi de' censuarii.

22. I censuari son tenuti alla piena esecuzione degli obblighi nascenti da' contratti e dalle leggi e regolamenti del Tavoliere; la inosservanza li renderà responsabili de' danni ed interessi, e li assoggetterà alle pene prevedute dalla legge stessa.

23. Malgrado la vigilanza e le perlustrazioni della brigata ne detti fondi del tavoliere in Monteserico nello scopo di prevenire e rilevare le controvvenzioni, non però rimangono i censuari sciolti da' loro obblighi per la custodia e conservazione delle stesse proprietà. Sono essi direttamente responsabili delle devastazioni, de' guasti, e delle dissodazioni, e debbono quindi essi provvedere a quanto occorre per migliorare e non rendere deteriori i fondi.

24. Baderanno alla scelta del personale delle guardie particolari.

— 3535 —

Circolare del 18 *dicembre* 1839 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con cui s' inculca la più esatta osservanza delle disposizioni sovranamente emanate pel seppellimento de' cadaveri in quei comuni ove tuttora si manca di camposanti regolari e di cappelle rurali.*

È noto pur troppo a vostra signoria illustrissima e reverendissima che Sua Maestà il Re nostro augusto signore, nel pio disegno di allontanare affatto gl' inconvenienti gravissimi, ai quali si era andato incontro per la chiusura generale delle antiche sepolture senza essersi prima convenevolmente provveduto a un regolare rimpiazzamento delle medesime, venia per lo reale rescritto dei 28 settembre ultimo comandando, che nei comuni già provveduti di camposanto si tenesse strettamente alla osservanza di quanto trovavasi disposto per la chiusnra delle sepolture suddette, ma che nei comuni, nei quali tuttavia se ne manca, si disponesse che qualche chiesa o alla debita distanza dall' abitato, o in mancanza la più eccentrica dello stesso continuasse a raccogliere i cadaveri sino a che il comune non fosse provveduto del proprio camposanto, alzato il muro di cinta e la croce, e benedetto il luogo secondo il rito della Santa Chiesa.

Comandamenti così espliciti della Maestà Sua circolarmente comunicati e agl' intendenti e agli ordinari, e al signor ministro segretario di stato degli affari interni anche opportunamente partecipati facean con fondamento credere di non doversi più oltre tornar sopra sì spiacevole faccenda, non petendosi mica dubitare che da tutti dovea farsi a gara per eseguirli, onde pienamente rispondere alle pie intenzioni della prelodata Maestà Sua.

Però da' rapporti di taluno degli ordinari, e di taluno degl' intendenti, e da un officio ancora dello stesso signor ministro degli affari interni ho dovuto, mio malgrado, convincermi che male applicandosi gli ordini della Maestà Sua, anzi, secondo me, controvenendosi ai medesimi, vorrebbe autorizzarsi la continnazione del seppellimento dei cadaveri in luoghi di campagna circondati soltanto da fossati e da siepi per quei comuni che mancan tuttavia di campisanti regolari, e di cappelle rurali, in vece di permettersi per questi, come avea la Maestà Sua per lo succennato reale rescritto esplicitamente e positivamente comandato di continnarsi a raccogliere i cadaveri in qualche chiesa o alla debita distanza dall' abitato, o in mancanza, nella più eccentrica dello stesso. A ciò in effetti propriamente menano nel fondo le disposizioni sulla materia diramate dagli agenti dell' amministrazione civile, per li quali dopo di esseri detto che — « dove i campisanti siano già cinti di

» mura, e siasi costruito un altare vi dovesse aver luogo la
» inumazione dei cadaveri, vietato ogni altro diverso modo o
» sito d'interramento, e dopo essersi detto in seguito che do-
» ve non siano costruite le mura dovesser destinarsi una o più
» cappelle rurali per la tumulazione provvisoria, si aggiunge
» da ultimo, che nei comuni nei quali siasi già introdotta la
» pratica d'interrare i cadaveri nei campisanti comunque non
» cinti da mura, ma da fossati e da siepi, non si permettesse
» alterazione al sistema introdotto, con prendersi energiche mi-
» sure perchè subito siano cotali stabilimenti da mura circon-
» dati ».

Io non ho potuto dal mio canto piegare a cotale applicazione, che dar si vorrebbe agli ordini di Sua Maestà, i quali in sostanza verrebbero per essa distrutti, e non si farebbe nel fondo che prolungare quest'inconvenienti gravissimi che la Maestà Sua ebbe in mira di far cessare del tutto, allorquando il rescritto di settembre, nella sua cristiana pietà venne dettando. E mentre mi sono affrettato da una parte di rispondere in sensi analoghi e al signor ministro medesimo, e a quei tra gl'intendenti e tra gli ordinarî che ne hanno tenuto proposito, insistendo per la stretta ed esatta esecuzione degli ordini di Sua Maestà, cui è debito di tutti ubbidire, credo dall'altra utile cosa d'informarne, come fo circolarmente per questa mia di officio, e gl'intendenti e gli ordinarî tutti, inculcando agli uni ed agli altri lo stretto adempimento del sovrano rescritto dei 28 settembre più volte citato, e che fu da Sua Maestà emanato nell'eminentissimo interesse della nostra sacrosanta religione; non omettendo qui di aggiungere che se mai si avvisasse di esser uopo a delle spiegazioni e ad interpretazioni sulla retta applicazione delle disposizioni in esso contenute, non ostante la loro chiarezza e la loro precisione, cotali spiegazioni ed interpetrazioni non potrebbero che da Sua Maestà impetrarsi, e dalla Maestà Sua emettersi, dovendosi allo stato, e sino a che non sarà dalla Maestà Sua verun'altra reale determinazione emanata, alla lettera quel reale rescritto eseguire.

— 3536 —

Istruzioni del 20 dicembre 1839 emesse dalla direzione generale dei ponti e strade riguardanti il servizio delle strade ed altre opere regie e si stabiliscono le norme a seguirsi per la relativa contabilità.

Essendosi degnato il Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato del dì 9 luglio 1839 approvare talune riforme agli attuali regolamenti della direzione generale dei ponti e strade, per le quali viene a cessare ogni ingerenza che avavano sulle strade, ed opere di conto regio le deputazioni provinciali, e le officine delle intendenze; è necessario prescrivere alcune norme

da seguirsi pel facile andamento di questo ramo di servizio pubblico. Le quali norme sono fondate sui regolamenti in vigore, e sulle indicate riforme, e si riferiscono alla costruzione e restaurazione delle strade ed altre opere regie, ed al mantenimento delle medesime strade.

TIT. I. — *Dei lavori di costruzione e restaurazione delle strade, ed altre opere regie.*

ART. 1. I progetti di qualunque opera di conto regio saranno formati dagl' ingegneri direttori di ogni grado del corpo degl' ingegneri delle acque e strade, secondo i principi della scienza e dell' arte, e colle norme indicate nelle circolari a stampa della direzione generale.

Gl' ispettori dei rispettivi ripartimenti esamineranno tutti i progetti e ci apporranno il loro visto. Occorrendo modificazioni le manifesteranno agli autori dei progetti, i quali riformeranno i progetti stessi e li faranno tenere prima all' ispettore pel visto, e poi alla direzione generale.

Nel caso di dispareri su qualche modificazione, l' ingegnere e l' ispettore trascriveranno le proprie diverse opinioni in due note distinte; e l' ingegnere invierà alla direzione generale il progetto e le note per esser tutto discusso dal consiglio di acque e strade.

2. Quanto alle urgenti riparazioni, di che è parola nell'art. 2 delle istruzioni annesse al real decreto dei 25 febbraio 1826, il processo verbale di urgenza ivi prescritto pei lavori da eseguirsi senza perdita di tempo sarà compilato solo dall'ingegnere e dall' autorità amministrativa del luogo, ed immediatamente senza altro attendere si porrà mano a più indispensabili dei lavori descritti nel verbale. Col primo corriere l'ingegnere rimetterà questo verbale alla direzione generale nel quale dovrà indicare la spesa approssimante di tutt'i lavori occorrenti alla riparazione, ed il nome dell'appaltatore cui ne avrà confidato la esecuzione: nel medesimo tempo compilerà il progetto, e lo stato estimativo de' medesimi lavori. Questo progetto sarà sottoposto prima alla revisione dell'ispettore del ripartimento, colle indicazioni dell'art. 1 e poi alla direzione generale per il corso regolare.

3. Per ogni lavoro di costruzione o di riparazione, l'ingegnere chiederà alla direzione generale un libretto di un numero di carte proporzionato alla mole del lavoro. Sarà questo libretto cifrato carta per carta dal segretario generale, o da un ispettore generale e si indicherà il numero delle carte, lo stato stimativo, e l'approvazione.

4. In questo libretto si noteranno gli scandagli de'lavori eseguiti descrivendosene la specie, la qualità e le dimensioni, secondo le norme prescritte nella circolare de' 20 febbraio 1830

in istampa. Al fine di ogni scandaglio l'ingegnere e l'appaltatore o la persona che legalmente lo rappresenta apporranno le loro firme. Non si ammetteranno cancellature nè viziature; ma qualora avvenisse qualche errore, si trascriveranno in progresso le partite corrette apponendovisi le firme.

5. Siccome l'ingegnere risponde dell'esattezza e della buona qualità de' lavori scandagliati, così il descriverà secondo il suo proprio giudizio: ma escluderà sempre dallo scandaglio que' lavori che stimerà difettosi. Qualora l'appaltatore ne dissenta, avrà la facoltà di aggiugnere appiè della descrizione de' lavori le sue precise osservazioni.

6. In ogni scandaglio saranno indicati in sul principio il giorno in cui s'intraprende ed alla fine quello in cui si chiude. Se la compilazione di quello richiegga diversi giorni, al termine del lavoro di ciascuno si opporranno le firme dell'ingegnere e dell'appaltatore. Nel continuarsi poi lo scandaglio, s'indicherà in sul principio il giorno in cui si è ripigliato il lavoro.

7. Nel corso di dieci giorni dopo essere terminato lo scandaglio l'ingegnere ha l'obbligo di compilare il certificato di pagamento in favore dell'appaltatore. Il certificato trascritto sopra a carta, che somministrerà agl'ingegneri la direzione generale, colle rubriche in istampa indicanti l'anno, il cammino, la formola per, la contabilità dell'opera ec., conterrà il sommario de' diversi lavori indicandosene la quantità ed i prezzi. Al termine del sommario si esibirà il bilancio dell'importare dei precedenti scandagli e delle somme già liberate, e quindi si stabilirà la somma da pagarsi all'appaltatore in conto de' suoi crediti.

8. L'ingegnere sotto la sua stretta responsabilità baderà di non liberare somma al di là del credito effettivo dell'appaltatore. A tal oggetto valuterà con diligenza i lavori eseguiti e non terrà conto di quelli che si sono da lui reputati difettosi, nè delle dimensioni maggiori di quelle da lui prescritte. Sulla somma dell'importare degli scandagli riterrà il cinque per cento, affin di supplire alle correzioni e deduzioni che potrà fare il consiglio di acque e strade nella liquidazione della misura. Finalmente la somma che si rilascia non oltrepasserà quella assegnata dalla direzione generale per l'opera relativa.

9. L'ingegnere non potrà comprendere negli scandagli e nei certificati, lavori diversi da quelli del progetto, se non ne abbia ottenuta l'approvazione dal direttore generale.

10. L'ingegnere invierà tre esemplari del solo certificato alla direzione generale per poter aver luogo il pagamento, e nel tempo stesso spedirà all'ispettore del ripartimento due altri esemplari del certificato e due copie conformi dello scandaglio corrispondente, estratte dal libretto.

11. L'ispettore esaminerà lo scandaglio ed il certificato e, occorrendo, vi apporrà le sue osservazioni. Indi si riterrà una

copia del primo, ed un esemplare del secondo, e farà tenere l'altra copia, e l'altro certificato muniti del suo visto alla direzione generale.

12. L'ispettore comunicherà subito all'ingegnere le osservazioni che potrà fare sullo scandaglio. L'ingegnere dovrà tenerne conto, o nel susseguente certificato, o nella misura finale, purchè non sia diversamente consigliato da buone ragioni: risponderà egli bensì delle conseguenze alle quali potrà forse dar luogo il ritardo delle correzioni suggerite dall'ispettore. Se poi accada di doversi spedire un novello certificato, e sieno trascorsi venti giorni dall'antecedente certificato senza che l'ispettore abbia fatto tenere all'ingegnere le sue avvertenze sul detto primo certificato, l'ingegnere stesso spedirà il nuovo, e l'ispettore resterà responsabile delle conseguenze del ritardo del primo.

13. Dall'attenta lettura dello scandaglio l'ispettore potrà dedurre in un certo modo se i lavori sieno ben condotti e procedano con la debita celerità. Ove gl'insorgano dubbi ne chiederà chiarimenti all'ingegnere e ad esso comunicherà gli avvertimenti e le istruzioni pel migliore andamento de' lavori.

14. Rispetto a que' lavori che, come sono gli esaurimenti non si possono misurare e si sogliono eseguire in economia, l'appaltatore o un soprastante compilerà e sottoscriverà il notamento de' travagliatori con l'indicazione delle giornate di travaglio e delle mercedi di ciascuno di quelli.

15. L'ingegnere adopererà tutti i mezzi di vigilanza per conseguire che tutti i travagliatori lavorassero con zelo nell'opera in economia, e con questi mezzi e con la norma dei lavori eseguiti verificherà il notamento. Indi con un suo ufficio lo spedirà la sera del sabato al sindaco del comune più vicino al luogo del travaglio, interessandolo di farlo affiggere la mattina seguente di buon'ora presso la porta della casa comunale. L'ingegnere inoltre inviterà il sindaco affinchè egli o uno degli eletti assistesse al pagamento delle mercedi de' travagliatori. Terminata questa operazione il sindaco o l'eletto dichiarerà in piedi del notamento che giusta le indicazioni di quello sono stati soddisfatti i travagliatori.

16. I notamenti muniti dell'anzidetta dichiarazione di pagamento eseguito saranno sottoscritti dall'ingegnere ed aggiunti al libretto degli scandagli, come documenti della spesa de' lavori fatti in economia che si descriveranno nel rispettivo scandaglio.

17. L'ispettore ne' suoi giri d'ispezione porterà seco le copie degli scandagli da lui non verificati sopra luogo. In ciascun'opera che visiterà, confronterà i lavori con la descrizione fattane nel libretto di scandaglio. Esaminerà ancora se l'ingegnere si sia uniformato alle sue istruzioni notate nelle copie anzidette. Con ugual cura verificherà se i lavori sieno stati eseguiti con diligenza in conformità del progetto e delle condizioni dell'appalto. Rispetto a' lavori difettosi per cattivi materiali o per cattiva ese-

cuzione, de' quali l'ingegnere non abbia tenuto conto negli scandagli, e rispetto a quelli che egli giudicherà cattivi, ne descriverà minutamente i difetti in un processo verbale e quindi ne proporrà alla direzione generale la demolizione. Noterà que' lavori che benchè difformi dal progetto, pure con una diminuzione di prezzo possono tollerarsi dietro la decisione del consiglio di acque e strade. Verificherà in fine se i prezzi messi nel certificato corrispondano a quelli fissati nell' appalto e se sieno ben valutati quelli de' lavori non preveduti e quelli che doveano definirsi dopo l'esecuzione.

18. Terminata la visita d'ispezione di un' opera l' ispettor disporrà che si demoliscano i testimoni e le altre tracce fatte lasciare per riconoscersi le dimensioni del lavoro. Di questa visita l' ispettore farà tenere circostanziato rapporto alla direzione generale: nel quale dichiarerà se l'ingegnere nello scandagliare abbia tenuto conto delle modificazioni suggeritegli, o manifesterà le cagioni del ritardo di tali correzioni, e ciò perchè la direzione generale possa dare opportuni provvedimenti; specialmente rispetto alle mentovate correzioni, ed ai lavori difettosi.

19. Tosto che si saranno compiuti i lavori di un' opera, l' ingegnere dopo essersi assicurato che si sieno eseguiti tutti i perfezionamenti dell' opera medesima ne compirà l'ultimo scandaglio e quindi la misura.

20. Terminata la compilazione della misura, l' ingegnere la invierà subito all' ispettore (e col medesimo corriere ne parteciperà l' invio alla direzione generale) affinchè il medesimo ispettore, occorrendo, si portasse sopra luogo a verificarla. L'ispettore tenendo presenti gli scandagli precedenti, e le sue osservazioni, ed istruzioni comunicate all' ingegnere, ne farà una diligente disamina. Stabilite di accordo coll' ingegnere le modificazioni e correzioni forse giudicate necessarie, questi rifarrà la misura in un solo esemplare, e la invierà di nuovo all' ispettore. Il quale apponendo il suo visto a tali carte e ritenendo per se un esemplare dell' atto di consegna, invierà gli altri due esemplari e la misura alla direzione generale. Questa spedizione dovrà farsi al più tardi nel corso di giorni venti a computare dalla data della misura. Nel caso di disparere su qualche articolo di lavoro, la misura sarà accompagnata da due distinte note contanenti i diversi pareri dell' ispettore e dell' ingegnere, per esaminarsi dal consiglio di acque e strade.

21. La misura sarà esaminata dalla commessione di revisione e quindi discussa dal consiglio di acque e strade. Sulla deliberazione del consiglio il capo della contabilità della direzione generale ne stabilirà il conto finale, nel quale si contrapporranno al credito dell' appaltatore, che risulterà dalla deliberazione anzidetta, le somme liberategli a conto con diversi certificati.

22. Ogni ingegnere ed ogni ispettore terranno un registro

giornale cifrato e numerato dal segretario generale o da uno degl' ispettori generale. In esso giornalmente si noteranno in compendio tutte le operazioni che si eseguono e tutte le disposizioni e gli ordini che si ricevono dai superiori o si comunicano a' subalterni intorno al servizio delle opere pubbliche. In esso gl' ingegneri specialmente descriveranno con precisione i progressi de' lavori in costruzione, i guasti che avvengono sulle strade, i provvedimenti presi per restaurarli e gli effetti ottenuti. Esso in somma è un libro di ricordi che deve tenere ogni diligente ingegnere per conservare la memoria dei fatti osservati che costituiscono la sperienza del mestiere, e per avere presenti tutti gli oggetti che debbono richiamare la sua attenzione e le sue cure. Nelle visite d'ispezione gl' ispettori esamineranno se gl' ingegneri del respettivo ripartimento tengano il registro con la debita diligenza e ne faranno special menzione nei rapporti relativi all' ispezione eseguita.

23. Nel corso dei primi dieci giorni di ogni mese gl' ingegneri tenendo presente il registro giornaliere debbono compilare un quadro della situazione de' diversi rami di servizio ad essi affidati. Rispetto ai lavori in costruzione, per ogni opera s' indicheranno la somma del progetto approvato, l' importare dei certificati nei mesi precedenti e nel corso di quello spirato e le somme bisognevoli nel mese corrente e nel susseguente per far procedere i lavori con la debita celerità. Per ogni lavoro non notato a tempo debito prima nel registro e poi nel detto quadro mensuale, le conseguenze del ritardo saranno a carico del trasgressore.

24. I quadri anzidetti trascritti sopra carta somministrata dalla direzione generale, colle rubriche in istampa dall' anno, ripartimento d' ispezione, cammino ec. ec., che costituiscono la base sulla quale la direzione generale deve regolare lo andamento del servizio, saranno compilati in due esemplari dei quali uno si spedirà alla direzione generale ed un altro al respettivo ispettore.

25. Ogni ispettore sui quadri che gli faranno tenere gl'ingegneri del respettivo ripartimento ne compilerà uno generale, che presenti la situazione di tutti i lavori che si eseguono nel suo ripartimento. Egli facendo precise osservazioni su ciascun lavoro con giudiziosa proporzione indicherà le somme bisognevoli per condurlo innanzi e lo spedirà al più presto alla direzione generale.

26. Nella direzione generale si terrà un registro generale di tutte le opere regie diviso per ripartimenti di ispezione e suddiviso secondo il carico di ogni ingegnere. Per ogni lavoro approvato si aprirà una rubrica nella quale si noteranno le somme successivamente accordate per la sua esecuzione. Il direttore generale tenendo sotto l' occhio la situazione generale del servizio delle opere pubbliche potrà valutarne i respettivi biso-

gni e regolare la dimanda e la distribuzione delle somme assegnate per costruzioni e restaurazioni nello stato discusso.

27. La direzione generale considererà il quadro anzidetto come documento del servizio prestato nel mese precedente, e come parte essenziale di quello del mese corrente. Riguardandolo perciò come certificato di servizio non libererà il soldo agli ingegneri ed ispettori che non abbiano fatto pervenire alla direzione generale nel corso del mese il quadro di servizio relativo al precedente : e ciò indipendentemente da altri provvedimenti di rigore, nel caso di reiterate mancanze di questa specie.

TIT. II. — *Del mantenimento delle strade regie.*

28. Pei rattoppamenti de' basolati, e delle strade senza mantenimento, dei quali è parola nella istruzione approvata da Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 10 novembre 1834, i notamenti de' lavori eseguiti ogni settimana, e certificati dal sindaco rispettivo, dopo essere stati valutati dall' ingegnere, saranno rimessi pel pagamento alla direzione generale in ogni tre mesi. L' ingegnere stesso dovrà per obbligo tener conto di tali lavori nel registro enunciato nel precedente art. 22, sotto la responsabilità impostagli nell' articolo 23, e nel rimetterne i notamenti dicharerà che nel corso del trimestre, al quale si riferiscono essi notamenti, non sieno occorsi altri simili lavori nel resto del suo carico.

29. Attesochè la sovrana risoluzione presa nel consiglio ordinario di stato dei 9 luglio 1839, nel supprimere le deputazioni delle opere pubbliche prescrive che gl' intendenti ed i sotto-intendenti, per continuare ad esser responsabili della buona tenuta delle strade regie, si debbano giovare dei sindaci dei rispettivi comuni nel territorio dei quali esse strade si distendono ; da oggi innanzi per tutte le contestazioni, processi verbali e verifiche contemplate nei patti e condizioni regolamentarie a stampa approvate da Sua Maestà (D. G.) nel consiglio ordinario di stato dei 6 ottobre 1832, nella citata istruzione del 1834, ed in tutti i regolamenti attuali, gl' ingegneri inviteranno i sindaci dei comuni più prossimi, a seconda dell' urgenza dei casi, o direttamente, o per mezzo degl intendenti e sotto-intendenti. Gl' ingegneri stessi per siffatte contestazioni verbali e verifiche potranno ancora, nei casi speciali, invitar solamente o l' ispettore del ripartimento, ed in assenza di lui un altro ispettore : e nel medesimo tempo riferiranno agl' intendenti od a sotto-intendenti i motivi pe' quali non avranno potuto giovarsi dell' intervento dei sindaci.

30. Nel corso di quindici giorni prima di spirare il trimestre di pagamento ogni ingegnere dovrà esaminare lo stato di mantenimento di tutte le strade a lui affidate. Qualora l'appaltatore abbia adempito a tutt' i suoi obblighi, egli ne compile-

rà subito il certificato di buon mantenimento in cinque esemplari, dei quali spedirà tre alla direzione generale e gli altri due all' ispettore. Quante volte l'ispettore non abbia alcuna osservazione da fare sul buon mantenimento della strada rimetterà uno dei due esemplari da lui sottoscritto alla direzione generale. Nel caso che abbia alcun dubbio sul buono stato della strada, ne darà avvertimento all'ingegnere dimandandogli chiarimenti. Potrà anche egli condursi sulla strada per assicurarsi del buono stato di mantenimento, e se vi osservi difetti dare subito le disposizioni per farli emendare secondo le norme qui appresso indicate, e nel seguente certificato si farà deduzione della spesa qualora i lavori si eseguano a danno dell' appaltatore. Di tutto ciò l' ispettore farà rapporto circostanziato al direttore generale.

31. Laddove l' ingegnere nelle sue visite scorgesse che l'appaltatore del mantenimento trascurasse alcuno dei suoi obblighi, in un ordine in iscritto gli prescriverà il tempo in cui debbono eseguirsi i lavori necessari. Quest' ordine per maggiore speditezza, potrà essere intimato all' appaltatore, o al suo capodopera del mantenimento, per mezzo del sindaco del comune più vicino alla strada, al quale l' ingegnere si dirigerà con un suo ufficio.

32. Spirato il tempo assegnato, l' ingegnere si porterà ad esaminare se l' appaltatore abbia dato adempimento all' ordine scrittogli direttamente, o intimatogli per mezzo del sindaco del comune più prossimo. Nel caso di trascuranza esso ingegnere inviterà il detto sindaco ad intervenire sulla strada, o pure l' ispettore del ripartimento, ed insieme compileranno un processo verbale della trasgressione degli ordini ricevuti, e della nessuna od imperfetta esecuzione dei medesimi. Nell' atto che l' ingegnere farà tenere questo verbale alla direzione generale, ordinerà la esecuzione dei lavori per rimettere la strada in danno dell' appaltatore trasgressore, e di ciò informerà l' ispettore del ripartimento. La quale esecuzione potrà aver luogo ad ordine, incaricandone altro appaltatore, in economia, o generalmente con quel metodo che l' ingegnere stimerà più conveniente per la speditezza della esecuzione e del pagamento.

33. Nel caso della esecuzione col metodo ad ordine, terminato il lavoro prescritto l' ingegnere ne compilerà la misura che trascriverà in un libretto somministratogli specialmente dalla direzione generale per gli scandagli di mantenimento, ove l' esecutore dei lavori a danno apporrà la sua firma con la dichiarazione di accettare la misura fatta. Qualora l'esecutore presentasse pretensioni, gli sarà permesso di soggiugnerle bene specificate appiè dello scandaglio nel libretto anzidetto. Non si terrà conto delle pretensioni vaghe, nè di quelle che si potranno mettere in campo più tardi.

34. In conformità della misura l' ingegnere libererà all' e-

secutore il certificato di una somma a conto, indicando il trimestre nel quale se ne deve fare la deduzione a carico dell'appaltatore di mantenimento.

35. In quanto a questi certificati da liberarsi all'appaltatore esecutore dei lavori in danno avrà luogo tutto ciò che si è stabilito negli articoli 10 11 12 e 13 delle presenti istruzioni.

36. Compiuti i lovori a danno dell'appaltatore di mantenimento, l'ingegnere ne compilerà la misura, nella quale saranno comprese le indennità, stabilite pe' giri degl' ingegneri nell'articolo 45 del real decreto dei 25 febbraio 1826, de' viaggi che tanto egli che il sindaco interventore nelle verifiche hanno dovuto fare per colpa dell'appaltatore di mantenimento. Nel tempo stesso libererà a costui il certificato del trimestre dal quale sarà dedotta soltanto la somma liberata all'esecutore dei lavori a danno, affinchè l'appaltatore non abbia pretesto per la continuazione dei suoi obblighi.

37. Quindici giorni dopo il compimento dei lavori, al più tardi, l'ingegnere deve spedire la misura all'ispettore del ripartimento, il quale dopo un diligente esame la trasmetterà alla direzione generale come nell'articolo 20.

38. Liquidata dalla commessione, ed indi discussa la misura dal consiglio di acque e strade, si darà comunicazione della relativa deliberazione all'ispettore ed all'ingegnere. Quest'ultimo nell'immediato certificato di mantenimento, indicherà la somma da dedursene per saldo della misura. In un certificato a saldo libererà all'esecutore la somma rimanente. In due stati separati noterà la somma liquidata dal consiglio per le indennità di viaggio di lui e del sindaco. La direzione generale provvederà al pagamento delle anzidette somme in favore dell'esecutore dell'ingegnere e del sindaco, facendosene deduzione nel primo stato di mantenimento.

39. Se i lavori in danno si dovranno eseguire in economia, come è indicato nell'articolo 3 della istruzione sopra citata del 1834, l'ingegnere troverà egli, o dimanderà con un suo officio i lavoratori al sindaco del comune più vicino; i quali saranno pagati nel modo prescritto negli antecedenti articoli 14 e 15. Il sindaco stesso ad ordine dell'ingegnere pagherà tutto ciò che potrà occorrere per la esecuzione dei lavori in danno, come carretti, utensili, materiali, ec. A tale oggetto il direttore generale chiederà al ministro delle finanze che si mettano a disposizione del medesimo sindaco le somme bisognevoli, anticipandole dagli averi dell'appaltatore negligente.

L'ingegnere eseguiti i lavori spedirà direttamente alla direzione generale le note, e la valutazione dei lavori eseguiti,

firmate dal sindaco che ne avrà fatto i pagamenti. Costui inoltre farà tenere all' ingegnere un bilancio della spesa erogata, il quale sarà vistato dall' ingegnere, e rimesso alla direzione generale, insieme a' due distinti stati dei viaggi fatti dall' ingegnere stesso e dal sindaco pei lavori in danno.

Quando la direzione generale avrà riveduto ed approvato le note ed i viaggi, e ne avrà partecipato l' approvazione all' ingegnere, questi ne farà deduzione da quei trimestri di mantenimento che seguiranno i lavori in danno.

L' ispettore del ripartimento invigilerà tutte queste operazioni.

40. Alla fine del mese seguente o quello in cui è maturato il trimestre, la direzione generale rimetterà alla real tesoreria generale per mezzo del real ministero delle finanze gli stati di pagamento del mantenimento di tutti i tratti di strada mantenuti secondo gli obblighi de' respettivi contratti. Essi saranno accompagnati dai corrispondenti certificati formati dagl'ingegneri, sul loro buono stato. Essi inoltre saranno distinti per ripartimenti d' ispezione. Nel caso che per tutto il giorno venti del mese seguente al trimestre maturato non siano pervenuti nella direzione generale i certificati di mantenimento delle diverse strade, o i rapporti de' loro difetti la direzione generale non libererà il soldo agl' ingegneri manchevoli; il che non escluderà altri provvedimenti di rigore.

41. In una seconda spedizione di stati di mantenimento saranno compresi quelli de' tratti di strada, nei quali gli appaltatori hanno ben riparato con le proprie cure i difetti osservati. Nella terza infine si rimetteranno gli stati dei tratti di strada nei quali si sono eseguiti lavori a danno degli appaltatori. In essi si distingueranno i pagamenti pe' lavori eseguiti a danno, e le indennità agl' ingegneri ed a' sindaci per le spese di viaggio, e la rimanente somma da pagarsi agli appaltatori di mantenimento.

42. L' ispettore nei suoi giri d' ispezione esaminerà lo stato di mantenimento delle strade che percorre. Su tutte le mancanze che scorge, farà subito tenere le sue osservazioni all'ingegnere con le corrispondenti sue istruzioni per apporvisi prontamente riparo.

43. Ove si trattasse di mancanze derivanti da lunga incuria, come sarebbe il difetto degli ammanimenti del brecciame, per le quali mancanze l' ingegnere avrebbe dovuto dare i provvedimenti a tempo opportuno, l' ispettore gli darà subito le disposizioni necessarie e ne farà rapporto alla direzione generale.

44. Qualora intorno alle anzidette mancanze derivanti da lunga incuria in una strada percorsa dall' ispettore, il medesimo non abbia dato i provvedimenti opportuni e non ne abbia fatto rapporto, egli ne resterà direttamente responsabile.

45. Gl' ingegneri faranno subito restaurare dai rispettivi appaltatori i guasti e le degradazioni che avvengono sulle strade

per qualunque causa, e che vanno tra gli obblighi degli appaltatori stessi. Essi faranno eseguire i lavori a danno degli appaltatori, se costoro non li conducono a termine in un tempo prescritto secondo il metodo indicato negli articoli precedenti, e nel prossimo trimestre dedurranno dal certificato l' importare della spesa fatta per pagarsi gli esecutori.

46. Rispetto a' danni derivati da cause irresistibili come sono l' irruzione di un torrente o una grande frana, gl' ingegneri faranno soltanto eseguire per urgenza i lavori necessari per riaprire il traffico. Nel tempo stesso faranno rapporto dell' avvenimento alla direzione generale, ed all' ispettore, al quale spediranno al più presto il progetto della restaurazione da eseguirsi. Trattandosi di gran guasti, l' ispettore si recherà sul luogo per discutere coll' ingegnere del carico intorno al modo di ripararvi.

47. È obbligo dell' ispettore di far rapporto alla direzione generale intorno alle irregolarità, agli abusi, alle negligenze, ed alla mancanza di pratica amministrazione che scorge nella condotta degl' ingegneri destinati nel suo ripartimento. Inoltre l' ispettore proporrà al direttore generale gli spedienti che giudicherà opportuni, diminuendosi i carichi del servizio confidati all' ingegnere che non conduce bene il servizio, o cambiandosi la sua in un' altra di minore importanza.

— 3537 —

Circolare del 21 *dicembre* 1839 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane portante disposizioni per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie.*

Il ministro segretario di stato delle finanze volendo tutelare gl' interessi della chiesa, tanto a cuore del Re nostro signore, ha immantinenti spiccato ordini pressanti ai conservatori d'ipoteche loro addossando il carico e la più stretta responsabilità della rinnovazione delle iscrizioni nell' interesse della chiesa, rappresentata nelle sue varie diramazioni, tanto nell' anno che è prossimo a scadere, quanto ne' successivi, ed ha dippiù eccitato per tal servizio lo zelo e diligenza di essi conservatori.

Ed io mi affretto a prevenirne cotest' amministazione per suo regolamento, e perchè sia noto a chiunque ne sia interessato.

— 3538 —

Circolare del 21 *dicembre* 1839 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determinano le attribuzioni de' commissarii di guerra presso i consigli di ricezione.*

Erasi provocata una precisa definizione delle attribuzioni dei commissari di guerra funzionanti da commissarî del Re presso i consigli di ricezione.

È giusta un real rescritto direttomi in data degli 11 andante dal ministro della guerra e marina, Sua Maestà si è degnata dichiarare che i commessari medesimi o coloro che ne facciano le veci debbano essere considerati come esercenti le funzioni di pubblico ministero, e quindi intervenire in tutte le operazioni de' consigli di leva per manifestare in caso d'inosservanza della legge i loro rilievi e produrre ove occorra i debiti reclami.
Io quindi la prevengo di ciò per sua norma.

— 3539 —

Ministeriale del 21 *dicembre* 1839 *con la quale si approvano dal ministro delle finanze le istruzioni ed alcune riforme agli attuali regolamenti di ponti e strade per ciò che concerne lavori regi, ne' quali veruna ingerenza debbono prendervi le officine delle intendenze.*

Alla sovrana risoluzione che nel rescritto del 20 agosto le feci noto, per la quale è venuta a cessare la ingerenza delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali ne' lavori, che per istrade, ed opere di conto regio si eseguono dalla direzione generale di ponti e strade a spese della real tesoreria, altra risoluzione sovrana fece seguito, quella cioè di farsi direttamente eseguire dalla real tesoreria generale gli esiti relativi alle strade, ed alle opere di conto regio, discaricandosi le officine delle intendenze dal prender parte in tali esiti, e gl' intendenti dall' obbligo di rendere per essi appositi conti di annata.

Or trovandosi disposto che la tesoreria generale, qualunque sia il metodo di esecuzione de' lavori, paghi direttamente agli appaltatori in Napoli, o in qualunque luogo del regno le somme a cui han dritto, ed essendosi, per lo esatto e rigoroso adempimento di tali sovrane risoluzioni, spedita dal direttore generale di ponti e strade agl' ingegneri di quel corpo una apposita istruzione diretta a regolare il servizio delle strade, e delle opere di conto regio, e la relativa contabilità, di tal circolare credo opportuno trasmetterle alquanti esemplari, pregandola, che prendendone ella conoscenza, voglia ne' casi di bisogno concorrere coi suoi autorevoli provvedimenti in un servizio di tanta importanza pel quale è ella risponsabile a' termini dell' articolo 20 delle istruzioni del 25 febbraio 1826 e pel quale il mentovato rescritto de' 20 agosto dichiara dover ella, per mezzo de' sindaci, la sua vigilanza esercitare sulle strade regie (1).

(1) Le istruzioni delle quali in questa ministeriale si fa cenno sono inserite alla pag. 132 di questo volume sotto il numero progressivo 3536.

— 3540 —

Ministeriale del 23 *dicembre* 1839 *diretta dal luogotenente generale in Sicilia a quel direttore generale de' dazi indiretti portante disposizioni a rompere i monopoli nelle diverse contrattazioni col governo e con le pubbliche amministrazioni.*

Essendosi per esperienza conosciuto che i premi che si è autorizzato promettersi in alcuni arrendamenti non siano alle volte sufficienti per rompere il monopolio, e vantaggiare gl' interessi del fisco, di accordo con sua eccellenza il ministro delle finanze si è determinato permettere che nei casi in cui siano interessate le dipendenze finanziere, quando gli appalti non possano conchiudersi utilmente pel regio erario senza l' osservanza degli antichi metodi ch' erano adoperati in questa parte dei reali domini, sia ella facoltata provocare le disposizioni del governo onde nei casi di bisogno si promuovono gli appalti stessi coll' allettamento dei quinti, giusta le vecchie costumanze, e ciò provvisoriamente, e finchè non piaccia a Sua Maestà di prendere le sue difinitive risoluzioni.

— 3541 —

Reale Rescritto del 28 *dicembre* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Palermo col quale si prorogano per altri due anni i benefizi accordati alla bandiera nazionale nelle navigazioni sul Baltico e nelle Indie orientali ed occidentali.*

Sua Maestà nell' ordinario consiglio di stato del 26 dello spirante mese di dicembre ha ordinato di prorogarsi per altri anni due i beneficì accordati alla bandiera nazionale del Baltico e delle Indie orientali ed occidentali, elassi i quali se ne potrà accordare la proroga, se vi sarà di bisogno. Ha ordinato ancora di manifestarsi che nel caso la Maestà Sua volesse ritirare tale incoraggiamento, ne sarà avvisato il commercio quattro mesi prima per le provvenienze del Baltico, e sei per quello delle Indie.

Nel real nome le partecipo tale sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 3542 —

Reale Rescritto del 30 *dicembre* 1839 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che a cominciare dal venturo anno in poi rimanga rivocata la disposizione contenuta nell' articolo* 13 *del decreto de'* 30 *novembre* 1825 *circa la imputazione de' prodotti della fondiaria e del macino.*

Nel real decreto de' 30 novembre 1824 per lo quale fu introdotto in Sicilia l' attuale sistema di percezione de' fondi della

tesoreria generale, fu tra l'altro nell' articolo 13 stabilito, che l' ultimo terzo della contribuzione fondiaria, e l' ultima scadenza del regio dazio sul macino dell' anno precedente formasse parte degli introiti dell' anno novello, e tal metodo d'imputazione pe' due suddetti articoli è stato finora costantemente osservato.

Nondimeno le ragioni per le quali fu esso nel 1824 comandato, e per le quali nel fondo miravasi a procurare delle facilitazioni ai novelli agenti della percezione, oggidì dopo quindici anni più non sussistono, e dall' altra parte la imputazione dei due suddetti articoli nella enunciata guisa regolata, non lascia di presentare inconvenienti non lievi nella tenuta delle contabilità, e nella compilazione e nella discussione dei conti.

Quindi vostra eccellenza ha proposto che dal 1840 in poi cessasse cotale imputazione eccezionale, con adottarsi invece l'altra comune ad anno civile.

E rilevando che nel 1839 siano stati gravati alla tesoreria di Sicilia molti esiti non compresi nelle provisioni dello stato discusso, l'eccellenza vostra avrebbe voluto, che il prodotto dell' ultimo terzo della fondiaria, e della ultima scadenza del macino di questo stesso anno, che non farebbe parte degli introiti del 1840 fosser destinati a far fronte agli esiti suddetti.

Tutto ciò ho io rassegnato al Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato dei 26 dicembre andante, e la Maestà Sua nell' atto, che si è servita di approvare, che a cominciare dallo imminente anno 1840 in poi rimanga rivocata la disposizione contenuta nell' articolo 13 del real decreto de'30 novembre 1825 circa la imputazione dei prodotti della fondiaria e del macino, e che invece si adotti la imputazione ad anno civile, di modo che faccian parte degli introiti di ciascun esercizio le scadenze della fondiaria, e del macino dell' anno medesimo dal dì primo gennaio al 31 dicembre; si è riserbata di provvedere, dopo i chiarimenti che appresterà l' eccellenza vostra, sulla destinazione dei prodotti dell'ultimo terzo della fondiaria e dell' ultimo bimestre del macino dell' anno 1839.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza siffatte savrane determinazioni; e nel riservarmi di farle prevenire il relativo real decreto per lo analogo adempimento, la prevengo che con officio di pari data le scrivo intorno ai chiarimenti, che riflettono la riserba degli ulteriori provvedimenti del Re nostro signore.

— 3543 —

Reale Rescritto del 1 gennaio 1840 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che i generi ad uso della real truppa e dell'esercito non van soggetti a dazio.

Sua Maestà nostro signore in considerazione che la quantità di lardo e di biscotto necessarie per l'aumento della provvista di riserva di assedio della real piazza di Siracusa, giusta gli antecedenti ordini sovrani comunicati in data de' 29 dello scorso mese, e che sono stati colà spediti da Napoli, non possono riguardarsi nella loro immissione in Siracusa come generi di consumo, ma come un deposito nel forte di quella real piazza, per una provvidenza di real servizio militare, si è degnata di manifestare, che, va, senza dire, essere le dette quantità di lardo e biscotto, non che qualunque altro oggetto militare, esenti nella loro immissione nelle reali piazze e forti militari, dal pagamento di dazio alcuno, o regio o comunale, ben vero però, che ove cessato il bisogno le quantità immesse non fossero state in tutto o in parte consumate dalle truppe, le rimanenti dovranno uscire dalle stesse reali piazze e forti ed essere novellamente trasportate, donde erano venute.

Nel real nome comunico a vostra eccellenza tal sovrano comando per lo adempimento.

— 3544 —

Reale Rescritto del 13 gennaio 1840 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarj del regno che contiene più precise disposizioni sulle condizioni de' campisanti, sulla sollecita costruzione de' medesimi, e sul seppellimento de' cadaveri ne' comuni che tuttora ne mancano.

Portati all'alta conoscenza di Sua Maestà i dubbii surti, e le divergenze mostratesi in ordine all'applicazione della nota sovrana determinazione dei 21 settembre del passato anno, comunicata col rescritto dei 28 dello stesso mese, relativa al sistema da tenersi per lo seppellimento dei cadaveri nei comuni mancanti di camposanto; la Maestà Sua ha nella sua savíezza emesse le seguenti reali risoluzioni, coi suoi sacri caratteri redatte·

« Tre sono le condizioni essenziali impreteribili pei campisanti.

« 1. Cinta di mura :

« 2. Dev'esserci una cappella qualunque anche meschina, » anche a muro :

« 3. Benedizione del vescovo, o di chi vi destina il vescovo :

« Quali condizioni la sola circostanza di peste o di altro mor» bo contagioso permette che possano a tempo preterirsi.

« Quindi fermo rimanendo nelle risoluzioni date per la co-

» struzione de' campisanti, per la chiusura delle sepolture nelle
» chiese dell'abitato, si diano tutte le energiche disposizioni per
» le costruzioni ed ultimamente de' campisanti.

« È proibito seppellire in quelli che non hanno le tre con-
» dizioni dette di sopra, ed in questo caso:

« Cappelle rurali, o chiese di monaci che sogliono stare fuori
» degli abitati, e laddove non vi fossero nè cappelle, nè con-
» venti, in questi luoghi a preferenza degli altri si debbano
» costruire i campisanti.

« Responsabilità ministro dell'interno, ed intendenti. »

Nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima cotali sovrane risoluzioni di Sua Maestà coi suoi sacri caratteri, come già le accennai, redatte, per sua intelligenza, e perchè vi dia dal canto suo esatta esecuzione, e mi tenga riscontrato.

— 3545 —

Circolare del 18 *gennajo* 1840 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarj de' reali dominj al dì qua e al di là del faro con cui si richiamano in piena osservanza le antecedenti disposizioni dirette ad assicurare la esatta tenuta e la rigorosa conservazione dei libri parrocchiali.*

Nel fermo ed utilissimo divisamento di assicurare, come meglio potevasi, la esatta tenuta, e la rigorosa conservazione dei libri parrocchiali, dalla integrità dei quali cotanti rilevantissimi interessi dipendono, fu nel 1802, e propriamente sotto il dì 13 ottobre di quell'anno, sovranamente emesso un reale dispaccio, a tutti i presidi allor delle provincie circolarmente comunicato, di cui è quì appresso testualmente il tenore.

« Ha Sua Maestà rilevato con rincrescimento due gravi disor-
» dini, ch'emergono dalla pratica introdotta in taluna delle dio-
» cesi del regno, di rimettersi nell' archivio delle curie i libri
» parrocchiali dopo la morte de' curati; l'uno, che occorrendo
» nel tratto posteriore ad alcuno, che vive in paese molte mi-
» glia distante dalla residenza, qualche fede di battesimo, di
» matrimonio, o di morte, dee spedir persona nella curia per
» ottenerla, ed oltre la spesa del diritto, soffrire ancora quella
» di un pedone, soggiacendo così, talvolta fra generale stret-
» tezza, ad un peso di gran lunga superiore alla tassa inno-
» cenziana; e l'altro, che dando fuori le curie delle fedi, ven-
» gono i parrochi a perdere l'esazione di un dritto, che forma
» parte, specialmente nella Calabria ulteriore, della rendita del
» beneficio curato, acquistato per concorso coll' analoga condi-
» zione di tale emolumento. Per riparare a siffatti inconvenien-
» ti, che involvono con pregiudizio gl' interessi particolari dei
» parrochi e delle popolazioni, e per ovviare nel tempo stesso
» alle frodi della viziatura, e di altro, che a danno altrui nella

» successione dell'eredità, nella poligamia, ed in consimili cose
» potrebbero facilmente farsi dopo la morte de' curati, rima-
» nendo in mano de' rispettivi eredi il sacro deposito dei libri
» parrocchiali, ha Sua Maestà sovranamente risoluto per punto
» generale da osservarsi in tutte le chiese del regno: 1. che
» sieno i curati obbligati a tenere tali libri ben custoditi in un
» fodero della sagrestia, come si pratica nelle parrocchie di Na-
» poli; 2. che non sia loro giammai permesso di tenerli nelle
» proprie case; 3. che sieno strettamente tenuti di rimettere in
» ogni fine di anno un dettaglio nelle curie rispettive dei na-
» ti, conjugati e morti, indicando i nomi, ed il giorno della
» loro nascita, matrimonio, o morte, per conservarsi gelosa-
» mente nell'archivio diocesano; e 4. finalmente, che gli or-
» dinarii sotto la loro responsabilità, si assumano la più seria
» cura, non solo perchè il registro sia esatto, ma ancora per-
» chè tale sovrana deliberazione sia in tutte le sue parti esat-
» tamente adempita. »

Introdotte da lì a pochi anni nei reali domini al di qua del faro le leggi sullo stato civile, ed estese poi le medesime nel 1819 anche alla Sicilia, nulla fu per esse innovato a tutto ciò che materialmente concerneva i libri parrocchiali, e ferme restarono le disposizioni precedenti circa la loro tenuta e la conservazione loro, quando nella sua tornata del 1837 il consiglio provinciale di Capitanata venne proponendo di trasferirsi tali libri a contar da cinqnant' anni prima della promulgazione della legge istitutrice degli atti dello stato civile o in originale o in copia negli archivi comunali.

Interrogati sul proposito gli ordinari tutti del regno, e raccolti le osservazioni loro e i loro divisamenti, che nella massima parte furono contrari non solo al trasferimento degli originali, ma alla formazione ancora delle copie, e al deposito di queste negli archivi comunali suddetti, fu di sovrano comando incaricata la consulta generale del regno di porre a disamina la materia, e di dare il suo parere.

Ciò fu eseguito, e siffatto eminente consesso dopo di avere tra l'altro considerato:

Che i libri in discorso formati dalla mano parrocchiale sono l'effetto dell'istituto parrocchiale, e sono l'opera del sacro ministero dei parrochi, di tal che ne sono essi i propri conservatori, e il privarneli sarebbe nel fondo un attentare alla di loro proprietà, ed ai loro legittimi diritti;

Che tali libri sono indispensabili ai parrochi per lo esercizio del di loro sacro ministero;

Che pel proposto trasferimento verrebbe ad essere divisa la unità, e la correlazione de' medesimi;

Che il farne delle copie infine sarebbe dispendioso e pericoloso insieme per gli errori che vi correrebbero o per ignoranza o per negligenza, o forse ancora per mala fede; conchiuse por-

tando unanimamente parere negativo tanto per lo trasferimento dei libri originali, quanto per quello delle copie, soggiungendo bensì che i libri parrocchiali non debbano mai tenersi dai parrocchi nella propria casa, nè mai farsi passare in casa privata, ed in ispecie in quella dei loro congiunti ed eredi; che i libri medesimi debbano tenersi diligentemente ed esclusivamente custoditi nello archivio parrocchiale, che ciascun vescovo infine tra i principali doveri delle sue visite debba noverare quello di sorvegliare efficacemente alla esatta custodia dei libri stessi.

Cotale unanime parere della consulta generale fu da Sua Maestà approvato, ed uniformandosi allo stesso, venne la Maestà Sua nell' alta sua saggezza ordinando di non farsi sulla materia alcuna novità allo stato presente delle cose, come chiaro emerge dal real rescritto dei 7 dicembre già circolarmente comunicato.

Fermè adunque rimanendo per siffatta sovrana determinazione le disposizioni precedentemente esistenti in ordine alla esatta tenuta ed all' accurata conservazione de' libri parrocchiali, e dovendo io dal mio canto efficacemente assicurare lo adempimento degli alti voleri della Maestà Sua sulla materia, non posso io dispensarmi dall' inculcare, come fo per la presente, agli ordinarî tutti circolarmente, in continuazione ed in conferma del summentovato reale dispaccio del 1802:

1. Che i curati siano obbligati a tenere i libri parrocchiali ben custoditi in un fodero della sagrestia.

2. Che non sia loro permesso giammai di tenerli nelle proprie case.

3. Che sieno strettamente tenuti di rimettere alla fine di ogni anno un dettaglio nelle curie rispettive dei nati, coniugati, e morti, indicando i nomi ed il giorno della loro nascita, matrimonio e morte per conservarsi gelosamente nello archivio diocesano.

4. Da ultimo che gli ordinarî stessi sotto la loro risponsabilità assumano la più seria cura perchè le cose anzidette fossero dai parrochi delle rispettive diocesi rigorosamente adempiute.

Mi assicurerà vostra signoria illustrissima e reverendissima la ricezione della presente, e ne curerà per la sua parte collo zelo, che l'è proprio, il più stretto adempimento, con farmene inteso, onde io sia al caso di tenerne informata la Maestà del Re nostro signore, e darlene il debito conto.

— 3546 —

Circolare del 29 gennaio 1840 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii de' reali dominii al di quà del faro con cui si confermano le disposizioni antecedentemente emanate sul seppellimento de' cadaveri in quei comuni che tuttora mancano di campisanti.

Le rimostranze dagli ordinari presentate sulla interpetrazione che dalle autorità civili si dava alle sovrane determinazioni nel noto reale rescritto de' 28 settembre ultimo contenute, circa le norme da serbarsi per lo seppellimento de' cadaveri sino alla costruzione dei campisanti, e sull' applicazione in ispecie che volea farsene ne'comuni, i quali non che di quelli, ma di cappelle rurali ancora mancavano, eran di tale natura da non poter essere ignorate dal signor ministro segretario di stato della polizia generale; anzi era mestieri che piena ne avesse egli avuto conoscenza.

Vi fu quindi adempiuto per mezzo di questo ministero di stato di mio carico, e non furono in tal congiuntura taciuti i particolari, cui tra gli altri riflettevano tre rapporti dello arcivescovo di Conza e Campagna, del vescovo di Aquila e del vescovo di Catanzaro.

Fu mostrato come primo accennato avea lo inconveniente di seppellirsi i cadaveri ne' luoghi già segnalati per campisanti, ma che nel momento non offrivano che semplici estensioni di terreno circoscritto soltanto da fossi o da siepi senza cappella e senza mura.

Fu detto come il secondo, ossia il vescovo di Aquila, annunziato avea male applicabile a quella sua diocesi, per le peculiari condizioni dei luoghi, il sistema dei campisanti.

Fu notato in fine come il vescovo di Catanzaro avea dal suo canto indicato male adatto all' uopo, per essere sulla pubblica via, e presso a un popoloso rione, il locale dall' autorità civile colà prescelto per la costruzione del camposanto, e come avea per sua coscienza dichiarato non potersi prestare a benedirlo e consacrarlo, se ivi in effetti costruir si volesse.

Tutto ciò si scrivea per via di questo ministero di mio carico al prelodato signor ministro, e le copie conformi a lui rimetteansi dei tre suddetti rapporti, e di molti altri ancora, per non fargli ignorare quanto mi si esponea dai prelati di santa chiesa, ed egli mi ha riscontrato ufficialmente nel tenore seguente.

« Napoli 17 gennaio 1840 —Ho ricevuto i due pregiatissimi
» fogli di vostra eccellenza degli 11 del corrente, per lo 3.°
» ripartimento, intorno alle doglianze di vari ordinari riguar-
» danti l' uso dei campisanti non costruiti, ma solamente cir-
» coscritti da fossi, perlochè vedevasi alquanto esaltato lo spi-

» rito pubblico, e si è particolarmente intrattenuta sulla questione insorta tra il vescovo e l'intendente di Catanzaro circa il locale prescelto ad uso del camposanto. E con due altri fogli del 15 di questo mese, benanche pel 3.° ripartimento, ha avuto la bontà di parteciparmi i reclami dell'arcivescovo di Conza e Campagna, e del vescovo di Aquila sul sistema osservato nel seppellimento dei cadaveri in quei comuni che sono finora privi di campisanti.

« Nel rendere all'eccellenza vostra i miei dovuti ringraziamenti di tutte le nozioni favoritemi sull'oggetto, ho l'onore di manifestarle che dopo le ultime sovrane determinazioni emesse da Sua Maestà (D. G.) a rapporto di sua eccellenza il ministro degli affari interni, e consentanee a quelle contenute nel real rescritto del 28 settembre dello scorso anno, le quali sono state diffuse dalla prelodata eccellenza sua ed a me partecipate in data del 14 di questo stesso mese, non lasciano a mio credere verun dubbio nell' animo delle autorità amministrative, intorno alla interpretazione, ed esatto adempimento dei sovrani comandi pel suddetto oggetto.

Ed io mi affretto a renderne consapevole vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza, ed uso che convenga, non senza pregarla di accusarmi la ricezione della presente.

— 3547 —

Reale Rescritto del 30 gennaio 1840 partecipato dal ministero di guerra e marina portante le norme ad osservarsi in riguardo al pagamento delle pensioni dovute ai sotto-uffiziali e soldati de' cannonieri marinari, in pendenza dell' approvazione della liquidazione delle pensioni.

Sua Maestà avendo preso in considerazione che pel servizio, cui è destinato il corpo reale de'cannonieri, e marinari, sia d'uopo che si apporti una modificazione alla sovrana determinazione degli 8 aprile 1837 num. 715 applicata al corpo suddetto, ha comandato quanto segue.

Che i sotto-uffiziali in giù del medesimo passando al ritiro restino al corpo fino a che non perverrà allo stesso la partecipazione dell' invio alla gran corte dei conti delle liquidazioni delle pensioni di giustizia stabilite pe' menzionati individui.

Che in vista della contemporanea comunicazione a farsi dal ministro di stato di marina, al consiglio di amministrazione dell' anzidetto corpo pel canale dello ispettore del personale, nella quale verrà indicata la rata mensile delle pensioni, il corpo citato pagherà a ciascuno dei detti ritirati il mese di prest rispettivo per gratificazione a tenore dell' articolo 146 di cui si parla nella citata sovrana decisione, e metterà in bassa gl'individui ritirati, e procederà nei modi stabiliti al loro rimpiazzo.

Che le pensioni per detti ritirati principieranno a decorrere a loro favore dal giorno in cui saranno aggiustati e licenziati dal corpo istesso, il quale corrisponderà ai medesimi, fino a che non saranno le loro pensioni diffinitivamente inscritte sul gran libro del debito pubblico, due terze parti delle rispettive rate mensili delle stesse.

Che iscritte che saranno le cennate pensioni il corpo sarà dal gran libro rivaluto dello ammontare delle anticipazioni fatte ai ritirati, ed a ciascuno di costoro sarà pagato dallo stesso gran libro la rimanente terza parte.

Che qualora le pensioni mensili inscritte fossero minori delle due terze parti di quelle, che furono stabilite dal ministro di stato di marina, in tal caso, il corpo sarà rimborsato dal gran libro della differenza in più data al ritirato dalle rate delle stesse pensioni corrispondenti al quinto di ciascun bimestre fino alla totale soddisfazione.

E che in fine tutte le liquidazioni delle pensioni di giustizia di già stabilite pei suindicati individui, e quelle che anderanno a farsi in seguito, sieno disbrigate subito, ed in preferenza delle altre, dovendosi per quegli individui, pe' quali si sono finora trasmesse le liquidazioni delle loro pensioni alla gran corte dei conti, e non ancora sovranamente accordate, praticare quanto di sopra si è prescritto.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza affinchè si serva farne l'uso che conviene, nella prevenzione di essersi trasmesso all'ispettore del personale lo stato nominativo dei ritirati testè cennato.

— 3548 —

Reale Rescritto del 31 *gennaio* 1840 *partecipato dal ministro delle reali finanze col quale si approva il regolamento per gli esiti da farsi sui fondi provinciali e della tesoreria di Sicilia relativamente al ramo di affari interni, in conformità di ciò che praticasi per lo stesso dipartimento nei reali dominii continentali.*

Avendo io rassegnato al Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato del 19 del cadente mese il progetto di regolamento fatto di accordo tra i ministeri di stato degli affari interni e delle finanze, circa gli esiti sui fondi provinciali, e gli altri attenenti all'amministrazione civile in Sicilia; la Maestà Sua si è degnata impartirvi la sua sovrana approvazione, restando intesa del controllo che dee stabilirsi sulle casse sanitarie ai termini degli articoli 5 e 6 del decreto del primo gennaio 1820, e che gli annui ducati 1492. 80 che ora dal comune di Palermo si pagano al ramo sanitario, rimangono ceduti alla tesoreria suddetta.

Nel real nome quindi partecipo all'eccellenza vostra siffatta

sovrana determinazione per lo analogo adempimento nella parte che lo riguarda, rimettendole all'uopo un esemplare del mentovato regolamento.

Regolamento relativo agli esiti da farsi sui fondi provinciali e della tesoreria di Sicilia relativamente al ramo di affari interni, in conformità di ciò che praticasi per lo stesso dipartimento nei reali dominii continentali.

Art. 1. Le prescrizioni sovrane degli 8 gennaio 1817 sulle modifiche portate al disposto nell'art. 169 della legge de'12 dicembre 1816 e quelle dei reali decreti degli 11 marzo 1818 e 22 novembre 1819 sono applicabili all'amministrazione dei fondi provinciali della Sicilia.

2. Essi si compongono di fondi comuni e di fondi speciali. I fondi comuni provvengono dalla sovraimposta di otto grana addizionali alla contribuzione fondiaria in tutte le sette provincie dell'isola per l'ammontare di annui ducati 111, 600. I fondi speciali poi derivano dalle sovraimposte alla contribuzione medesima di grana sette e mezzo nella provincia di Palermo, di grana quindici in quella di Messina, di grana sei in quella di Catania, di grana trentasei in quella di Trapani, di grana diciotto in quella di Girgenti, di grana quindici in quella di Caltanissetta, e di grana sei in quella di Noto per lo totale di ducati 56, 324.

3. Per effetto delle disposizioni dell'articolo primo i ricevitori generali della Sicilia cesseranno di tenere un conto separato dei fondi provinciali, e riscuotendone lo ammontare come ogni altra contribuzione dello stato, lo verseranno alla tesoreria generale.

4. Le spese che debbono far parte degli stati discussi provinciali sono le seguenti.

Casermaggio della gendarmeria reale in tutta l'isola, compresi i ducati 17,592 di supplemento che prima erano a carico de' fondi di tesoreria.

Pubblica istruzione, compresi i ducati 1,200 di soldo al presidente, i ducati 1,236 di soldo agl'impiegati nella commessione, i ducati 114 di spese di officio, ed i ducati 1,650 di sovvenzioni, premi ed altre largizioni, per oggetto di pubblica istruzione, a persone benemerite alle lettere che prima faceano parte degli esiti della tesoreria generale.

Vaccinazione.

Archivi provinciali compresa la spesa di ducati 3,402 annui che finora si è fatta coi fondi di tesoreria per quello in atto esistente in Palermo sotto il titolo di archivio generale.

Qualora poi gli archivi provinciali piacerà a Sua Maestà di creare in Sicilia, come per Napoli, oltre ad uno archivio generale, allora la spesa sarà regolata rispettivamente ne' modi in cui trovasi per Napoli statuito.

Spese relative alla statistica, compresi i ducati 1200 che prima erano a carico de' fondi di tesoreria.

Mantenimento delle reali case de' matti, in annui duc. 4,800.

Fondo a disposizione del ministro segretario di stato degli affari interni per la stampa degli stati discussi comunali, e per lo compenso a coloro che straordinariamente lavorano per l'amministrazione comunale e civile in annui ducati 1,500.

Mantenimento delle guardie campestri di Favignana in annui ducati 3,402 che pria erano a carico dei fondi di tesoreria.

Mantenimento dei reclusi nel real albergo de'poveri, che attualmente sono 59 in annui ducati 2,151.50, e di tre nel real ospizio di beneficenza in Palermo in annui ducati 109.50 che prima erano a carico de' fondi di tesoreria.

Mantenimento de' posti telegrafici.

Mantenimento e rimpiazzo de' mobili delle intendenze e delle sottointendenze delle società economiche, e degli orti agrari.

Pigioni e canoni sopra locali addetti ad usi provinciali.

Rimpiazzo e mantenimento de' cavalli stalloni per lo miglioramento delle razze.

Sussidi agli stabilimenti d'istruzione, ed agli orfanotrofi.

Assegnamenti ai custodi de' mobili e de' palazzi delle intendenze.

Condotte veterinarie, alloggio e mobilio de' comandanti delle opere pubbliche provinciali;

E spese varie ed imprevedute per oggetti puramente provinciali.

5. Sopra i voti de' consigli provinciali saranno redatti i progetti degli stati discussi delle rispettive, e quelli delle opere pubbliche provinciali, e dal ministro degli affari interni verranno inviati alla consulta de' reali domini oltre il faro, la quale nell' esame da farne, seguendo le stesse norme della consulta de' domini continentali, non sarà facoltata a richiedere i voti originali de' consigli provinciali, ma per tutte le dilucidazioni, che le occorreranno, dovrà limitarsi a domandarle al ministro summentovato.

6. Approvati sovranamente gli stati discussi provinciali serviranno essi di elemento alla formazione di un quadro generale che sarà denominato stato discusso generale de' fondi provinciali, ed al pari di ciò che praticasi pe' domini continentali, verrà dal ministro segretario di stato degli affari interni commesso alla nostra sovrana sanzione.

7. Il quadro generale testè mentovato sarà comunicato alla tesoreria generale di Sicilia per mezzo del ministro delle finanze, e gli ordinativi di pagamento porteranno le indicazioni dei capitoli nel medesimo contenuti, e non già quello de' capitoli de' parziali stati discussi provinciali.

Non potendo intanto questo quadro generale esser compilato che dopo l' approvazione sovrana de' suddetti stati discussi provinciali, sarà pel tempo intermedio provveduto al servizio provinciale, tanto per gli esiti sul fondo comune, quanto per gli esiti sul fondo speciale: in linea provvisoria per ordinativi da regolarizzarsi dopo l' approvazione degli stati discussi parziali suddetti, e dopo la trasmissione del quadro generale che li seguirà; beninteso che gli esiti per ciascuno de' due summentovati fondi debbono versare sugli oggetti quì appresso rispettivamente contemplati, e per dodicesimi della somma totale, che figura in massa nello stato discusso generale di Sicilia, tanto per l' uno, quanto per l' altro fondo in cifra equivalente a quella, che sotto ciascuno di essi si è riportata nella parte attiva.

Per gli anni avvenire sarà provveduto nel principio di ciascun anno al servizio provinciale sulla norma del quadro generale precedente, sino a che non sarà comunicato dal ministro degli affari interni il nuovo che per mezzo del ministro delle finanze sarà trasmesso alla tesoreria generale.

Ecco gli oggetti degli esiti.

Sul fondo comune.

1. Mantenimento delle officine delle intendenze e delle sottintendenze;
2. Casermaggio della gendarmeria reale;
3. Posti telegrafici;
4. Pubblica istruzione;
5. Vaccinazione;
6. Archivi provinciali;
7. Statistica
8. Fondo a disposizione del ministro segretario di stato degli affari interni per la stampa degli stati discussi comunali, e per compenso a coloro che straordinariamente lavorano per l'amministrazione comunale e civile.

Sul fondo speciale.

1. Supplemento al fondo comune per le spese di casermaggio della gendarmeria reale;
2. Mantenimento e rimpiazzo dei mobili delle intendenze e delle sottintendenze;
3. Pigioni e canoni sopra locali addetti a diversi usi provinciali;
4. Società economiche e premî d' incoraggiamenti;
5. Sussidi agli stabilimenti d' istruzione ed orfanotrofi:
6. Mantenimento delle reali case de' matti;
7. Mantenimento delle guardie campestri di Favignana;
8. Mantenimento de' reclusi nel reale albergo de' poveri e nel

reale ospizio di beneficenza in Palermo, contemplati nell' articolo 4 del presente regolamento.

9. Alloggio e mobiglia ai comandanti delle provincie;

10. Opere pubbliche;

11. Spese imprevedute.

8. Gli ordinativi si spediranno sulla tesoreria di Sicilia colla firma del luogotenente generale previa autorizzazione del ministro segretario di Stato degli affari interni, cioè le autorità del ramo rispettivo dirigeranno le domande di pagamento, e rimetteranno gli opportuni documenti. Per gli esiti del mantenimento delle officine delle intendenze e delle sottointendenze, lo stesso ministro segretario di stato in principio di ogni anno può autorizzarne la esecuzione per le rispettive scadenze.

9. Per gli esiti relativi a'fondi provinciali, da ordinarsi come sopra dal ministro dell' interno sulla tesoreria generale, per lo intermedio del luogotenente generale, la mentovata officina dovrà confermarsi strettamente alla ditta dell' ordinativo, nè avrà dritto di pretendere altri documenti, se non quelli soli indicati nell'ordinativo medesimo, o niuno se sarà così disposto, sempre però in conformità della precitata decisione sovrana del 1817.

10. Determinati gli esiti a carico de' fondi provinciali, tutti quelli che finora sono gravati sul fondo comune, passeranno ad essere a peso della tesoreria. Essi sono.

I soldi degl' intendenti, de' sottointendenti, de' segretari generali, e de' consiglieri delle intendenze;

Le indennità di giri a' funzionari superiori dell' amministrazione civile;

Il mantenimento del real istituto d' antichità e di belle arti;

Le spese degli scavi, ed i soldi ai custodi di antichità;

Il mantenimento del ramo sanitario, per quelle spese che a mente della legge organica sono a carico della tesoreria generale, nel di cui stato discusso dovranno in conseguenza figurare, come fondi generali, gl' introiti di tutti i relativi dritti sanitari, dei quali sarà dato esatto conto dagli agenti incaricati della percezione de' medesimi come per ogni altro introito dello stato;

Mantenimento delle prigioni centrali e distrettuali.

Nota. Non sarà fatto alcun cambiamento allo stato attuale sino a quando, organizzate le prigioni in Sicilia, come ne' domini continentali sarà provveduto ai fondi necessari.

Il mantenimento della sopraintendenza de' pubblici spettacoli e teatri cioè.

Il soldo del segretario generale della stessa sopraintendenza.

Le gratificazioni agl' impiegati, e le spese di officio per la sopraintendenza medesima, il fondo per dote ai teatri.

Il fondo per le spese straordinarie del ministro di stato degli affari interni in annui ducati 2,000.

11. Trovandosi già approvato lo stato discusso generale della

Sicilia pel 1840, il ministro segretario di stato delle finanze passerà per questa sola volta a quello degli affari interni uno estratto di tutto ciò, che nello stato medesimo si contiene relativamente a questo dipartimento, onde possa darvisi esecuzione ai termini dell' articolo 7. Dal 1841 in poi, al momento in cui in ogni anno giungerà dalla Sicilia il progetto dello stato discusso generale per l' anno appresso, il ministro delle finanze formerà lo estratto degli articoli che riguardano oggetti dipendenti dal ministero di stato degli affari interni e lo passerà al medesimo per le sue osservazioni; salvo poi a dare allo stesso ministero official comunicazione de' mentovati articoli, tostocchè il detto stato discusso generale sarà da noi approvato.

12. Gli ordinativi sopra i fondi di tesoreria verranno tratti anche dal luogotenente generale, in seguito di autorizzazione del ministro segretario di stato degli affari interni, ma pei soli esiti relativi ai capitoli di 2. e 3. classe, giacchè quelli di prima classe si eseguiranno direttamente dalla tesoreria generale di Sicilia, giusta quanto si sta praticando dalla tesoreria generale.

13. La segregazione stabilita per lo presente regolamento tra gli esiti a peso della tesoreria generale, e gli altri a peso dei fondi provinciali avrà effetto per quelli soltanto di tali esiti, la scadenza de' quali si verificherà dal 1840 in poi.

Per tutti gli altri riferibili a scadenza anteriore e propriamente sino al 31 dicembre 1839, come pure pei resti attivi sino all' epoca stessa si osserveranno le regole, che sono state finora in vigore.

Spedizione conforme al progetto rassegnato a Sua Maestà nell' ordinario consiglio di stato del 19 gennaio 1840 e dalla Maestà Sua approvato.

Sovrana risoluzione degli 8 gennaio 1817 della quale si fa menzione nell' articolo nono del regolamento.

S. R. M. — Sire — Coll' articolo 169 della legge de' 12 dicembre 1816 sull' amministrazione civile è detto, che il ricevitore generale avrà un conto separato de' fondi provinciali, che risultano da sopraimposte alla contribuzione diretta: che ne terrà un credito esclusivo al ministro dell' interno, il quale poi ne dispone col mezzo di odinativi direttamente sulla tesoreria generale, escluso ogni altro giro intermedio.

Questa disposizione mette i ricevitori generali alla immediazione, ed in una corrispondenza diretta col ministro dell' interno; quindi potrebbero ragionevolmente incontrarsi dal ministro delle finanze degli ostacoli nella esecuzione, mentre in fatti l' intenzione di Vostra Maestà è stata di escludere la tesoreria generale dal prendere ingerenza nell' uso, che si farà de' fondi provinciali, e non già di sottrarre i recivitori generali dalla unica dipendenza, in cui devono essere col ministro delle

finanze. Prego dunque vostra Maestà di compiacersi dichiarare, che gli ordinativi nascenti da' fondi provinciali saranno spediti dal ministro dell' interno sulla tesoreria generale, ben vero questa ufficina dovrà conformarsi strettamente alla ditta dell' ordinativo, nè avrà dritto di pretendere altri documenti, se non quelli soli indicati nell' ordinativo medesimo, e niuno se così sia disposto. Il ministro dell'interno non potrà avvalersi dei fondi provinciali, prima del maturo; i suoi ordinativi saranno spediti in dettaglio ed a misura de' bisogni, onde non avvenga, che le somme riscosse, e che possono essere utili a vantaggio dell' erario, si tolgono dallo erario medesimo per far passaggio in una cassa particolare per rimanervi oziose. Con questa disposizione però non s' intende autorizzato il ministro delle finanze a ritardare il pagamento degli ordinativi sui fondi provinciali, i quali dovranno per l' opposto essere sollecitamente soddisfatti. Finalmente si compiaccia pure vostra Maestà dichiarare esente da siffatta misura: 1. quella parte de' fondi provinciali destinata a costituire uno de' rami d' introito delle opere pubbliche provinciali, che sarà versata dalla cassa del ricevitore generale in quella del cassiere della deputazione corrispondente, nella somme ed all' essere in cui verrà richiesta dall' intendente della provincia; 2. il servizio delle compagnie provinciali, che sarà continuato nel modo tenuto nel 1816, cioè come il rimanente dell' armata; 3. i soldi degl' impiegati, che sono pagati dai fondi provinciali: questi saranno ordinanzati nella fine di ciascun mese, portando all'appoggio il certificato di esistenza e servizio di ciascun impiegato e nell'ordinativo si farà distinzione della somma effettiva, che dovrà pagarsi agl' impiegati dell' altra, che risulta dal due e mezzo per cento da versarsi in favore della cassa di ammortizzazione.—Consiglio degli 8 gennaio 1817 scritto con i sacri caratteri di Sua Maestà. L' approvo — Firmato Ferdinando.

— 3549 —

Reale Rescritto del 5 febbraio 1840 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si dispone che l' inibizione all'ammessione de' volontarii riguarda soltanto i corpi dell' armata nazionale, e non i consigli di ricezione ed i reggimenti Siciliani.

Mentre io le aveva comunicato con la mia de' 25 del prossimo passato mese il real rescritto direttomi dal ministro della guerra e marina sulla inibizione di ammettersi volontari ne'corpi dell' armata, un' altro me n' è pervenuto dal dipartimento medesimo, e per sua norma quì appresso il riporto.

» S. M. il Re (D. G) vuole che la inibizione dell'ammessione de' volontari s' intenda soltanto pei corpi dell' armata nazionale, mentre i consigli di ricezione delle provincie debbano, come prima, rimanere autorizzati a potere ammettere i volon-

tari che vi si presentassero, ed i reggimenti siciliani debbono egualmente continuare ad ammettere i volontari naturali de' reali domini oltre il faro.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso che convenga di sua parte, ed in continuazione della ministeriale de' 24 andante.

— 3550 —

Circolare del 13 febbraio 1840 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si dichiarano incompatibili le funzioni di conciliatore e quelle di notaro.

Le leggi su l' ordinamento giudiziario hanno stabilito in principio fondamentale le funzioni del giudice essere incompatibile con l'uffizio di notaro. Questa disposizione ha fatto dubitare se potessero cumularsi due uffizi nella persona medesima. Ed io considerando che i conciliatori rivestiti di giurisdizione contenziosa sono essenzialmente nella categoria del giudice, ho ritenuto essere incompatibili nella persona stessa le funzioni de' conciliatori con quelle di notaro.

Nel manifestare ciò a lei la interesso ad indicarmi se nella sua provincia vi sia alcun conciliatore che eserciti l' uffizio di notaro, e nell'affermativa proporne sollecitamente il rimpiazzo.

— 3551 —

Circolare del 15 febbraio 1840 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarii delle diocesi de' domini al di là del faro portante l' osservanza delle prescrizioni canoniche per le locazioni o alienazioni dei beni ecclesiastici.

Nel real rescritto del dì 24 settembre del prossimo scorso anno, da me comunicato a tutti gli ordinarî de' domini di Sua Maestà, e contenente le dichiarazioni dalla Maestà Sua emessa sulle rimostranze di taluni de' suddetti ordinarî onde avere una norma circa la osservanza delle prescrizioni canoniche nel darsi adempimento ai reali decreti del dì 1 dicembre 1833 per le locazioni ed alienazioni de' beni ecclesiastici, ella avrà ravvisato il cenno, che vi si fece di altro precedente reale rescritto dei 27 giugno 1834, di cui Sua Maestà ordinò, ed inculcò la esatta osservanza, e col quale si vietava di procedersi a locazioni, ed alienazioni de' suddetti beni ad istanza de' laici e secolari, ma solamente a petizione, e nell' interesse esclusivo de' possessori ecclesiastici.

Or siccome il citato real rescritto del 1834 non può forse essere alla conoscenza di vostra signoria illustrissima e reverendissima non essendole finora stato comunicato officialmente da questo ministero, così credo opportuno di dargliene letterale partecipazione, perchè possa servirle d' intelligenza, e regolamento. Il tenore del medesimo è il seguente.

» D. Giuseppe Luciani del comune di Potenza possessore di
» un palazzo contiguo ad una piccola stanza soprana di pro-
» prietà del capitolo di quella cattedrale, volendo migliorare
» la condizione della di lui proprietà con lo stabilire un con-
» tratto, onde avere l'alienazione dell'aria dal capitolo suddet-
» to, si è, con una di lui supplica, fatto ad implorare da Sua
» Maestà le sovrane disposizioni, perchè si mandasse ad effet-
» to un tale contratto; non tacendo lo stesso ricorrente, che
» avea all'uopo trattato coll'indicato capitolo, che se n'era
» fissato anche il compenso; ma che indi il capitolo medesimo
» avea ricusato di perfezionare il contratto, per essersi da al-
» tro proprietario preteso di esser preferito.

» Nel farsi da me presente a Sua Maestà una tale doman-
» da, mi ho fatto il dovere di umiliare alla sovrana intelligen-
» za, che per un sistema, che si era anticamente adottato dal
» ministero e real segreteria di stato degli affari ecclesiastici,
» e che poi si è vieppiù corroborato, e con maggiore esempio
» osservato dopo quel che venne dichiarato, e prescritto col
» concordato del 1818 in ordine alla proprietà della chiesa, non
» si è giammai dato corso a suppliche di persone laiche conte-
» nenti dimande di alienazioni qualunque sia per vendita, sia
» per permuta, sia per censuazione, sia per transazione de'be-
» ni ecclesiastici appartenenti tanto al clero secolare, quanto al
» clero regolare, ma unicamente quando dalle corporazioni, e
» titolari ecclesiastici, ai quali i beni appartengono, si sono
» avanzate al real trono le domande per assenso regio sulle a-
» lienazioni de'beni medesimi, si è dallo stesso ministro dato
» luogo al procedimento per osservanza di tutte quelle forma-
» lità, che da antichissimo tempo costantemente praticate nei
» casi di alienazioni di siffatti beni in virtù di varî sovrani
» stabilimenti di tempo in tempo emanati, trovandosi tutte com-
» prese, e mantenute in vigore coll'ultimo real decreto del dì
» primo dicembre 1833.

» Quindi la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del
» dì 6 del corrente mese, si è degnata di rimanere intesa con
» approvazione della massima, e del sistema, che si tiene sul-
» le dimande relative ad alienazioni di beni ecclesiastici, e di
» ordinare che si osservi esattamente. Nel tempo stesso Sua Mae-
» stà si è degnata autorizzarmi a darne comunicazione agli or-
» dinarî del regno anche in continuazione del real rescritto cir-
» colare de'28 giugno 1826 pei benefici vacanti, per li quali
» dee essere applicabile ancora la massima, ed il sistema so-
» vrindicato.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima, e riverendissima per intelligenza, e regolamento di lei, e di cotesta amministrazione diocesana.

— 3552 —

Circolare del 15 febbraio 1840 emessa dal ministero e real segreteria di stato degli affari interni ed indiritta a tutti gl' intendenti con la quale viene promulgato il decreto ed il regolamento relativo all' ascrizione marittima.

Sua Maestà il Re (N. S.) portando fin dai primi momenti del felice suo avvenimento al trono degli augusti avi suoi la sua sovrana attenzione su tutti i rami che al reggimento dello stato concorrono, ed alternando siffatte gravi cure con quella di diriggere il suo real esercito di terra , dopo aver mirabilmente provveduto alla composizione di questo coll' emanazione del real decreto de' 19 marzo 1834 ; le sue mire rivolgea alla marina militare , che or va giustamente superba di noverare tra suoi uffiziali un augusto germano di Sua Maestà.

E nel darvi quell' incremento , che il supremo bisogno della difesa e della sicurezza dello stato esigevano , la mente sublime della Maestà Sua considerava che , favorendo l' utilissimo mestiere de' marinari , le arti occorrenti alla marina , davasi un novello impulso alla navigazione, al commercio , ed alla industria della pesca , mezzi fecondissimi della pubblica e privata prosperità : oggetto costante delle sue paterne sollecitudini.

E nutrendo in tutta l' ampiezza mira sì estesa, sì sagace, sì degna dell' altissimo suo discernimento , si degnava sanzionare il dì 20 dello scorso gennaio , per dirigere tra noi con equità ed esattezza l' ascrizione marittima , un decreto ed un relativo regolamento.

Lunga e difficil cosa sarebbe seguire la progressione della sovrana sapienza di Sua Maestà in tutte le disposizioni fondamentali e regolamentari che vi si contengono. L'esperienza, la multiplice utilità che ne sarà la conseguenza , la riconoscenza degli uomini di mare , e d' ognuno cui sieno a cuore gl'interessi politici ed economici dello stato, daran di ciò una parlante dimostrazione, e la tramanderanno alla tarda posterità.

Conscio però ed interprete insieme degli alti pensamenti della Maestà Sua trasandar non potrei di rilevare i principali pregi delle prescrizioni del succennato atto legislativo.

E primieramente vengon per esse fissati due modi di ascrizione. Emanan questi dalle due mire di rendere agevole il rinvenimento de' marinari nell' interesse della difesa e della sicurezza dello stato ; di procurare il loro incremento a vantaggio della navigazione e del commercio.

All' una mira è provveduto colla piena annotazione e distinta classificazione di tutti gli uomini di mare , colla fissazione delle condizioni opportune per avere in essi e negli artigiani l' attitudine necessaria , e colle limitate restrizioni , che assicurano costantemente il servizio dello stato.

All'altra, coll' ammissione tra gli ascritti di coloro, che non più reclutabili per l'armata di terra dichiarano di addirsi al mestiere del mare.

L'esenzione dalla leva, privilegio si accetto agli uomini di mare, e che lor porge l'agio di non deviare dalle loro abitudini e di perfezionarsi nel mestiere: la sicurezza dei mezzi al sostegno della vita; il sollievo delle sciagure; la sussistenza delle famiglie degli ascritti assenti e degli altri morti in servizio dello stato di curabile infermità; la preferenza dei transiti per mare, onde evitare i disagi; la istallazione, nell'istesso scopo, di un consiglio di recezione a riunirsi in un comune il più centrale della provincia; l'esenzione nell'età, in cui è grave servire nella marina militare; un limite negli obblighi delle famiglie; il considerare, che riserbata la forza sol contro chi dimentico dei doveri che lo legano allo stato ed alla società devio si mostri dall'adempirli; per tutti gli altri la semplice presentazione è insinuata, il nobile esempio di recarsi spontaneo ad assumere tali obbighi è promosso; l'ampio adito a' reclami; l'attenta loro discussione; tutto ciò insomma è il dolce sprone, lo sprone si degno della clemenza di Sua Maestà, che alletta, che spinge a servire nella marina militare, ad assumere alacremente il mestiere del mare, che procura l'aumento dei marinari; e di porger così un elemento al commercio, un mezzo alla navigazione.

I premi alle volontarie esibizioni al servizio, quelli accordati al pregio di esser capace d'una difficile navigazione, gli onori ed i benefici a pro di chi mostri valore, sono i mezzi attissimi a promuoverlo con efficacia, il compenso sono del merito e della divozione al trono.

La destinazione all'allistamento ed all'ammissione al servizio de' marinari, de' consigli provinciali di ricezione e delle commessioni comunali di leva, coll' addizione ai primi d'un altro membro in persona di un ufficiale della real marina, ed alle altre dei locati deputati di salute, mentre rende questi collegi attissimi all'adempimento del loro incarico vi chiama tutta l'opera delle autorità della civile amministrazione, le quali di essi fan parte, l'esercizio della loro tutelare e paterna giurisdizione si propizia alle popolazioni sarà al certo fecondo di utilissimi risultamenti.

L'abilitazione delle sostituzioni, sì vantaggiose nell'interesse pubblico e privato, con uno scambio perfetto degli obblighi dei sostituenti eguaglia la condizione di questi con perfetta giustizia; l'esimere dal loro adempimento il padre rimpiazzato dal figlio è un omaggio reso dal filiare rispetto.

L'esclusione de' condannati per furto per falso o per misfatto qualunque a pena criminale è un novello impulso dato all'amore della virtù, un incentivo per non deviare dalla nobile carriera dell'onore.

La distinta enumerazione de' fisici difetti è opportuna pel servizio, poichè gli assicura uomini idonei a prestarlo, è un provvedimento degno dell'alta giustizia di Sua Maestà, che ha mirato ad evitare, che uomini malsani potessero esservi inviati e divenir pei disagi più grave la già troppo trista loro condizione.

Or nel rimetterle diciotto copie del decreto e regolamento, ne' quali tanta saggezza riluce del Re (nostro signore) non sarà vano che ne raccomandi vivamente a lei, ai membri del consiglio di ricezione, ed alle commessioni di leva l'esatta osservanza.

Apfisi tra questi collegi una nobile gara; ed io non dubito che veruno di essi sarà all'altro secondo nello zelo e nell'esattezza dell'adempimento, cui sono chiamati.

So bene, che per le autorità, che li compongono, il ben servire istesso porge largo compenso alle loro cure, ma animarli deve ancor più la certezza di meritare la superiore soddisfazione, e di farsi dritto alle rimunerazioni del Re (nostro signore) sì giusto nel valutare il merito, sì generoso nel premiarlo.

— 3553 —

Circolare del 21 febbrajo 1840 emessa dal ministero di guerra e marina con la quale si apportano dilucidazioni ai dubbii elevati in riguardo alle matricole degl' individui della riserva, a' permessi che loro si accordano, ed altro.

In seguito dei dubbi elevati questo real ministero ha disposto:

1. Che gl'individui della riserva siano iscritti nella matricola della provincia a misura del loro arrivo, prendendo il numero di ordine della matricola medesima, nella quale trovandosi anche una categoria indicante il corpo d'onde prevengano, è facile, sempre che si voglia, il ricavarne un ruolo particolare per ogni corpo;

2. Che l'individuo della riserva che cambia domicilio, giusta l'articolo 8 del regolamento, passando in altra provincia, rimanga sempre calendato nella matricola della provincia, cui appartiene per ragion di nascita, ma con la osservazione indicante il detto passaggio, in modo che verrà portato nelle due matricole. Nella prima però per semplice memoria, e nella seconda per effettivo. Intanto ne sarà data conoscenza al corpo, onde possa tener conto del seguito passaggio;

3. Che i permessi che si accordano dai comandanti le armi nelle provincie agl'individui di riserva non debbano eccedere mai la durata di un mese, stabilita dall'articolo 9 del regolamento; ma che qualora un individuo chiedesse un permesso per tempo maggiore od una proroga, i detti comandanti ne inoltrino la domanda per mezzo del comando generale delle armi;

4. E finalmente che gl'individui, i quali per punizione, deb-

bano, giusta l'articolo 16, essere inviati al corpo siano durante il viaggio scortati dalla gendarmeria reale, come ogn'altro militare, che in istato di arresto deve trasferirsi da un luogo all'altro, ma che in questo caso ricevano solamente grana dieci al giorno come quelli chiamati nei campi d'istruzione, giusta l'articolo 14 del regolamento, e non già le grana dodici che si pagano a' militari transitanti sotto giudizio.

— 3554 —

Reale Rescritto del 29 *febbraio* 1840 *partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni per lo servizio del porto franco di Messina.*

Ho rassegnato a Sua Maestà il Re il rapporto di vostra eccellenza del 16 dicembre 1839 circa lo aumento di sei individui sul posto di guardia alla porta di entrata del portafranco di Messina, e al trasferimento del posto di guardia dell'attuale locale affittato per ducati 48 in una boltega, più adattata per la quale si domandava la pigione di annui ducati 81.

E la Maestà Sua si è degnata di autorizzare.

1. Lo appiggionamento della bottega per posto di guardia per la somma di ducati 72 giusta la osservazione fatta dallo intendente di Messina.

2. Il proposto aumento della forza di altri sei individui da considerarsi come straordinarî, facendone gravitare l'esito sulla economia della prima classe. Ha inoltre la prelodata Maestà Sua ordinato d'inculcarsi, che le guardie doganali non siano distratte a far da trabanti in servizio de' loro superiori.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 3555 —

Reale Rescritto del 4 *marzo* 1840 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si risolve il dubbio cioè quale debba essere il dritto fiscale nella registrazione dei certificati di non seguita conciliazione innanzi ai consigli d'intendenza.*

Nel pregevol foglio di vostra eccellenza del 24 gennaio 1839 si promuove il dubbio cioè quale debba essere il dritto fiscale nella registrazione del certificato di non segnita conciliazione innanzi al consiglio d' intendenza.

Si rapporta in quel foglio la considerazione di cotesto direttore generale de' rami e diritti diversi: che la legge ha inteso distinguere i casi nei quali i consiglieri la fanno da giudici, e quelli ne'quali figurano da semplici compositori amichevoli, e da questa considerazione quel funzionario, si dice, è posto in forse, se i certificati de' quali si tratta, andar debbono fra gli atti non soggetti a speciale tariffa di registrazione e perciò nel registrarsi

non impulino altro dritto che di grana venti ossia due tarì siciliani.

Io sulle prime volli consultare questo direttore generale del registro e bollo, ed egli opina che il certificato di seguita, o non seguita conciliazione fa presumere la esistenza di un verbale di cui si attesta il contenuto, e quindi facendosi distinzione tra il verbale il quale costituisce l'atto emesso dal consiglio d'intendenza, ed il certificato che da quello risulta, l'uno dee soggettarsi nella registrazione al dritto fiscale col num. 1 della legge del 21 giugno 1819 di grana ottanta, e l'altro dee soggettarsi al dritto di grana venti stabilito col num. 2 di detto articolo.

A meglio rassodar questo articolo d'interesse fiscale in cotesti egualmente che in questi dominj, io lo rimisi allo esame della consulta del pasquet della procura generale presso questa gran corte de' conti, ed il collegio ha così riflettuto :

Quando ha luogo la conciliazione, allora un verbale si redige che i termini ne contiene, ma quando la conciliazione non è riuscita allora si annunçia nel foglio di udienza la negativa, o la non presentazione delle parti, ne fa d'uopo di un verbale a parte.

Nel primo caso la registrazione del verbale va soggetta al diritto di grana ottanta, nel secondo caso non esistendo verbale il certificato della conciliazione non seguita non soggiace ad altro dritto che di grana venti.

In seguito di tutto ciò avendo io renduto l'affare oggetto di sovrana determinazione si è trovata ben fondata la considerazione della consulta del pasquet, e si è sovranamente rescritto in quanto al dritto sul certificato in quistione nella registrazione dello stesso, di starsi all'avviso del direttore generale del registro e bollo ed a quello della consulta uniformi fra loro.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva dare gli ordini in corrispondenza.

— 3556 —

Circolare degli 11 maggio 1840 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii de' reali dominii al di qua e al di là del faro con la quale si eccita lo zelo dei parrochi non solo col non ricusarsi a benedire i cadaveri nelle case dei poveri, ma altresì col concorrere a diffondere e raffermare le sane massime della nostra sacrosanta religione.

Moltiplici e non lievi doglianze sonosi elevate su che in taluni luoghi ricusinsi i parrochi di benedire i cadaveri nelle case dei poveri, se non ne siano retribuiti; e già pervenute le medesime sino a questo ministero di stato, non ho io potuto rimanervi indifferente, come indifferente al certo non vi saranno gli ordinari tutti, ai quali vengo io circolarmente rivolgendomi.

Egli è da credere, e se non altro giova almeno sperarlo, che cotali doglianze non si fondassero sopra fatti, e che fossero più presto la conseguenza di un malinteso; dappoichè, nel primo caso, sarebbe in vero spiacevole assai di vedere a deviare dalle massime della carità cristiana coloro che debbono rigidamente professarle, e che debbono i primi darne lo esempio al gregge rispettivo.

In ogni modo è sì grave l'obbietto, cui l'enunciate doglianze riferisconsi, e sì da vicino riflette allo spirito religioso dei popoli, che è da porsi ogni cura, onde qualsiasi malinteso sparisca, e non possa in verun conto dubitarsi giammai della pietà dei curati.

È mio debito quindi di richiamar su di ciò la speciale attenzione degli ordinari, affinchè mettano dal loro canto ogni opera perchè qualunque malinteso fosse dissipato, e i parrochi, col proprio contegno, e col proprio esempio potentemente concorressero a diffondere, e raffermar semprepiù, come debbono, le sane massime della nostra sacrosanta religione.

Mi accuserà vostra signoria illustrissima e reverendissima la ricezione della presente, e mi darà poi contezza dei risultamenti delle di lei cure per la diocesi di sua dipendenza, che, io non ne dubito, saranno utilissime.

— 3557 —

Circolare degli 11 *marzo* 1840 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si permette che una persona versata nelle cose legali assista presso del procuratore del Re ne' giudizii tra i comuni e gli antichi feudatarii.*

Qualche intendente ha elevato il dubbio se ne' giudizi tra i comuni e i loro antichi feudatari, o aventi causa da questi, possa, ne' termini del real decreto de' 19 dicembre 1838 sui quali i procuratori del Re debbono agire come parte principale, ammettersi intervenzione di patrocinatore e di avvocato da canto del comune.

Or sebbene non sia conciliabile colle disposizioni del testè citato decreto la presenza di un patrocinatore pel comune, pur tuttavia trovo indispensabile alla buona difesa de' comuni interessati, che una persona versata nelle cose legali, e negli affari del comune in lite, assista presso del procuratore del Re, ad oggetto di preparare, formare gli atti, e le difese occorrenti; assistenza per altro che viene permessa dall' articolo 2 del decreto surriferito.

Comunico ciò a lei per l' uso corrispondente di sua parte.

— 3558 —

Reale Rescritto del 14 marzo 1840 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a monsignor vescovo di Nocera, che indica le norme come debbasi procedere alla provvista di un benefizio di patronato misto.

Secondo che manifestai a vostra signoria illustrissima e reverendissima in data de' 25 luglio 1838, fu di sovrano comando intesa la consulta de' reali domini al di quà del faro sulla controversia insorta circa lo esercizio del patronato sulla quarta cappellania curata, risultata vacante nella chiesa parrocchiale di S. Felice de' Pagani in seguito della ozione del cappellano D.Cesare Festa alla terza cappellania curata della stessa chiesa.

Or la detta consulta ha sull' oggetto osservato, che l' enunciato patronato sia effettivamente di natura mista, cioè laicale ed ecclesiastico, come si scorge da molte bolle istituzionali: e che la nomina della surriferita vacante cappellania appartenga per un lato al rettore unito a' cappellani curati, e per l' altro lato al comune, o sia al suo decurionato mentre la fondazione del patronato per metà e andata a carico dello indicato collegio ecclesiastico e per l' altra metà del comune: che il reale rescritto del 6 luglio 1816, che lasciò in libertà i patroni di far uso del loro diritto, prescrisse di doversi da essi nominare rispettivamente almeno tre soggetti idonei: che di questa sovrana provvidenza non han mai reclamato gl' interessati, nè vi apparisce rivocazione, o modificazione alcuna per parte del governo: che sebbene il concordato non faccia menzione de' patronati misti, esige però il concorso quando trattasi di patronato ecclesiastico su di parrocchia: e che trattandosi di patronato ecclesiastico laicale non si possano altrimenti ovviare i dissidi e le elezioni quasi tumultuose ne' piccioli luoghi se non con lo sperimento del concorso, tanto più che vostra signoria illustrissima e reverendissima aderisce benanche alla nomina da farsi per terna del collegio ecclesiastico e del decurionato. È stata quindi essa consulta dell' unanimo parere di rescriversi sovranamente a vostra signoria illustrissima e reverendissima che richiegga da patronati la rispettiva terna, che su gl' individui presentati si chiami e si faccia il regolare concorso; e che dietro del detto concorso la vacante cappellania si conferisca al più degno, avuto il possibile discreto riguardo allo attuale curato interino D. Francesco Tipaldi, qualora egli concorra, per quanto il permettano i canoni, e per quanto tale riguardo sia conciliabile con la scienza e co' costumi degli altri concorrenti.

Essendosi Sua Maestà degnata di uniformarsi al divisato parere della consulta, nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima in riscontro a' suoi diversi rapporti sull' oggetto, l' ultimo de' quali della data del primo feb-

braio del prossimo passato anno, per intelligenza sua e del mentovato collegio, non che pel corrispondente adempimento; nella prevenzione che con quest' istessa data si è pure scritto al ministro segretario di stato degli affari interni.

— 3559 —

Circolare de' 14 marzo 1840 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori civili con cui si fa prevenzione alle autorità giudiziarie della riduzione della tassa diocesana ne' patrimonii sacri.

Il ministro degli affari ecclesiastici in data del 26 ottobre 1839 mi manifesta essersi in seguito di concerto colla S. Sede da Sua Maestà stabilito nel consiglio ordinario di stato del 2 settembre dello stesso anno, quanto segue: »

» La tassa del patrimonio sacro stabilito con l'articolo 21 del concordato sarà ridotta a ducati 24 o 25 per le diocesi povere e scarse di ecclesiastici. La durata di questa minorazione è fissata per anni 15. Nel caso poi di bisogno di una ulteriore proroga, i vescovi potranno rivolgersi *pro tempore* al nunzio apostolico, ed al ministro degli affari ecclesiastici.

» Le dimande per ottenere presentemente la detta diminuzione di tassa per anni 15 saranno da' vescovi di quelle diocesi, nelle quali se ne sperimenti il bisogno dirette agli alti esecutori del concordato, al giudizio de' quali tali affari sono riservati per volontà di ambedue i sovrani committenti.

E sul dubbio, quali delle diocesi del regno fossero nella condizione espressa nella determinazione sopra trascritta onde godere della tassa della riduzione del patrimonio sacro, lo stesso ministro degli affari ecclesiastici in data degli 11 andante manifesta che la commessione esecutrice del concordato, nell' avere autorizzato talune delle diocesi del regno alla cennata riduzione, salvo per tutt' altro il disposto nell' articolo 21 del concordato, ha in pari tempo fatto intendere a' rispettivi vescovi l' obbligo che per loro occorre di rilasciare autentici documenti dell' accordata diminuzione alle parti per le ulteriori analoghe disposizioni.

Partecipo tutto ciò alle signorie loro perchè ne curino la esecuzione.

— 3560 —

Reale Rescritto del 18 *marzo* 1840 *col quale si determina che sono competenti i giudici del contenzioso giudiziario a pronunziare sulle quistioni di validità di sequestro fondato ad azione per credito, salvo il rinviare alle competenti autorità amministrative le quistioni, che possono mai sorgere di legittimità, validità ed interpretazione di pubblico atto.*

Ho rassegnato o Sua Maestà le carte ed il parere della consulta concernente il conflitto di attribuzione elevato dall' intendente di Palermo nella causa tra D. Salvatore Mancuso, ed i fidecommissari della eredità del di lui congiunto Giovan Battista Valleggio. Trattavasi nella specie di domanda per convalidità di sequestro, e per condanna a pagamento di un assegnamento annuo concessogli su l' eredità stessa per sovrana disposizione.

E la Maestà Sua considerato, che trattasi di validità di sequestro fondato ad azione per credito, nel consiglio ordinario di stato de' 14 andante si è degnata uniformemente al parere della consulta dichiarare, che per la istanza, in quanto tende alla condanna dell' eredità debitrice sono competenti i giudici del contenzioso ordinario: salvo il rinviare alle competenti autorità amministrative le quistioni che possono mai sorgere in genere di concessione, e che riguardino lo esame dei conti degli amministratori della eredità suddetta; e salvo al giudice lo esame della regolarità del procedimento di sequestro, onde il giudizio comunicava; e salvo ancora lo esame se sia proceduto al giudizio lo sperimento di conciliazione.

Nel real nome partecipo questa sovrana risoluzione a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 3561 —

Reale Rescritto del 24 *marzo* 1840 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante varie disposizioni per lo trasporto e caricamento de' sali.*

Ho rassegnato al Re i suoi rapporti l'ultimo de'quali del 2 dicembre dell' anno passato in ordine alla condonazione delle multe incorse dagli esattori di sale di Trapani per le non esibite fedi d'immessioni, e per lo difetto di talune formalità in quelle esibite, ed insiememente ho rassegnato alla Maestà Sua le suppliche dei proprietari delle saline di Trapani e di Marsala, i quali oltre dell'anzidetta condonazione imploravano di non obbligarsi gli esattori a presentare i controresponsali, e di abolirsi i legni stranieri al pagamento della metà de'dritti di tonnellaggio alla ragione di grana quattro a tonnellata, quando dopo aver toccato un altro porto del regno andassero colà ad imbarcare sale per compiere il caricamento.

Essi si son fatti a domandare tali favori affin di sostenere il traffico dei sali, che dicono contrastato da molti ostacoli, asserendo ancora, che l'avvilimento del commercio de' sali faccia discapitare quelle delle altre produzioni siciliane, aggiungendo che la formalità del controresponsale nel mentre è di grande ostacolo al commercio de' sali non offre alcuna solida garentia alla real privativa di Napoli. Sua Maestà si è degnata di accogliere benignamente le loro suppliche, e quindi giusta la proposizione di vostra eccellenza si è degnata di ordinare la condonazione delle ammende per le cauzioni finora prestate a causa delle imbarcazioni de' sali delle saline di Trapani e Marsala. Ha ordinato ancora che il consiglio di amministrazione de' dazi indiretti di Napoli collo intervento del regissore de' sali e vostra eccellenza propongano le opportune riforme per islacciare il commercio dei sali senza far paventare positivi danni alla privativa di Napoli.

Nel real nome le partecipo tali sovrane risoluzioni per l'uso conveniente, e per lo adempimento nella parte che la riguarda e le trasmetto la supplica dei salinisti.

— 3562 —

Ministeriale del 28 *marzo* 1840 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a monsignor vescovo di Anglona e Tursi con la quale si danno le norme come debbonsi trattare i partecipanti delle chiese ricettizie, che si assentano dalla diocesi per far del bene altrove.*

Sulle doglianze avanzate dall' arciprete, e partecipanti della chiesa ricettizia di S. Arcangelo, avverso alcuni sacerdoti, che mentre fanno da professori in vari seminari di aliene diocesi, chiedono godere delle partecipazioni nella chiesa, ove si trovano incardinati; la commessione dei vescovi è stata di avviso, che quante volte il vescovo diocesano crede dar licenza a qualche partecipante di assentarsi dalla diocesi per far del bene in altra chiesa, sia in libertà di farlo, purchè non trattasi di vero beneficio ecclesiastico; e purchè però il partecipante perda le distribuzioni quotidiane, l' *inter praesentes*, gli avventizi, e soddisfi le messe di massa, e provveda per le messe di turno.

Lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima in riscontro al suo rapporto in proposito del dì 6 marzo prossimo passato anno.

— 3563 —

Circolare del 28 *marzo* 1840 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii del regno con cui si partecipa la sovrana disposizione che in caso di matrimonio di un individuo protestante de' reggimenti svizzeri con suddita cattolica, non si accordi il permesso militare, nè si esegua il matrimonio, se non siasi prima ottenuta la dispensa dal sommo pontefice.*

Dal direttore del real ministero di guerra e marina mi è stato comunicato con sovrano rescritto del dì 7 dicembre ultimo, essere volere di Sua Maestà (D.G.), che in caso di matrimonio fra un individuo protestante de' reggimenti svizzeri con una donna cattolica suddita della Maestà Sua, quantunque vi siano i requisiti e le condizioni volute da' regolamenti civili e militari, non si accordi il permesso militare, nè si esegua il matrimonio, se prima i contraenti non abbiano ottenuta la debita dispensa dal sommo pontefice.

Lo partecipo a lei per sua intelligenza e regolamento.

— 3564 —

Circolare de' 28 marzo 1840 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinarii de' reali dominii al di quà ed al di là del faro perchè i vescovi procedano d' accordo con gl' intendenti nell' adempimento de' sovrani comandi relativi ai campisanti.*

I rapporti non rari di taluni ordinari sopra singoli speciali casi alle rispettive diocesi riferibili, avendomi fatto manifesto, che degli ostacoli tuttavia si frappongono alla esatta e retta esecuzione delle note sovrane determinazioni di settembre 1839 e di gennaio ultimo sulla importante materia de' campisanti, mi han messo nella necessità d' interessare e il signor ministro segretario di stato degli affari interni, e il signor ministro segretario di stato della polizia generale, onde eccitare la sollecitudine degl' intendenti sopra obbietto sì grave, e far sì, che rimosso ogni ostacolo, le sovrane determinazioni suddette piena e facile esecuzione da pertutto riportassero.

Però non le autorità civili soltanto sono a tale esecuzione chiamate; debbon pur esse concorrervi le autorità ecclesiastiche. Ed abbenchè non avesse io argomento veruno a dubitare, che gli ordinarì, i quali le autorità ecclesiastiche dirigono, non han per la parte loro deviato dalle linee da Sua Maestà segnate ed abbenchè le loro rimostranze sui casi particolari non ad altro han mirato che a reclamar per questi lo adempimento delle condizioni da Sua Maestà coi suoi sacri caratteri segnate come essenziali ed impreteribili; pure convinto come sono che quan-

to più si stringa lo accordo trà le autorità dell' uno e dell' altro ordine, tanto meglio potrà assicurarsi la esecuzione dei comandamenti di Sua Maestà, non so io dispensarmi dal raccomandare e con efficacia circolarmente agli ordinarî tutti di tenersi d' accordo cogl' intendenti, e d' illuminar simultaneamente le popolazioni in che i provvedimenti all'uopo emessi tendono al salutare scopo del loro ben essere sotto la precipua veduta di pubblica salute.

Sicuro come sono che gli ordinarî mi abbian dal canto loro in ciò già preceduto, non mi resta che pregarli tutti di raddoppiar di zelo e di premure, compiacendosi vostra signoria illustrissima e reverendissima per ora di accusarmi la ricezione della presente.

— 3565 —

Bolla pontificia de' 31 *marzo* 1840 *per elevare a parrocchia dipendente dal cappellano maggiore la cappella nel real sito di Portici.*

Conviene al romano pontefice di annuire specialmente a quelle domande di sommi principi, che sembrano poter ridondare al bene spirituale de' popoli. Il nostro carissimo figlio in Cristo, l' illustre Re delle due Sicilie, procurò di esporci essere ne' di lui voti che s' instituisca una parrocchia nella real cappella volgarmente detta di Portici, la quale dovesse in tutto dipendere dal cappellano maggiore, e le si attribuissero alcuni fondi attualmente soggetti alla giurisdizione delle altre parrocchie, cioè di Resina e di Portici, affinchè con maggior comodità e diligenza del parroco di quel luogo potessero portarsi i soccorsi spirituali a tutti coloro che soggiornano in quei siti reali, ed insieme del tutto si togliessero talune quistioni, che sogliono di freguente agitarsi tra il parroco di Resina e di Portici intorno a' confini delle rispettive parrocchie. I fondi poi che appartengono a' reali siti di Portici, e che per volontà del Re medesimo si debbono attribuire alla nuova parrocchia della mentovata cappella sono i seguenti.

« Grande edifizio detto le scuderie. Questo edificio rimane sulla strada regia di Portici, e confina colla medesima da settentrione, ad oriente col palazzo detto S. Antonio di real pertinenza, a mezzo giorno col boschetto detto di Mascabruno anche di real proprietà, e da occidente colle case di un particolare.

« Palazzo detto di S. Antonio. Sulla strada regia di Portici confina a settentrione colla medesima, ad oriente colla chiesa di S. Antonio, a mezzo giorno col detto boschetto Mascabruno, e ad occidente colle suddette scuderie.

« Quartiere delle guardie del corpo. Sulla detta strada regia di Portici confinante colla stessa a mezzo giorno e per gli altri tre lati con i beni di diversi particolari.

» Bassi sotto il monistero di S. Antonio. Sono questi situati sulla strada regia di Portici, e confinano a settentrione colla stessa e per gli altri tre lati con la chiesa e monistero suddetto.

» Locale detto del musco. Rimane sulla strada regia di Portici, e confina a settentrione colla medesima, e ad occidente col larghetto del monistero di S. Antonio, ed agli altri due lati con i beni di real proprietà.

» Boschetto detto di Mascabruno con casa verso S. Pasquale al Granatello. L' ingresso principale di questo boschetto rimane sulla strada del Granatello, e confina a mezzo giorno colla medesima, e con gli altri tre lati co' beni di real proprietà.

» Locale delle fornaci al Granatello. Rimane questo locale nella strada del Granatello a mezzo giorno con la stessa, e per gli altri tre lati col suddetto boscetto di Mascabruno.

» Padula detta delle reali mortelle. Trovasi sulla strada detta delle mortelle e confina colla stessa a settentrione, ad oriente colla diruta fabbrica detta di spedalieri, a mezzo giorno col forte detto del Granatello, e ad occidente colla cava de' basoli ivi. È cinta da basse mura e nel mezzo vi è una piccola casetta.

» Real boschetto superiore con diverse fabbriche interne. Questo boschetto di circa moggia centotto coll' ingresso principale a mezzogiorno della strada regia di Portici che cenduce a Resina, è cinto da buone mure e tiene diversi cancelli di ferro.

» Locali ed abitazioni sotto la loggia de' reali principi. Sono posti sulla strada regia, che condnce a Resina, e confinano coll' aspetto principale a mezzo giorno con la strada medesima e con gli altri tre lati co' beni di real pertinenza.

» Portone detto di Miranda, e palazzo detto di S. Bruno. Sulla strada regia di Portici che conduce a Resina, confinano colla stessa a mezzo giorno, ad oriente con la rampa che porta ad una degl'ingressi del detto boschetto superiore, ed a settentrione ed occidente con le delizie segnate.

» Casino detto di Torritto, e taluni bassi sotto la real tapezzeria. Sulla strada regia che conduce a Resina, confinano a settentrione con la detta strada, ad oriente col casino del signor Ricciardi, a mezzo giorno con la real delizia, e ad occidente col real palazzo.

Laonde avendo lo stesso Re supplicato che a perfezionare una tal impresa volessimo arrecarvi il nostro concorso e la nostra venia, ed avendo il venerabile fratello, l' odierno arcivescovo di Napoli, su di ciò volentiermente dato il suo consenso, abbiamo con lieto e ben disposto animo stimato di annuire alle domande del medesimo Re. Il perchè colle presenti lettere di nostra apostolica autorità in perpetuo istituiamo la parrocchia della real cappella volgarmente detta di Portici, ed erigiamo in parrocchia la medesima real cappella, ed a questa parrocchia che dee dipendere dal prelato cappellano maggiore *pro tempore*, perpetuamente attribuiamo i designati e descritti luoghi de' quali si

è fatta sopra menzione, li uniamo a siffatta nuova parrocchia ed onninamente li togliamo da qualunque altra giurisdizione parrocchiale in guisa che il parroco della nuova parrocchia della suddetta real cappella possa e debba liberamente e lecitamente esercitare in quei luoghi tutti gli uffizi parrocchiali. Ma però in questa instituzione e circoscrizione della nuova parricchia della real cappella di Portici dichiariamo di non doversi mai comprendere il monistero e la chiesa di S. Antonio de' minori conventuali dell'ordine di S. Francesco, imperciocchè la stessa chiesa ed i componenti quella famiglia religiosa nelle cose eccettuate dalle di loro esenzioni, debbono pertutto riconoscere anche in avvenire, come loro superiore, l'arcivescovo di Napoli *pro tempore*, e soltanto dal medesimo arcivescovo dovrassi ne' casi particolari liberamente esercitare l'autorità delegata, senza alcun consenso del cappellano maggiore.

Queste cose noi concediamo, vogliamo, stabiliamo, e comandiamo decretando, che le presenti lettere abbiano e sieno per avere la loro fermezza, validità ed efficacia, e che sortiscono ed ottengono i loro plenarî ed interi effetti, e che in tutt'i tempi ed in futuro pienissimamente suffraghino a coloro a' quali spetta e spetterà per lo avvenire, e che così debbono essere giudicate e diffinite da qualunque siensi giudici ordinarî e delegati anche uditori delle cause del palazzo apostolico, e da' cardinali della santa romana chiesa, tolta ad essi ed a ciascuno di essi qualunque facoltà ed autorità di giudicare ed interpetrare diversamente, e che tengasi per inutile e vana qualunque cosa potrà attentare ad esse per qualsiasi autorità o scientemente, o ignorantemente. Non ostante, quante volte fosse d'uopo la nostra regola e della cancelleria apostolica *de jure quaesito non tollendo*, e le costituzioni *super div. mater.* del nostro predecessore di felice ricordanza Benedetto XIV, ed altre apostoliche costituzioni e sanzioni pubblicate in concilii generali, provinciali, e sinodali in generale ed in particolare, come pure gli statuti, le consuetudini, e privilegi della parrocchiale o di Resina o di Portici di cui si è fatta menzione, in qualunque modo concessi e roborati con giuramento, con apostolica conferma o con qualunque altra assicurazione; non che gl' indulti e lettere apostoliche in qualsiasi modo concesse, confermate ed innovate: alle quali cose tutte e singole esse specialmente ed espressamente deroghiamo in una sol volta, avendo noi nelle presenti pienamente e sufficientemente espresso parola a parola il tenore di quelli e dichiarato quali cose rimaner dovessero nel loro vigore, siccome pure per l'esecuzione delle cose premesse deroghiamo a tutto ciò che fosse contrario.

Delegazione de' regii exequatur per i reali dominii al di quà del faro.

Il commendatore consultor Canofari delegato per la impartizione de' regi exequatur de' reali domini di quà del faro.

Veduto il real rescritto del 17 dell' andante mese rimesso dal real ministero di stato degli affari ecclesiastici del tenor che segue :

« Sua Maestà il Re nostro signore, intento sempre a promuovere il maggior bene della nostra santa religione , venne nella determinazione, che ne' modi , e forme canoniche, si fosse elevata a parrocchia dipendente dal cappellano maggiore la real cappella di Portici, per la cura degl'individui dimoranti in quel real palazzo , e nelle appartenenze di quel real sito.

« Comunicatosi tale sovrano volere al defunto cappellano maggiore monsignor Gravina, riferì questo prelato, che in vista del vantaggio spirituale , che ne sarebbe ridondato a' fedeli commoranti nel detto real sito , era pronto a far uso nella specie delle facoltà riferitegli dalla bolla *convenit* del sommo pontefice Benedetto XIV, e che perciò seguendo anche l'esempio di quanto avean praticato i di lui predecessori nella erezione delle parrocchie de' reali siti di Capodimonte , di Persano , e di Carditello, era egli disposto a stabilire una parrocchia nel cennato real sito di Portici ; soggiunse bensì , che dovendosi questa erigere giusta la pia sovrana intenzione della Maestà Sua nella real cappella di quel regio palazzo eragli surto qualche dubbio se essa cappella fosse di sua natura tal chiesa pubblica, da potersi elevare a parrocchia. Bramando perciò lo stesso cappellano maggiore , che a maggior sicurezza di coscienza fosse intervenuta una esplicita ricognizione della autorità pontificia , a togliere qualunque incertezza sulla idoneità della cennata cappella , all'indicato oggetto propose che si fosse all'uopo impetrata, a solo riguardo dell' enunciato dubbio , la pontificia annuenza. Rassegnò al tempo stesso l'elenco de' fondi appartenenti a quel real sito , formato dalla soprintendenza generale della real casa, che egli intendea dover far parte della novella regia parrocchia.

« Uniformemente a tai divisamenti del cappellano maggiore da Sua Maestà fu ordinato di praticarsi nel real nome dal regio ministro in Roma efficaci uffizi al santo Padre. Un breve pontificio si è quindi avuto spedito in Roma nel dì 31 marzo del corrente anno, e diretto a Sua Maestà.

« Si enunciano in tal breve i voti della Maestà Sua fattisi conoscere al S. Padre per istabilirsi nella real cappella di Portici una parrocchia, che in tutto dovesse dipendere dal cappellano maggiore, e per attribuire alla stessa alcuni fondi al presente soggetti alla giurisdizione di altre parrocchie, cioè di Resina e di Portici: e ciò affinchè con più comodo e diligenza potessero dal parroco quivi eligente prestarsi gli spirituali ajuti a tutti coloro che in que' regj luoghi dimorano , ed anche a fin di togliere del tutto talune quistioni, che sogliono di frequente agitarsi tra i due parrochi di Portici e di Resina.

« Si enumerano in seguito i fondi , ed i luoghi appartenenti

a quel real sito, quelli stessi già indicati dal cappellano maggiore a far parte della novella parrocchia.

« Viene poi il S. Padre, attesa l'inchiesta di Sua Maestà perchè si fosse accordata all'uopo la venia della S. Sede ed avendo in proposito il cardinale arcivescovo di Napoli prestato di buon grado il suo consenso, ad istituire, ed erigere perpetuamente in parrocchia la real cappella di Portici; ed a tal parrocchia, la quale deve dipendere dal prelato cappellano maggiore *pro tempore*, in perpetuo attribuisce tutti e singoli luoghi già nel breve stesso mentovati e descritti, ed onninamente la nuova parrocchia della suddetta real cappella possa e debba liberamente esercitare in quei luoghi tutte le parrocchiali incumbenze.

« Dichiara bensì il S. Padre, che nella istituzione e circoscrizione di questa novella parrocchia non si abbiano mai a comprendere il convento e la chiesa di S. Antonio de' Minori Conventuali di S. Francesco quivi esistente, giacchè la suddetta chiesa ed i componenti quella religiosa famiglia, debbono nelle cose eccettuate dalle loro esenzioni, riconoscere per superiore, anche nello avvenire, l'arcivescovo di Napoli *pro tempore* e soltanto dallo stesso arcivescovo dovrà, ne' casi peculiari, esercitarsi liberamente l'autorità delegata senza alcun consenso del cappellano maggiore.

« Fattosi pertanto presente a Sua Maestà il tenore del surriferito breve pontificio, si è degnata la Maestà Sua nel consiglio di stato del dì 8 del corrente mese rimanerne intera, ed ha ordinato che vi sia impartito il *regio exequatur* con la clausola: salvi i regî dritti e le facoltà, e prerogative derivanti dalla bolla *convenit* del sommo pontefice Benedetto XIV circa l'erezione delle nuove parrocchie ne' reali siti.

» Nel real nome partecipo a lei tutto ciò, e le trasmetto qui accluso l'anzidetto breve pontificio per lo corrispondente adempimento di sua parte, prevenendola, che dopo munito della reale esecutoria abbia a restituirlo a questo real ministero.

Veduto altresì il breve pontificio spedito in Roma il dì 13 marzo di questo anno, col quale in seguito degli uffizî praticati da Sua Maestà al S. Padre, è venuta Sua Santità ad erigere, ed istitnire la real cappella di Portici in parrocchia dipendente dal cappellano maggiore colla designazione de' luoghi alla stessa appartenenti, siccome si enuncia nella prefata sovrana risoluzione.

Si esegua l'accennato breve pontificio in conformità, ed ai termini della indicata reale determinazione, e salvi espressamente i regî dritti e le facoltà, e prerogative derivanti dalla bolla *convenit* del sommo pontefice Benedetto XIV circa la erezione delle nuove parrocchie ne' reali siti.

— 3566 —

Circolare del 1 aprile 1840 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si proibisce di riceversi per la esecuzione o sicurezza di appalti e contratti obbliganze su' beni costituiti in patrimoni sacri.*

Irregolare procedimento ebbe luogo in un comune dei dominj reali al di là del faro, e si fu quello di essersi occupato il patrimonio sacro di un sacerdote onde aversi dal fisco il pagamento di arretrato debito per estaglio di dazio sul macino.

Io sento perciò la necessità di provvedere un efficace precetto al fine essenziale di non mai più rinnovarsi cotesto disordine.

E pertanto rimane con la presente ministeriale disposizione dichiarato, ad istruzione generale per tutte quante le amministrazioni, le quali dipendano da questo real ministero e segreteria di stato delle finanze, che non sarà da ora innanzi permesso, e che anzi è onninamente vietato di farsi appalti, contratti o altra qualunque stipulazione per la quale si produca obbligazione per sicurtà esibita da' sacerdoti, o presa su' patrimonii sacri di chierici entrati già negli ordini sacri.

Ella intende bene, signore, esser dettato tale provvedimento per due motivi importanti, l'uno cioè per non rinnovellarsi l'esempio d'illeggittima appropriazione de' beni fuori commercio, quali sono quelli de' patrimonî suddetti; l'altro si è ad oggetto di non avvilire anticanonicamente gli ecclesiastici con far loro contrarre obbligazioni ed impegni ripugnanti alla perfezione del loro stato, ed allo scopo del sacro loro carattere.

Nel procurare l'esatto adempimento di questa disposizione, desidero che sollecitamente ella curi di far sospendere qualsiasi obbligazione che attualmente si trovi impegnata, e non sollennizzata ancora con formale contratto.

— 3567 —

Reale Rescritto del 3 *aprile* 1840 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabilisce che alle quarte piazze di ducati venti in sopra non si propongono che individui di meriti straordinari e per urgenti e comprovati motivi di bisogni di benemerite famiglie.*

Vacando nella direzione generale della cassa di ammortizzazione e del demanio pubblico una quarta piazza di ufficiale di seconda classe primo rango col mensile soldo di ducati trenta, riserbata al sovrano arbitrio ai termini del decreto de' 14 giugno 1835 si fecero a chiederla D. Bartolomeo Proto e D. Carlo Bressani.

Io avendo rassegnato al Re nostro signore analogo rapporto nel consiglio ordinario di stato del dì 19 giugno ultimo, Sua

Maestà mentre ha ordinato che la piazza in quistione si occupi dall' individuo cui spetta per ordine di antichità, ha comandato che le quarte piazze di ducati venti mensuali in sopra non si propongano che per persone di meriti straordinarj, o per urgenti, e comprovati motivi di bisogno di benemerite famiglie, lasciandosi le quarte piazze con tenui soldi per individui della classe dei ricorrenti, che senza un precedente titolo di servizio desiderano di cominciare una carriera.

Nel real nome le comunico siffatta sovrana determinazione per di lei intelligenza ed uso che convenga.

— 3568 —

Circolare dei 4 *aprile* 1840 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che la sovrana risoluzione dei* 14 *febbrajo* 1830 *con cui fu disposto che elassi li anni quaranta non possono più chiedersi li maritaggi promessi, eccetto il solo caso in cui per espressa dichiarazione de' fondatori si estendesse il periodo ad una maggior quantità di anni è estesa nei reali dominj oltre il Faro.*

Sono frequenti le domande che per parte de' consigli degli ospizii di Sicilia mi si diriggono per accordarsi in linea di grazia i maritaggi a quelle donzelle, le quali dopo un triennio dal di della concessione non hauno trovato a collocarsi in matrimonio.

Essendo ora comuni i regolamenti dell' amministrazione degli ospizj di questa parte dei reali dominj con quella ancora di Sicilia, trovo necessario manifestare al consiglio, che l'augusto Re Francesco I di gloriosa memoria nel consiglio di stato ordinario del dì 14 febbraro 1830 fermò per punto generale che dopo l'elasso di quarant'anni non possono più chiedersi i maritaggi promessi, eccetto il solo caso in cui per espressa dichiarazione de' fondatori si estendesse il periodo ad una maggior quantità di anni.

Lo partecipo al consiglio, acciò nel caso di che trattasi si stia a questa regola.

— 3569 —

Circolare degli 11 *aprile* 1840 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si danno delle dilucidazioni in riguardo alle facoltà che rimangono tuttavia attribuite alle deputazioni metriche su' pesi e misure, dopo la pubblicazione della legge de'* 12 *dicembre* 1816 *in Sicilia.*

Avendomi il luogotenente generale informato di una disposizione data a sollecitudine della deputazione metrica, io le fo conoscere quanto segue, e lo comunico a lei per suo regolamento ed esecuzione.

La risoluzione, se non ostante la pubblicazione della legge dei 12 dicembre 1816 in Sicilia, debba per lo codice metrico riputarsi tuttavia coattivo il dritto de' pesi e misure, trovasi fin dal 19 giugno 1839 commessa all' avviso della consulta di sovrano comando.

Essa è della massima importanza, e più difficoltà di peso presenta per essere risoluta. Il favore delle deputazioni metriche per lo codice metrico doppia facoltà era conceduta alle autorità metriche.

1. Parte scientifica — promuovere il novello sistema di pesi e misure, vigilare non venisse alterato o diminuito.

2. Esercizio di giurisdizione in tutte le controversie e giurisdizione sulla materia. Oltreceiò per esso §. II, cap. V, il peso, e la misura non erano liberi bensì coattivi.

Delle quali cose per la prima non è chi possa, finchè l'attuale codice metrico sarà in vigore, contrastarne alle deputazioni metriche l'esercizio.

Non così della parte giurisdizionale. Comunque conservata con l'articolo 11 del decreto transitorio degli 11 ottobre 1817 pure con l' articolo 29 delle istruzioni sovrane applicabili nel 1819 per la formazione degli stati discussi comunali, sentivasi la necessità di segregare la parte giurisdizionale dalla scientifica, ed ordinavansi apposite istruzioni per conseguir le istruzioni che furono dimenticate.

Sopraggiungeva in questo stato la legge de' 12 dicembre 1816 a regolare la materia. Essa col capitolo 2 titolo 3 vi ha provveduto dando al primo eletto sotto la immediazione del sindaco d'infliggere e far riscuotere le multe nella flagranza, o di redigere il competente processo verbale, e provocarne la condanna presso le autorità competenti in fatto di controvvenzioni ne' pesi e misure.

Questo prodotto è uno di quei proventi che forma rendita dei comuni preveduta dall'articolo 194 di detta legge.

A ciò si aggiungevano le disposizioni chiare e precise contenute nella legge istessa.

1. Di non essere coattivo il dritto di peso e misura, bensì di essere libero per chi voglia usare della misura pubblica.

2. Questo dritto non essere generale per tutti i comuni, bensì ai termini dell'articolo 195, stabilirsi da ciascun decurionato con tariffa corrispondente.

Da ciò vede bene vostra eccellenza gl'intendenti per la esecuzione della legge medesima derogatoria pegli articoli contemplati in essa delle disposizioni precedenti, aver bene adoperato quando in fatto di giurisdizione han dichiarato la legge attribuirla alle autorità amministrative comunali, e quando han pure fatto conoscere il provvento giurisdizionale per l'articolo 196 della medesima pei pesi e misure non essere coattivo, bensì di chi ricorre o volontariamente o rinviatovi dal giudice all'offizio pubblico.

Vuolsi però quà distinguere dritto di peso e misura provvento giurisdizionale secondo la legge, da campionatura e zecca; dacchè io credo doversi ripetere dalla confusione di queste due cose distinte la non retta intelligenza della materia.

I venditori debbono far uso di peso e misura zeccate. Presso noi pel decreto del 10 gennaio 1832 avvi un apposito uffizio e dritti appositi per la esecuzione della campionatura e zecca.

La legge de' 12 dicembre 1816 nulla ha regolato su di ciò. Che anzi ha conservato salvo questo obbligo dando nel §. 2 dell'articolo 58 la facoltà agli eletti di multare i venditori che usano pesi e misure non zeccati.

In ciò sono rimaste salve finora le facoltà delle deputazioni metriche. Il dritto non coattivo di cui parla la legge è quello dei cittadini; io posso domandare che mi si dia il tale o tale altro comestibile col peso del venditore; posso pure domandare che il venditore me lo somministri col peso e con la misura dell'uffizio pubblico stabilito dal comune tra suoi provventi giurisdizionali. Sarò così libero di pagare e non pagare questo dritto.

Indi a tutto ciò prego vostra eccellenza a non fare novità su quanto fin ora trovasi dagl'intendenti stabilito in esecuzione della legge de' 12 dicembre 1816, e limitarsi, poichè ha dato fuori una circolare, alle spiegazioni contenute nella presente.

— 3570 —

Circolare de' 15 aprile 1840 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii diocesani ed a tutti gl' intendenti, onde provvedere decentemente a' modi di far ascoltare la messa a' detenuti.

Sotto questa stessa data ho dirizzato agl'intendenti tutti del regno una mia di ufficio del tenor seguente:

« È noto ormai come Sua Maestà nel suo disegno di promuovere generalmente e fervido mantenere lo spirito di religione, non obbliava nella somma sua preveggenza i detenuti, che segregati si trovano dalla massa generale degli altri suoi sudditi, e per un reale rescritto de' 6 novembre ultimo eccitava lo zelo de' cleri, e gli ordinarî esortava, onde a' detenuti medesimi fosser dati catechismi, istruzioni, prediche, esercizî spirituali, e si fosse lor detta la messa quando si potrebbe. Nè a' cleri e agli ordinarî la Maestà Sua restossi: ma persuasa che utilissimo all' uopo riunir potea il concorso degl' intendenti, furono questi circolarmente invitati a coadiuvare colla loro opera le cure degli ordinarî nel fine di assicurare nel miglior possibil modo il conseguimento delle pie sue intenzioni.

» Ho motivo a lodarmi e delle cure de' vescovi e della cooperazione degl' intendenti, e fra non guari mi affretterò a rassegnarne apposito rapporto alla Maestà Sua per dimostrarle come le sue religiose vedute sono state secondate. Però l' opera

degl' intendenti debbe essere ormai più efficace per un articolo che non lascia di essere essenzialissimo tra quelli da Sua Maestà raccomandati. Trattasi del modo di far ascoltare la messa a' detenuti, molti tra gli ordinarî hanno per tale articolo obbiettato la mancanza di cappelle nella maggior parte delle prigioni, ed essendosi osservato potersi a tal mancanza sopperire per via di altari portatili, sonosi per l' oggetto delle domande indirette alla S. Sede.

» Avendo pertanto il Sommo Pontefice nell'alta bontà dichiarato che proponeasi di accogliere con la usata sua amorevolezza le suppliche che gli sarebbero da vescovi umiliate per provvedere a tenore delle circostanze, con avere al tempo stesso esternato il desiderio di proccurarsi la costruzione di altari immobili nel locale delle carceri rispettive, ma in siti appartati da' detenuti e convenienti il più che sia possibile alla celebrazione del divin sagrifizio, non poss' io non recare alla conoscenza degl' intendenti, come fo per questa mia circolare, il desiderio dalla Santa Sede esternato, o di eccitare il loro zelo per porre ogni impegno, onde per quanto più presto sia possibile sortisse il suo effetto.

» Ecco dunque come l' opera degl' intendenti debbe essere, come già dissi più efficace, dovendo eglino prendere la parte principale alla costruzione di tali altari, mentre per tutto il dippiù son chiamati a coadiuvare le cure degli ordinarî.

» Io non dubito che eglino si distingueranno in questa nuova parte come han fatto per l'altra di coadiuvazione, ed attendendo di conoscerne i risultamenti, prego lei per ora di accusarmi la ricezione della presente.

Ed io mi affretto a darne comunicazione a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza ed uso conveniente.

— 3571 —

Reale Rescritto degli 8 *maggio* 1840 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si risolve un dubbio in materia di registrazione verificatosi in quella parte de' reali dominii.*

Ho io provocate le sovrane determinazioni sull' ufficio di vostra eccellenza di dicembre 1839, finanze 2.° carico numero 6110, ove narrandosi l'avvenuto a causa di un atto dell' usciere Gianforno per non aver il medesimo enunciato la registratura di una carta privata di cui si faceva menzione applicandosi al caso quelle disposizioni, che sono state poi modificate dal decreto del 28 gennaio 1828 non pubblicato in cotesti dominî si propone, che le disposizioni contenute nel detto decreto sieno anche e cotesti dominî applicati.

Si è considerato, che quel decreto non ha avuto altro scopo

se non di apportare delle modificazioni alla legge del 21 giugno 1819 ed al real rescritto del 13 dicembre dell' anno stesso, e siccome quella legge e quel rescritto erano in vigore così in questi che in cotesti domini, non sarebbe stata regolare una parzialità ossia il rendere modificazioni utili a questa parte del regno solamente. Dietro questa considerazione si è sovranamente dichiarato che delle modificazioni contenute nel real decreto del 28 gennaio 1828 non dee intendersi esclusa cotesta parte dei reali domini, in modo però che siffatta dichiarazione non dia ragione a restituzione delle multe che già sono state introitate nelle casse fiscali.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza affinchè si serva dare gli analoghi provvedimenti.

— 3572 —

Reale Rescritto del 10 maggio 1840 partecipato dal presidente del consiglio dei ministri a tutte le reali segreterie di stato col quale si prescrive che tutte le autorità tante giudiziarie che amministrative sono direttamente responsabili della esecuzione degli ordini che ricevono.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato di questo giorno si è degnata comandare; che qualunque autorità sia giudiziaria o amministrativa d' ogni specie, debba rimanere direttamente responsabile della esecuzione degli ordini che avrà ricevuti, e che debba perciò impiegare tutti i mezzi, che siano in suo potere all' uopo: che ogni rapporto che essa faccia di un disordine, di una irregolarità, o di un ordine non adempiuto non la esenterà dalla responsabilità ch' è a suo carico, se non quando possa provare di essersi al possibile adoperata per rimediare il disordine, o superare le difficoltà, che vi si opponevano, e che tutti i ministri segretari di stato, ed il nostro luogotente generale della Maestà Sua nei reali domini oltre il faro siano incaricati della esecuzione della presente sovrana determinazione, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Nel real nome partecipo all'eccellenza vostra tal sovrano volere per lo più pronto ed esatto adempimento di risulta.

— 3573 —

Reale Rescritto del 12 maggio 1840 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la riscossione dei dritti fiscali e de' salari dei conservatori per le iscrizioni ipotecarie prese a credito.

Ho io formato oggetto di sovrana determinazione della proposizione di estendersi a cotesti domini il regolamento per la riscossione de' dritti fiscali, e de' salari de' conservatori nelle iscrizioni a credito, al che è relativo il pregevol foglio di vo-

stra eccellenza del 13 aprile, finanze 2. carico numero 1895. Ho posto in veduta le modifiche al regolamento apportate dal direttore generale de'rami e dritti diversi nascente dal non esservi in cotesti domini dazio di bollo, dal diverso metodo nei versamenti e della reddizione de' conti, e dalla diversità delle epoche delle istruzioni, non che le osservazioni di quel funzionario tendenti a lasciar le cose nello stato in cui sono.

Ho inoltre fatto rilevare le riflessioni del procuratore generale della gran corte dei conti, e della commessione del presidente coll'avviso di mettersi in uso in cotesti dominî il regolamento suddetto con le modificazioni apportate dal detto direttore generale come in esperimento, per poi definitivamente determinarsi, veduto il risultamento che andava ad ottenersene.

Ed in fine ho fatto marcare che l' eccellenza vostra nell' avviso di questo magistrato era perfettamente convenuta.

Dietro siffatte manifestazioni è stato sovranamente rescritto che si adotti il parere, al quale si è vostra eccellenza uniformata.

Nel real nome le ne dò parte perchè si serva analogamente disporre, e nel respingere la minuta del regolamento, la prego di rimetterne a questo ministro degli esemplari allorchè sarà ridotto nelle forme.

— 3574 —

Circolare de' 13 maggio 1840 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici diretta a promuovere le limosine per lo mantenimento di tanti luoghi in Palestina.

Il padre commessario generale di Terra Santa facendo presente d' essere in questi ultimi tempi venuti meno le abbondanti limosine, che altra volta la pietà de' divoti apprestava su tutti i regni cattolici per lo mantenimento de' santi luoghi in Palestina, e per la sussistenza di buoni religiosi, che allontanandosi dalle loro famiglie e patria sono tutti consacrati al culto di detti luoghi, ha fatto le più vive premure, affinchè si raccomandino ai fedeli di questi reali dominî da'parrochi e rettori di chiese, predicatori, ed altri ecclesiastici i pressanti bisogni di Terra Santa, e si faccian conoscere gli spirituali vantaggi, che si ritraggono da coloro, che per detta pia opera fanno delle limosine.

Secondando pertanto queste lodevoli premure, mi rivolgo a vostra signora illustrissima e reverendissima interessando tutto il di lei zelo per un oggetto che in specialissimo modo la gloria riguarda del divin nostro Redentore.

— 3575 —

Reale Rescritto del 16 *maggio* 1840 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale secondo l' avviso di quella gran corte de' conti si rigetta il reclamo prodotto da un appaltatore in materia di competenza giurisdizionale.*

In una causa tra la dipendenza di strade e foreste di Sicilia, e l'appaltatore Giovanbattista di Matteo fu quistione della competenza del giudice delegato stabilita per le contestazioni riguardanti quelle strade regie col real decreto dei 10 agosto 1824. E la gran corte dei conti dei reali domini oltre il faro avvisò di rigettarsi il reclamo di detto appaltatore, e confermarsi la competenza.

Essendo stata tale pendenza esaminata d'ordine sovrano dalla consulta generale, la medesima ha opinato di approvarsi il detto avviso emesso dalla gran corte dei conti.

Ed il Re nostro signore avendo approvato il parere della consulta generale, nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 3576 —

Reale Rescritto del 18 *maggio* 1840 *partecipato dal luogotenente generale in Sicilia portante varie disposizioni a regolare la tassa dei negozianti sborsanti e cambisti della provincia di Noto.*

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari interni con real rescritto de' 4 gennaro 1840 si è comunicata la seguente sovrana determinazione presa fra le altre nel consiglio ordinario di stato del 6 dicembre ultimo sui voti espressi dal consiglio provinciale di Noto nella sua riunione di maggio ultimo.

Sua Maestà approva la seguente novella distribuzione per distretti, e per comuni proposta dal consiglio della tassa de'negozianti e cambisti.

Tutta la tassa sarà.	D. 3994.82
Essa sarà ripartita così.	
Distretto di Noto.	» 854.82
Idem di Siracusa.	» 1212.
Idem di Modica.	» 1938.
Somma uguale	D. 3994.82

Dimodochè sarà suddivisa pei comuni nel modo seguente cioè:

Distretto di Noto.

Noto	D. 312.
Avola	» 217.82
Buccheri	» 75.
Ferla.	» 74.
Palazzolo	» 126.
Rosolini.	» 30.
Pachino.	» 10.
	D. 844.82

Distretto di Siracusa.

Siracusa.	D. 600.
Agosta	» 210.
Carlentini	» 24.
Floridia.	» 60.
Francoforte.	» 60.
Lentini.	» 78.
Melilli	» 30.
Sortino.	» 90.
Scordia.	» 60.
	D. 1212.

Distretto di Modica.

Modica	D. 480.
Pozzallo.	» 60.
Santacroce.	» 12.
Chiaramonte	» 138.
Comiso.	» 210.
Monterosso.	» 90.
Ragusa.	» 348.
Scicli	» 210.
Spaccaforno.	» 180.
Vittoria.	» 180.
Giarratana.	» 30.
	1938

Totale generale duc. 3994.82

Communico quindi a lei questa sovrana risoluzione per l' uso che ne risulta.

— 3577 —

Ministeriale del 18 maggio 1840 diretta dal ministro di stato presso la luogotenenza generale di Sua Maestà ne' dominii al di là del faro con la quale si stabilisce che i contabili dello stato per l' ammissione diffinitiva delle loro cauzioni sono sottoposti alla pronunziazione della gran corte dei conti nulla ostando le sentenze emesse da' tribunali ordinarii precedentemente sulle cauzioni stesse.

In pari data ho scritto al direttore generale de' rami e dritti diversi quanto segue « —Pervenutemi col di lei rapporto de' 20 aprile scorso, la sentenza emessa da questo tribunale civile per l' ammessione della cauzione del ricevitore del 1 officio di registratura in Palermo , ho preso ad esaminare novellamente i precedenti di lei rapporti e gli altri del procuratore generale del Re presso la gran corte de' conti, e d' onde risultano gl' inconvenienti sulle cauzioni de' contabili dello stato, di aver accettato cioè le rendite sull' erario , delle quali non era stato riconosciuto , ed ammesso il titolo dalla commessione liquidatrice , e di aver trascurato lo esame delle affezioni ipotecarie , che possono gravitare sulle rendite istesse.

» Di riscontro le dichiaro di aver riconosciuto , che , trattandosi di espedienti volontari, cioè atti di giurisdizione onoraria, non occorre impugnare con gravami le sentenze pronunziate dai tribunali ordinari , e, le parti per l' ammessione diffinitiva delle loro cauzioni rimangono sottoposte alle pronunziazioni diffinitive della gran corte de' conti.

Comunico ciò a lei per sua intelligenza e regolamento.

— 3578 —

Reale Rescritto del 22 maggio 1840 partecipato dal ministro delle finanze portante la sovrana risoluzione sulla quistione se cioè debbano esser soggetti alla ritenuta del dieci per cento gli impiegati temporanei presso la direzione de' rami e dritti diversi addetti al ramo degli spogli e sedi vacanti.

Ho io formato oggetto di sovrana determinazione della quistione contenuta nel pregevole foglio di vostra eccellenza del 16 dicembre, finanze secondo carico numero 6829, se cioè debbano esser soggetti alla ritenuta del dieci per cento gl' impiegati temporanei presso cotesta direzione generale dei rami e diritti diversi addetti al ramo degli spogli e sedi vacanti , i quali dal fondo di detto ramo percepiscono i loro emolumenti.

Ho posto in veduta quanto una volta fu osservato , sul proposito , e la determinazione che restò adottata , ed ho fatto la rassegna delle considerazioni esposte dalla commessione dei presidenti di cotesta gran corte dei conti tendente ad esonerare dalla

ritenuta i detti impiegati. Infine ho rassegnato il di lei parere uniforme a quello della detta commessione per quanto ammette la esonerazione, e l' aggiunta che vostra eccellenza apporta al parere medesimo di non dover la esonerazione avere effetto retroattivo.

In risultamento di ciò è stato sovranamente dichiarato di non doversi soggettare alla ritenuta in quistione gli averi degl' impiegati suddetti, salvo bensì a provvedersi sulle ritenute che hanno avuto luogo per lo tempo decorso.

Nel real nome io ne do parte a vostra eccellenza affinchè si serva dare le analoghe disposizioni.

— 3579 —

Reale Rescritto del 22 maggio 1840 partecipato dal ministro delle finanze col quale si risolve la quistione se debbano o pur no cessare le somministrazioni delle sementi e dei soccorsi ai censuarii de' fondi delle amministrazioni dei beni ceduti dalla real casa.

Era quistione se doveasi far cessare o no il sistema della somministrazione delle sementi, e dei soccorsi che si fanno a' suoi censuari da cotest' amministrazione di Magione contro l' obbligo della restituzione del genere con aumento di due tomola a salma nel tempo del raccolto. Di tal sistema si descrivevano da una parte minutamente gl' inconvenienti, i monopoli, ed i danni.

Si osservava primamente che tali somministrazioni non derivano da contratti, o da altre obbligazioni assunte dall'amministrazione medesima, che tali negozi in generale nell' interesse delle pubbliche amministrazioni sono proibiti, perchè sempre dannosi, ed offrono largo campo alle frodi: che i frumenti si cambiano, si appropriano le crescenze, tal volta non si esiggono, e che l'amministrazione di Magione è in questo ramo quasi sempre tradita.

Oltre a ciò si faceva riflettere esser necessario il tenersi una considerabile provigione in generi; la cura, la custodia, e la somministrazione di essi generi richiede d' altronde magazzini, magazzinieri, misuratori, notai campieri, ed altro: che questo negozio costa quindi assai più della somma che può ricavarsi dalla vendita delle due tomola a salma, ed in fine che la somministrazione delle semenze, e de' soccorsi richiede un conto minutissimo, che occupar deve molti impiegati, e porta la confusione nella scrittura, il cui primo requisito debb'essere la semplicità.

Per siffatte considerazioni si conchiudea di abolirsi affatto il sistema della somministrazione dei generi per sementi.

Dall'altra parte poi si faceva osservare che gravissima sia la quistione, come tristissime sarebbero le conseguenze per le circostanze della Sicilia, ove l'anticipazione delle semenze si venisse a togliere.

Già pria di tutto trovasi da tempi remotissimi tal sistema in vigore per effetto di determinazioni sovrane emesse in vista di ponderate rappresentanze de' precedenti amministratori, e dei passati consultori, e conservatori, che indicaron come necessario lo stabilimento delle colonne dei cereali a pro de'quotisti, per le quali considerevoli somme furono impiegate, al che si aggiunge che qualche contratto di enfiteusi fu pur fatto con cui si convenne, sebbene ad arbitrio di Sua Maestà, di apprestarsi l'anticipata semenza.

Che non solamente un vantaggio notabile viene a goderne l'amministrazione, ma un danno necessariamente grave verrebbe a sentirne ove questo sistema si abolisse; il quale era da aversi tanto più prossimo agl' interessi dell' amministrazione, in quanto che dee riguardarsi la colonna di cereali destinata alle somministrazioni delle sementi, come la garantia più sicura del canone che il padrone diretto gode sulle terre censite, le quali resterebbero altrimenti incolte, e quindi non si riscuoterebbe il canone. La povertà de' censisti porta a questa conseguenza necessaria. Privi come sono costoro di mezzi e risorse proprie per la coltivazione delle terre, è forza che ricorrano ad altri per ottenere quel soccorso che è loro indispensabile, e se non l'ottengono, lasciano le terre vuote.

Nell'uno, e nell'altro caso il danno dell'amministrazione sarebbe immancabile, perchè nel primo è difficilissima la riscossione del canone a causa dei privilegi che anche in preferenza del dominio diretto godono i somministratori delle sementi; e nel secondo questa riscossione sarebbe impossibile. Quindi le devoluzioni; quindi terre tenute con maggior danno per conto proprio dell' amministrazione; quindi nuove censuazioni; e quindi il ritorno dello stesso giro d'inconvenienti e discapiti, ed alla certezza di riscuotere il canone si aggiunga quella di ricevere il capitale, e gl'interessi sufficientemente vantaggiosi. Epperò conchiudevasi di non farsi novità.

Sopra opinioni sì varie e divergenti, fu di sovrano comando richiesto l'avviso della consulta, la quale ha rassegnato a Sua Maestà le seguenti considerazioni.

1. Che quando i coloni mancano di capitali, sien utili, anzi indispensabili le anticipazioni di semenze se non si voglia lo abbandono delle terre.

2. Che ciò non per tanto quando questi soccorsi di semenze si danno a forti interessi, cessa il beneficio, e lo enfiteuta o abbandona le terre, o procura di frodarle.

3. Che nella specie sia troppo grave e l'interesse del dodici e mezzo per cento, a cui corrisponde l'additò di due tomola a salma.

4. Finalmente che se perdita nonostante si sperimenti, o gli inconvenienti allegati di sopra esistono, ciò non dee influire sulla massima, e spetta alla autorità dare i provvedimenti atti ad evitarli.

La consulta ha in conseguenza opinato, che posta nel giusto sentiero l'amministrazione suddetta, si continui l'esercizio delle sovvenzioni delle semenze e soccorsi a' coloni nella quantità che le circostanze locali saranno per determinare col premio non più di tomoli due, ma di solo tomolo uno per ogni salma, e che le spese di amministrazione della colonia si livellino almeno all'emolumento suddetto, onde non risenta l'amministrazione medesima perdita nell'esercizio della somministrazione.

Sua Maestà (D. G.) a vista del parere della consulta si è degnata nella sua alta sovrana munificenza ordinare che si proseguano le sovvenzioni, anzi si diffondano di più nel sollievo della povera gente, e nel favor dell'agricoltura, limitandosi prudenzialmente ad esiger tanto, quanto basta a rendere indenne soltanto l'amministrazione delle probabili perdite, e delle spese necessarie per i conti e registri, e liti, che possono essere a carico di questa utile istituzione, senza scopo giammai di farvi lucro e guadagno. Ha quindi la Maestà Sua ordinato che ella senza interrompere l'opera presenti un motivato parere nelle vedute di sopra espresse per vedere quali ribassi per altro variabili, possono aver luogo da ciò che finora si è esatto.

Nel real nome le comunico tal benefica sovrana risoluzione pel sollecito adempimento di risulta.

— 3580 —

Reale Rescritto del 27 *maggio* 1840 *col quale si determina che statuita l'azione civile innanzi al potere giudiziario, appena sorga la contesa di validità, o d'interpretazione di atto dell'amministrazione, la causa passa di dritto al contenzioso amministrativo.*

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte riguardanti il conflitto di attribuzioni, elevato dallo intendente di Terra di Lavoro nella causa tra il comune di S. Agata de' Goti, e D. Filippo Cervo,

Pretendea questi il pagamento della pigione di una casa, mobilio, e fuoco, da lui affittata al comune fin dal 1830 per uso della cancelleria comunale, e per l'uffizio dello eletto comunale.

Il giudice del circondario erasi dichiarato incompetente, ma il tribunale civile, sulle uniformi conclusioni del pubblico ministero, dichiarò la propria competenza.

Sua Maestà ha considerato, che l'azione instituita da D. Filippo Cervo sia meramente civile, e quindi, uniformemente al parere della maggioranza della consulta de' reali dominî di quà del faro, ha determinato nel consiglio ordinario di stato de' 22 del corrente, che la causa appartenga all'autorità giudiziaria.

Nondimeno, se in qualche parte della causa avvenga di farsi esame di validità, di legittimità, e d'interpretazione di un atto amministrativo, ha dichiarata la Maestà Sua che la causa passi di diritto all'autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana decisione perchè ne curi da sua parte l'adempimento.

— 3581 —

Reale Rescritto del 27 *maggio* 1840 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive il modo da fare le visite domiciliari ai militari.*

In seguito di denunzia essendosi proceduto dagli agenti dei dazi indiretti nelle forme legali ad una visita domiciliare in una casa di un tal di Lipari, ove trovavasi alloggiato un sotto tenente del real corpo de' cannonieri, si è elevato il dubbio, se nei sensi dell'articolo 106 dell'ordinanza di piazza possa farsi visita nelle case private, ove trovasi alloggiato un militare senza l'accompagnamento di un ajutante di piazza.

Io avendo rassegnato il dubbio al Re nell'ordinario consiglio di stato del 24 di questo mese, Sua Maestà ha decretato, che pe' quartieri, ed i così detti padiglioni militari occorrerà il permesso dei superiori, ma non per gli alloggi fuori di essi, che tener possono militari, massime, come nel caso, se le ricerche sieno dirette verso pagani coabitanti.

Nel real nome le partecipo una tal sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 3582 —

Circolare de' 30 *maggio* 1840 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii diocesani, sull' accompagnamento religioso nel trasferimento di cadaveri al camposanto, terminate l'esequie in chiesa.*

Essendosi domandato che il trasferimento di cadaveri al rispettivo camposanto, terminate l'esequie in chiesa, seguisse con religioso accompagnamento, si è da taluno degli ordinarii dubitato, se cotale accompagnamento trovar potesse ostacolo in un regolamento per via del ministero di stato degli affari interni emesso indi alla pubblicazione della legge su i camposanti, in dove si ha tra l'altro ragione del modo come debbansi a' rispettivi camposanti trasportare i cadaveri de' trapassati; e sonosi chieste all'uopo le opportune superiori dichiarazioni di norma

Letto pertanto il regolamento, di che è motto, potè sul momento convincersi questo ministero di stato che il dubbio conceputo non avea fondamento veruno, dappoichè il regolamento contempla il caso del trasporto di cadaveri dopo le ore ventiquattro dal luogo di deposito, ove, terminate l'esequie, sono stati trasferiti, e non già il trasporto pria delle ore ventiquattro dalla chiesa, ove l'esequie sonosi celebrate al camposanto. Nel trasporto di notte adunque dopo le ore ventiquattro, caso soltanto che il regolamento contempla, lo accompagnamento re-

ligioso non è permesso; ma per lo trasporto di giorno dalla chiesa, ove sonosi l'esequie celebrate, al camposanto, niun divieto allo accompagnamento, e niun ostacolo per esso nel regolamento.

Così e non altrimenti ravvisavasi la cosa in questo ministero di stato di mio carico, non appena ne fu levato il dubbio; ed abbenchè chiara ed evidente si fosse, si volle nondimeno che concorsi vi fossero i divisamenti del ministero di stato dell'interno. Passati in effetti i corrispondenti uffici all'uopo, si è significato in risposta non essersi mai inibito lo accompagnamento di cadaveri al camposanto di giorno sia per mezzo di carri funebri col sacerdote, sia con la pompa solita ad usarsi; risguardar quel regolamento il trasporto di cadaveri sia dalla chiesa, sia dalle abitazioni dopo le ore ventiquattro; ed essersi disposto in fine di far pervenire agl'intendenti le analoghe dilucidazioni coll'incarico di comunicarle come presidenti dei consigli degli uffizi alle congreghe di loro rispettiva dipendenza.

Da ciò che il ministero di stato dell'interno dal suo canto ha detto, e va simultaneamente a disporre, sorge chiaro che i suoi divisamenti sulla materia sono conformi affatto a quelli di questo ministero di stato degli affari ecclesiastici, perlochè niun ostacolo a consentirsi lo accompagnamento religioso di cadaveri pria delle ore ventiquattro, come verrà da'congiunti richiesto.

Mi affretto intanto a rendere consapevole vostra eccellenza illustrissima e reverendissima, come circolarmente ho praticato con tutti gli altri ordinarii del regno, per sua intelligenza e regolamento.

— 3583 —

Regolamento del 31 maggio 1840 formato per lo consiglio edilizio di Napoli in esecuzione del real decreto de'22 marzo 1839.

§. I.—*Opere pubbliche della città.*

Art. 1. Tutte le opere, che andar debbono a cura, ed a spese della città di Napoli, van divise in due classi. Nella prima sono comprese le opere nuove, ossia di nuova costruzione. Nella seconda quelle di riedificazione, di ricostruzione, e di riattazione.

2. Le opere di nuova costruzione (quando non siano direttamente ordinate da Sua Maestà), possono esser proposte dall'intendente, dal consiglio edilizio, dal sindaco, e dal decurionato.

3. Datasi comunicazione di tal proposta al consiglio edilizio, quando dal medesimo non parta, sarà disposta dal corpo municipale la formazione del progetto col ragguaglio della spesa.

4. Laddove trattisi di opera difficile, e di considerevole importanza, il consiglio edilizio formerà un programma, che fa-

rà pervenire al sindaco onde invitare gli uomini dell' arte ad occuparvisi, e presentare le loro idee.

5. Quando poi non si tratti di opera considerevolissima l' intendente presidente del consiglio edilizio commetterà la formazione del progetto a colui tra gli architetti municipali, che il consiglio giudicherà più opportuno.

6. Giunto nel consiglio il progetto col ragguaglio estimativo, quante volte esso non crederà necessarî nuovi schiarimenti, da poter esser commessi all' architetto autore del progetto, o ad alcun altro di scelta del consiglio, questo rinvierà per mezzo del suo presidente l' affare al decurionato, perchè manifesti nei sensi della legge la sua opinione, sia circa la espedienza dell' opera, sia circa la somministrazione de' fondi.

7. Dietro tali liturgie gli atti tutti saran passati al consiglio d' intendenza per lo adempimento di ciò che trovasi prescritto nella legge amministrativa. E finalmente l' intendente sottoporrà l' affare a sua eccellenza il ministro degli affari interni per ottenere la superiore sanzione.

Tutto ciò riguarda le opere nuove.

8. Per le opere di riedificazione, e ricostruzione, che possono produrre qualche alterazione essenziale allo stato delle cose, il sindaco di Napoli si dirigerà al consiglio per conoscere le sue osservazioni in linea di arte, circa le modifiche delle quali l' opera potrà esser suscettibile, e dietro le disposizioni dell' intendente farà uso delle sue ordinarie facoltà ne' termini di legge per la esecuzione delle stesse.

9. Per tutto ciò che riguarda sfondature, rimessione, e scalpellatura di basoli, e per tutta quella serie di piccoli lavori, che non alterano i livelli. nè lo stato delle cose, e che nè poco violano le regole di euritmia, il sindaco istesso, mediante l' approvazione dell' intendente, avrà la facoltà di ordinarle, e farle eseguire nel modo più economico, e sollecito, serbando i sistemi che sono in uso.

10. Trattandosi di riparazioni urgenti, il sindaco avrà il dritto di darvi immantinenti riparo: passando a notizia del consiglio ciò che potrà meritare la intelligenza del medesimo, a senso degli articoli precedenti.

11. I principî stessi regoleranno l' interessante servizio delle acque con le dichiarazioni seguenti.

12. Tutto ciò, che riguarda i progetti per ottenere nuove acque, o per annullamento, e miglior economia di quelle, delle quali la città è in possesso: similmente tutto ciò, che ha rapporto alla costruzione di nuovi canali, all' alterazione dei livelli degli attuali, alle modifiche da praticarsi ne' condotti, allo stabilimento di nuove fontane, ed all' abolizione delle antiche: infine qualche nuova concessione di acque, o alterazione delle attuali, e delle così dette cantarelle, e tutto ciò chè può cagionare cangiamenti essenziali nell' attuale sistema, formerà parte

delle attribuzioni del consiglio edilizio, e per la esecuzione saran serbate le regole, che sono state indicate negli articoli 2 a 7.

13. Le riparazioni poi de' condotti, de' canali, e de' pozzi, la distribuzione delle acque ai diversi quartieri della città, le disposizioni per tenere fluenti, e perennemente monde le fontane, e quelle necessarie ad assicurare il servizio de' reali palazzi: in fine quando altro tende a mantenere saldi i sistemi, e la economia attuale delle acque, rimanere nelle attribuzioni del sindaco, e degli eletti, secondo le norme, che sono in uso; e secondo i regolamenti, che potranno essere prescritti dall' intendente.

§. II. — *Personale*.

14. Continueranno ad essere addetti al servizio della città di Napoli sei architetti primari, che riterranno il nome di architetti commessari. Ciascuno di essi assumerà la cura di due sezioni, secondo le destinazioni, che saranno stabilite dal consiglio, e che saranno variabili a giudizio del consiglio istesso, ed a norma delle occorrenze.

15. Per ottenere nella esecuzione delle opere un servizio più vibrato, più diligente, e più esatto, il numero degli architetti detti di dettaglio sarà portato fino a ventiquattro, in modo che ve ne sian due per ogni sezione, affinchè nel disimpegno delle opere possa aversi latitudine di commetterle a misura della rispettiva attività, e merito.

16. Vi sarà finalmente una giunta di revisione per le misure e valuta de' lavori, composta di tre architetti, i quali godranno del titolo, e delle onorificenze di architetti commessari. Il servizio di costoro sarà triennale, e potrà ciascuno essere confermato per altri due trienni. Questi architetti revisori non potranno essere direttori di alcun opera commessa alla loro revisione.

17. La scelta degli architetti detti di dettaglio, che dovranno compiere il numero di ventiquattro, come nell'articolo 15 sarà sottoposto a sua eccellenza il ministro dietro un pubblico concorso da eseguirsi secondo le regole, che il consiglio stabilirà sopra un notamento formato dal decurionato.

18. Gli architetti poi, che formar debbono la giunta di revisione, verranno proposti dal decurionato in terne, che con le osservazioni dell'intendente, e del consiglio edilizio saran rassegnate a sua eccellenza il ministro.

19. Tutti gli architetti, de' quali si è favellato nei precedenti articoli, avran dipendenza dal consiglio edilizio per quanto riguarda regole e metodi di arte. Dipenderanno poi dal sindaco, e dagli eletti per lo adempimento, ed esecuzione de' lavori che verranno loro commessi.

20. Le disposizioni date per la istallazione delle deputazioni

composte di sei probi individui per ogni sezione, ad oggetto di vigilare le opere che vi si eseguono sono confermate. Esse verranno presedute dagli eletti rispettivi, i quali le convocheranno periodicamente in ogni otto giorni, e secondo il bisogno.

21. La nomina de' deputati sarà fatta dal sindaco, ed approvata dall'intendente.

§. III. — Metodo de' lavori.

22. Tutte le opere di nuova costruzione saranno eseguite, o con subaste a ribasso, o col metodo ad ordine, secondo le disposizioni, che in ciascun caso verranno date da sua eccellenza il ministro degli affari interni. Quelle che riguarderanno costruzione, e riattazione di basolati, di corsi immondi, e di lavori simili, verranno eseguite secondo gli attuali appalti, che trovansi stabiliti con superiore approvazione, e quelli che andranno periodicamente a stabilirsi, previe le subaste a ribasso. Siffatti appalti avranno luogo col concorso del decurionato, e saranno regolati secondo le condizioni, che verranno suggerite dal consiglio edilizio per quanto riguarda arte e metodo.

23. Il sistema attuale circa le ordinazioni delle opere, e circa il modo di pagarne lo importo, sia con acconti, sia a saldo, sarà conservato, affin di non alterare le regole amministrative, salvo il prescritto dall'articolo 16. — Sarà adottato il sistema dei libretti nel modo istesso, col quale si eseguano i lavori a cura della direzione de' ponti e strade.

24. Le deputazioni delle quali si è parlato nell'articolo 20, presedute dagli eletti, vigileranno sull'andamento delle opere di nuova costruzione. Esse poi prenderanno cura speciale di tutt'i lavori di riattazione, e ricostruzione, ed in ispecialità di tutti que' lavori urgenti, de' quali si è favellato negli articoli 10 ed 11.

§. IV — *Portolania.*

25. Le violazioni intorno alle occupazioni permanenti del pubblico suolo, e delle pubbliche acque, alle regole di euritmia, decoro, salubrità della capitale, ed alle determinazioni del consiglio, saranno giudicate dal consiglio istesso, udite le parti, o colui che le rappresenta, sui soli verbali elevati dagli eletti, applicandosi anche le multe secondo le vigenti leggi, nella linea della competenza segnata dall'articolo 3 della legge de' 25 marzo 1817. Il reclamo contra queste deliberazioni potrà esser prodotto ai termini dell' articolo 14 del real decreto de' 22 marzo 1839.

Ne' casi in cui siavi luogo ad una multa maggiore di ducati sei verranno gli atti rimessi al consiglio d'intendenza per pronunziarvi.

26. Tutti gli altri casi di contravvenzione rientrano nelle attribuzioni delle autorità municipali, e per essi saranno serbate le regole di procedimento dalle vigenti leggi prescritte.

27. Onde gli eletti abbiano de' coadiutori in fatto di vigilanza sulle opere de' privati, rimane stabilito, che le deputazioni, delle quali si è favellato nell'articolo 20 abbiano lo incarico di sorvegliare, se alcun privato porti violazioni alle leggi, alle ordinanze municipali, ed ai regolamenti del consiglio. Esse vedranno se vi sia occupazione, anche minima di pubblico suolo, o se vi sia cosa pregiudizievole ai pubblici dritti. Dovranno quindi ragguagliarne l'effetto, perchè possa procedere alle operazioni indicate nell'articolo precedente. Ed affinchè questa vigilanza per un oggetto di tanta importanza non sia punto trascurata, rimane stabilito, che ogni sezione debba essere divisa in sei rioni, ciascuno de' quali sarà sommesso alla cura e diligenza di un deputato.

28. Per rendere rapido lo andamento degli affari, l'articolo delle licenze, e delle preventive ricognizioni rimarrà delegato al sindaco vice presidente del consiglio, il quale si atterrà ai sistemi, ed alle massime stabilite, e che saranno in seguito stabilite dal consiglio. La vigilanza sulla esecuzione delle opere de' privati istessi, onde riescano conformi alle condizioni loro ingiunte, sarà delegata ai rispettivi eletti, ed ai deputati, ciascuno nel proprio rione, sempre sotto la dipendenza del sindaco. L'intendente coi me zi, che la legge gli accorda farà in modo, che gli eletti, ed i deputati non trascurino l'esecuzione di quello, che loro è affidato.

29. Per le concessioni, anche minime, di suolo pubblico, di acque, e per tutto ciò che riguarda conservazione dei dritti della città sull' articolo relativo alla portolania, dovrà consultarsi il decurionato, e procedersi sempre negli stretti termini delle leggi amministrative, salvo quello, che è prescritto nel real decreto del 22 marzo 1839 nell'articolo 14.

30. Le occupazioni precarie e momentanee del pubblico suolo, e quant'altro riguarda posti, e permute, piazze, sporgenze temporanee, e cose simili, continueranno a formar parte delle attribuzioni municipali. Quindi le contravvenzioni saran prese, e giudicate dalle autorità municipali, secondo le regole, ed i sistemi, che sono in uso, e salvo il regresso alle autorità principali.

Decreto del 29 maggio 1842 con cui s' istituisce un consiglio edilizio nella città di Palermo, e si dettagliano le sue attribuzioni.

Veduta la nostra sovrana risoluzione de' 23 dicembre 1840 con che facendo rientrare nelle facoltà ordinarie del Senato di Palermo la cura della costruzione, del mantenimento, e de' ristauri delle strade interne di quella città, e de' contorni di es-

sa, ci riserbammo di provvedere alla salubrità, alla sicurezza, al comodo, ed all'abbellimento della medesima mercè la istituzione di un consiglio di edili;

Vista la nostra sovrana risoluzione, presa in Palermo il dì 18 di novembre 1841 per la quale ordinammo doversi applicare in Palermo, meno talune modifiche, il real decreto de' 22 di marzo 1839 sanzionato sul consiglio edilizio di Napoli;

Sulla proposizione del nostro ministro segretario di stato degli affari interni.

Udito il nostro consiglio ordinario di stato;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto segue.

CAP. I.—*Del consiglio degli edili, e suo organico.*

ART. 1. È instituita nella nostra buona città di Palermo una giunta speciale col nome di consiglio edilizio, i di cui membri si diranno edili.

2. Il consiglio edilizio si comporrà:
dell'intendente di Palermo, presidente;
del Pretore della città, vice-presidente;
di due fra i suoi più distinti cittadini;
di due uomini di arte;
e di un segretario senza voto.

E perchè il consiglio si ponga tosto in attività, nominiamo a far parte di esso, a' termini del succennato rescritto de' 18 novembre 1841, il signor duca di Serradifalco, ed il signor marchese Forcella, quali distinti cittadini, il signor Valerio Villareale, ed il signor Carlo Giacchieri, artisti, ed il signor Salvatore Onofrio segretario senza voto.

Per lo avvenire saranno da noi nominati snlla proposizione decurionale ed avviso dell'intendente da inoltrarsi dal nostro luogotenente generale in Sicilia per mezzo del nostro ministro segretario di stato degli affari interni.

3. La durata delle funzioni di edile sarà di sei anni; ma potrà essere confermata per altro sessennio ne'modi volnti con l'articolo precedente. Le funzioni del segretario saranno a vita.

4. Le funzioni degli edili saranno gratuite. I loro utili servigi verranno da noi presi in particolar considerazione. Il segretario avrà un soldo a carico del comune in annui ducati 300.

5. Gl'impiegati che occorreranno alla segreteria del consiglio degli edili saranno a misura del bisogno sulla richiesta del presidente accordati dal pretore fra gl' impiegati e pensionati municipali.

6. Il soldo del segretario e tutte le altre spese di scrittoio saranno provvedute anno per anno con articolo apposito sullo stato discusso del comune.

Le liberanze sul fondo assegnato saran fatte dal pretore sull'appoggio di deliberazione del consiglio.

7. Il consiglio edilizio sarà convocato dall'intendente almeno una volta per mese e tutte le fiate che il bisogno lo richiederà.

Si riunirà nella intendenza, dove sarà stabilita la sua segreteria ed il suo archivio.

8. Esso potrà deliberare con due terzi de' votanti. Le sue risoluzioni saran prese a maggioranza di voti. Nella parità dove abbia luogo sotto la presidenza dell'intendente, il di costui voto sarà preponderante.

9. Le deliberazioni del consiglio edilizio saranno puramente consultive, e dovranno essere munite della nostra approvazione, eccetto i casi enunciati negli articoli 14, 15, 17 e 18 del presente decreto.

CAP. II. — *Della pianta della città, non meno che de' corsi sotterranei.*

10. Esistendo in Palermo una pianta geometrica del fabbricato della città tanto nel recinto delle sue mura che in quello di ampliazione stabilita con nostro real decreto, il consiglio si limiterà ad apportarvi quelle modificazioni che dal nostro regio uffizio topografico gli verranno comunicate.

Farà parte di detta pianta quella de' corsi sotterranei di acque o che di spettanza del comune, o che di privata proprietà.

11. Sulla pianta enunciata con l'articolo precedente, verranno notati con distinzione i miglioramenti di che la città potrà essere suscettiva sotto i rapporti di salubrità, sicurezza, comodo, abbellimenti, come a dire ampliazione ed allineamenti delle strade, formazione di nuove passeggiate, piazze, mercati, abolizione gradata delle grondaie esterne, accrescimento delle acque, loro migliore distribuzione e simili.

12. Il consiglio edilizio pe' lavori successivi di detta pianta, per determinare su di essa gl'indicati miglioramenti, non che per qualunque disimpegno delle sue funzioni, potrà richiedere ove il bisogno lo richiedesse l'opera degli architetti municipali, e di altri architetti civili a sua scelta, e potrà pure farli intervenire nelle sue sessioni, dove però non avranno che voto puramente consultivo.

13. Appena sarà da noi approvata la detta pianta, essa verrà depositata nell'archivio del ministero degli affari interni, ed in quello della luogotenenza generale; ne saranno poi rimesse copie al consiglio edilizio ed alla cancelleria del comune ad oggetto di eseguirsi progressivamente i miglioramenti in essa indicati.

CAP. III. — *Della salubrità.*

14. Per quanto riguarda il migliorare la salubrità della città il consiglio si occuperà di esaminare e deliberare :

1. su tutti i locali o esistenti, o che volessero addirsi ad o-

perazioni, processi e manifatture nocive alla salute pubblica, ed a designare gli ambiti in cui queste officine possono essere alloggiate senza pericolo della stessa;

2. sugli sbocchi de' pubblici acquedotti, cloache ec.; sotto questo rapporto porterà anche la sua attenzione sulla politura della foce dell'Oreto, e sul progetto di dare un migliore corso alle sue acque;

3. sugli spazii ove si riunissero delle immondezze, e sopra altri luoghi ne' dintorni di Palermo ove è acqua stagnante.

15. Le deliberazioni del consiglio in cosiffatte materie saran rimesse all'autorità municipale per la esecuzione e pel procedimento verso i contravventori a' termini delle facoltà loro accordate dalla legge.

16. Tutte le fiate che avverso le deliberazioni del consiglio edilizio in materia di salubrità interna sarà prodotto dalle parti reclamo, questo sarà discusso a termini dello statuto sanitario interno dal magistrato supremo di salute.

CAP. IV. — *Della sicurezza.*

17. Circa la sicurezza della città il consiglio si occuperà di discutere e deliberare:

1. sulla demolizione delle case crollanti o crollate;

2. su quella di tutti i corpi pensili con pericolo de' passanti:

3. sulle strade o minaccianti ruina, o da restaurarsi e da selciarsi, nelle quali il traffico non possa eseguirsi senza pericolo;

4. sul riempimento e la chiusura di tutti quelli spazii pe' quali la pubblica sicurezza possa essere offesa.

18. Le deliberazioni del consiglio in cosiffatta materia saran del pari trasmesse all'autorità municipale e per la esecuzione, e per la procedura a norma delle leggi verso i contravventori.

CAP. V. — *Del comodo ed abbellimento.*

19. Sotto questo rapporto il consiglio si occuperà.

1. della regolarità degli edifizi da costruirsi o da ricostruirsi;

2. dell'allineamento delle strade;

3. della loro ampliazione;

4. della formazione di nuove piazze e mercati;

5. dell'abolizione tratto tratto delle grondaie;

6. dell'accrescimento delle acque e loro migliore distribuzione;

7. dell'esame delle iscrizioni, tabelle ed altri avvisi al pubblico stabiliti sugli edifizi e botteghe; onde sieno concepiti e vergati con linguaggio terso e con ortografia corretta, e che la forma degli avvisi, tabelle ed altro sia elegante, proporzionata, e di una grandezza da non occupare molto spazio;

8. della vigilanza sulle piantagioni pubbliche esistenti, e su quelle da eseguirsi ne' pubblici passeggi;

9. della formazione di novelle passeggiate;
10. del progetto de' pubblici bagni già deliberato dal decurionato;
11. del restauro, rettificazione e prolungamento delle banchine;
12. della istallazione, della conservazione e de' restauri dei monumenti pubblici, come statue, colonne, obelischi, inscrizioni lapidarie e simili;
13. della costruzione del teatrino al Foro Borbonico;
14. di proporre il modo il più plausibile come procedersi alla demolizione de' così detti balconcini che per la loro mostruosità deturpano il primo piano de' prospetti lungo le strade di Toledo e Macqueda;
15. di promuovere la piantagione segnatamente lungo l'Oreto ed in altri luoghi in cui sarà utile;
16. dovrà il consiglio insinuare la ripulitura e riattamento dei prospetti, ed in ispecialità agli stabilimenti pubblici, ed a' monasteri, mostrando essere ciò di nostra piena soddisfazione, rendendo noi informati per mezzo del nostro luogotenente generale e del nostro ministro segretario di stato degli affari interni de' nomi delle comunità, di tutti coloro che di buon grado si presteranno a decorare in tal modo questa magnifica città.

20. A contare dalla istallazione del consiglio edilizio che verrà annunziato al pubblico a cura dell' intendente, niun disegno, costruzione o ricostruzione di edifizio pubblico, o privato posto a fronte di strada potrà eseguirsi, e niun lavoro intraprendersi, se non sarà stato prima sottoposto allo esame del consiglio e deliberato da esso. Il medesimo nel discuterlo si occuperà della regolarità, della convenienza e della solidità di tutta la forma esterna architettonica, egualmente che della salubrità di quella parte che dovrà essere addetta ad uso di abitazione.

E però l'autorità municipale non permetterà che si ponga mano a lavori, se non dappoi l'approvato disegno, curerà che si eseguano senza la menoma alterazione, e procederà secondo le sue facoltà verso i contravventori.

21. L'esame e l'approvazione prescritta nell' articolo precedente non dovrà cagionare veruna spesa a' particolari, nè ritardare le loro operazioni, oltre il tempo strettamente necessario per lo adempimento del dovere imposto dal consiglio.

22. L'allineamento delle strade, la loro ampliazione, ed ogni altro miglioramento, od abbellimento della città, che verran segnati sulla pianta ordinata, dovranno essere l'opera del tempo diretta dalla vigilanza costante dell'amministrazione; e però saranno eseguiti ogni volta che si dovranno ricostruire edifizi pubblici e privati posti a fronte di strada, o costruirsene de' nuovi. Lo saranno egualmente sempre che verranno da noi ordinati per fine di pubblica utilità.

23. In quando alle acque il consiglio si occuperà di esami-

nare i progetti de' miglioramenti indicati nella pianta o che si tratti di correggerne i corsi, o che si tolga di mira la migliore distribuzione di esse.

L' autorità municipale indi allo esame de' progetti medesimi portato dal consiglio si occuperà e vigilerà la esatta esecuzione di essi.

24. L'usurpazione sia di suolo, sia di acque pubbliche potranno essere indicate dal consiglio all' autorità municipale, la quale o sulle indicazioni suddette *ex officio* dovrà procedere alla reintegra ed alle multe, se vi sarà luogo, ai termini della legge.

25. Niuna concessione di suolo, di acque pubbliche della città potrà essere deliberata e consentita ne' modi prescritti dalla legge, se non dappoi l' avviso del consiglio edilizio che dovrà essere sempre tenuto presente dal decurionato e dal consiglio d' intendenza.

26. Non sarà accordato dall' autorità municipale licenza o permesso di apporre iscrizioni, tabelle, avvisi sul fronte delle botteghe, e di ogni altro edifizio sia privato, sia pubblico, se questi non siano stati riveduti e corretti dal consiglio.

27. Niun monumento, niuna iscrizione lapidaria, potrà essere costruito o disposta; come nessun restauro di essi eseguito se non esaminato e discusso il progetto dal consiglio edilizio..

28. Dove si tratti di quistioni nascenti dallo allineamento e dalla pianta della città è per delegazione speciale da noi accordata chiamato a diffinirle.

Lo è pure per regolare le indennità tra l' amministrazione ed i privati, cui dette operazioni potranno dar luogo. Il suo avviso sarà inviato all' autorità municipale per la esecuzione, e per le multe cui potrà farsi luogo.

29. I provvedimenti del consiglio nelle materie contemplate nell' articolo precedente saranno esecutivi, salvo soltanto il reclamo cui vanno soggetti gli atti amministrativi a' termini dell' articolo 10 della legge del 12 decembre 1816.

CAP. VI. — *Disposizioni generali.*

30. Oltre a quando trovasi stabilito nell' articolo precedente, il consiglio potrà essere consultato su i progetti di tutti i lavori pubblici d' importanza che interessano quella città. Lo sarà pure sul servizio di tali lavori, onde portarsi negli stabilimenti attuali la possibile perfezione.

31. Il consiglio su tutti gli oggetti che gli sono attribuiti dal presente decreto, oltre al rinvio che gli sarà fatto dal ministero, potrà anche prendere la iniziativa della proposizione.

32. La giurisdizione in fatto di esecuzione degli avvisi del consiglio di restituzione al pristino stato ed alle multe cui potrà darsi luogo verso i contravventori rimane presso le autorità, cui

è attribuita dalle leggi del 12 di dicembre 1816, e de' 23 di marzo 1817.

33. Il nostro ministro segretario di stato degli affari interni ed il nostro luogotenente generale nei nostri reali domini oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

— 3584 —

Reale Rescritto del 3 giugno 1840 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che i velieri debbano anche esser compresi nelle matricole dell' ascrizione marittima come veri artigiani di mare.

Poichè per l' articolo 9 del regolamento annesso al real decreto sull' ascrizione marittima del 20 gennaio ultimo debbano noverarsi nella matricola destinata all' annotazione degli artigiani di mare i maestri d' ascia, i calefati, ed i bozzellari; questa tassativa designazione aveva fatto dubitare che non dovessero essersi compresi i velieri.

Le istanze di costoro per venirvi noverati fondati nella circostanza d' essere a differenza di bozzellari ed artigiani, e naviganti insieme, i favorevoli pareri delle autorità superiori della real marina, la considerazione che la sovrana mira del Re nostro signore nell' emanare l' enunciato atto legislativo quella si fu di favorire in generale le arti occorrenti alla marina, e l' altra di non essersi fatta nell' articolo primo del regolamento eccezione alcuna in ordine agli artigiani di mare da comprendersi tra gli ascritti; tutte queste ragioni mi hanno in somma determinato a far presente a Sua Maestà che potesse benignarsi di prescrivere che i velieri debbono essere anche compresi nelle matricole dell' ascrizione marittima come veri artigiani di mare.

E la Maestà Sua nell' ordinario consiglio di stato del 24 del prossimo passato mese si è degnata uniformarsi a tale mio parere.

Io quindi nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risulta.

— 3585 —

Reale Rescritto del 6 giugno 1840 partecipato dal ministro dell' interno col quale si determina che il decreto del 9 agosto 1835 che dichiara insequestrabili le somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal ministero degli affari interni è reso comune alla Sicilia.

Risolvendo Sua Maestà il dubbio elevato dall' intendente di Trapani sul real decreto de' 9 febbraio 1824 per la insequestrabilità delle somme dovute agli appaltatori di opere pubbliche provinciali e comunali, uniformandosi allo avviso della consulta generale del regno si è degnata prescrivere che si renda comune alla Sicilia il real decreto dei 9 agosto 1835 che dichiara

insequestrabili le somme dovute ad appaltatori di opere pubbliche dipendenti dal ministero degli affari interni.

Nel real nome ho il bene di comunicarlo all' eccellenza vostra perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 3586 —

Reale Recritto del 6 *giugno* 1840 *partecipato dal ministero degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive che le autorità civili non possono dar esecuzione a qualunque provvedimento, che contenesse espressa commuta di volontà di un testatore senza la sovrana autorizzazione.*

La consulta de' reali domini al di là del faro ha rassegnato a Sua Maestà il seguente parere.

« Le sorelle Lorenza e Vita Genovese avevano chiesta l'ammessione del titolo di un canone dovuto dalla casa de' dispersi in Messina ; ma poicchè questo canone di once tre annuali è dovuto dalla casa alla eredità di D. Angela Saccano , e Granata , e fa parte di altri censi che tutt' insieme son destinati per un benefizio di messe , dalla Saccano fondato, e le oratrici sorelle lo esigevano per una commuta di volontà fatta dall'Arcivescovo di Messina nell' anno 1819 , la gran corte de' conti che in secondo luogo aveva esaminate le carte tutte, che accompagnavano la domanda , era stata di avviso, che l' ammessione del titolo doveva aver luogo per la consecuzione delle annue once tre di censo a favore dei fedecommessari la eredità di D. Angela Saccano, e Granata avverso la casa de' dispersi, non essendovi luogo allo stato a deliberare sulle istanze delle Genovese alle quali competer poteva il ricorso alla sovrana potestà perchè tal commuta venisse nelle forme autorizzata.

« Il consiglio d' intendenza della valle di Messina , che primo si era avvisato sulla dimanda niuna osservazione facendo sull' atto di commuta in quanto alla legittima potestà di chi l'aveva accordato, e trovando regolare il titolo originario che aveva costituito il canone , giustificato il possesso, mentre sino all'anno 1832 era stato pagato , ammetteva il titolo , e liquidava gli arretrati dal 1833 al 1835 in once 8 , tarì uno, e grana 10 in favore delle istanzanti sorelle.

« Il luogotenente generale infine trasmetteva tutte le carte , ambi gli avvisi , ed osservando favorevolmente per la opinione della gran corte de' conti ne provocava la sovrana approvazione.

« La consulta pel rescritto del 13 novembre 1839 incaricata di discutere , e dare avviso sull' affare scorgeva dal complesso delle carte che in occasione della domanda per l' ammessione del titolo si veniva in conoscenza che la commuta della volontà di una testatrice era stata adoperata per disposizione dell' autorità ecclesiastica senz' alcun consentimento del sovrano potere , e sebbene nel caso speciale si trattasse di legato di mes-

se, di elezione di beneficiale, che dovevano fare le consanguinee, ch' erano le sorelle ricorrenti, che vi era la rinuncia al beneficio dell' unico sacerdote parente che aveva dritto a celebrare le messe; che la commuta fatta dall' arcivescovo in considerazione de' bisogni delle medesime, ed in conseguenza di tutte le avvertite circostanze era temporanea durante la vita solamente delle due sorelle, e coll' obbligo di fare essa celebrare alquante messe, e perciò di una disposizione testamentaria tutta per oggetto ecclesiastico, e riguardante il culto religioso, pure considerava di non potersi passare sotto silenzio, allorchè venne avvertita, e trovava ben ragionata la distinzione fatta dalla gran corte de' conti sul non dubbio credito della fidecommissaria, e sul supposto dritto delle ricorrenti. La consulta da questo caso speciale ne traeva un' osservazione, che parevale dover interessare il governo per ragione di ordine pubblico, ed era che non solamente l' arcivescovo aveva disposto la commutazione senza che si fosse richiesta la sovrana autorizzazione; ma i fedecommissari vi avevano data esecuzione, e quel che è il più il consiglio d' intendenza, e l' intendente prima autorità chiamata ad avvisare su cotali carte non ne avevano fatto alcun caso, e senza dubbietà alcuna ammettevano il titolo, e liquidavano gli arretrati in favore delle ricorrenti; locchè considerava la consulta dover produrre la necessaria conseguenza di richiamare particolarmente le autorità civili alla stretta osservanza delle disposizioni in vigore in materia di commuta di volontà, onde non essere tollerati degli abusi in danno della suprema potestà del Re nostro signore.

« Così la consulta avendo manifestato quando credeva di maggior importanza nello esame che nulla eravi ad opporre sulla legitimità del debito delle once tre annuali di lordo della cassa dei dispersi, e sulla esistenza di tutte le circostanze volute dal sovrano rescritto di novembre 1839 per l' ammessione del titolo, quindi all'unanimità deliberava che adottando le considerazioni della gran corte dei conti poteva rassegnarsi lo avviso.

« Che in quanto al canone dovuto era il caso di autorizzarsi l' ammessione del titolo alla consecuzione delle once tre di lordo dovuto sulla casa dei dispersi in Messima, e da quell' amministrazione, ma in favore de'fidecommessari, rappresentanti la eredità della fu D. Angiola Saccano, e Granata.

« Che allo stato non vi era luogo a deliberare sulla dimanda delle sorelle Genovese, e per conseguenza non potessero aver diritto alla esazione di tale annuale rendita fintantochè nei modi regolari non ottengano la impartizione della sovrana approvazione alla commuta di cui è parola.

« In fine, che se non piacesse a Sua Maestà altrimenti, si dovesse ricordare alle autorità ecclesiastiche la più stretta osservanza delle disposizioni vigenti in quanto ha rapporto a commuta di volontà di pie disposizioni di testatori; ed alle autorità ci-

vili di non dover dare esecuzione alcuna a qualunque provvedimento, che contenendo espressa commutazione di volontà, fosse stato dato, senza che prima se ne fosse ottenuta la sovrana autorizzazione ».

Avendo la Maestà Sua riconosciuto regolare lo avviso suddetto; nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza in risulta del suo officio del 16 settembre 1839, e per disporne la esecuzione.

— 3587 —

Circolare del 10 *giugno* 1840 *emessa dal ministro degli affari interni portante disposizioni a regolare le pompe religiose nell' accompagnamento de' cadaveri.*

Da alcune private famiglie è stata avanzata domanda, se dopo terminate l' esequie in chiesa di un loro trapassato, dovendosi trasportare il cadavere nel rispettivo camposanto, potesse con religiosa pompa esservi accompagnato il convoglio. Ora io considerando, che intorno a ciò non altra disposizione trovasi sanzionata da Sua Maestà se non che dopo le ore 24 non abbia luogo alcuna cerimonia di tal natura; io la inculco di permettere che, sia dalle proprie case, sia dalle chiese, i cadaveri possono essere trasportati al camposanto, sia ne' carri funebri, sia con quell' altra pompa religiosa, che piacerà ai parenti, purchè segua di giorno,

Come presidente del consiglio generale degli ospizî, ella ne preverrà le congreghe tutte, che sono sotto la dipendenza del medesimo.

— 3588 —

Circolare del 18 *giugno* 1840 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive non dovere le amministrazioni finanziere impegnarsi in contrattazioni di qualunque modo con femmine.*

Le buone regole di saggia amministrazione non acconsentano che le dipendenze finanziere s' impegnino in contrattazioni in qualunque modo con femmine.

È perciò che da ora innanzi rimane dichiarato, che le donne non saranno ammesse a fare appalti, contratti, o altra qualunque siasi stipulazione colle amministrazioni che dipendono da questo ministero.

Ella nel dare esecuzione a questa disposizione avrà cura di far sospendere qualsiasi obbligazione che attualmente si trovi intavolata, e non sollennizzata con formale contratto.

— 3589 —

Circolare del 17 giugno 1840 emessa dal ministero degli affari ecclesiastici con la quale si provvede ai mezzi opportuni affinchè i detenuti possano adempire alle prattiche religiose.

Perchè senza ulteriore ritardo si potessero mandare ad effetto le pie intenzioni di Sua Maestà, il quale vuole che i detenuti ancor essi adempiano al precetto della chiesa di ascoltar la messa ne' dì festivi, e perchè l' ostacolo della mancanza de' fondi comunali disponibili per l' acquisto degli arredi, che da alcuni intendenti si era opposto, non avesse ad indugiar l' esecuzione de' sovrani comandi, si è ordinato, che per ora, e sino a novella disposizione, sul fondo di spogli e sedi vacanti si provvederà all' acquisto de' suddetti arredi necessari per celebrarsi ne' dì festivi la messa nelle prigioni.

Ma siccome, forniti questi una volta, con l' uso poi si consumano; così è necessario assegnare de' piccioli fondi annuali per ben conservarli, e per sostituirne de' nuovi, quando bisognino. Ora se il fondo di spogli e sedi vacanti è stato una volta adoperato per la spesa, non dev' essere così in avvenire, e su' fondi comunali destinati per le prigioni non si è avuto tanto, che bastasse alla spesa per l' acquisto degli arredi; allogando nello stato discusso di ciascun comune una tenue somma per la conservazione, e sostituzione dei medesimi, questa, anno per anno ripetuta, potrebbe, quando ce ne fosse il bisogno, non far mancare le somme necessarie.

Perciò io prego lei, signor intendente, perchè intendendo a questo con anticipazione, dia opera, affinchè negli stati discussi comunali sia allogata quella somma, che ella stimerà conveniente al bisogno, che per altro è ben tenue; e la prego ancora a farmene a suo tempo consapevole, e a non tralasciare per ora di farmi intendere come abbia ricevuta la presente.

— 3590 —

Circolare del 20 giugno 1840 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che gl' individui della riserva che si ammalano debbono essere curati a carico degli ospizii civili.

Dal direttore del ministero della guerra mi è stato partecipato d' essersi Sua Maestà degnata risolvere, che gl' individui appartenenti alla riserva, che si ammalano nel recarsi al luogo di loro unione, o che godano il carlino al giorno, o che nol godano debbano essere curati a carico degli uffizi civili.

Io quindi ne la prevengo per suo governo.

— 3591 —

Circolare del 20 giugno 1840 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si danno disposizioni circa i reclami in consiglio d' intendenza contro le nomine de' superiori delle congreghe.

In un suo rapporto del dì 11 dello scorso aprile proponeasi la quistione insorta tra cotesto consiglio e quello della intendenza riguardo al modo come conciliarsi gli articoli 13, e 81 delle istruzioni de' 20 maggio 1829 circa l' elezione de' superiori della congrega degli Angelini.

Intesa su tal dubbio la consulta de' reali domini ha rassegnato il parere, che l' art. 91 possa essere spiegato, ed ampliato ne' seguenti sensi.

Pronunziandosi dai confrati di una congregazione dei reclami avverso le nomine degli amministratori, e degli uffiziali, ovvero contro le persone elette, dovranno tali reclami essere presentati prima che fossero le nomine munite della conferma, ed approvazione dei consigli degli ospizi. Saranno tali reclami discussi economicamente dai consigli medesimi.

Nel caso di dissenso delle parti rimane in libertà delle medesime di sperimentare le loro ragioni innanzi i consigli d' intendenza, ed allora i consigli degli ospizi si asterranno di pronunziar alcuna deliberazione, e di emettere alcun provvedimento nel merito delle nomine, ma stabiliranno il termine nel quale le parti dovranno presentare il loro reclamo in consiglio d'intendenza.

Ogni reclamo, che senza essere stato presentato al consiglio degl' ospizi, è presentato al consiglio d' intendenza dopochè le nomine siano state confermate, o approvate da' consigli, è irrecettibile.

Essendo questo avviso perfettamente conforme al decreto del 18 dicembre 1833, Sua Maestà si è degnata di approvarlo.

Nel real nome glielo partecipo in risulta del rapporto e pel governo del consiglio.

— 3592 —

Circolare del 23 giugno 1840 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina doversi pure allistare nelle matricole de' marinai gl' individui di anni 18 a 25 che si trovano già compresi nelle matricole de' muzzi, e alunni passati da capitani di porti a' sindaci comunali, e che abbiano adempiuto ad una delle condizioni contemplate nell' art. terzo del regolamento approvato con decreto de' 20 gennaio 1840.

Poichè coll' articolo VI del regolamento annesso al real decreto sull' ascrizione marittima de' 20 gennaio ultimo si prescri-

ve, che dall' età di anni 18 sino a' 25 compiti non sarà permesso ad alcuno di farsi allistare sulla matricola, ad eccezione di coloro, che al presente servono ne' diversi rami della real marina, si è chiesto conoscere se gli altri individui che in atto contano dett' età debbano o no essere ascritti. Ed il ministero della marina da me in proposito consultato ha espresso il parere, che gl' individui di anni 18 a' 25 che si trovano già compresi nelle matricole di muzzi o alunni passati dai capitani di porti ai sindaci comunali, e che abbiano adempiuto ad una delle tre condizioni contemplate nell' art. terzo del regolamento debbano essere ascritti tra marinari; ma non già gli altri che nella stessa posizione non trovansi.

Essendomi io quindi uniformato a tal parere glielo comunico, onde vi si attenga cotesto consiglio di ricezione.

— 3593 —

Circolare del 27 giugno 1840 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i commissari di guerra dovendosi co' consigli di ricezione condurre in occasioni di chiamata di uomini di mare al servizio in luogo diverso da quello ove risiedono, in tale assenza sono rimpiazzati da coloro che per le decisioni in vigore sono destinati ad esercitarne le funzioni ed i capitani di porto nelle occasioni medesime surrogati da' sindaci comunali.

Il ministro della marina ha risoluto:

1. Che i commissari di guerra i quali alle occasioni dichiarate degli uomini di mare al servizio debbano trasferirsi cogli altri membri de' consigli di ricezione in luogo diverso da quello in cui risiedono sieno in tale assenza rimpiazzati da coloro che per le decisioni in vigore sono destinati ad esercitarne le funzioni.

2. Che i capitani di porto sieno alla occasione medesima surrogati da' sindaci comunali.

3. Che non segua contemporaneamente la riunione di quei consigli di ricezione nei quali intervenir deve lo stesso capitano di porto.

Io quindi nel comunicare a lei tutto ciò per l' adempimento in ordine a quest' ultima determinazione trovo conveniente di esporre, che quello di più consigli di ricezione, ne' quali intervenir debba il capitano di porto residente di un medesimo luogo proceda prima all' ammissione de' marinari al servizio che più lontano sia dal dipartimento di marina, al quale devono costoro essere diretti.

— 3594 —

Reale Rescritto del 1 luglio 1840 partecipato dal ministro degli affari esteri col quale si approvano le basi relative al reciproco trattamento de' legni a vapore francesi e di real bandiera che navigano nei porti di Napoli e Marsiglia.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 21 dello scorso giugno si è degnata di approvare pienamente alcuni punti proposti dal governo francese da servire come base ad una formale convenzione relativa ai battelli a vapore delle due reali marine, che navigano nei porti di Napoli e di Marsiglia.

Nel real nome mi affretto di comunicarlo alla eccellenza vostra rimettendole copia dei punti anzidetti per sua intelligenza, e perchè si compiaccia dare le disposizioni che stimerà convenienti in ordine a siffatto accordo.

Punti da servir di base ad una convenzione formale relativa ai legni a vapore della marina reale francese e della marina napolitana che fanno il trasporto di corrispondenza, e di passeggieri pei porti di Napoli e di Marsiglia.

Art. 1. I legni a vapore della real marina francese che fanno il trasporto di corrispondenza e di passeggieri o di verghe d' oro o specie d' oro, e di argento monetati, nel porto di Napoli, e reciprocamente i legni a vapore della real marina delle due Sicilie, che potranno essere noleggiati pel servizio medesimo, nel porto di Marsiglia, saranno trattati come bastimenti da guerra.

2. Essi avranno la facoltà d' imbarcare o sbarcare ne' succennati porti delle verghe d' oro o specie monetale d' oro e di argento, come pure delle corrispondenze, e passeggieri coi loro oggetti d' uso, conformandosi ai regolamenti sanitari e di polizia di questi porti. I passeggieri subitocchè saran disbarcati saran sottoposti ai regolamenti ordinarî di polizia generale, e delle dogane. Beninteso che la patente sanitaria, di cui debbono esser muniti i legni suddetti, sarà così per la forma come pel contenuto simile alle patenti de' bastimenti da guerra, salvo che tenga una nota di passeggieri che si trovano a bordo. Questa patente si presenterà, prima della discesa de' passeggieri al magistrato di salute, il quale dopo averne preso conoscenza la consegnerà al comandante.

Il magistrato applicherà in seguito le misure sanitarie di dritto.

I bastimenti summentovati, tanto per le domande da farsi ai capitani, quante per tutte le formalità sanitarie, e sotto tutti i rapporti in generale, saran soggetti alle medesime regole, che si praticano in riguardo ai bastimenti da guerra.

3. Le corrispondenze particolari affrancate o non affrancate sia

per l' uno de' due paesi, sia per gli stati, ai quali servono o potranno servire d' intermedio; saranno trasportate sotto le condizioni che saran regolate da una ulteriore convenzione; e riconsegnate ai rispettivi offici postali.

Intanto questi bastimenti si asterranno dal servizio delle corrispondenze particolari, ma dacchè le presenti basi saranno state fissate, essi potranno trasportare de' passaggieri non che delle verghe di oro, e delle specie monetate di oro e di argento.

4. I dispacci officiali, che gli agenti politici, ed in mancanza agli agenti consolari de' due paesi si dovrebbero riscontrar tra loro o coi loro governi saranno loro consegnati direttamente senza l' interposizione delle officine postali.

5. La durata della convenzione che sarà conchiusa in conformità delle sue basi sarà di dieci anni, e spirato questo termine rimarrà in vigore per altri dieci anni, così successivamente, a modo che non abbia luogo notificazione contraria fatta dall' una delle due parti contraenti sei mesi prima di spirare ciascun termine, ben inteso che il presente accordo non avendo rapporto che ai soli legni a vapore delle reali navi di Francia, e delle due Sicilie, di cui si fa menzione, le due potenze non si legano in nulla, riguardo a ciò, che concerne ai legni a vapore di commercio nazionali o stranieri, come pure restano esse libere a conchiudere simili accordi con le altre potenze.

6. La reale ordinanza del 24 luglio 1837 non avrà più vigore dacchè le presenti basi saranno state fissate, o da quel momento i legni a vapore di commercio delle due Sicilie saranno trattati come quelli della nazione più favorita.

— 3595 —

Circolare del 4 luglio 1840 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che non può farsi diritto a domande d'impiegati comunali dimessi dal servizio, o di qualche vedova, o figli d'impiegati a' quali non ispetta pensione alcuna, di restituirsi loro le somme pagate pel due e mezzo per cento sui di loro soldi.

Si è elevato a dubbio, se possa farsi diritto alle domande degl'impiegati comunali dimessi dal servizio, o da qualche vedova, o figlio d'impiegato, a' quali non ispetta pensione alcuna, di restituirsi loro le somme pagate pel contributo del due e mezzo per cento.

A quel funzionario che l'ha promosso mi è occorso di far osservare, che ciascuno impiegato paga il due e mezzo per cento sul suo soldo, e dalla massa di siffatto contributo si forma un monte pe' ritirati, e per le vedove di quegl' impiegati i quali dopo un determinato periodo di anni di servizio abbiano ottenuto il ritiro: ovvero per la loro morte abbiano lasciati superstiti moglie o figli.

E poichè molti trapassano prima di compiere il periodo degli anni richiesto dalla legge, ovvero non rimangono moglie, nè figli, sia per non essersi giammai maritati, sia per la premorienza di quelli, sia per la maggiorità de' maschi, e sia finalmente per ritrovarsi le figlie collocate in matrimonio, non conseguono in tali casi alcuna pensione, ed il contributo pagato da essi non viene restituito, ma serve per formare i fondi da' quali pagar si debbono agl'impiegati, o alle loro vedove, e figli, ai quali spetta la pensione di ritiro, o vedovile.

Ciò premesso, e considerando che pagata una contribuzione stabilita dalla legge non puossi di questa ripetersene la restituzione, se non nei casi previsti espressamente da quella, e che nelle leggi, e ne' regolamenti per le pensioni non viene in alcun caso ordinata la restituzione dell'esatto, è evidente che i reclamanti non abbiano alcun dritto a pretenderle.

In questa conformità si servirà ella di provvedere la domanda di tal natura.

— 3596 —

Ministeriale del 6 luglio 1840 partecipata dal luogotenente generale in Sicilia con la quale si danno le norme da seguirsi dalla gran corte de' conti e dalla direzione generale de' rami e dritti diversi per lo riesame delle cauzioni che i contabili si trovano aver date innanzi a' tribunali.

In pari data ho scritto al direttore generale de' rami e dritti diversi quanto segue — » Il di lei rapporto del 1 corrente tratta delle agevolazioni implorate da' ricevitori de' rami e dritti diversi di Palermo in circostanza, che le cauzioni da essoloro rese innanti i tribunali devono, giusta la dichiarazione di massima degli 8 maggio ultimo, reputarsi come provvisorie, ed andar sottoposte alle pronunciazioni diffinitive della gran corte de' conti. Io uniformandomi in tutto a quello, che ella propone, mi son determinato ad ordinare le seguenti cose.

1. Che cotesta direzione generale rimetta d'officio alla detta gran corte i documenti delle cauzioni dai ricorrenti rese secondo le nuove forme innanti i tribunali civili, onde dallo stesso collegio se ne facesse l'esame economicamente, senzacchè i ricorrenti medesimi fossero obbligati ad altre spese.

2. Che resti fissato un termine di due mesi da decorrere dal dì della rimessa degli atti alla mentovata gran corte perchè tal collegio ne facesse la discussione, salvo a prolungarsi questo termine secondo le circostanze, e salvo ad accordarsi altro termine ove dalle deliberazioni della gran corte risultasse far mestieri di una nuova cauzione, o di un supplemento.

3. Che essendo i ricorrenti garentiti di doppia cauzione, una cioè in immobile, e l'altra nelle nuove forme, si svincoli a lor favore quella parte di rendite, che la gran corte dei conti giu-

dichiarà inammessibile; onde dar loro l'agio di venderla, e rimpiegarne il prezzo allo acquisto di nuove rendite.

4. In fine, che siffatte agevolazioni sian comuni a tutti i contabili di cotesta amministrazione, che si trovassero obbligati al risame di cauzione, meno lo scioglimento delle rendite, che verranno rigettate, e che dovrà limitarsi in favor di coloro soltanto, che possedevano un' antica cauzione considerata per definitiva dai precedenti stabilimenti.

Ne la prevengo per l'uso che ne risulta di sua parte, soggiungendole, che sarà risoluto con particolare riscontro il dubbio pei conservatori delle ipoteche nella parte della cauzione da essi dovuta in favore dei particolari.

Il che le comunico per l'uso che convenga.

— 3597 —

Reale Rescritto degli 8 *luglio* 1840 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive non farsi novità sulle decime ed altri cespiti posseduti dall' arcivescovado di Messina.*

Possedea *ab immemorabile* lo arcivescovo di Messina come resta di dritti assai maggiori nel comune e nel territorio Regalbuto i seguenti cespiti:

1. La decima su tutti i prodotti di cereali, vini mosti, ed altri generi.

2. La metà del fitto dei quattro ex-feudi Salica, Melera, Lupacchione, e Colle d'Angelo indivisi col comune.

3. Il compascolo con quei borghesi nei quindeci mercati esistenti nel territorio medesimo.

4. Il compascolo per sei mesi dell'anno da ottobre ad aprile nello ex-feudo Garrara, non è quari, dicesi rivendicato per cosa giudicata dai tribunali in Catania.

Di cotali prestazioni e di cotali cespiti erasi da ultimo contrastata dal comune suddetto di Regalbuto la continuazione qualificandosi da quel decurionato come abusivi, e surta indi a ciò controversia con l'arcivescovo di Messina, è stata di sovrano comando incaricata la consulta di cotesta parte del regno, a prenderla in esame, e dar parere sulla medesima.

Renduto oramai ed alla unanimità siffatto parere, ed essendosi allo stesso Sua Maestà uniformato, è venuto in ordinare.

1. Che non si osi attentare ai dritti, e al possedimento del regio padronato per le prestazioni, e cespiti dei quali si tratta, di che la mensa arcivescovile di Messina trovasi da lunghissimo tempo in godimento, se non che il comune di Regalbuto, forte di titoli, venisse superiormente autorizzato a muovere azioni, che possan competersi in via giuridica.

Che sian represse le voci, e secondo i casi anche punite ai termini di legge le vie di fatto, che tendano a turbare, o realmente turbino il possesso della mensa suddetta.

2. Che non sia applicabile alle prestazioni e cespiti suddetti il real decreto di censimento del 19 dicembre 1838, ma che giovi, anche ripigliando l'opera cominciata, e già avanzata dal 1796 il tramutare le decime in prestazioni fisse in denaro dettandone il metodo secondo che giustizia, ed alta prudenza di governo megli consiglino.

3. Che il direttore generale dei rami e diritti diversi serbato intanto lo stato di possesso comune, il promiscuo dei quattro ex-feudi suddetti, emesso sollecitamente di accordo coll' arcivescovo, e coll' agente del contenzioso, e nelle costui direzioni esamini e dica se sia luogo a giudizi di rivendicazione, e di reintegrazione per ciò che egli sospetta ritolto abusivamente, ed usurpato alla mensa sui medesimi, onde darsi in seguito le disposizioni più convenevoli.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva di curarne lo adempimento, ed in risposta ancora al suo rapporto del dì 12 dicembre 1839 sul proposito, compiacendosi di darne rispettivamente comunicazione al procuratore generale del Re presso la gran corte dei conti di cotesti reali domini, allo agente del contenzioso, al direttore generale dei rami, e diritti diversi, all'arcivescovo di Messina; e all'intendente di Catania

— 3598 —

Circolare degli 11 *luglio* 1840 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii diocesani, contenente un real rescritto che garentisce i dritti della patria potestà ne' matrimonii di coscienza di figli di famiglia.*

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato di grazia e giustizia mi si è partecipato il seguente sovrano rescritto.

» I moltiplici reclami umiliati al real trono per matrimonii di coscienza permessi a figli di famiglia, senza la intelligenza dei loro genitori, hanno dato occasione a Sua Maestà il Re nostro signore di considerare, che ormai con troppa facilità i figli di famiglia s'impegnano in matrimonii poco convenevoli in dissenso de' propri genitori; che da ciò grave discapito ad essi medesimi venga, e non lievi disordini s'insinuino nelle famiglie; che comunque inefficaci alle parti sieno in quanto agli effetti civili cotesti matrimonii, unico ostacolo che la legge possa apporre per rifrenare la licenza della gioventù, e tutelare la patria potestà, pure siffatto mezzo torna a grave detrimento dell'ordine pubblico e benessere delle famiglie: che sia del dovere de' vescovi di garentire anch'essi da parte loro l'autorità de' genitori in fatto di matrimonio, perlocchè altra volta è stata su questo particolare richiamata d'ordine sovrano la loro attenzione.

» E quindi la Maestà Sua desiderando che ogni occasione di disguido nell'interesse dell'ordine pubblico venga per questa parte ovviata, nel consiglio ordinario di stato del 10 andante si è de-

gnata ordinare di rinnovare efficacemente da vostra eccellenza agli ordinarii del regno i suggerimenti altra volta loro annunziati di sovrano comando, perchè sieno sempre salvi, anche per loro mezzo i dritti della patria potestà.

» Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sua determinazione, perchè si serva farne l'uso conveniente.

Ed io la partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 3599 —

Reale Rescritto del 13 *luglio* 1840 *partecipato dal luogotenente generale di Sicilia portante la sovrana determinazione per la riduzione della tassa de' negozianti sborsanti e cambisti della provincia di Trapani.*

Fra le altre sovrane risoluzioni prese da Sua Maestà, su' voti espressi dal consiglio provinciale di Trapani nella sessione dello scorso anno qui comunicata da sua eccellenza il ministro dell'interno, mediante il real rescritto de' 7 aprile ultimo, evvi all'articolo 23 la seguente determinazione.

Sua Maestà il Re si è degnata approvare, secondo il voto manifestato dal consiglio provinciale nella sessione del 1838, e ripetuta nel 1839; che la tassa de' negozianti, sborsanti, e cambisti sia riportata nel seguente modo tra varî comuni e distretti di cotesta provincia.

Distretto di Trapani.

Trapani	D. 257.
Marsala	» 217.
Monte	» 60.
Favignana	» 8.
Pentelleria	» 12.
	D. 554.

Distretto di Alcamo.

Alcamo	D. 98.
Calatafimi	» 88.
Castellamare	» 55.
Gibellina	» 15.
Poggio Reale	» 9.
Salaparuta	» 11.
Vita	» 8.
	D. 284.

Distretto di Mazzara.

Mazzara	D.	210.
Castelvetrano	»	159.
Salemi	»	85.
Partanna	»	42.
Santa Ninfa	»	18.
Campobello	»	10.
	D.	524.

Io quindi le partecipo una tal sovrana determinazione per l'uso che ne risulta.

— 3600 —

Reale Rescritto del 13 *luglio* 1840 *partecipato dal luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a regolare il servizio degl ingegneri di ponti e strade.*

Sua Maestà (D. G.) nella conferenza di questa mattina si è degnata ordinare che per la Sicilia gl' ingegneri regi e provinciali possano venire indistintamente impiegati a tutti i lavori pubblici, ed i soldi ed averi loro dovuti saranno ad essi senza indugio rispettivamente pagati sulla real tesoreria, o sui fondi delle opere pubbliche provinciali di Sicilia, secondo che appartengono al ramo regio provinciale.

Nel real nome comunico a lei questa sovrana determinazione per l' uso di risulta.

— 3601 —

Circolare del 22 *luglio* 1840 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dichiara a sostituire i commessarii di guerra presso i consigli di ricezione di ascrizioni marittime, i presidenti de' consigli di guerra di guarnigione, ed in mancanza di questi i sindaci comunali.*

Essendosi richiesta una precisa norma sul dove e da chi debbono essere sostituiti i commessarì di guerra presso i consigli di ricezione, allorquando ha luogo una chiamata di uomini di mare al servizio, il ministro della guerra e marina ha dichiarato, ed io le manifesto per suo governo:

1. Che i commessari di guerra assenti, impediti o mancanti debbano essere rimpiazzati dai presidenti dei consigli di guerra di guarnigione, quando i consigli di ricezione si riuniscono all' occasione succennata nelle capitali delle provincie e in luoghi in cui vi sieno tali funzionari.

2. Che nel caso un consiglio di leva si riunisca in un comune in cui i funzionarì medesimi mancano, dovrà fare da commissario del re il sindaco locale, e quando quest' ultimo o non sia idoneo all' adempimento dell' incarico di cui trattasi,

o non possa assumere per le sue ordinarie ed estraordinarie cure, sarà surrogato da un sindaco di un comune vicino.

— 3602 —

Reale Rescritto del 5 agosto 1840 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si fissano gl' incarichi del commessario di polizia che deve assistere al tiraggio del lotto.

Il ministro di polizia sulla considerazione che la polizia di Sicilia aveva ricevuta la stessa organizzazione di quella di Napoli fece le premure perchè ai funzionari di polizia in Palermo fosse stata pagata la medesima indennità che godono quelli di questa capitale per la estrazione de' numeri del lotto.

Io credo chiedere all' uopo il parere di cotesta commessione dei presidenti della gran corte de' conti.

Il suddetto collegio avendo avuto presenti le vedute di economia che si ebbero per quella gran corte dei conti in merito agli accessi per il lotto è stato di avviso, che in ogni estrazione debba intervenire un solo commessario di polizia percependo ducati quattro e grana cinque per ciascuna estrazione ordinaria e la metà per la estraordinaria e che questo servizio si adempia a turno tra i commessari attualmente esistente in Palermo.

Sua Maestà con risoluzione presa nel consiglio ordinario di stato del 27 prossimo passato mese essendosi benignata approvare il parere della ripetuta commessione, io nel real nome comunico a vostra eccellenza tal sovrana decisione per l' uso conveniente.

— 3603 —

Reale Rescritto del 7 agosto 1840 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti col quale si dettano norme a seguire sulla competenza del contenzioso amministrativo.

In data del 24 marzo 1827 io la prevenni che di real ordine era stata rimessa al parere della consulta la deliberazione della gran corte, pervenuta con di lei rapporto del 3. ottobre 1826 ove si dichiara la incompetenza del contenzioso amministrativo nella causa, in cui il marchese la Greca sosteneva non esser tenuto sulla posta di dominio diretto del tavoliere, denominata Faugno, alle decime in favore della mensa di Sansevero e nel caso vi fosse condannato, domandava la proporzionata riduzione del canone.

La consulta si scisse in pareri. Il maggior numero rifletteva, che l' azione diretta a sostenere la libertà di un fondo va nel genere delle revindiche, e le azioni a revindicare non sono di competenza del contenzioso amministrativo; che la riduzione del

canone pretesa dal marchese la Greca, in caso di soccumbenza, è un accessorio, il quale non può deviare l'andamento dell'azione principale dall'autorità destinata a pronunziar su di questa: che una disposizione, la quale si allegava a limitare i dritti della mensa ad una esazione di soli ducati 15 onde escluderla da ogni altra pretenzione, costituiva una eccezione, la quale doveva farsi valere in difesa, ma non caugiava la natura del giudizio di revindica. Quindi il maggior numero pronunziò la competenza del giudice ordinario.

Il minor numero rifletteva che rimuovere le pretensioni della mensa, importa serbare la integrità delle terre del tavoliere; e mettere in salvo l'amministrazione da quella riduzione di canone, che avrebbe potuto forse aver luogo, quando, dichiarate queste terre soggette a decimazione, che libere le avea ricevuto. Quindi pronunziò la competenza del contenzioso amministrativo.

Nel consiglio ordinario di stato del 3 corrente ho io rassegnato a Sua Maestà il duplice voto della consulta, e si è avuto luogo ad osservare:

Che la istanza del marchese la Greca ha due scopi: rimuovere le pretensioni della mensa: esser garentito dal tavoliere per la riduzione del canone, quando quelle si fossero ammesse, e quando questi due oggetti si considerino separati, non può esservi dubbio, che il primo cade nella giurisdizione ordinaria, il secondo in quella di eccezione. Che la discordanza de' voti della consulta non dipende da differenza di principî, poichè l'intero collegio si riporta alle stesse leggi, ma nasce dall'essersi ritenuto da tutt'i consultori, che unico esser dovesse il giudizio, perchè unico il libello, nel quale i due oggetti in mira del marchese la Greca si erano spiegati, e partendosi dalla unità del giudizio altri han pensato, che l'oggetto principale tirar dovesse dietro a se l'accessorio, ed altri sono andati al risultamento della contesa, per dedurre una opposta conseguenza.

Che per le note teorie, relative alla prorogazione della giurisdizione, allorquando un giudice è incompetente per ragion di materia a conoscere di un'azione, il nesso, o la dipendenza, che quella può avere con una domanda innanzi a lui spiegata, o la cumulazione nello stesso libello, o la circostanza di trattarsi di una semplice chiamata in garentia, non valgono a conferirgli quella giurisdizione, della quale non è fornito, ed in questi casi dee ritenere la parte di sua competenza, e rinviare l'altra, sebbene a quella alligata, all'autorità cui essa conviene.

Dietro siffatte osservazioni si è da Sua Maestà sovranamente rescritto: dichiararsi la competenza dell'autorità giudiziaria per la parte, che risguarda la decimazione pretesa dal vescovo sulle terre di Faugno, e la competenza del contenzioso amministrativo per la parte che risguarda la riduzione del canone, qualora dritto venisse fatto alle pretensioni della mensa.

Io nel real nome le ne do parte per intelligenza di lei, e della gran corte, e perchè dia le disposizioni di risultamento.

— 3604 —

Circolare degli 8 *agosto* 1840 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i cancellieri delle deputazioni sanitarie, o coloro che ne fanno le veci sono obbligati dare una cauzione nel quantitativo da fissarsi dal sopraintendente generale di salute.*

Affinchè l'incasso de' dritti sanitarii sia eseguito in modo da allontanare qualsiasi frode specialmente nel versamento di essi, come in varii comuni di questa parte de' reali dominii si è sperimentato, e che dopo un giudizio la reale tesoreria è stata obbligata a rinunziare a qualunque ulteriore procedimento per la mancanza de' mezzi, che si sono sperimentati in persona de' debitori, si rende indispensabile che i cancellieri sanitarii, o coloro i quali ne fanno le veci presso le deputazioni del regno che eseguono l'incasso de' provventi a norma della real tariffa del 20 ottobre 1819, e delle sovrane risoluzioni del 12 decembre 1839, diano nel periodo di un mese una cauzione da doversi fissare dalla sua prudenza pei reali dominii al di quà del faro.

Con questa occasione io le rammento che il cancelliere del porto di Napoli non ha ancora immobilizzato la cauzione che trovasi stabilita sovranamente, e nè da lei se n'è curato lo adempimento.

Premesso ciò ella darà sollecitamente analoghi ordini proponendomi per ciascuna deputazione la cauzione da doversi determinare, restando a sua responsabilità l' esecuzione di quanto di sopra si è enunciato.

— 3605 —

Reale Rescritto del 19 *agosto* 1840 *partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia portante le norme come doversi stabilire l' ammontare della rendita in generi appartenenti alla mensa di Catania.*

Ho rassegnato al Re nostro signore tutto ciò che vostra eccellenza ha riferito in proposito alle osservazioni fatte da monsignor Regano vescovo di Catania, dal procuratore generale presso cotesta gran corte dei conti, e dal direttore generale dei rami e diritti diversi, nella ricorrenza di doversi liquidare il terzo pensionabile della mensa vescovile di Catania, circa il modo come stabilirsi l'ammontare della rendita in generi appartenente alla mensa istessa. E Sua Maestà nel consiglio di stato del di 14 del corrente mese si è degnata di permettere a riguardo delle peculiari circostanze in cui si è trovato il detto vescovo, che dispensandosi alla regola vigente in cotesti reali domini, come

in altre congiunture si è non di rado praticato, si esegua il calcolo del valor medio delle prestazioni in generi, sul decennio decorso del 1828 al 1837.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente, pregandola di darne scienza a monsignor Regano non meno che ai suddetti procuratore generale e direttore generale.

— 3606 —

Reale Rescritto del 19 *agosto* 1840 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si attribuisce all'agente del contenzioso l'intera conoscenza delle liti delle amministrazioni finanziere e dell'avviamento che alle medesime debba darsi.*

Avendo io posto sotto gli occhi del Re nostro signore la disposizione di regola emessa da questo ministero, perchè la destinazione degli avvocati e patrocinatori per la difesa delle liti delle amministrazioni finanziere, non escluso il banco, e le sue dipendenze abbia a farsi invariabilmente da' capi di amministrazione di accordo coll'agente del contenzioso, salvo i casi ne'quali dal ministero non venga direttamente destinato un difensore di qualunque rango, giusta quanto trovasi stabilito nella circolare del 25 gennaio del corrente anno num. 97, ed avendo insieme rassegnato a Sua Maestà le osservazioni di taluni di detti capi di amministrazione che alla modificazione menavano dell'adottata regola, non che quelle dell'agente del contenzioso la intera conoscenza delle liti, e dell'avviamento delle medesime, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 3 dello andante mese, si è servita di approvare in tutta la sua continenza e tenore la circolare di sopra enunciata.

Nel real nome partecipo tutto ciò a lei, per sua intelligenza ed adempimento uniforme nella parte che riguarda cotesta dipendenza.

— 3607 —

Reale Rescritto del 21 *agosto* 1840 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che agli alunni siciliani ammessi a studiare nella scuola di applicazione de' ponti e strade sia dovuto un'emolumento di ducati otto mensili.*

Trovandosi sovranamente disposto seconda la pianta organica de' ponti e strade approvata con decreto de' 9 luglio 1839 che nella scuola di applicazione de' ponti, e strade siano indistintamente ammessi a studiare i sudditi di Sua Maestà di ambedue le parti de' reali domini per concorrere indistintamente nelle provviste degl' impieghi d'ingegneri; ella con rapporto de' 12 febbraio propose, che un assegnamento di otto ducati il mese venisse accordato ai giovani siciliani dal giorno in cui per merito di esame sarebbero ammessi nella scuola di applicazione fino al tempo dell'esame di concorso per la scuola medesima.

Ed il Re nostro signore a cui questa proposizione è stata rassegnata nell'ordinario consiglio di stato de' 14 del corrente mese si è degnata di approvarla.

Nel real nome ne la prevengo per sua intelligenza ed uso conveniente.

— 3608 —

Ministeriale del 26 *agosto* 1840 *diretta dal ministro delle finanze al direttore generale delle regie poste con la quale si partecipa la sovrana determinazione pel posto che i militari debbono occupare nelle diligenze quando viaggiano per affari di servizio.*

Il direttore del ministero di guerra e marina mi ha comunicato il seguente sovrano rescritto.

» Ho rassegnato a Sua Maestà (D. G.) quanto ha fatto noto vostra eccellenza col foglio dei 15 luglio ultimo num. 4590 circa le difficoltà incontrate per farsi cedere da' viaggiatori i primi posti delle diligenze agli uffiziali del real esercito, che per affari di real servizio deggiono partire in posta, non che il metodo che potrebbesi adottare in simili circostanze, cioè quello che dall'eccellenza vostra si è suggerito col foglio stesso.

» E Sua Maestà con decisione emessa da Capodimonte con odierna data ha dichiarato esser suo sovrano volere che la preferenza da darsi pe' primi posti ai militari, s'intenda pei soli casi, in cui i medesimi vanno in servizio.

» Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per lo adempimento da sua parte.

Ne fo a lei partecipazione per l'adempimento, ed in continuazione della ministeriale del 18 luglio ultimo.

— 3609 —

Circolare del 2 *febbraio* 1840 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce un dritto a' cancellieri dei conciliatori sulle obbliganze con i monti agrari.*

Nell'articolo 13 delle istruzioni per la retta amministrazione de' monti agrari, e per soccorso alla semina, comunicatele con circolare di giugno 1838 vien prescritto, che le obbliganze di coloro cui vien distribuito il grano de' suddetti monti, si ricevessero dal conciliatore in registri foliati, e cifrati dal conciliatore medesimo, e dal suo cancelliere. In seguito di tale proposizione la prevengo, ch'essendo insorto il dubbio pe' monti frumentari di questa parte de' reali domini sul diritto da esigersi da' cancellieri de' conciliatori per le obbliganze suddette, di accordo col signor ministro di grazia e giustizia fu risoluto nel 1821 di doversi esigere il diritto di un carlino solamente per le obbliganze di tomoli cinque inclusive, e più, e non essere soggette ad alcun pagamento le obbliganze per somme minori, e ciò sulla considerazione che i cancellieri de' conciliatori essendo gli

stessi che i cancellieri de' conciliatori assalariati, e questa disposizione assicurò il lodato signor ministro di grazia e giustizia di aver comunicata a' regi procuratori civili in data de' 3 gennaio dello stesso anno 1821. Le sia ciò d'intelligenza e regola per le disposizioni di risulta.

— 3610 —

Circolare del 4 settembre 1840 emessa dal ministro delle finanze e diretta a tutti gl'intendenti delle provincie con la quale si dichiara che le dimande per censuazioni di parte de' regii tratturi non debbonsi accogliere dovendo esser questi intangibili.

Molte domande sono state da tempo in tempo avanzate per ottenersi la censuazione di qualche parte già occupata del tratturo o di qualche parte libera, ed ordinariamente sono state queste rifiutate. Or il tratturo essendo destinato al benessere della industria pastorale, nè dovendo la economia di questo ramo restare in alcun conto intorbidata, così mi sono io determinato a disporre, che domande di questa fatta non più ne sieno ricevute, onde si elimini ogni lusinga che per proprio privato vantaggio possa sottrarsi qualunque siesi frazione del tratturo alla libera e comoda mena degli armenti.

— 3611 —

Circolare de' 9 settembre 1840 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii diocesani per chiedere le opportune notizie non solo di alcune chiese ricettizie, ma altresì di tutte le altre alle quali non si fossero credute applicabili le disposizioni del breve impensa, indicando per queste ultime i titoli di vere collegiate, ed il giudizio che in coscienza se ne forma della pretesa collegiata.

Prego vostra signoria illustrissima e reverendissima di rimettermi al più presto possibile un duplicato del rapporto ch'ella trovasi di avermi inviato di riscontro alla circolare de' 24 luglio del prossimo passato anno, tendente a far conoscere a questo ministero non solamente le chiese ricettizie di cotesta diocesi, per le quali fosse stato sovranamente approvato, o si trovasse tuttavia pendente il piano de' titoli delle sacre ordinazioni, ma pure tutte le altre, per le quali non si fossero credute applicabili le disposizioni del breve impensa, perchè riguardante come collegiate di vera natura. Come fu già espresso nella detta circolare mi è d'uopo sempre più raccomandare al di lei zelo ed esattezza, che voglia indicare per queste ultime i titoli non dubbi che si vantino ad essere annoverate nella classe delle vere collegiate, ed il giudizio che in sua coscienza egli porrà sulla pretesa collegialità.

Mi attendo il di lei riscontro con la celerità che le riesca maggiore.

— 3612 —

Reale Rescritto del 9 *settembre* 1840 *partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che i padri onusti in Sicilia che ritrovansi in possesso di franchigie debbono continuarne il godimento fino a che esisteranno.*

Avendo rassegnato a Sua Maestà le carte relative alle franchigie di che godevano in Sicilia i padri onusti, la Maestà Sua si è degnata approvare sull'avviso della consulta, che il real rescritto del 1838 secondo che ha proposto il luogotenente generale, non sia applicabile ai padri onusti attualmente godenti un tale beneficio, il quale dovrà continuare per costoro fino a che esisteranno.

Nel real nome io le partecipo tale sovrana risoluzione per l'adempimento di risulta.

— 3613 —

Circolare del 12 *settembre* 1840 *emessa dal ministro delle finanze e diretta a tutte le amministrazioni diocesane, portante disposizioni a regolare la spedizione dei pieghi della corrispondenza delle amministrazioni medesime.*

La direzione generale del registro e bollo mi ha fatto conoscere, che molti direttori suoi dipendenti si son doluti, perchè spesso son caricati del dazio di posta i pieghi, che loro s'indirizzano dagli ordinari nella qualità di presidenti delle amministrazioni diocesane, ed osserva, che i direttori si trovano o nel caso di pagare un dazio postale per interesse altrui, il che non è giusto, ovvero di rifiutare i pieghi, il che produce il ristagno nel servizio delle amministrazioni diocesane.

Avendo io di ciò chiesto conto al direttor generale delle poste, il medesimo mi riscontra, che in forza della circolare del otto maggio 1819 le amministrazioni diocesane dovendo soffrire il peso del dritto di posta, tanto sulla corrispondenza che ricevono, quanto su quella che spediscono, sono obbligate di procurarla, e di riceverla a credito, e quando ciò non facciano non è imputabile la officina postale, se il dazio esige per siffatta corrispondenza.

» Da questo riscontro io vado a rilevare, che il difetto è tutto delle amministrazioni diocesane, le quali hanno posto in obblio il regolamento nella detta circolare contenuto, e quindi vedo la necessità di richiamarle per mezzo di lei alla stretta osservanza di quella.

Ed a prevenire la dispersione che il tempo e la poco cura a custodire gli esemplari in istampa delle cennate circolari, che furono allora spedite, vengo a rimetterne qui appresso il duplicato, nella prevenzione, che ho praticato col ministro

degli affari ecclesiastici gli opportuni uffizi, perchè dal medesimo altrettanto si pratichi coi presidenti delle amministrazioni medesime.

Ecco il tenore della circolore degli 8 maggio 1819.

» Da taluno de'di lei colleghi si era promosso il dubbio, se i pieghi che pervenivano così ad essi, che ai presidenti delle amministrazioni diocesane, e che dagli uni, o dagli altri si spedivano, dovessero andar esenti dal dazio di posta, ma nel consiglio de' dodici ottobre il dubbio restò risoluto per la negativa in modochè si lasciò a cura del ministro degli affari ecclesiastici e mia di formarne un regolamento, che dirigesse questa parte di contabilità di accordo tra le amministrazioni, ed i direttori dei rispettivi uffici delle poste; dopo che si sarebbe sull' oggetto consultato il direttore generale delle stesse.

» In esecuzione del reale rescritto convenuto il prelodato ministro ne' dati, su de' quali dovea il regolamento essere basato, si è dal medesimo redatto, e manifestato ai presidenti delle amministrazioni ne' termini seguenti.

» Dovendo le amministrazioni diocesane pagare il dazio di po-» sta per i pieghi interessanti il servizio delle medesime, si è » conosciuta la necessità di stabilire un sistema uniforme per lo » invio, per la consegna, e pel pagamento di tali pieghi, on-» de evitarsi gli abusi, che potrebbero aver luogo a danno di » esse amministrazioni. Dopo essersi a tale oggetto inteso il di-» rettore generale delle poste, si è da me d'accordo col segre-» tario di stato ministro delle finanze, approvato il seguente » sistema.

» 1. I presidenti, ed i regi procuratori delle amministrazio-» ni diocesane affrancheranno separatamente a credito le rispet-» tive lettere, che occorra loro di spedire per servizio delle » stesse amministrazioni.

» 2. Le dette lettere saranno inviate alle officine di posta con » un doppio stato indicante la data della spedizione, e le per-» sone alle quali sono dirette. I due stati delle lettere che si » spediscono dal presidente, saranno firmati da uno de' due » canonici amministratori, che esso presidente deputerà stabil-» mente a quest' oggetto, e dal rispettivo direttore di posta, il » quale al momento dell' affrancatura a credito dovrà indicare » su di essi l' importo delle tasse. Di tali due stati uno rimar-» rà all' officina di posta, l'altro sarà restituito all'amministra-» zione diocesana. Lo stesso metodo si terrà per gli stati delle » lettere, che si spediscono dal regio procuratore, i quali sa-» ranno firmati da lui medesimo, e dal direttore di posta.

» 3. Delle lettere che arrivano all'indrizzo de' presidenti del-» l' amministrazioni diocesane, la rispettiva officina di posta » formerà un doppio stato indicante il luogo, da cui perven-» gono, il peso, e l' importo di esse. Uno de' due stati sarà » rimesso colle lettere all' amministrazione diocesana, l' altro

» resterà all' officina di posta; e tanto il primo che il secondo
» saranno firmati dal canonico amministratore deputato dal pre-
» sidente, e dal direttore di posta. Questo stesso sistema si
» adotterà per le lettere, che sono dirette ai regi procuratori
» delle amministrazioni diocesane, nel qual caso i due stati di
» sopra indicati saranno firmati dagli stessi regi procuratori, e
» dai direttori di posta.

» 4. Il credito delle lettere che si affrancano, e di quelle
» che prevengono ai presidenti, o ai regi procuratori delle am-
» ministrazioni diocesane sarà fatto per un solo mese, elassò
» il quale le officine di posta dovranno dagli stati parziali for-
» mati nel corso del mese precedente redigere uno stato gene-
» rale da firmarsi dai direttori di posta, dai canonici deputati,
» dai presidenti, e dai procuratori regi delle amministrazioni
» suddette.

» 5. In piedi dello stato generale così formato i presidenti
» delle amministrazioni diocesane ordineranno il pagamento del-
» l'importo totale delle lettere in favore delle officine di posta;
» e tale stato formerà l'appoggio dell'esito, che per questo og-
» getto sarà fatto dalle casse delle amministrazioni diocesane.

» 6. I presidenti delle amministrazioni suddette daranno co-
» municazione ai rispettivi direttori di posta de'canonici ammi-
» nistratori, ch' essi avranno destinati a firmare gli stati indi-
» cati negli articoli 2, 3, e 4.

» Partecipo tutto ciò a lei per sua intelligenza e regola-
» mento, e perchè cotesta amministrazione diocesana vi si con-
» formi esattamente per la sua parte.

» Ho io preso cura di manifestare a lei il già rapportato rego-
lamento, e perchè direttamente le riguarda, e perchè dando
la norma ad una parte della contabilità di cotesta amministra-
zione, dee l' adempimento attirare la di lei sorveglianza.

Essendo parte principale della di lei carica il vegliare perchè
il servizio dell' amministrazione vada colla massima regolarità e
speditezza, dee essere a di lei cura maggiormente, che le pre-
scrizioni nella detta circolare contenute sieno con esattezza ese-
guite, ad evitare il rischio del ristagno negli interessi di un
patrimonio, che attira tante sollecitudini, quante ne attirano
la chiesa ed i poveri.

— 3614 —

Reale Rescritto del 16 *settembre* 1840 *partecipato dal ministero delle reali finanze col quale si prescrive che avvenendo la morte, od il passaggio a seconde nozze di una vedova di un'impiegato, la pensione che costei cessa di godere deve a' termini del decreto de' 3 maggio* 1816 *ripartirsi a rate eguali tra i figli del primo e del secondo letto, pei maschi fino a che non hanno oltrepassato gli anni* 18, *e per le femine fino a che non saranno maritate.*

Essendo stato promosso quesito sulla esecuzione del real decreto del 27 giugno 1817 che tratta de' casi in cui la pensione vedovile dee ripartirsi tra la vedova ed i figli tanto del primo quanto del secondo letto, Sua Maestà (D G.) uniformemente al parere emesso dalla consulta generale del regno, si è degnata determinare, che avvenendo il caso della morte della vedova in seconde nozze, ovvero del passaggio della medesima a marito, la pensione che costei cessa di godere, debba ai termini del decreto dei 3 maggio 1816 ripartirsi a rate uguali tra i figli del primo e del secondo letto, de' quali i maschi non abbiano in quel tempo oltrepassata la età di anni 18, e le femine non siansi maritate.

Ha inoltre la Maestà Sua determinato che riguardo all'aumento di pensione liquidato dal real ministero di stato di guerra e marina a favore de' tre orfani D. Raffaele, D. Luigi, e D. Teresa la Monica, essendosi verificato che gli altri due orfani D. Baldassarre, e D. Francesco la Monica aveano oltrepassata la età di anni 18 allorchè la vedova D. Marianna Botti passò a seconde nozze, si dia corso all'avviso pronunziato dalla gran corte de' conti sulla liquidazione istessa in data del 28 gennaio 1839.

Nel real nome le partecipo le enunciate sovrane determinazioni per intelligenza, e per lo adempimento corrispondente nella parte che può riguardarla, in riscontro al suo rapporto del 1 febbraio 1840.

— 3615 —

Reale Rescritto del 19 *settembre* 1840 *partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che non si può dar incominciamento a nuove opere comunali senza compiersi prima le incominciate.*

A fin di evitare che la maggior parte dalle opere comunali intraprese in economia da alcuni amministratori venissero dai successori abbandonati o per ispirito di rivalità, o per invertirne i fondi ad altri usi; il consiglio provinciale di Principato ulteriore riunito nel 1839, propose adattarsi per le opere comunali

la norma stessa che trovasi in osservanza per le provinciali, di non darsi principio, cioè, a nuove opere, senza compiersi prima le incominciate.

Sua Maestà, nel consiglio ordinario di stato de' 4 maggio ultimo, avendo trovato giusto il voto del consiglio, a somiglianza di quanto trovasi stabilito per le opere pubbliche provinciali, si è degnata approvarlo per regola generale per tutti i comuni de' suoi reali domini.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento.

— 3616 —

Reale Rescritto del 21 *settembre* 1840 *partecipato dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata col quale si stabilisce che nelle aggiudicazioni a' figli nei giudizii di espropria a danno dei loro genitori delle terre di dominio diretto del tavoliere è dovuto il laudemio.*

Il di lei rapporto del 28 gennaio mi fa conoscere, che l'aggiudicazione fatta di 127 versure e catene 19 del fondo Cervaro ai figli di D. Gaetano la Rocca e D. Luisa de Luca per saldo delle doti di costei sopra i beni spropriati a danno del marchese e canonico de Luca, abbia fatto sorgere il dubbio, se cosiffatti aggiudicatarî sieno tenuti al pagamento del laudemio.

Comunque io avessi molto gustato le di lei belle e dotte osservazioni sulla quistione per punto generale, pure volli a maggior precauzione consultare la commessione de' presidenti della gran corte, la quale nell'emettere il suo parere si è uniformata a quello da lei dato, cioè di esser dovuto il laudemio.

Ho quindi formato dell'affare oggetto di risoluzione sovrana, ed adottandosi le considerazioni da lei, e dalla commessione sviluppata, si è rescritto sovranamente di approvarsi l'avviso che n'è risultato, con rimettersi a lei copia del verbale della commessione medesima.

Nel real nome le ne do parte per la corrispondente esecuzione.

Parere della commessione de' presidenti.

Si fa controversia intorno al diritto del tavoliere per lo pagamento del laudemio nelle aggiudicazioni, che per mancanza di oblatori, i rappresentanti della figlia del debitore pegnorato hanno riportato in seguito di una procedura di espropriazione, e di un giudizio di graduazione.

La commessione consultiva dei presidenti nel disame di una tale controversia ha elevato due quistioni, cioè: 1. Se nelle vendite all'asta pubblica abbia diritto il dominio diretto al pagamento del laudemio; 2. Se nell'affermativa si dovesse pagare dai

figli del debitore espropriato quando per mancanza di oblatori divengano aggiudicatarii di una parte dei beni pegnorati.

Sulle medesime avendo osservato, in quanto alla prima.

Che, la ragione di dubitare può solamente essere fondata nella definizione delle vendite all'asta pubblica, cioè se siano volontarie, e necessarie nello interesse del debitore espropriato.

Che è evidente di doversi rifiutare queste vendite come derivanti dalla volontà del debitore, mentre alle medesime si da luogo sol perchè egli trascura di soddisfare i propri creditori, ed il consenso viene supplito dallo intervento del giudice e dello adempimento di tutte le formalità volute dalla legge.

Che bella è sul proposito una definizione del presidente Fabro nella quale avverte. « Ex pubblica distractione pignorum, quae » sub basta portulante creditore facta sit, recessitum est ex in» veterata consuetudine, ut laudemia debeantur, quamvis ex » iuris feudalibus ratione nemqnam ex venditione necessaria qua» lis illa est peti possint. » *Cod. de iure enph. def.* 23.

Che in effetti nella curia napolitana non si fa più disputa intorno all'obbligo degli aggiudicatari per lo pagamento dei laudemi nel caso di espropriazione de' beni enfiteutici.

Intorno alla seconda.

Che i figli di un debitore espropriato se divengono aggiudicatari necessari di una parte dei beni espropriati in danno del di loro padre non avviene per effetto della qualità ereditaria, ma al contrario per diritti propri ed estranei interamente alla medesima.

Che di fatto per potersi presentare in un giudizio di graduazione devono dimostrare di avere rinunziato alla paterna successione, ovvero di averla accettata col beneficio dello inventario.

Che in conseguenza di ciò non si dee mettere in dubbio di essere obbligati i figli del debitore espropriato al pagamento del laudemio al pari di ogni altro aggiudicatario necessario, ed in proporzione del valore dei beni loro aggiudicati.

Che da ultimo non vale il dire di effettuirsi le aggiudicazioni a pro dei creditori per necessità, e non per loro volontà, mentre è risaputo che nell'aggiudicazione riportata da creditori si rinviene la di loro espressa volontà, imperciocchè non si da luogo alla medesima quando essi prima degl'incanti diffinitivi non abbiano formalmente dichiarato di volersi aggiudicare una parte degl'immobili espropriati corrispondente ai loro crediti con la deduzione del beneficio del sesto, e se in seguito non presentino la dimanda, ed i titoli nel giudizio di ordine.

Uniformemente al parere del procuratore generale:

È di unanime avviso;

Che i rappresentanti di un figlio del debitore espropriato devono il laudemio in proporzione del valore dei beni enfiteutici loro aggiudicati in seguito di un giudizio di graduazione; e che

quindi i signori la Rocca non possono sottrarsi di pagare al tavoliere il laudemio per i fondi loro aggiudicati in soddisfazione delle doti della di loro madre D. Lucia de Luca.

Così risoluto il dì 25 febbraio 1840.

— 3617 —

Reale Rescritto del 23 *settembre* 1840 *partecipato dal ministero degli affari interni col quale si rinnovano gli ordini perchè i primi eletti de' comuni verifichino lo stato delle strade, e provochino la punizione degli autori delle loro degradazioni.*

Con sovrana risoluzione presa sugli atti del consiglio provinciale del secondo Abruzzo ulteriore, e partecipata a tutti gl' intendenti con real rescritto circolare de' 6 giugno detto anno, fu prescritto :

« 1. Obbligarsi i primi eletti a verificare dentro un definito » tempo lo stato delle strade, provocare la punizione degli au- » tori delle loro degradazioni, ed a rimettere all'intendente un » elenco delle contravvenzioni verificate e de' risultamenti dei » giudizii pronunziati, onde quest'ultimo possa vegliare alla e- » secuzione de' giudicati.

» 2. Ammettersi negli stati discussi di ciascun comune un » fondo per lo mantenimento delle strade ».

Or sul voto del consiglio provinciale di Principato ulteriore, il quale dolevasi della inosservanza di questi sovrani ordini per la negligenza dei primi eletti, nel consiglio di stato ordinario de' 4 maggio ultimo si è Sua Maestà degnata disporre di rinnovarsi nel suo real nome gli ordini agl' intendenti, onde eseguano quanto la Maestà Sua sovranamente prescrisse a' 13 aprile 1835.

Nel real nome le partecipo questo sovrano comando per lo corrispondente adempimento.

— 3618 —

Reale Rescritto del 30 *settembre* 1840 *col quale si determina che il giudizio di contese per atto dell'amministrazione pubblica sulla di loro legittimità, o validità si appartiene al contenzioso amministrativo.*

Nel rassegnarsi a Sua Maestà il parere della consulta dei reali dominî oltre il faro sul conflitto di attribuzione tra il reclusorio delle vergini in Palermo, ed i fratelli Federico da Caltavuturo, conflitto sorto nell'occasione, che dal primo volevansi dichiarati nulli due contratti del 1829 e 1833, perchè manchevoli della necessaria autorizzazione delle autorità dalle provvide leggi preposte ai corpi amministrativi, si è riflettuto, che la lettera, e lo spirito della legge del 21 marzo 1816 dia al contenzioso amministrativo il giudizio degli atti dell' amministrazione

pubblica all'oggetto, e nell'intendimento di difender questa dall'operato altrui, e perchè non venisse mutata, modificata, e perfino annientata l'azione dell'amministrazione pubblica; che le forme degli atti amministrativi non influiscono sulla competenza, e di ordine pubblico, per cui non dipendono dalla volontà degli uomini; che non valga la distinzione fatta dal tribunale civile di Palermo, di atti compilati da pubblico notaro, che diceva pertenere dall'ordine giudiziario, o da uffiziali amministrativi, avendo la legge accordato al contenzioso amministrativo l'esame di tali contratti dell'amministrazione.

Per siffatte considerazioni Sua Maestà nell'ordinario consiglio di stato de' 22 di questo mese uniformemente all'avviso della consulta dei reali dominî oltre il faro si è degnata dichiarare, che aggirandosi tutto il soggetto del contendere alla legittimità, ed alla validità del titolo nella specie siano competenti le autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome comunico a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso che risulterà convenevole.

— 3619 —

Circolare del 30 *settembre* 1840 *emessa dal ministro delle finanze con la quale si proibisce di riceversi per la esecuzione o sicurezza di appalti o contratti obbliganze sui beni costituiti in patrimonii sacri.*

I molti casi di contratti tra particolari ed il fisco per ragione d'appalti, o gestione di pubbliche rendite, o di pubbliche operazioni, possono in circostanza di discussione o far rinnovare, o far conoscere la esistenza del disordine cui intesi di apportare correzione colla circolare del 1 aprile ultimo num. 184. Parlo della indebita prestazione in simili casi di sicurtà su' patrimonî sacri di ecclesiastici, e del divieto allora fatto, ed esteso à tutte le amministrazioni dipendenti da questo real dipartimento delle finanze, di concedersi appalti, o conchiudersi contratti in qualunque modo stipulati, portanti per sicurtà una obbligazione esibita da' sacerdoti, o presa su' patrimonî sacri di costoro, o pur di chierici entrati già negli ordini sacri.

Or mi è sommamente a cuore che del tutto il prefato disordine si allontani, sia per non darsi luogo ad appropriazione illeggittima di beni fuori commercio, come son dessi quelli dei patrimonî sacri, sia per mantenere nel decoro indispensabile e nelle canoniche norme i ministri del santuario. E però la idea ed il tenore della citata circolare le rammento, desiderando che sia con diligenza scrupolosa eseguita; e che continuandosi a por mente sulle stipulazioni di che è parola, si trattenga il corso di quelle che non siano state per contratto ultimate.

— 3620 —

Circolare de' 30 *settembre* 1840 *emessa dal ministro delle finanze e diretta a tutte le amministrazioni diocesane, che eccita la dovuta attenzione per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie nell' interesse del patrimonio ecclesiastico.*

La massima cura si è sempre avuta di conservare così al patrimonio ecclesiastico secolare, che al regolare gli articoli di credito, che essi rappresentano, ed è perciò che in ogni anno mentre si è ingiunto a' conservatori delle ipoteche di rinnovare le cadenti iscrizioni, si è fatto sentire alle amministrazioni diocesane, e per mezzo di queste e de' rispettivi vescovi a tutte le comunità religiose, beneficiati, e diverse chiese di rimettere a' conservatori il notamento delle inscrizioni a rinnovarsi, onde i medesimi non dessero queste formalità ad articoli già soddisfatti ed estinti, e non soffrissero i due patrimonii il danno di pagar dritti e salarii per rinnovazioni vane di articoli non più esistenti.

Non tutti però gl'interessati sono stati solleciti a spedire i notamenti suddetti, e spesso si son trovati astretti di una spesa che non ha avuto oggetto, per cui spesso hanno avanzato ingiusti reclami ad esserne discaricati.

Affinchè non s'incorra in oscitanza e in disguidi, e si abbia tempo ad esuberanza alla formazione di detti notamenti, il ministro segretario di stato delle finanze ha anticipato in questo anno gli ordini a' conservatori, perchè si dia luogo alla rinnovazione di quelle inscrizioni che col terminare dell'esercizio vanno ad essere decadute.

E di ciò mi affretto prevenirne cotesta amministrazione, affinchè curi di raccogliere, di esaminare e quindi di rimettere i notamenti de' titoli rispettivi al conservatore, restando per altro tenuta all'adempimento de' dritti e salarii, salvo a rimborsarsene da' titolari, potendo usare i più efficaci mezzi coattivi contro di coloro, che fossero resistenti a soddisfarli.

— 3621 —

Reale Rescritto del 2 *ottobre* 1840 *partecipato dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata col quale si risolve la quistione se i fittajuoli delle terre salde del Tavoliere possano essere obbligati a versare nel maggio anche il terzo del canone scadibile in novembre.*

I di lei rapporti del 16 o 30 maggio mettono in veduta l' assunto del ricevitore del tavoliere, cioè, che per quei censuarj, i quali danno in affitto le terre salde, il canone della intera annata debba dai fittaiuoli pagarsi in maggio, e le ragioni sulle quali questo assunto egli fonda, egli dice che la

legge riconosce i fittaiuoli personalmente obbligati, e l'azione del fisco riuscirebbe inefficace, quando essi pagando in maggio l'intero estaglio, non ritornino sulle stesse terre nel nuovo anno pastorale, il che nella chiusura di cassa si ha sempre un arretrato, il quale vien formato del terzo di novembre, non riscuotibile contro i censuari, i quali non son provveduti di animali, non contra i fittaiuoli, perchè relativi ad un' epoca, nella quale gli erbaggi sono stati già pascolati.

Mette egualmente in veduta i reclami de' deputati, e de'censuari contro di un assunto, al quale si è arbitrariamente data esecuzione col fatto, dal perchè, dicono costoro, i fittaiuoli non possono essere stretti più di coloro, dai quali hanno causa, dal perchè si lederebbe l' interesse de' censuari, poichè obbligati i fittaiuoli a versare anche nel maggio le maturazioni del novembre, l' estaglio si converrebbe a minor ragione, dal perchè il tavoliere è sempre garentito dalle stesse terre censite; dal perchè se la legge avesse voluto in maggio anche il pagamento di novembre, non avrebbe indistintamente accordato ai fittaiuoli il sale corrispondente al canone della intera annata; dal perchè finalmente non potrebbe l'assunto adottarsi ne' casi, ne' quali il censuario sia al corrente delle sue obbligazioni verso la cassa del tavoliere.

Ed in fine manifesta esser suo avviso, che il terzo di novembre si riscuota nel maggio, quando il censuario nella chiusura dell' anno precedente siesi trovato in arrestato colla cassa fiscale.

L' altro di lei rapporto poi del 9 giugno racchiude l' espediente provvisorio preso dalla commessione, di tenersi in deposito le quantità ritirate dal ricevitore per li terzi di maggio, sino a che non fosse una risoluzione pervenuta.

Discettato l' affare nel ministero si era creduto doversi modificare l' espediente da lei proposto, con obbligarsi a versare nel maggio anche il terzo di novembre quei fittaiuoli solamente, i quali avessero promesso di pagar nel maggio la totalità degli estagli.

Nella varietà de' pareri ho io consultato la commessione dei presidenti della gran corte de' conti, e quel collegio ha osservato:

Che obbligare i fittaiuoli a versare nel maggio anche il terzo di novembre; sia perchè i censuari, da cui tengono l' affitto sono in arretrato, sia perchè nel maggio trovasi convenuto il pagamento dell' intero estaglio, sarebbe lo stesso che distruggere la legge, e sovvertire le regole, che guidano gli effetti delle contrattazioni, poichè non si può decadere dalla dilazione accordata dalla legge, e convenuta, se non per proprio fatto, giudicabile dai magistrati competenti, e perchè il contratto tra 'l censuario, ed i fittaiuoli, essendo estraneo al tavoliere, non può pregiudicare il dritto di questo, nè tornare in vantaggio dello stesso.

Che il credito rappresentato dal tavoliere contra il censuario per causa di arretrato può facoltare il primo ad obbligare il fittaiuolo a versare ciò di cui non è venuta la scadenza, tanto più, che se la via di fatto è proibita ad ognuno, più esser lo dee ad una pubblica amministrazione, la quale, facendo uso de' privilegi, che le sono accordati, ha tanti mezzi da impedire, che la somma dovuta a' censuari in debito sia ad essi pagata, ed a fare che sia versato alla cassa creditrice.

Che non ha luogo il rischio preveduto dal ricevitore, mentre, anche nella inesistenza degli affitti, il censuario dopo aver pagato i due terzi di maggio, ha dritto alle passate, e vende le sue lane, e per la sicurezza del terzo di novembre son salvi i dritti, che vengono al tavoliere dalla legge sulle terre censite.

Che l' articolo 15 della legge del 13 gennaio 1817 e 1074 delle leggi civili invocate dal ricevitore non fanno, che dare il dritto per esigere direttamente dal fittaiuolo ciò ch' è dovuto dal locatore; ma non ne danno per esigere prima della scadenza; e per farsi giustizia colle proprie mani.

Dietro siffatte considerazioni ha la commessione opinato, di non potersi obbligare i fittaiuoli a pagar con anticipazione il terzo di novembre, salvo al tavoliere i mezzi, che la legge gli accorda sulle quantità da essi dovute a' locatari, che sono col tavoliere in arretrato.

Avendo io del tutto formato oggetto di sovrana determinazione, è stato sovranamente rescritto, che ad evitare, che il dritto di agire personalmente contro de' fittaiuoli, attribuito coll' art. 15 della legge del 13 gennaio 1817 al tavoliere per la riscossione de' canoni, si renda in tutto, o in parte inefficace per fatto così de' censuarî locatari, che per parte de' conduttori, quando siesi convenuto tra loro il pagamento della totalità dell' estaglio nel maggio, che i fittaiuoli non debbano mai intendersi discaricati verso il fisco dell' obbligo, che loro impone la legge, se non dopo la soddisfazione de' canoni dell' anno in corso, dovuti al tavoliere.

Nel real nome le ne dò parte, affinchè emetta gli ordini in corrispondenza.

— 3622 —

Circolare del 7 ottobre 1840 emessa dal comando generale delle armi con la quale si stabilisce che i requisiti della leva che avranno ottenuto di appartenere invece al corpo delle guardie d'onore rendendosi renitenti a vestirsi, o disobbedienti alle chiamate di servizio decadono dalla grazia ricevuta e sono restituti a' consigli di leva senza potersi far sostituire da' cambii.

Il direttore del ministero della guerra in data del 7 andante mese numero 2698, 3.° ripartimento 1.° carico, ha fatto conoscere che Sua Maestà il Re (D.G.) con sovrana risoluzione del giorno 3 detto, si è degnata ordinare che coloro i quali son chiamati dalla leva a servire nell' armata, e che hanno dimandato ad ottenere, o che domanderanno, ed otterranno di appartenere in vece al corpo delle guardie di onore, rendendosi renitenti a vestirsi, o reiteratamente disubbidienti alle regolare chiamate, o servizi, debbono decadere dalla grazia ricevuta, restituirsi al consiglio di leva, senza poter quivi, nè a' reggimenti, cui vengono destinati, farsi sostituire dal cambio, dovendo servire di propria persona.

— 3623 —

Reale Rescritto del 7 ottobre 1840 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si conferma il regolamento per le spese comunali.

Sua Maestà il Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato del 3 corrente mese si è degnata ordinare, che la sua sovrana risoluzione del 9 aprile 1838 e regolamento annesso per talune delle spese comunali provvisoriamente approvate a tutto il 1840 si abbiano come diffinitive, e stabili anche pel tratto successivo, formando deroga al prescritto del titolo 8 della legge del 12 dicembre 1816.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 3624 —

Reale Rescritto del 14 ottobre 1840 partecipato dal ministero degli affari interni col quale si stabilisce che nel pagamento degli onorarii a' medici e cerusici condottati de' comuni deve unirsi il certificato dell' adempimento di quanto è ordinato nel real rescritto del 1 giugno 1822 per l' istruzione alle levatrici nell' arte salutare dell' ostetricia, e da' consigli d' intendenza debbono riprovarsi i pagamenti che non abbiano i detti pezzi giustificativi.

Con sovrana risoluzione del 1 giugno 1822 venne ordinato:

« Che un medico o cerusico di ciascun comune fosse inca-

» ricato di accorrere alle partorienti, essendo chiamato, e nel
» tempo istesso in un giorno della settimana insegnasse ad un
» qualche numero di donne maritate o vedove l'arte salutare
» dell'ostetricia: che per ciò eseguire non si scegliesse alcun
» medico o cerusico se non avesse fatto prima l'obbligo di da-
» re tale insegnamento, nè conseguir potesse l'onorario, se
» non avesse fatto costare di aver adempito al dovere della so-
» pradetta istruzione: che quando un medesimo individuo eser-
» citasse le due professioni di medico o cerusico simultaneamen-
» te non potesse cader dubbio sulla persona che dovesse inse-
» gnare; quando poi due individui avessero separato tale in-
» carico, fosse nell'arbitrio del decurionato il vedere chi tra
» i due professori fosse riputato il più abile ed il più morale,
» e questi rimanesse incaricato di tale insegnamento.

E posteriormente, con altra sovrana risoluzione de' 5 marzo 1834 sugli atti del consiglio provinciale di terra di lavoro, desumendosi di esser la prima caduta in obblio o di non essere stata mai eseguita, fu prescritto di rinnovarsene la partecipazione agl' intendenti, ingiungendo loro di pubblicarla di nuovo nel giornale dell' intendenza e di prender cura del suo adempimento.

Or dagli atti del consiglio provinciale di Principato ulteriore riunito nel 1839, il quale dolendosi della imperizia delle levatrici, chiedeva di stabilirsi per esso in esso capoluogo di distretto, o anche in ogni comune, a misura de' mezzi, una istruzione teorico-pratica di ostetricia; Sua Maestà avendo di nuovo rilevato che le disposizioni contenute nella citata sua sovrana risoluzione del 1 giugno 1822, non sieno state osservate, nel consiglio di stato de' 4 maggio ultimo si è degnata ordinare: che gl' intendenti richiamino a stretta esecuzione le precedenti sue sovrane risoluzioni; che nel pagamento degli onorarî a' medici e cerusici condottati debba unirsi il certificato dell' adempimento di quanto in esse è prescritto; e che vengono da' consigli d'intendenza riprovati i pagamenti che non abbiano i detti pezzi giustificativi.

Nel parteciparle nel real nome questa sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento le ricordo pure la esecuzione dell' art. 3 del regolamento del 6 aprile 1838 diffinitivamente da Sua Maestà approvato.

— 3625 —

Reale Rescritto del 16 *ottobre* 1840 *partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che non si può in caso di pensione di ritiro gli anni di servizio prestati nel ramo militare, dal quale un individuo a propria domanda fu dismesso, congiungere a quelli che dopo qualche intervallo l'individuo stesso ha prestato in altro ramo.*

In occasione della dimanda di D. Giovanni Pace di potere in caso di pensione di ritiro riunire gli anni di due diversi servigi prestati in epoche diverse, prima cioè dal 1788 al 1816 nelle reali truppe, e quindi nella forza attiva doganale dei reali dominî al di là del faro dal 1825 in quà, è stato fatto il quesito, se i servigî prestati nel ramo militare da un individuo, che dal servizio militre a propria dimanda fu dismesso, si possono ai servigî congiungere, che dopo qualche intervallo l'individuo stesso ha prestato in altro ramo.

Varî pareri sono stati profferiti su tal quesito, e da ultimo dalla consulta generale del regno; e Sua Maestà il Re nostro signore cui il tutto è stato rassegnato nel consiglio ordinario di stato del primo andante mese, considerando che il Pace, essendosi congedato dal servizio militare non ha conservato il dritto a valutarne gli anni, non ha trovato luogo ad annuire alla dimanda di cui trattasi.

Or potendo siffatta sovrana determinazione servire di massima in casi simili, o analoghi, io nel real nome la partecipo a lei per sua intelligenza e governo.

— 3626 —

Circolare del 16 *ottobre* 1840 *emessa dal ministro della polizia generale portante l'esenzione de' postieri de' lotti dal servizio attivo della guardia urbana.*

A secondare le giuste premure di sua eccellenza il ministro delle finanze, disporrà ella che venga applicato ai postieri dei regî lotti quanto con ministeriale de' 16 agosto del passato anno, numero 4637, fu prescritto pe' venditori privilegiati dei generi di privativa, di rimanere cioè esclusi dal servizio attivo della guardia urbana, e passati alla riserva, ben inteso i postieri titolari, e che assistano personalmente nei posti, e non già sostituiti da altri, o che ne abbiano fatta cessione.

— 3627 —

Circolare del 20 *ottobre* 1840 *emessa dal comando generale delle armi con la quale si prescrive che coloro che sono allistati per servire nelle guardie d' onore laddove uscissero al bussolo della leva , non possono esimersi dal servizio delle guardie medesime prestando ove il volessero , un cambio all' armata.*

Il direttore del ministero di guerra in data del 13 andante mese , numero 3101 , 3.° ripartimento , 1.° carico , ha fatto conoscere essere sovrano volere , che da ora innanzi coloro che sono allistati per servire nelle guardie d' onore, laddove uscissero al bussolo della leva , non possono esimersi dal servizio delle guardie medesime prestando , ove il volessero , un cambio all' armata.

— 3628 —

Ministeriale de' 21 *ottobre* 1840 *diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia , in cui per l' adempimento legale degli atti dello stato civile ne matrimonii de' sordi muti, si sviluppa il metodo adottato dalle autorità ecclesiastiche nella relativa celebrazione.*

Con pregevole uffizio degli 11 luglio ultimo si compiacque l' eccellenza vostra parteciparmi, che insorto un dubbio intorno al metodo a serbare pel compimento legale degli atti dello stato civile de' sordi-muti ad occasione di solenne promessa per matrimonio ; pria di rassegnare alla sovrana sanzione un siffatto affare già discusso dalla consulta generale del regno , trovava indispensabile di conoscere il metodo pratico , che dall' autorità ecclesiastica si tiene pel compimento delle formalità richieste dalla disciplina della chiesa nella celebrazione del matrimonio di tal fatta. Si degnò quindi ella rivolgersi a me , perchè dopo averne interrogato chi si convenia ne l' avessi tenuta riscontrata.

Ond' esaurire il dubbio proposto col quesito derivatone sembrami necessario il richiamar l' attenzione a' principii regolatori del matrimonio ecclesiasticamente cousiderato. — La intenzione di ricevere il sacramento ed il consenso mutuo de' coniugi sono di essenza per la sua validità , appartenendo alla sua forma le parole , ovvero i segni equivalenti ch' esprimono a sufficienza il mutuo consenso interno de' contraenti.

È una conseguenza di ciò , che a' sordi-muti non debba essere denegato di partecipare al sacramento del matrimonio, che la di lor posizione abbastanza di per se stessa infelice da non esser di vantaggio aggravata con un forzoso , e necessario celibato. Imperocchè potendo essi manifestar la di loro intenzione , ed il consenso , non vi sarebbe ragione da escluderli. Difatto nna decretale d' Innocenzo III sulla inchiesta del vescovo di Ailos sin dal 1210 ogni quistione eliminò sul proposito : *Sa-*

ne consoluisti nos utrum mutus et surdus alicui possiut matrimonialiter copulari: ad quod taliter respondemus; quod cum prohibitorium sit edictum de matrimonio contrahendo, ut quicumque non prohibetur per consequentiam admittatur, et sufficiat ad matrimonium solum consensus illorum, de quorum quorumque conjunctionibus agitur.—Videtur quod si talis contrahere, sibi non possit vel debeat denegari. Cum quod verbis non potest, signis valeat declarare — Cap. cum apud ex despons et mat.

Il ministro dell' altare, cui incumbe pe' sacri canoni la benedizion del matrimonio, guidato da siffatti principii, per se medesimo attesamente intende ad ottener dal sordo-muto, che egli estrinsechi la di lui intenzione e 'l consenso figlio di una volontà libera e rischiarata, in presenza sua e de' testimoni conformemente alle disposizioni del supremo concilio Tridentino. A conseguir questo scopo il sacro ministero non potendo coi sordi-muti avvalersi di suoni articolati, s' ingegna per via di segni di far ad essi quanto più distintamente sia possibile percepire idee adeguate sulla natura di un tal sacramento, e su i grandissimi suoi fini coordinati al bene delle private famiglie, ed alla felicità sociale, la procreazione, e l' educazione della prole, la fede reciproca da serbarsi tra' coniugi, la indissolubilità del nodo conjugale.

Illuminato in siffatta guisa dall' istruttore col muto linguaggio de' segni l' intendimento del sordo-muto, nel che fare di un grande aiuto si è la natura, gran maestra dell' uomo, e quella penetrabile ed ammirabile capacità di questi esseri sventurati, che fissando tutta la loro attenzione su' movimenti delle altrui labbra intendono a maraviglia ciò che lor vuol dirsi, facil cosa riesce il promuovere nella di loro mente la comparazione delle idee, e 'l giudizio definitivo, per quindi determinarsi la volontà a scegliere liberamente e con cognizione pienissima.

Nè d' altronde difficil si rende a' sordi-muti il farsi intendere agli altri con segni parimente intelligibili non soltanto a quei che sieno usi a comprenderli, ma benanche ad ognuno, comunque al tutto nuovo in quel muto linguaggio.

Son queste le formalità costituitive del metodo pratico che la chiesa ha prescritto, e di cui fa uso ne' matrimonii de' sordi-muti per conoscere chiaramente la di loro intenzione e la manifestazione del consenso a ricevere un sacramento sì augusto. Io ho interrogato il vicario generale di Napoli, e gli ordinari di Palermo, di Capua, di Benevento, di Messina, di Morreale, di Sorrento, e di Salerno, e sono stato assicurato da taluno di essi delle più popolare diocesi, che i curati ne' casi, di che è parola, sogliono talune volte versar le loro cure per più mesi per raggiungere allo scopo cui tendono.

Nel darmi l' onore di rimetterle le copie dei rapporti suddetti ordinari mi pregio in tal modo riscontrar il mentovato riverito foglio di vostra eccellenza.

— 3629 —

Circolare degli 11 novembre 1840 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si assimila al sistema prescritto per le spese relative alla spedizione delle reclute quello da tenersi per gli esiti occorrenti per lo ritorno della riserva del reale esercito al servizio attivo.

Informato che, per la disposizione contenuta nel numero 3 della circolare de' 18 marzo ultimo, l'intero ammontare della sussistenza somministrata agl' individui appartenenti alla riserva del real esercito dal dì in cui indi al loro richiamo al servizio attivo marciarono dalle rispettive patrie sino a quello del loro arrivo a' corpi si volesse far cedere a carico delle provincie o de' comuni; sostenni con tutta l'efficacia, cui esige la tutela degl' interessi delle une e degli altri, che a questo esito non potessero essere chiamati.

Rilevai all'uopo al direttore del ministero della guerra e marina, che le spese, di cui trattasi non sono messe a carico dell' amministrazione civile dal regolamento organico della riserva del real esercito; che pe' termini dell' art. 14 non potrebbero cedere a suo peso, che mai il parlavisi anche di esiti pel vestiario deponesse del contrario, questi dovendo essere senza altro a carico del ramo di guerra.

Soggiunsi che per lo spirito della disposizione succennata, nemmen potrebbe altrimenti giudicarsi; poichè aumentandosi col trascorrere degli anni la riserva, ove fosse chiamata in attività, la spesa pel suo trattamento eccederebbe di troppo le limitate risorse de' comuni e delle provincie; che inoltre gli obblighi di quelli e di queste sono determinati inalterabilmente dalla legge e di appositi stati discussi, ed ogni altra gravezza esigerebbe la fissazione di mezzi, e questi intanto mancavano.

Feci osservare ancora, che gl' individui appartenenti alla riserva sono soldati, che il pagamento lor tribuito non è che un compenso al servizio di attività, cui son chiamati, da cedere perciò a carico del dipartimento della guerra, come quello degli altri soldati, che da un luogo ad un altro trasferisconsi.

Ora avendo il succennato direttore del ministero della guerra e marina tutto ciò rassegnato a Sua Maestà, la Maestà Sua si è degnata emettere una sovrana risoluzione, che equamente concilia gl' interessi della real tesoreria con quelli de' comuni e che nel seguente real rescritto è contenuta.

» Umiliatosi a Sua Maestà il dubbio elevatosi, se la sussistenza somministratasi dalle casse comunali o provinciali, in forza del sovrano rescritto partecipato in data de' 17 marzo ultimo num. 1022 agl' individui della riserva del real' esercito richiamati al servizio attivo, dovesse essere a carico del ramo dell' interno o a quello della guerra; la Maestà Sua da Capodi-

monte in data de' 12 del corrente mese si è degnata ordinare, che si pratichi la detta somministrazione come si fa per le reclute.

» Nel real nome partecipo a vostra eccellenza tale sovrana risoluzione per suo opportuno governo : nell' intelligenza di essersi rimessi al ministro delle finanze i documenti rinviati dall' eccellenza vostra con diversi suoi uffizî , l' ultimo de' quali in data de' 22 luglio scorso, non che dal comandante generale delle armi in Sicilia, per servir di norma alla tesoreria generale nel rimborso delle somme anticipate dalle casse comunali o provinciali agl' individui , de' quali è parola.

Ella quindi , signor intendente , ove abbia rimesso la contabilità per la rivaluta dell' esito occorso per la sussistenza degl' individui appartenenti alla riserva del real esercito , ne rimetterà sollecitamente un' altra modificata nel modo che siffatta sovrana risoluzione esige. Ove poi non l' abbia ancora inviata vi si atterrà nel curare tale adempimento.

— 3630 —

Circolare degli 11 *novembre* 1840 *emessa dal ministro degli affari interni portante norme sull' uso delle acque pubbliche.*

Le nostre leggi civili nel prescrivere al magistrato la norma nel darsi giudizio sulle quistioni , che insorgono per l' uso delle acque pubbliche, due cose raccomandano : 1.° di conciliare l'interesse privato col vantaggio dell' agricoltura ; 2.° di rispettare i regolamenti della pubblica amministrazione.

Le leggi dell' amministrazione civile ancor esse tracciano i limiti quando , cioè, debbono procedere i giudici dell' ordine giudiziario , e quando quelli del potere amministrativo ; quistione la quale essendosi elevata in questi reali dominî nell' epoca della passata occupazione militare , fu risoluta con la circolare del ministro di grazia e giustizia dei 13 settembre 1809 , che è tuttavia in vigore per essersi trovata consentanea ai principî del diritto comune , ed uniforme al modo di giudicare dei vecchi tribunali.

È necessario ancora conoscersi, ciò che debba riguardarsi dell' interesse pubblico nelle quistioni di simil natura , e quale scopo il sovrano legislatore debba prefiggersi nello statuire la massima.

Senza dubbio il primo è quello di conservare la salubrità dell' aria della campagna , e perciò conviene evitarsi gli allagamenti , ed i ristagni, sia con far mantenere espurgati gli alvei dei fiumi , sia con regolare le derivazioni in modo che rispettando il suolo degli alvei naturali, le costruzioni idrauliche vengano fatte *a regola d' arte*.

Il secondo scopo è quello , che risguardandosi l' acqua come un elemento necessario alla vita degli uomini , e degli animali

il di loro uso è comune a tutti, e non restrittivo ad alcuno; e quindi per le leggi eversive della feudalità, e pel real decreto dei 19 dicembre 1838 debbono considerarsi aboliti tutti i diritti signoriali rappresentati su' corsi delle acque, e nulle tutte le concessioni, che precedentemente si trovassero fatte.

In terzo luogo non deve omettersi il principale scopo, che si prefiggono le leggi, cioè del vantaggio dell' agricoltura, mercè la distribuzione delle acque per la irrigazione delle terre.

Dopo di tali promesso è facile di conoscere quali debbono essere gli elementi da servire di base ai regolamenti della pubblica amministrazione in fatto d' acqua, e quali le norme da tenersi nella risoluzione delle quistioni relative a quest' oggetto.

Ella quindi sulle norme di sopra indicate, tenendo presente la circolare suddetta de' 13 settembre 1809 ch' è inserita nel repertorio amministrativo compilato dal sig. barone Petitti mi farà il progetto degli ordini da darsi generalmente a tutti i sindaci di cotesta provincia onde aversi l' uniformità de' regolamenti per l' uso delle acque pubbliche; a quale scopo le compiego copia delle basi di un analogo regolamento che fu comunicato a' 22 agosto 1832 all' intendente di Reggio.

Regolamento del 22 agosto 1832 data per norma all' intendente di Reggio portante le basi sulle quali dovrà formarsi un progetto di regolamento per la distribuzione delle acque per la irrigazione dei territorii.

Art. 1. La ripartizione delle acque per la irrigazione delle terre dovrà cominciare dal mese di maggio, e terminerà a tutto il dì 15 agosto di ciascun anno.

2. Nei casi straordinari in cui la stagione di primavera, ovvero quella di autunno si dimostrassero non piovose, e le campagne mostrassero il bisogno della irrigazione ne sarà con deliberazioni decurionali esposto il bisogno per provocarsi la superiore autorizzazione di una ripartizione straordinaria.

3. Sarà riconosciuto il volume delle acque, che contiene il fiume, ed il modo come dev'essere ripartito fra tutti i comuni interessati, in ciascuno per la quota, che può rappresentarvi sia in ragione dell'estensione del suo territorio sia per riguardo alla sua natura.

4. Formato il progetto d' irrigazione tra i comuni sarà questo affisso nella sala di udienza del consiglio d' intendenza, e nelle case comunali dei comuni interessati per otto giorni di continuo, nel qual tempo potranno essere prodotti i reclami convenienti.

5. Il consiglio d' intendenza farà tra otto giorni la discussione dei reclami, e stabilirà definitivamente la distribuzione della quantità delle acque, ed i giorni nei quali sarà permesso a ciascun comune di usarne per la irrigazione.

6. La irrigazione dovrà farsi per mezzo di canali di deriva-

zione di proporzionata larghezza con l' avvertenza di stabilire all' imboccatura un portellone, ed una diga da impedire, chè nel caso di pioggia dirotta non siano pel volume maggiore delle acque inondate le campagne adiacenti al canale, o ai canali di sopra indicati.

7. Stabilita la ripartizione delle acque tra i comuni, ciascun decurionato formerà il suo regolamento parziale per la ripartizione delle acque tra i suoi cittadini.

8. Le spese di accesso del delegato, de' guardiani, e delle altre indispensabili al mantenimento dei canali, e delle dighe saranno proporzionalmente ratizzate tra i cittadini che godono il beneſizio della irrigazione.

9. Sarà nell' obbligo di ciascun proprietario di un territorio, che ha goduto delle irrigazioni di rimettere il volume delle acque derivanti da un canale, dall' alveo medesimo senza permetter loro di farne la cessione ad altri proprietari limitrofi sotto pena di un' ammenda del doppio dell' utile ricavato e del danno cagionato agli altri proprietari a' quali per tale cessione sarà mancata l' acqua necessaria alla irrigazione.

10. Le mode saranno sopra luogo comminate dal signor delegato sul reclamo delle parti.

11. Sarà formato all' oggetto da ciascun decurionato una scala di ratizzi ai quali potranno essere soggetti i proprietari dei territori, che godranno del beneficio della irrigazione tenendo presente l' estensione delle loro rispettive proprietà, e della natura de' loro terreni.

12. I reclami contro tali ratizzi saranno discussi in consiglio d' intendenza.

13. L' ingegnere destinato alla compilazione di un regolamento generale avrà cura di riconoscere con le regole di arte il volume delle acque, e la ripartizione da farsene tra i comuni interessati. Proporrà, e quindi dirigerà l' opera de' canali di derivazione sia per la ripartizione tra i comuni sia per quella, che dovea farsi tra ciascun particolare, e proporrà la scala dei ratizzi da riscuotersi tanto per le opere idrauliche, quanto per quelle di manutenzione.

— 3631 —

Circolare del 14 novembre 1840 emessa dal ministro degli affari interni portante l' indicazione del modo di provocare la rivaluta delle anticipazioni fatte agli ascritti marittimi spediti al servizio, ed il pagamento delle indennità di condotta e vacazione a' membri de' consigli di ricezione trasferiti fuori residenza.

I consigli di ricezione, che non amovendosi da' capiluoghi delle provincie al di quà del faro, hanno eseguita la chiamata de' marinari di nuova leva, han provocato la rivaluta delle somme a costoro anticipate per prest e per razioni giornaliere.

Taluni tra' consigli medesimi, che han poi dovuto trasferirsi in comuni diversi da' capiluoghi delle rispettive provincie, oltre dell' enunciata rivaluta, han domandato il pagamento delle indennità di condotta e vacazioni, del compenso agli impiegati del l' intendenza, e de' gasti di scrittojo.

Ed avendo io interessato per tali rivalute il direttore del real ministero della guerra e marina, dai suoi riscontri risulta:

1.° Che il consiglio di amministrazione del real corpo de' marinari cannonieri avrebbe dovuto eseguir soltanto la rivaluta delle anticipazioni del prest somministrato agli ascritti inviati al servizio, e non già quella del pagamento delle razioni, della quale avrebbe dovuto aver cura l' intendenza generale di marina;

2.° Che ad evitare però complicazioni abbia egli il direttore medesimo disposto, che l' indicato consiglio di amministrazione adempia tanto alla rivaluta del prest, quanto a quella delle razioni; e che quest' ultimo esito sia bonificato al corpo de' cannonieri marinari dalla tesoreria generale come spese per la marcia delle reclute;

3.° Che le indennità di condotta e vacazioni ai componenti di que' consigli di ricezione, i quali han dovuto da' capoluoghi ad altri comuni recarsi per la chiamata degli uomini di mare siano all' uopo l' unica spesa ammissibile;

4.° E che per corrispondere siffatte indennità a' membri medesimi faccia d' uopo uno stato uniforme all' annesso modello, per indicarvisi i nomi ed i gradi loro, ed il numero delle giornate vacate fuori della propria residenza.

Io quindi le fo di ciò comunicazione, onde riconosca per la rivaluta degli esiti fatti per gli ascritti il ripetuto consiglio di amministrazione del corpo de' cannonieri marinari, e perchè ove il consiglio di ricezione, cui presiede, abbia dovuto da costà altrove trasferirsi per la chiamata degli uomini di mare, l' indicato stato in duplice spedizione nel cennato scopo mi rimetta.

— 3632 —

Circolare del 14 *novembre* 1840 *emessa dal comando generale delle armi con la quale si prescrive che gl' individui appartenenti alla riserva del real esercito debbono considerarsi come militari.*

Con ministeriale del 9 andante mese numero 3509 3.° ripartimento si è fatto noto il seguente. — « Avendo rassegnato a Sua Maestà il Re nostro signore il dubbio elevato se gl' individui congedati dal real esercito, ed appartenenti alla riserva del medesimo, debbono essere o no considerati come militari; la Maestà Sua in data del sei andante si è degnata risolvere che i detti individui debbano essere considerati come militari, al pari di che ottengono de' congedi temporanei.

— 3633 —

Reale Rescritto del 17 *novembre* 1840 *partecipato dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata col quale si determina che i fittaiuoli delle terre salde del tavoliere non s' intendano discaricati dall' obbligo verso quella cassa , se non soddisfatti i canoni dell' annata corrente e degli anni anteriori nei quali abbiano tenuti gli affitti.*

Dopo aver io inteso la commessione de' presidenti , e quindi l' agente del contenzioso , ho formato oggetto di sovrana risoluzione la quistione , sulla quale si raggirano i di lei rapporti del 16 e 30 maggio , cioè , se i fittajuoli delle terre salde del Tavoliere , possano essere astretti a versare nel maggio anche il terzo del canone scadibile nel novembre , ed è stato sovranamente rescritto , che ad evitarsi , che il dritto di agire personalmente contra i fittajuoli , attribuito coll' articolo 15 della legge del 13 gennaio 1817 al fisco per la riscossione de' canoni , non si renda in tutto , o in parte inefficace per fatto dei censuari , e de' fittaiuoli medesimi , i quali possono convenire le scadenze dell' estaglio anticipatamente al maturo de' canoni medesimi , i secondi non abbiano mai a considerarsi discaricati dall' obbligo verso il fisco , che loro impone il mentovato articolo 15 se non dopo la soddisfazione de' canoni dell' anno , che corre , e di tutti gli anni anteriori , ne' quali gli affitti si son da essi tenuti.

Io nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, affinchè ella ne curi in tutt' i modi la esecuzione.

— 3634 —

Circolare del 18 *novembre* 1840 *emessa dal ministero degli affari interni con la quale si prescrive che gl' individui appartenenti alla riserva del real esercito sono abilitati ad andare, ove loro aggrada , per cagione di lavoro , coll' obbligo di farne prender nota dal secondo eletto del proprio comune.*

Priachè i soldati appartenenti alla riserva del real esercito fussero di nuovo per esso marciati , facevasi premura perchè la facoltà data a ciascun comandante delle armi di accordar loro un mese di permesso fusse estesa a quella di concederne mesi quattro a coloro che , per procurarsi il lavoro , debbono uscire dalla propria provincia.

L' interesse che ispiravami la mira di non far mancare alle rispettive famiglie i mezzi necessarî al sostegno della vita , facevami allora pregare il direttore del ministero della guerra e marina per l' emanazione di analoghi provvedimenti.

Egli invocava quelli del Re nostro signore.

E la Maestà Sua degnavasi di risolvere , che si lasciasse pie-

na libertà agl' individui della riserva di andare a travagliare dove più loro convenisse; purchè prima di partire si presentassero al secondo eletto del proprio comune, e lasciassero in iscritto l' indicazione del luogo dove poterli trovare, in caso di chiamata alle bandiere, designando benanche l' epoca del loro ritorno, avvenuto il quale, ripresentar si dovessero al secondo eletto.

Quindi io, perchè ritornando a' propri focolari gl' individui dell' attuale riserva, o gli altri delle leve successive a quella del 1834, ella abbia e faccia aver per norma siffatta risoluzione, ne fo all' uopo a lei comunicazione.

Riflettendo intanto che, per gli articoli 2, 5, 10, ed 11 del regolamento annesso al real decreto dei 4 dicembre ultimo per la formazione, le riunioni periodiche, la istruzione, e la disciplina della riserva del reale esercito, ai primi e non già ai secondi eletti è confidata la formazione de' ruoli degli uomini, che di essa fan parte, la vigilanza sull' esecuzione degli ordini che li concernono, la cura di prender conto del loro arrivo dopo il congedo provvisorio, quella di dar notizia ai comandanti delle armi de'matrimoni, delle morti, e di ogni altra circostanza a costoro relativa, ed infine l' incarico di revistarli; su tutto ciò riflettendo in somma da un lato, e considerando dall' altro che ai secondi eletti per la risoluzione, che ora le comunico, talune analoghe attribuzioni al riguardo si danno: onde evitare incompatibilità nell'esecuzione di adempimenti commessi a funzionari dipendenti dal mio ministero, trovo conveniente di chiederle, se ella stimasse più opportuno che un solo di essi eletti, e quale tutte le cure, di cui trattasi, assumesse; o pur che si adempissero strettamente da ognun di loro le prescrizioni già date.

Terrà per l' esattezza di tal giudizio presente i rispettivi obblighi che ha, per la legge de' 12 dicembre 1816, e per altre disposizioni legislative, ciascuno de' due eletti di ogni comune.

— 3635 —

Circolare de' 21 novembre 1840 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii diocesani, che inculca maggior premura per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie a favore delle corporazioni religiose.

Sua eccellenza il ministro delle finanze mi ha fatto intendere, che nella provincia di Bari quantunque il conservatore delle ipoteche abbia fatto delle premure presso i procuratori degli ordini religiosi e delle amministrazioni diocesane, perchè avessero a tempo debito presentato i notamenti delle inscrizioni da rinnovarsi, pure queste sono riuscite vane: e dopo ciò ha domandato che io dia le convenienti disposizioni. Perciò continuandosi questa mia all' altra che io il 30 del passato settembre di-

» Ad insulti, e vie di fatto contra gli agenti della guardia urbana in servizio non è dato talora il carattere grave, che gli conviene, per la qualità degli offesi, giacchè non appariva la medesima nella attualità del servizio.

» A dissipare qualunque dubbio per l'avvenire, ed assicurare i riguardi dovuti agli agenti della pubblica forza; e bene che gl'individui della guardia urbana in servizio facciano uso di distintivi dell'arma, a norma della sovrana determinazione, che vostra eccellenza si compiacque manifestarmi in ottobre 1829.

» Essendo quindi necessario non meno che onorevole che le guardie urbane portino i distintivi del loro officio allorchè sono in servizio, la prego inculcare l'uniformarvisi, e curare che possibilmente si adempia.

— 3639 —

Circolare del 28 *novembre* 1840 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i consigli di ricezione possono far misurare orizzontalmente solo i requisiti di leva che per comparire bassi si aggranchiano ed accorciano.*

Le doglianze di taluni requisiti di leva, per essere stati presso i consigli di ricezione misurati orizzontalmente anzichè in piedi, han fatto provocare dal direttore del ministero della guerra e marina la disposizione di seguire sempre quest'ultimo metodo, riserbando il primo sol per quelle reclute che, per comparir basse, si aggranchiano ed accorciano.

Conciliando questo provvedimento i riguardi dovuti a coloro, che prestansi docilmente a subire gli esami necessari per essere ammessi al servizio militare colla giusta sorveglianza ad esercitarsi in garanzia della legge e de' sacri dritti de' terzi contro chi abbia la rea mira di esimersi dal marciare; convien che sia di norma al consiglio di ricezione, cui ella presiede.

— 3640 —

Circolare del 28 *novembre* 1840 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si permette continuarsi a rilasciare agli individui che aspirano ad essere compresi nella classe de' padroni di piccoli legni, i fogli corrispondenti fino a che il numero non giunga a tale da potere i proprietarii di detta specie di legni eligere gli uomini al comando degli stessi.*

Dal direttore del ministero e real segreteria di stato della guerra e marina mi è pervenuta la seguente officiale.

» L'ispetttore de'rami alieni della real marina tenendo presente il prescritto dell'articolo LXVI del capitolo X del regolamento approvato col real decreto de' 20 gennaio scorso sull'ascrizione marittima, ed atteso il ristretto numero de' padroni di piccoli legni addetti al trafico giornaliere in confronto del numero di

tali barche bastantemente vistose; ha proposto di continuarsi a rilasciare agl'individui, che aspirano ad essere compresi in detta classe, i fogli corrispondenti, fino a che il numero non giunga a tale da potere i proprietarii di dette specie di legni eligere gli uomini al comando degli stessi.

» Ha soggiunto però, che i sindaci comunali nella spedizione degl'incartamenti riguardanti individui, che vogliono essere eletti marinari padroni di piccolo trafico giornaliero, lasciano rilevare con apposito rapporto, che l'uomo pel quale spediscono l'incartamento istesso, sia casato o vedovo, e nel caso fosse celibe, di trovarsi a numero alto in modo da non potere essere chiamato al servizio.

» E questa real segreteria di stato essendovisi uniformata, ha l'onore di manifestarlo a vostra eccellenza, onde possa compiacersi emettere di sua parte le disposizioni corrispondenti.

Ed io ne fo a lei comunicazione, perchè alle norme che ne risultano faccia attenere i sindaci de' comuni della provincia di sua amministrazione, loro inculcando in tale adempimento la maggior esattezza e precisione.

— 3641 —

Circolare de' 2 dicembre 1840 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii diocesani, la quale da le norme pel pagamento dei dritti per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie prese a favore delle corporazioni religiose.

Con rescritto sovrano de' 25 agosto 1830 fu prescritto, che per le corporazioni religiose repristinate, le quali aveano scarsa dotazione, e questa composta di molti piccoli censi o capitali, le inscrizioni ipotecarie in loro favore, risguardanti censi bollari o capitali dell'annua rendita ciascuna di ducati cinque o meno, fossero notate a credito, salvo al rispettivo conservatore delle ipoteche il dritto di riscuotere per vie legali i corrispondenti dritti d'iscrizione dalle parti debitrici, a norma delle leggi vigenti.

Or il direttore generale dell'amministrazione del registro e bollo ha riferito di essersi rapportato dal conservatore delle ipoteche di terra di Bari, che in occasione dello scader del decennio nel corrente anno i rappresentanti della maggior parte delle diverse corporazioni religiose, ripristinate in quella provincia interpretando estensivamente l'agevolazione loro concessa col reale rescritto di sopra enunciato han preteso, che indistintamente si rinnovino a credito tutte le iscrizioni di loro crediti, riscuotendosi quindi i dritti dai debitori iscritti.

E poichè una tal dimanda si oppone ai termini della concessione speciale, data soltanto pe' censi bollari o capitali, la di cui rendita annuale è di ducati cinque o meno, si è ingiunto

che quel conservatore in Bari fermo attenendosi alla esatta osservanza del mentovato real rescritto, si negasse di accredenzare i dritti e competenze fiscali per le rinnovazioni delle iscrizioni di quei crediti, che sono di un'annua rendita maggiore di ducati cinque: benvero però che se per tali rinnovazioni i rappresentanti delle cennate corporazioni si denegassero o si rendessero oscitanti a farle eseguire col pagamento de' dritti, in tal caso sieno eseguite a cura del conservatore per effetto degli ordini dati dal ministero di stato delle finanze per punto generale a tutela del patrimonio ecclesiastico regolare o secolare, procurandosi poi il ricupero de' corrispondenti dritti contro i debitori iscritti per le rinnovazioni delle iscrizioni contemplate nel rescritto del 1830, e contro le case religiose creditrici per le altre rinnovazioni, cui un tal favore di eccezione non compete.

Intanto vedendo io la necessità di far bene intendere a' rappresentanti delle dette corporazioni religiose qual sia la giusta esecuzione da darsi al rescritto del 1830, la prego di rendere avvertite le corporazioni religiose in cotesta diocesi delle disposizioni date per lo conservatore delle ipoteche di Bari, prescrivendo inoltre che le medesime nel richiedere le rinnovazioni facciano conoscere al conservatore con apposito stato quali sieno le annue rendite convenute per quei capitali o censi bollari, i quali nello iscriversi non sono stati accompagnati dalla dichiarazione degl'interessi annuali nascenti da' titoli costitutivi di essi, essendo necessaria una tale notizia, onde il conservatore della provincia possa vedere per quali censi e capitali sia applicabile il favore conceduto col rescritto del 1830.

— 3612 —

Circolare del 5 dicembre 1840 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i pompieri della città sono autorizzati a rimpiazzare le reclute come cambii.

Sua Maestà il Re, nostro signore, nella provvida mira di procurare alla compagnia de' pompieri di questa città la conservazione d'individui appieno istruiti nelle discipline loro imposte, e di stabilire nel tempo stesso un altro mezzo atto ad agevolare alle famiglie l'adempimento degli obblighi derivanti dalla leva; pel real decreto dei 23 settembre ultimo si è degnata facoltare i pompieri istessi a poter rimpiazzare come cambi le reclute.

Io quindi le rimetto tre esemplari del real decreto anzidetto, perchè ella curi di renderne noti i dettami a' suoi amministrati. E poichè per esso le condizioni a ricercarsi ne' cambi pompieri esser debbono le stesse, che ne' soldati sostituenti richiedonsi, così io qui appresso l'enumero per opportuno governo de' requisiti di leva, aggiungendovi ancora l'indicazione delle norme che seguir debbonsi per essere autorizzati a farsi in tal nuovo modo surrogare nel servizio militare.

1. I pompieri da darsi per cambi dehbono essere in servizio;
2. Trovarsi nell'ultimo anno del loro impegno, ed anche nel penultimo per l'abilitazione concessa dall'articolo LVIII del real decreto sul reclutamento de' 19 marzo 1834;
3. Contrarre l'obbligazione di servir attivamente otto anni continui, dopo compiuto il proprio impegno;
4. Avere inoltre i requisiti che richiedonsi ne' soldati, i quali sostituiscono le reclute di leva, a' termini del prescritto ne' numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del real decreto del 22 ottobre 1828, cioè:
1. Tale stato di salute da essere perfettamente idonei a proseguire il servizio di piena attività;
2. L'età che non oltrepassi gli anni 32, salvo a concedersi a questo riguardo qualche dispensa;
3. La qualità di vedovi o celibi senza prole;
4. Una sperimentata buona condotta durante il corso del loro servizio precedente.
Perchè poi le reclute di leva possono essere autorizzate a dar per cambi i pompieri, esse debbono, seguendo le prescrizioni dei citati reali decreti de' 22 ottobre 1828 e 19 marzo 1834, e del sovrano rescritto circolare de' 7 settembre 1836 numero 1968.
5. Presentare o far presentare, fornita della necessaria indicazione del nome del cambio, un' apposita dimanda in questo real ministero, dal quale sarà rimessa all'intendente di Napoli, dichiarato ispettore della compagnia de' pompieri dall'articolo 47 del decreto organico della medesima de' 13 novembre 1835, e quindi responsabile dell'osservanza delle su riportate prescrizioni in ordine ai cambi; affinchè ove in quelle offerte concorrono tutte le qualità volute, dia luogo alla sostituzione, e mi rimetta la rispettiva filiazione colla designazione del novello impegno da costui contratto, onde io tener la faccia all'intendente della provincia, cui la recluta appartiene.
6. Depositare nella cassa della compagnia la somma convenuta per premio de' pompieri, che offrono per cambi: somma che sarà a costoro pagata compiuto il primo anno in cui han servito in tal qualità ed anche se siano congedati per essere divenuti inutili a causa però d'infortunio non già per loro colpa o per essersi resi incorreggibili
7. Effettuare il deposito di tale somma in polizza bancale; ed ove volessero anticipare a' cambi una piccola parte, nell'atto che ha luogo la sostituzione, formare una legale dichiarazione ed eseguirne il pagamento anche con polizza bancale, tutto in essa specificato.
8. Essere soggette alla responsabilità di rimpiazzare, marciando o fornendo altri sostituenti i pompieri, che disertano il primo anno, in cui cominciano a servire come cambi, riprendendosi però la somma per loro conto depositata nella cassa della compagnia.

9. Surrogare infine personalmente, o per mezzo della somministrazione di altri cambi, quei pompieri i quali avendo convenuto di rimanere in tale qualità al servizio, o disertino, o vengono congedati come incorregibili, o come inutili o sieno inabilitati a proseguirlo per effetto di condanna prima del compimento del proprio impegno, non dovendosi sino a quest'epoca reputar per definitivamente seguita la sostituzione, anche perch'eglino non han ricevuto il premio, ed alla restituzione dello stesso si ha dai requisiti dritto.

— 3643 —

Circolare del 9 dicembre 1840 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che le somme che i marinai in servizio della real marina assegnano sul loro prest alle rispettive famiglie, debbonsi da queste riscuotere in Napoli nel quartiere direttamente o per mezzo di persone che verranno dalle stesse o dall' intendente o dal sindaco indicate.

Erasi provocata la fissazione d'una precisa norma atta a regolare l'esazione di quella metà di soldo, che gli ascritti marittimi spediti al servizio sono facoltati ad assegnare alle rispettive famiglie dall'articolo XIII del real decreto de' 20 gennaio ultimo.

Ed avendo io consultato al riguardo il direttore del ministero della guerra e marina, egli mi ha fatto in riscontro tenere il seguente real rescritto.

» Ho rassegnato a Sua Maestà il Re (D. G.) la richiesta fatta da vostra eccellenza con ufficio degli 8 agosto ultimo per una norma circa gli assegni, che i marinari in servizio della real marina sono agevolati a fare alle rispettive famiglie non che quanto ha riferito l'ispettore di quel corpo sulle difficoltà di farli pagare nei proprî paesi; e la Maestà Sua, con sovrana risoluzione presa da Capodimonte il dì 3 ottobre corrente, si è degnata dichiarare, che l'articolo XIII del real decreto dell'ascrizione marittima, prescrivendo, che ogni ascritto in servizio possa assegnare alla famiglia, o alla persona che indicherà, non più della metà del suo prest, vuol dire, che questa persona debba essere in Napoli, e presentatasi al quartiere con la relativa cartella, come sempre si è fatto; e che se l'ascritto manchi di questa persona può ogni sindaco o pure l'intendente della provincia destinare in Napoli un soggetto a percepire quell'assegno dal corpo, ed anche a titolo di carità farlo anticipare alla famiglia bisognosa ed esserne poi rivaluto.

» Nel real nome lo comunico a vostra eccellenza pel convenevole uso.

Ed io ne fo a lei comunicazione perchè dia a tali dettami del Re, nostro signore, la più estesa pubblicazione, ed il più esatto adempimento.

— 3644 —

Circolare del 9 *dicembre* 1840 *emessa dal soprintendente generale di salute con la quale si prescrive che i legni che sono privi de' ruoli di equipaggio non debbonsi ammettere, nè darsi loro pratica.*

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari interni, in data de' 23 cadente pel 4.° ripartimento primo carico numero 368, mi si scrive quanto segue.

» Per mettere freno alle oscitanze che commettonsi dai padroni de' legni che nel partire da' luoghi della loro dimora trascurano di ritirare dalle autorità delegate le necessarie carte di navigazione, la incarico a dare le più energiche disposizioni a tutte le deputazioni di salute residenti in questa parte dei reali domini di non ammettere, nè dar pratica a que' legni, che trovansi privi de' rispettivi ruoli di equipaggio.

Io mi affretto renderla di ciò informata, onde si compiaccia parteciparlo a tutte le deputazioni di salute di cotesta provincia, inculcandone loro lo esatto adempimento.

— 3645 —

Circolare del 12 *dicembre* 1840 *emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che possono annoverarsi nelle matricole di marinari gl'individui da* 18 *a* 25 *anni abbenchè non si trovassero annotati nelle vecchie matricole, purchè però dubbio non vi fosse che da' primi anni della loro vita esercitato avessero la pesca.*

Una disposizione che mira a garentire i dritti de' sorteggiabili per l'armata di terra è quella sancita dall'articolo VI del regolamento annesso al real decreto sull'ascrizione marittima de' 20 gennaio ultimo. Vietandovisi in effetti l'annotazione in matricola degl'individui di 18 a 25 anni si evita, che nell'età, in cui si è reclutabile, taluno si sottragga, col farsi ascrivere, dagli adempimenti ch'emanano dalle ordinarie leve.

L'importanza di questa mira e la necessità di non deviarne si appalesano da se.

E quando, in conformità de' divisamenti manifestati dal direttore del real ministero della guerra e marina, io per la circolare de' 23 giugno ultimo permetteva l'annotazione in matricola di quegl'individui di dett'età, i quali si trovassero compresi nelle vecchie matricole de' mozzi passati da' capitani de' porti ai sindaci comunali; e che avessero adempiuto ad una delle tre condizioni fissate dall'articolo III del regolamento teneva presente d'essere ciò consentaneo allo spirito della legge. La preesistenza

d'un fetto indubitato, l'annotazione cioè nelle matricole, e la verifica di adempimenti che aveano dovuto di molto precedere l'emanazione del real decreto e regolamento succennati, allontanavano del tutto il sospetto, ch'eludere si volessero per parte degli annotabili gli obblighi derivanti dalle leve, ed escludevano i reclami, ch'elevar potessero coloro i quali a questi van soggetti.

D'altronde il vietare l'ascrizione nelle nuove matricole d'individui non noverati nelle vecchie, sol perchè la loro età fusse quella fra i 18 a 25 anni, mentre da un lato avrebbe prodotto la perdita di tanti marinari, il cui aumento è dal pubblico interesse consigliato di favorire, gli avrebbe dall'altro gittati nella desolazione e nella miseria, inabilitandoli all'esercizio del loro proprio mestiere.

Or mentre per considerazioni sì rilevanti, e sotto condizioni che ad esuberanza garantivano gl'inviolabili dritti de' sorteggiabili delle ordinarie leve, l'annotazione tra marinari degl'indicati individui era ammessa, taluno tra gl'intendenti riferiva esservi nella provincia da lui amministrata uomini, che fuor di dubbio sin da' primi anni della vita hanno esercitato la pesca; che all'età di anni 18 non si sono fatti annotare nelle vecchie matricole dei mozzi o alunni; e che or giunti all'età di anni 18 desiderano essere compresi in quelle destinate all'ascrizione dei marinari propriamente detti.

Derivano a riguardo degl'individui, che si trovano nell'indicata posizione, il dato della loro qualità di mozzi o alunni non dal fatto indubitato dell'annotazione nelle corrispondenti vecchie matricole, ma dal solo esercizio del mestiere, un positivo ostacolo incontrava ne' termini della legge il secondare la loro dimanda.

Facevami intanto peso il riflettere, che non venendo eglino compresi tra gli ascritti, mancherebbero di mezzi di sussistenza, rimanendo per tal motivo loro inibito l'esercizio del proprio mestiere.

Consultava il direttore del ministero della guerra e marina, ed egli consentaneamente alle mie riflessioni trovava convenevole, che si provocasse un'eccezione alla legge a riguardo de' marinari, i quali sono nella dinotata posizione.

Io tosto invocai i provvedimenti del Re, nostro signore, e Sua Maestà si è degnata permettere nell'ordinario consiglio di stato de' 23 dello scorso novembre l'eccezione, di cui trattasi.

Quindi nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione, perchè ove nella provincia di suo carico vi sieno individui, i quali, non trovandosi compresi nelle vecchie matricole de' mozzi, esercitano però il mestiere de' marinari, ella, il consiglio di ricezione cui presiede, e le commessioni marittime de' comuni vi diano adempimento.

E poichè, signor intendente, com'ella ha potuto dedurre dalle considerazioni su espresse, molto importa che in ciò siasi molto cauto, io vivamente le raccomando d'inculcare alle commessioni medesime la più stretta ed esatta applicazione della risoluzione qui contenuta.

Una non dubbia anteriorità del costante esercizio del mestiere del mare, e la piena verifica delle condizioni che richiedonsi per essere ascritto tra marinari debbono essere il fatto che supplisca alla mancanza dell'annotazione nelle vecchie matricole di mozzi o alunni, per la quale è concessa l'ammissione di costoro in quella classe. L'essere anche men rigoroso a questo riguardo comprenderebbe una violazione della legge sull'ordinario reclutamento, dal quale si sottrarrebbero più individui, un'offesa alla giustizia col far ricadere su di altri obblighi indebitamente evitati e richiamerebbe su di chi vi avesse dato motivo una non lieve responsabilità.

— 3646 —

Reale Rescritto del 18 *dicembre* 1840 *partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si richiama in osservanza il disposto nella legge del* 7 *gennaio* 1818 *per lo intervento di tutti i magistrati della gran corte de' conti nell'estrazioni del lotto.*

Col regolamento approvato con rescritto del 31 agosto 1831 fu stabilito, che la gratificazione ai componenti della gran corte dei conti in Palermo sia dovuta nel solo caso di assistenza personale all'estrazioni della lotteria, e che nella estrazione dei numeri non avessero dovuto assistere più di quattro magistrati.

Il presidente, ed il regio procurator generale presso la gran corte de' conti, facendo osservare, che nel fissarsi i soldi ai consiglieri furono messe a calcolo le indennità, che avrebbero ricevuto per lo accesso nella estrazione de' numeri del lotto, hanno con loro rapporti proposto, che sia revocato l'anzidetto regolamento, e richiamata in osservanza la legge organica del 1818 prescrivente lo intervento di tutti i componenti la detta gran corte nell'estrazioni del lotto.

Avendo tutto ciò rassegnato al Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato del 10 corrente mese, si è la Maestà Sua degnata approvare che sia richiamata in osservanza l'anzidetta legge del 1818 per lo intervento di tutti i magistrati del suddetto collegio nell'estrazioni del lotto, nel modo come si pratica in questa parte dei reali domini.

Nel real nome partecipo all'eccellenza vostra questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 3647 —

Circolare de' 19 dicembre 1840 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii diocesani, portante disposizioni onde si rinnovino a credito le iscrizioni ipotecarie in favor del patrimonio ecclesiastico, dilungandosi sino a due mesi il termine del pagamento.

Nella congiuntura di essersi proceduto alla rinnovazione delle formalità ipotecarie in pro del patrimonio ecclesiastico secolare e regolare per quelle iscrizioni che allo spirar di questo anno cadevano, delle controversie son surte tra taluni conservatori con le rispettive corporazioni religiose.

È stata materia della controversia il pagamento de' dritti. Pretendeasi da' conservatori che si fossero dagl'iscriventi apprestati, e questi al contrario ossia le corporazioni religiose dal canto loro sosteneano che, a' termini di una circolare del ministero di stato delle finanze de' 8 dicembre 1839 erano tenuti i debitori, a carico de' quali le formalità si rinnovavano, di pagarne i dritti, e da costoro doveano i conservatori ripeterli.

Pervenute sul proposito delle istanze dalle parti rispettive e a questo ministero di stato degli affari ecclesiastici, e all'altro delle finanze, e dopo di essersi da quest'ultimo esplicitamente dichiarato, che le parti debitrici, di che è menzione nella circolare del 1839 non sono in rapporto a' conservatori coloro che delle iscrizioni son gravati, ma coloro a favore de' quali le iscrizioni ridondano, salvo i medesimi di esserne rimborsati, si è convenuto di accordo, tra i due ministeri nel fine sempre di procurare al patrimonio ecclesiastico le maggiori facilitazioni possibili, di rinnovarsi da'conservatori a credito le iscrizioni in favore del patrimonio medesimo, e di dilungarsi sino a due mesi il termine al pagamento, potendo opportunamente in tal periodo aver le mense, le chiese e le rispettive corporazioni religiose tutto l'agio di ripetere da' debitori, a carico de' quali son rinnovate le iscrizioni, que' dritti, che allo scader di due mesi dovranno elleno immancabilmente pagare agli uffizii delle conservazioni sia che l'abbiano ricuperati o no.

Mi affretto io quindi a dar comunicazione di ciò a vostra signoria illustrissima e reverendissima per darne conoscenza a tutti coloro che in cotesta diocesi di sua dipendenza si sono interessati, e per curarne dal suo canto il più esatto adempimento.

— 3648 —

Reale Rescritto de' 19 dicembre 1840 partecipato dal ministro degli affari interni portante il regolamento circa gli esami che debbono subire gli esperti periti e misuratori di campagna.

Con Real Rescritto de' 31 ottobre Sua Maestà ha ordinato quanto segue.

» Sua Maestà inteso il parere della consulta de'reali domini al di qua del faro sul regolamento proposto onde distinguersi gli agrimensori dai semplici esperti di campagna per la collazione de' gradi accademici e licenze, affin di potere essere autorizzati ad esercitare la loro professione, e la loro arte, si è degnata approvare.

1. Che ogni esperto, perito, o misuratore di campagna per esercitare il suo mestiere da ora in avanti debba conseguire dalla regia università degli studi una cedola in carta imperiale del modello delle altre dell' università medesima, con cui si dica di poter esercitare il mestiere di esperto di campagna.

2. Che per aversi questa cedola si debba sostenere un'esame in iscritto sulle principali regole dell' aritmetica dando saggio di sapere ridurre a scrittura il risultato delle proprie operazioni, ed un' esame verbale pubblico sui catechismi d'agricoltura, e di geometria presso la detta regia università degli studi, o ne' licei reali, o avanti il rispettivo intendente, e due architetti probi, istruiti, e laureati, volta per volta prescelti da' medesimi.

» In qualche caso di estrema povertà, o di altra imperiosa circostanza di famiglia, sulle assicurazioni dell'intendente, il presidente della regia università degli studi potrà permettere di eseguirsi l' esame colle medesime formalità dinanzi 'l sotto-intendente del distretto, e due architetti come sopra prescelti dal medesimo.

3. Che i dritti da pagarsi siano di ducato uno per ogni esame, e di ducato uno e grana 50 per ogni cedola di esperto di campagna.

4. Che le fedi da presentarsi come per ogni altro aspirante a grado accademico sieno quelle di nascita, perquisizione criminale, o correzionale, e di moralità colla indicazione della persona in forma legale, e vidimate dalle autorità della provincia, salvo il caso delle persone estremamente povere, le quali a' termini del titolo 4 della legge del bollo de' 2 gennaio 1820, possano cogli attestati di povertà del sindaco, e parroco presentare le indicate fedi in carta libera.

5. Che la discussione, o 'l giudizio sopra i menzionati esami, come per ogni altro de' gradi accademici appartiene esclusivamente alla detta regia università, alla quale per mezzo del presidente di essa, dovranno giungere gli atti degli esami, le

fedi, ed i diritti. Rimaranno solamente a beneficio dei licei reali i diritti di esame, e cedola per gli esperti di campagna, che presso de' medesimi sostengono gli esami corrispondenti, a similitudine di quanto si pratica per tutti gli altri gradi accademici.

6. Che niun autorità del regno potrà ammettere verbale, o dichiarazione di un esperto di campagna che non sia calcolato, anzi è tenuto a citare ne' relativi atti la data della spedizione della cedola.

7. Che l' esperto di campagna cedolato possa misurare, valutare, e dar parere sopra qualsivogliano de' prodotti de' terreni, e negli utensili, ordigni, serbatoi, ed altre macchine occorrenti a' prodotti medesimi, dovendosi lasciare agli agrimensori la misura e valutazione de' terreni, ed altre operazioni relative alla prosperità de' medesimi: potendo non pertanto gli agrimensori fare anche tutto ciò che agli esperti di campagna vien attribuito.

» Dichiara però la Maestà Sua che a' nuovi esami sottoporre non si debbono coloro che da due anni esercitano il mestiere di esperti di campagna.

» Nel real nome glielo partecipo per l' uso di risulta.

— 3649 —

Reale Rescritto del 22 decembre 1840 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che le semenze somministrate ai coloni di una mensa debbano considerarsi come parte del patrimonio non soggetti al pagamento dei pesi intrinseci, se non per quanto i frutti maturati e non percepiti non sieno sufficienti a soddisfarli.

La consulta di cotesti reali domini occupatasi della spettanza delle semenze somministrate a coloni della mensa di Girgenti Monsignore d'Agostino, morto prima che ne avesse ricevuta la restituzione, oggetto del pregevol foglio di vostra eccellenza de' 15 aprile 1839 finanze num. 1872, ha osservato:

Che al momento in cui il beneficiato ha percepito i frutti del suo beneficio questi divengono una di lui proprietà, e fanno parte del di lui patrimonio individuale.

Che questi frutti percepiti può il beneficiato consumarli, o impiegarli a quell' uso, che più voglia, o se ne' mutui lo importo, il credito è suo particolare, non del beneficio, niente importando che il mutuo si faccia coi coloni delle terre del beneficio, o con altri.

Che se alla morte del beneficiato non ancora soddisfatti, e si trovino frutti maturati non ancora percepiti, come quei pesi cadono naturalmente sopra i frutti, così l' erario, che va ad impossessarsi di queste deve quelli soddisfare.

Che al contrario quando i frutti sieno tutti percepiti dal be-

neficiato, ed i pesi non sono stati pagati, diviene egli, o la sua eredità particolarmente debitore di quelli.

Su tali considerazioni quel collegio è stato di avviso, che il valore delle semenze impiegate da Monsignore d'Agostino coi coloni della mensa di Girgenti, non ancora riscosse al tempo nella di costui morte, debbano considerarsi come parte del di lui patrimonio non soggette al pagamento dei pesi intrinseci, se non per quanto i frutti maturati, e non percepiti non sieno sufficienti a soddisfarli.

Di questo parere ho io formato oggetto di sovrana determinazione ed è stato sovranamente rescritto, che resti lo stesso adottato.

Nel real nome ne do parte all'eccellenza vostra affinchè si serva prescrivere l'uso che ne risulta.

— 3650 —

Reale Rescritto del 23 *dicembre* 1840 *partecipato dal ministero degli affari interni col quale si stabilisce che la cura della costruzione, del mantenimento, e de' ristauri delle strade interne della città di Palermo e de' contorni di essa è restituita a quel decurionato.*

Sua Maestà il Re nostro signore volendo sempre più rendere semplice e concorde ai principii amministrativi l'amministrazione della città di Palermo, onde ottenersi così quelle giuste economie, che tendono a ripianare i vuoti che offre la finanza di detta comune; ha nella sua saggezza rivolta la sua attenzione sovrana sul modo con che si eseguono i lavori pubblici delle strade del medesimo, non che sull'amministrazione dei fondi assegnativi.

Ha la Maestà Sua considerato che lo staccarsi l'amministrazione di essi dalla comunale affidata dalla legge del 12 dicembre 1816 al sindaco, e per esso al pretore di Palermo, incaricandosi una deputazione così detta delle strade indipendente, sia controvenire a tutti i principi amministrativi, che vogliono unità di gestione e di responsabilità.

Ha considerato inoltre che mentre ai lavori in parola si supperisce coi mezzi comunali, abbia poi l'autorità incaricata a provvedervi a sottrarsi dal renderne conto alla rappresentanza del comune medesimo nelle forme volute dalla legge.

Ha da ultimo posta mente la Maestà Sua all'erroneo sistema introdotto di aversi per queste opere comunali uno stato discusso a parte, nel quale formano articoli d'introito la tassa sui carri e carrozze, ed un assegno di ducati 12,900 sullo stato discusso comunale.

In quanto al primo di questi cespiti, che dar potrebbe un vistoso introito, esso vedesi tenuto in economia contro ogni regola di buona amministrazione, e il fruttato però non corri-

sponde allo stato dei carri e carrozze che vanno soggetti alla tassa.

Il secondo poi vedesi di anno in anno sempre tendere ad un'aumento a carico del comune.

Prima del 1828 l' assegno a peso del medesimo era in ducati 4050.

Nel 1828 fu accresciuto di altri ducati 6000 per la costruzione degli stradoni fuori porta Macqueda.

Nello stato discusso del 1837 sul progetto di elevarsi il detto assegno a ducati 14064, 90, Sua Maestà ordinò di ammettersi l' esito per ducati 12900, ordinando la esecuzione del sovrano rescritto del 20 maggio 1837 per lo quale veniva ordinato di portarsi su tale articolo tutti i risparmi possibili, e preciso di adoperarsi gl' impiegati del senato per assistere la deputazione.

Ora la Maestà Sua si è degnata ordinare:

1. Che il cespite sulla tassa dei carri e carrozze rientri nell' amministrazione del comune di Palermo, formi articolo d'introito del suo stato discusso, e si amministri coi modi voluti dalla legge, cioè fissandosi sulla statistica corrispondente lo stato approssimativo della rendita del decurionato, e le condizioni per lo appalto, che saranno discusse in consiglio d' intendenza, provocandosi all' asta pubblica la maggiore offerta, e riservata a questo reale ministero l' approvazione del contratto.

2. Che il prodotto di tale cespite formi parte dell' articolo d'esito pei lavori pubblici comunali; aggiungendovisi altri ducati 6000 per ora, salvo a calcolare in appresso, visto il prodotto del dazio sui carri e carrozze, se debba detto assegno diminuirsi.

3. Che il fare eseguire le opere comunali, e con particolarità quelle di costruzione, restauri e manutenzione delle strade, rientri nelle attribuzioni del pretore e dei senatori. Potranno unicamente essi essere coadjuvati per la vigilanza e verifica dei lavori da deputazioni particolari per ciascuna strada proposto dal decurionato ed approvata dall' intendente, le quali si torranno l' incarico di vigilare, assistere e verificare i lavori apponendo su' certificati di misure e scandagli il loro visto ed osservazioni.

Nella esecuzione delle opere suddette si terranno sempre presenti i principi ed i regolamenti analoghi. E però di ogni lavoro di costruzione e di ristauro sarà fatto formare il corrispondente progetto e stato estimativo dall' ingegnere sia provinciale, sia comunale, il quale secondo la importanza sarà verificato dalla sotto direzione di acque e strade o pur nò a giudizio del ministero degli affari interni ed approvato dallo stesso.

In seguito di ciò si avrà cura di stabilire le condizioni dell' appalto dall' ingegnere sia comunale sia provinciale, che esaminate dal decurionato e discusse dal consiglio d' intendenza verranno rimesse al ministero suddetto per l'approvazione. Questa ultima parte avrà luogo anche per gli appalti di manutenzione. Sulle condizioni così determinate si aprirà il corrispondente incanto pubblico, e si stipulerà l' analogo contratto.

Sul modo di vigilanza e verifica dei lavori si starà alle norme prescritte dai regolamenti del 20 settembre 1816, e 25 febbraio 1825 riguardanti i lavori pubblici provinciali; se non che le funzioni per essi domandate alla deputazione delle opere pubbliche s'intenderanno pei lavori comunali esercitate dal pretore e dai senatori assistiti dalle deputazioni particolari di che si è tenuta parola di sopra, e gl'incarichi attribuiti agli architetti provinciali ed alla direzione generale di acque e strade s'intenderanno eseguiti dall'architetto comunale destinato a dirigere l'opera.

I mandati di pagamento sia a conto, sia a saldo sopra i rispettivi documenti, cioè scandagli, misure finali e certificati in regola, saranno dal pretore spediti al cassiere, che li pagherà sul corrispondente articolo d'esito.

4. Che il procedere per occupazione e reintegra di strada pubblica rientri nelle facoltà ordinarie del pretore e de' senatori, come quanto può risguardare la portolania e la fortificazione.

5. Che cessando così per tutti i di sopra indicati articoli le funzioni dell'attuale deputazione delle strade, Sua Maestà si riserva di fondare la stessa in un consiglio edilizio unicamente incaricato di esaminare e dare avviso su quanto risguarda l'allineamento e l'abbellimento della città.

Nel real nome le comunico questa sovrana risoluzione per lo dovuto adempimento.

— 3651 —

Circolare del 30 *decembre* 1840 *emessa dal ministro degli affari interni portante ordini affinchè non si dia pratica a' legni che mancano de' ruoli di equipaggi.*

Per mettere freno alle oscitanze, che commettonsi da' padroni de'legni, che nel partire da'luoghi di loro dimora trascurano di ritirare dalle autorità delegate le necessarie carte di navigazione, la incarico a dare le più energiche disposizioni a tutte le deputazioni residenti in questa parte de' reali dominii, di non ammettere, nè dar pratica a que' legni, che trovansi privi de' rispettivi ruoli di equipaggio.

— 3652 —

Circolare de' 31 *decembre* 1840 *emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarii diocesani, contenente energiche disposizioni onde evitare l'omessione nelle corporazioni religiose di prender inscrizioni ipotecarie de' loro crediti.*

Si dubita e non senza fondamento, che talune corporazioni religiose di cotesta diocesi mal comprendendo i loro interessi, anzi compromettendoli affatto, abbiano per negligenza, o per

malinteso risparmio omesso e tuttavia omettono di prendere inscrizione ipotecaria di loro crediti, con far decadere le loro azioni, e con esporsi al pericolo di perdere i loro capitali.

Trattasi di cosa che può aver serie conseguenze nello interesse delle rispettive corporazioni, e non può essersi quindi solleciti abbastanza. Nel farla or dunque di ciò consapevole, la prego di prenderne prontamente conto, disponendo che le iscrizioni non ancor prese si prendano sollecitamente sotto la responsabilità dei rispettivi amministratori in casa di ulteriore ritardo, con tenerne avvisato questo ministero di stato.

Prenderà ella conto dappoi donde e per colpa di chi sia quella omessione avvenuta, e me ne terrà ragguagliato.

Mi accuserà intanto la ricezione della presente.

FINE.

INDICE

— ANNO 1839 —

— Anno 1840 —